LE LEGGI

PROTETTRICI

DELL' AGRICOLTURA.

LE LEGGI

PROTETTRICI DELL' AGRICOLTURA

OSSIA

L' AGRICOLTURA

CONSIDERATA SOTTO IL RAPPORTO DEL DRITTO ROMANO, E DELLE LEGGI DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

OPERA

DI GIACINTO ARMELLINI

GIURECONSULTO, MAGISTRATO,
SOCIO CORRISPONDENTE DELLA REALE ACCADEMIA DELLE SCIENZE DELLA PONTANIANA, E DEL REALE ISTITUTO D'INCORAGGIMENTO.

Con molte quistioni di Dritto civile e penale,
e Massime di patria giurisprudenza.

IN NAPOLI
DAI TORCHI DELLA SOCIETA' FILOMATICA.
1840.

Εγω δε ει μεν καλως, και αξιως.... ειπον, ως εβουλομην, ει δε ενδεηστερωσ, ως εδυναμην.

AESCHIN. contra Ctesiphont. sub fin.

OCCASIONE

ED OGGETTO DELL' OPERA.

I favori che il pubblico indulgente ha accordato al presente Lavoro; e l' essersi già esauriti tutti gli esemplari dell' antecedente edizione, han consigliato che se ne facesse un altra, arricchita di quistioni di dritto, e di massime di patria giurisprudenza, tanto in linea civile, che penale.

Venne immaginata quest' Opera nell' Ottobre del 1836 *in un delizioso Casino di campagna scelto a diporto ed a sollievo dell' animo da gravi cure occupato. Alcuni libri di agricoltura quivi rinvenuti porsero facili le materie alla meditazione, e richiamarono in un tempo pronte le idee di rapporto colle leggi del nostro Codice, e con quelle del Dritto Giustinianèo, cotanto efficaci a proteggere ed a far rispettare le altrui proprietà. Leggi benefiche che ravvicinate ai sani precetti di una ben intesa agricoltura in tutto ciò che questi non vi si oppongono, ne formano il nesso e tanto contribuiscono al ben' essere sociale! Leggi sostenute, ampliate, e meglio dirette allo scopo da* Ferdi-

nando I. *e da* Francesco I. *di gloriosa rimembranza, e dall' inclito* Ferdinando II. *felicemente regnante. Nacque allora l' idea di render di pubblica ragione un Lavoro nel fine di prospettare riunita alla scienza agronomica la scienza del Dritto, in quella parte che vi corrisponde: di facilitare la intelligenza dell' una e dell' altra alla classe quanto estesa, altrettanto industriosa de' proprietari: di renderne sensibili le teorie anche agli agrimensori ed agli architetti, onde poterne fare l' applicazione pratica ed eseguire su' dati invariabili e sicuri le operazioni di cui potessero esser incaricati o dalle parti, o dal magistrato: di offrire ai giovani studiosi della scienza di Temi riunito quanto di meglio e d' interessante in materia di servitù fondiarie si rinvenisse dottamente sparso nelle opere di Pardessus, di Merlin, di Lepage, di de Augustinis, e di altri insigni Scrittori.*

Esce intanto alla luce siffatto Lavoro. In esso mentre la Scienza agronomica addita al proprietario ed all' agricoltore i buoni metodi per migliorar la coltura delle proprie terre, quella del Dritto glie ne garantisce il possesso il godimento, e gli rammenta il dovere che ha di contenersi nei limiti del suo, senza offendere l' altrui.

Corredato delle testuali disposizioni delle nostre leggi, ne presenta gli articoli, ed a fianco di ciascuno segna le leggi Romane che vi corrispondono. Secondo i casi ne vengon rilevate la

uniformità o la discordanza con analoghe osservazioni.

Si sono inoltre ravvicinate e messe sotto un colpo d' occhio le leggi civili, le penali e le amministrative, come altresì le leggi sanitarie, onde possa alcuno valersene, secondo i casi le circostanze e la natura dell' azione.

Si fa conoscere della savissima Legge forestale del 21 *Agosto* 1826 *la utilità, e la importanza; ed ogni articolo ne vien comentato.*

In fine copiose massime di giurisprudenza, quistioni di dritto da noi immaginate, Reali Rescritti e Decreti, decisioni delle Gran Corti Civili, e della Corte Suprema di Giustizia danno schiarimento e sviluppo alla materia.

Si è atteso meno alla ricercatezza dello stile che alla chiarezza, essenziale attributo di ogni libro, ma specialmente dell' attuale, che è dedicato ad istruire ogni classe di persone. Indocti discant: ament meminisse periti.

Se questo qualunque siasi lavoro sarà degnato di un compatimento dal pubblico; e se alcuno ne trarrà qualche giovamento, sarà desso il più gran compenso che avrà ottenuto.

L'agricoltura decorata.... lascerebbe di essere l'occupazione degli uomini più vili dello Stato. Essa diverrebbe il sollievo delle noje del ricco, e riempirebbe i momenti d'ozio del magistrato. Essa farebbe le delizie del filosofo e dell'uomo di lettere, come in altri tempi lo era del Romano illustre.

FILANGIERI, scienza della Legislaz. Lib. 2. XV. p. 9.

INTRODUZIONE

L'Agricoltura, una delle principali cure di ogni legislazione, fonte inesauribile della ricchezza nazionale, sostegno della opulenza delle famiglie, è certamente delle arti la più necessaria, delle scienze la più utile. La varietà di oggetti ch'essa abbraccia, la mettono in contatto colle altre scienze. La fisica, la botanica, l'idraulica, la chimica, la geometria, l'astronomia le somministrano i loro elementi. Dal tranquillo godimento de' terreni, e dalla loro buona coltura l'ubertà de'naturali prodotti costantemente deriva: natura profonde a dovizia i suoi tesori: le popolazioni a misura de' mezzi di sussistenza si accrescono, e s'inciviliscono; si estende florido il commercio, e si consolida vieppiù la forza e la

prosperità degli Stati. È il principe della Romana eloquenza, che ci dice » *Di tutto ciò che da un uomo può essere intrapreso e ricercato, nulla vi è al mondo di più utile, di più dolce, di più degno di lui, quanto l'agricoltura* (1). Egli era pieno della idea dell'antica Roma, quando que' cittadini industri passavano dalla campagna a' primi impieghi della repubblica, e dal Senato e dal Foro tornavan lieti ai loro poderi, non isdegnando di chinar la mano all'aratro, ed ai campestri lavori (2). Se rimontiamo all'epoche rimote degli antichi popoli, veggiamo che Osiride presso gli Egizî, Cerere e Trittolèmo presso i Greci, Giano presso i Latini, e Numa presso i Romani collocati furono fra le pagane divinità pei segnalati servigi da essi prestati all'agricoltura.

La legislazione Romana, monumento della sapienza di tanti secoli, privò degli onori e de' privilegi que' Cittadini che obbliata, o non curata avessero la coltura de' loro poderi (3).

Tenuta in pregio l'agricoltura presso tutte le colte nazioni, non è stata meno riguardata e favorita da questa nostra classica terra, cara sempre a Cerere, a Pomona ed a Bacco. La

(1) *Omnium rerum ex quibus aliquid adquiritur, nihil est* Agricultura *melius, nihil uberius, nihil dignius.*
Cicero de Off. L. 11.

(2) *Ab aratro arcessebantur qui Consules fierent.*
Cicero pro Rosc. Amer. cap. 18.

(3) Leg. 1. et 11. *Cod. de agricul., et cens.*

quale non men gaja e ridente oggi si mostra sotto questo bel cielo, quasi che goda e pompeggi sì per la coltura ed industria degli uomini, che per la fertilità del suolo natìo (1). Sicura essa e tranquilla riposa sotto l'ombra delle leggi. Non v'è classe di persone, la di cui sorte non si vegga unita a quella de' proprietarï de' terreni. L'artefice che lavora, il mercenario che rende i suoi servigi, l'Avvocato che presta la sua difesa, il negoziante che commercia, l'agricoltore che vende i generi, il marinajo che li trasporta, tutti riconoscono che l'ubertà della terra è il fonte onde ciascuno trae i mezzi di sussistenza, le proprie risorse, gli onesti profitti. Il genio di FERDINANDO .I. di gloriosa rimembranza non altrimenti crebbe la floridezza e la prosperità di questi Regni, che col promovere l'industria, l'agricoltura il commercio e le arti (2). Il

---

(1) *Gaudentem patrios findere sarculo agros.*
Horat. Carm.

(2) Reale Decreto de' 10 Giugno 1817, e Legge de' 18 Ottobre 1819.

Il chiarissimo March. di Pietracatella Giuseppe Ceva Grimaldi attual Consigliere Ministro di Stato, e Presidente della Consulta generale del Regno, nell'aureo Discorso pronunziato in qualità d'Intendente nell'apertura del Consiglio provinciale in Potenza, facendo conoscere lo spirito del Real Decreto de' 10 Giugno 1817 sulla fondiaria, così si espresse » Ma il più grande be-
» nefizio che si prepara all'agricoltura è riposto nel Real Decreto
» de' 10 Giugno 1817, che dà la norma come correggere gli errori
» corsi ne' catasti provvisorii relativamente alla descrizione e va-
» lutazione de' fondi. La fiaccola luminosa che S. E. il ministro
» delle finanze ha portato in questo ramo di pubblica amministra-
» zione, il più difficile come il più delicato, onora il suo profon-

*

Reale Istituto d'incoraggiamento in Napoli, ed in Palermo, le Società Economiche istituite nelle Provincie son volti a sì grande oggetto. Non meno filantropi gli augusti Monarchi FRANCESCO I. e 'l suo inclito figlio e successore al Trono FERDINANDO II. che regge ora i nostri destini, han diffuso nel Regno i buoni metodi di coltivazione, e colle scuole di agricoltura, e co' libri utili di questa scienza (1). Bello il vedere come si collegano insieme e tornano in fiore le scienze, la industria e le arti! Come s'ingentiliscono i costumi! Come la civiltà si avanza a quel grado di perfezionamento, cui par destinata dalla stessa natura! Son messi in virtuosa emulazione i giovani di felici speranze. É concessa agli uni la decorazione della medaglia di onore: vengono insigniti gli altri di quella del merito

---

» do ingegno. Fissata dopo le generali rettifiche la vera rendita » imponibile, il Re vuole che per lo spazio di quaranta anni gli » accrescimenti di valore che risulteranno dal tempo e dal miglio- » ramento de' fondi rustici, ancorchè da uno stato interamente in- » colto fossero ridotti alla più lucrosa coltura, non producano al- » cun aumento di materia imponibile; ed estende questo vantag- » gio agli oliveti, ed a boschi per sessanta anni. Era riserbato ai » nostri tempi felici il vedere realizzati i voti ingenui di Pal- » mieri. Questo vale ben altro, che aprire con vomere d'oro de- » bole solco in un giardino dell'Asia!

(1) Reali Decreti, e Statuti de' 25 Settembre 1821, e de' 9 Novembre 1831. Real Rescritto de' 11 Novembre 1830.

Così Enrico IV. per rialzare dall'avvilimento in cui era caduta l'agricoltura in Francia introdusse la coltivazione de' prati artificiali, propagò la piantagione de' gelsi, promosse l'industria de' bachi da seta. Ei riuscì in queste gloriose intraprese coll'azione delle ricompense e dell'esempio.

civile (1): ed un novello ordine cavalleresco viene istituito, onde fregiarne coloro che più si distinguono in iscienze, ed in opere d'industria, dando così de' pegni lusinghieri di Sovrana beneficenza.

Ed in vero meritava questo felice suolo già progredito nella civilizzazione un raggio del regio favore, e la protezione Sovrana. Dolce spettacolo ai nostri occhi il vedere in queste amene campagne il sorriso della natura!.... Tutto d'ogni intorno concorrere a moltiplicare le nostre sensazioni!... Là sul piano biondeggiar la messe: sulla pendice e sul colle far vaga mostra le viti del purpureo dono di Bacco: quà verdeggiare gli olivi, prosperare i gelsi, ornarsi il fico di mature frutta, fiorir a destra i giardini, a sinistra gli ortaggi; e mirar di pascolare su' i campi smaltati d'erbe e di fiori, il gregge e gli armenti. Ci gode l'animo in rimirare l'immagine ridente di tanta fertilità, di tanta felice disposizione delle nostre terre. Nell'ardente desìo di compiere su di esse una più diligente coltura, si apre il cuore alla speranza di raccorne abbondanti e sostanziosi frutti.

La terra, retaggio de' nostri maggiori, comunque fertile per se stessa, esposta ad un dolce clima, favorita dalla natura, ospitale al-

---

(1) È a tale oggetto che venne emanato il Real Decreto de' 29 Settembre 1829, con cui à stato istituito l'Ordine Cavalleresco di FRANCESCO I.

le straniere piante venute sì dalle calde, che dalle gelide regioni, non rende copiosi i suoi prodotti che in proporzione della diligenza e delle braccia che s' impiegano a coltivarla. Co' mezzi d' industria si ottiene da lei tutto ciò ch' essa chiude nel suo seno fecondo.

Ma i contadini, i castaldi, i coltivatori delle nostre campagne, per quanto esperti ed intesi essi sieno delle pratiche agrarie, abbisognano non di meno di una guida a dirigerne meglio la coltura. Dar loro delle nozioni sull' uso proficuo di quest' arte: istruirli de' nuovi metodi, delle nuove scoverte e de' fenomeni della vegetazione: fornirli di mezzi: eccitarli al lavoro: far sì che rispettino le proprietà del vicino, e vigili garantiscano le proprie dalle usurpazioni altrui, tutta opera esser dovrebbe del proprietario de' fondi, il quale riunisce delle conoscenze, che non ha lo zotico contadino. Un savio consiglio, al dir di Euripide, vince gli ostacoli più possenti.

Ma tra i proprietari e coltivatori non manca chi dominato dallo spirito di avidità e di gelosia guarda con livid' occhio le fiorite possessioni del vicino, e non lascia di approfittarsi del frutto de' di costui sudori. I sacri dritti della proprietà, ch' esser dovrebbero rispettati, vengon lesi o distrutti. Le passioni, onde l' uomo è spesso agitato, il fanno essere in contrasto con gli altri e con se stesso, se ragione per poco lo abbandoni. Fatale condizione della vita umana!

Nella idea di giovare alla classe de' proprietarï, e de' coltivatori di queste nostre belle contrade: nel fine d' istruirli de' doveri, e come padri di famiglia per accrescere le loro rendite, e come sudditi di S. M. a far sì che ottengano tutto il bene possibile dalle savie sue leggi, onde le lor proprietà son protette, mirano queste pagine al duplice scopo di diffondere colle conoscenze agrarie le sanzioni legislative, che vi han rapporto: e mentre ne fanno rilevare i punti di contatto, additano i mezzi a conseguire de' vantaggi per meglio regolare la vita civile.

Proprietarï! Se caldo avete il petto per l'onore del suolo natìo; e se vi sono a cuore i vostri interessi, lasciate un momento gli ozii, e le futilità fastidiose delle società: correte lieti ai vostri poderi. Soffermatevi allo spettacolo incantatore che vi offre la terra vivificata dagli alberi, smaltata di fiori, e coverta di armenti nella varietà elegante delle sue vedute, quando il primo raggio della bionda aurora tinge di vivid' ostro le cime de' monti. Gioite alla vista di quell' aggregato di cose campestri che ogni giorno cangia di scena, e dà la vita alla campagna. Oh! come la mano invisibile della natura ingemma il prato, avviva ed alterna i colori nel vasto regno di Flora!.... Mercè le vostre cure le frutta aumenteranno le vostre risorse. Quanti legnami vi forniscono gli alberi per riscaldarvi: quanti per provvedervi di mobili, per ristaurare

i vostri fabbricati, per fornire di legni le vostre marine!... Deh! siate animati da sentimenti più nobili verso la patria agricoltura. È dessa che progredisce e prospera, a misura del progresso delle arti, e del commercio interno ed esterno. Se cosa sacra è per voi il dritto di esistere, sacra del pari riguardar dovete la cura della vostra industria, dell' aumento delle vostre rendite. Ma ad ottenere l'abbondanza de' prodotti, la facile circolazione, in una parola l'agio universale, è necessario il concorso dell'opera vostra; e che cospirino insieme la garentìa delle persone, e la sicurezza delle proprietà. Buoni cittadini quali siete, fate che regnino nella vostra mente e nel vostro cuore la religione, la morale e la giustizia, la sommessione al Re, e la ubbidienza alle leggi. Ah! Voi ben conoscete, che senza questi elementi degenerano gli uomini, e crollano dalle fondamenta le più solide basi del ben essere sociale.

CAPITOLO PRIMO

DELLA PIANTAGIONE DEGLI ALBERI.

1. Una delle più importanti operazioni della scienza agronomica, che riveste ed abbellisce la superficie della terra, è la piantagione degli alberi. Dalla cura industre di moltiplicarli e renderli fecondi si ottengono i più utili risultamenti. Quanta gioja ci riempie il cuore nel veder pendere dai ricurvi rami le variopinte frutta!... Par che l'uomo comandi alla terra di produrre, e la costringa a fornirlo di tuttociò, che gli bisogna pel proprio sostentamento. Egli nel libero arbitrio di fare ciò che meglio crede sul proprio suolo: padrone assoluto di tutto lo spazio che il suo dominio comprende, è nel dritto esclusivo (1) di godere della proprietà, e di quanti frutti naturali ed industriali ne derivano (2). Il danno de' terzi però, e le ragioni del pubblico interesse possono talvolta arrestare l'esercizio di dritto sì esteso. L'istesso principio del dritto di natura di non recare agli altri il danno, che non si vuol ricevere per se (3), è il per-

(1) Art. 469 delle nostre leggi civili. *Leg.* 21 *Cod. mandati.* Heinec. elem. jur. nat. L. 1 cap. 9.

(2) I frutti naturali, secondo l'art. 508 delle leggi civili, son quelli che la terra produce da se stessa, *come il legname il fieno ec.*—Anche frutti naturali sono il parto degli animali, *il latte, la lana.*

Frutti industriali di un fondo sono quelli che si ottengono colla coltura. Tali sono *le messi, le uve ec.*

(3) Art. 1336. leg. civ. *L.* 39. *Dig. de damn. inf.*

no su' cui poggiano le disposizioni delle leggi civili tendenti ad impedire, che il contiguo proprietario esegua sulla linea del confine le piantagioni, o faccia delle agricole operazioni in pregiudizio del fondo limitrofo. È questo istesso principio, che formando la base delle leggi positive e di quelle di contiguità, fissa le regole appunto di doversi serbare le distanze tra le piantagioni ed i fondi contigui, acciò le radici degli alberi di questi non s'inoltrino ne' terreni altrui, usurpandone il succo nutritivo, e colla lor ombra non li privino dell'azione benefica della luce. Ecco una modifica al dritto di proprietà. Ecco imposta al proprietario una specie di servitù, che deroga alla piena sua libertà. Mentre costui in tutta la superficie interna de' suoi poderi, per quanto si estendono, fa ciò che gli piace circa il modo di piantare quegli alberi che vuole; e mentre è in suo arbitrio di serbare fra gli uni e gli altri una distanza qualunque, o di non serbarla affatto, questo stesso suo arbitrio gli viene dalla legge limitato. Volendo egli piantare alberi di alto fusto (1) può farlo, ma in distanza di palmi sette e mezzo dalla linea di separazione de' due fon-

(1) Gli alberi di alto fusto sono le querce, i castagni, i roveri, gli abeti, gli olmi, i faggi, le noci, i pioppi, i frassini, e tutti quelli di maestosa forma tanto fruttiferi che di costruzione. La lor vita si prolunga per secoli.

Se nel segarsi il tronco di un albero di alto fusto orizzontalmente, si voglia di questo conoscere l'età, si noverino i cerchi che vi si osservano, e ciascun cerchio dinota un anno.

di. Se piantar voglia alberi minori e siepi vive, convien che li discosti di palmi due dalla linea istessa. La legge per gli addotti motivi provveder doveva alla tranquillità de'privati allontanando occasioni a fomentare contrasti e risse. Doveva imporre de' sacrifizi agl' interessi altrui, quando il pubblico bene l'esigeva.

2. Se Cajo mio vicino incominci a piantare de'virgulti di grandi alberi rasente il mio terreno, posso io riclamare contro la piantagione cominciata? O debbo attendere che essa sia compita, onde vedere se crescinte e dilatate le radici di tali alberi si verifichi il pregiudizio che non ancora io soffro? Sì: io ho dritto di riclamare contro un pregiudizio futuro, quando ho giusta ragion di temerlo. A tanto autorizzano non solo le leggi Romane, ma ben anche l'Art. 103 n. 4 del nostro Codice, parte 3. L'azione *de damno infecto* in generale non ha per oggetto soltanto le opere che apportano pregiudizio, o minaccian rovina; essa tende ad impedire ancora i danni che potrebbero produrre quelle che sono semplicemente cominciate. Viene con ciò a verificarsi propriamente il fatto che dà luogo alla *nunciazione di nuova opera.*

3. Le svariate specie di piantagioni, la differente temperatura del clima, la esposizione del suolo han fatto sorgere in più tempi una varietà di usanze, che poi le nostre leggi han creduto di conservare. Le usanze per inten-

dersi nel senso della legge aver debbono gli addiettivi *costanti*, *e ricevute*. Il legislatore nell' articolo 592 delle nostre leggi civili si è servito saggiamente di questa frase per dinotare che l' uso del paese non debbe esser versatile, nato dal capriccio, alimentato dall' ignoranza o dall' errore, ma ragionevole e giusto, introdotto con atti pubblici e reiterati, secondo la espressione della legge 14 *Dig. de legibus*, e della legge 2 *Cod. quæ sit longa consuet.*, e che al dire di MERLIN, conviene che abbia tre requisiti, cioè che l' uso sia notorio: che sia costantemente osservato; e che l'osservanza sia uniforme. Giova a tal proposito rammentare, che i casi, nei quali le nostre leggi civili ammettono le consuetudini, emergono dagli art. 515, 518, 533, 581, 592, e 1012.

4. Ma quando usanze di tal fatta manchino ne' nostri luoghi: quando non esistano de' regolamenti, star si debbe strettamente alla distanza dalla legge prescritta (1). Il centro dell' albero è quello, che fissa la distanza legale. Mira la legge al tempo della piantagione, e non a quello del crescimento. Così della siepe viva la prima pianta verso il fondo altrui sarà il vero punto onde partire per disimpegnare la legale misura.

(1) Art. 592. delle nostre leggi civili. Per Legge Romana i soli fichi e gli olivi dovevansi piantare nove piedi lontano dall' altrui fondo. Gli altri alberi indistintamente cinque piedi. *Leg.* 13. *in fin. Dig. finium regundorum.*

5. Nei tempi quando vigeva tra noi il Romano Dritto, se i frutti cadevan dai rami pendenti sul fondo del vicino per effetto della troppa vicinanza, era facoltato il proprietario di questo fondo a raccorre i frutti come suoi proprii, quante volte il padrone dell' albero li avesse per tre giorni lasciati in abbandono (1). Considerò questa legge che suscettivi i frutti di corruzione stando a terra più di tre giorni, esposti a tutte le influenze dell' atmosfera e del terreno, riputar si dovessero abbandonati, e che così corrotti imbrattando il luogo, recassero danno ed imbarazzo ove giacevano.

6. Ugual distanza di palmi due, come per gli alberi minori, è prescritta per le siepi vive. Il crescimento de' rampolli delle radici e de' loro rami può divenir nocivo alla vicina possessione. Il citato articolo 592 non parla che di siepi vive, di quell' aggregato cioè di arboscelli e di frutici de' quali si compone, mentre una siepe secca non avendo radici, non può dilatarsi. Quindi costruita la siepe, o di rovi secchi, o di spine, o di palafitte, può esser piantata senza ostacolo sul punto della linea, che separa i due fondi; ma non lice piantarla in modo che occupato ed ingombro rimanga il fondo vicino.

7. Le siepi secche divisorie di due fondi situati a pari livello son considerati come i

(1) *Leg.* 9. §. 1. *Dig. ad exhibendum, et Leg. un. Dig. de gland. legenda.*

muri ed i fossi, di cui si parlerà in prosieguo. Abbiam detto a pari livello, poichè due fondi di livello ineguale non sono d' ordinario nella stessa necessità di chiudersi.

8. La legge quanto saggia altrettanto intesa a favorire l' agricoltura, ha dato il dritto al padrone del fondo contiguo, verso di cui non si è serbata la dovuta distanza, di esigere che gli alberi e le siepi piantate ad una distanza minore sieno abbattuti ed estirpati. Ove riluttanza vi fosse di toglierli, sarà mestieri di adire il magistrato. Quindi se fia necessaria una perizia, sarà questa ordinata. Art. 593 delle nostre leggi civili. *Leg. 13 in fin. Dig. finium regundorum.*

9. Ma sarà poi ammesso ad inoltrare questa domanda colui che nel corso non mai interrotto di anni trenta ha sofferto senza querela la esistenza degli alberi piantati in minor distanza dal proprietario del fondo contiguo? Non mai. Glie lo vieta il fatto suo proprio, lo stesso suo lungo silenzio che equivale ad un tacito consenso. Gli è di ostacolo la prescrizione, la quale viene a produrre in un tempo due effetti reciproci fra loro opposti. Rimane estinta pel vicino l' azione, che gli competeva per farli abbattere. Il padrone del suolo d' altra parte rimane liberato dalla servitù legale, che l' obbligava di non piantare alberi, che a legittima distanza.

10. Il soffio di opposti venti, una tempesta, un vortice svella pure dalle radici ed ab-

batta gli alberi, che il favore della prescrizione ha lasciati per sì lungo tempo sussistere, non può mai essere vietato al proprietario di surrogarne de' nuovi. Chi può impedire di piantarli della stessa specie, dello stesso numero, e nel sito istesso, ov' erano i primi? Sempre saldo rimane per lui il dritto colla prescrizione acquistato.

11. Così per analogia di ragione le servitù attive e passive stabilite su di un muro comune, o su di una casa caduta, rivivono su i ruderi di essi, tosto che il muro o la casa vengano ricostrutti nel modo come pria, e da poterne in pari tempo usare. Art. 586, e 625 delle nostre leggi civili; *L.* 8 *tit.* 2 *Dig. de servit. præd. urb. L.* 20 §. 2.

12. Siccome vi sono de' casi di servitù che si acquistano per lungo possesso inducente prescrizione, così d' altra parte per ugual ragione le servitù si perdono col non usarne per un tempo atto a prescrivere. Cerca ognuno di sgravarsi da un peso; ed oh! quanto è piacevole il ritorno alla libertà. Chi più non usa di una servitù acquistata, merita di perderla per la sua negligenza. *Servitutes urbanæ sicut rusticæ certo tempore non utendo pereunt. Leg.* 6 *Dig. de servit. urb. præd. et Leg.* 13 *Cod. de servit. et aqu.*

13. È ancor vigente l' uso in taluni luoghi che si faccian servire di confinazione in luogo di siepe gli alberi piantati nella linea dividente due fondi. Allora nell' acquiescenza de' due

proprietarï potran sussistere. Saranno in tal caso gli alberi comuni. Delle legna potate, delle fronde e delle frutta se ne serviranno i proprietarï a vicenda. Rimarrà questa usanza in vigore fino a' che ad uno de' medesimi non sorga il talento di farli abbattere come pregiudizievoli a' suoi terreni. Art. 594 leggi civili. *Leg.* 12 *Dig. finium regundorum et Leg.* 2 *Dig. de arboribus cæsis.* Sia però qualunque la patria usanza, non può essa reggere a fronte di una legge positiva che la deroga. *Specialis consuetudo generalem legem vincere non potest* (1).

14. Gelosa la legge nel proteggere le altrui proprietà, in atto che prescrive di non piantarsi alberi sul confine, se non in distanza legale, vieta nel tempo stesso che i rami e le radici (2) si estendano sul fondo alieno, onde i primi non facciano ombra, e le seconde non occupino il suolo. Il padrone di questo in forza dell' art. 593 delle nostre leggi civili può obbligare il suo vicino proprietario dell' albero a recider tai rami, o sul di costui rifiuto farsi a tanto autorizzare dal magistrato, lasciando al proprietario le legna, detratte le spese. *Leg.* 2 *Dig. de arb. cæs.*

---

(1) *Gothofredus ad Leg.* 2. *Cod. eod. tit.*

(2) La radica è quell' organo, che trovasi attaccato alla parte inferiore della pianta, e che si profonda nella terra. Distinguonsi nelle radici tre parti, 1. il collo o parte onde si connette al tronco, 2. il corpo o fittone, o radice maestra. 3. Le radichelle o barbe, parti importantissime, perchè sono desse che eseguono l' assorbimento degli umori.

et leg. 126 *cod. de re judic.* Per principio fondamentale dell'ordine pubblico, e della civil società non lice ad alcuno farsi giustizia colle proprie mani, tranne il caso di pura necessità di difender la propria vita, o i proprï beni contro un ingiusto aggressore. *Leg.* 2. *Cod. ne quis in sua causa judicet, vel jus sibi dicat.*

15. Ma la legge istessa accorda a lui medesimo il dritto di poter recidere di privata autorità quelle radici, che s' inoltrassero nel proprio fondo, comunque provvenienti da alberi e siepi vive piantati a giusta distanza. La veduta della legge in questo caso è di non restringere la libertà del proprietario nel fare ciò che più gli aggrada sul suolo di sua proprietà. Niuno è obbligato soffrire il pregiudizio che l' albero altrui venga a succhiare colle radici il nutrimento dal proprio fondo.

16. La legge Romana però non permetteva questa recisione. Essa prescriveva, che se le radici degli alberi s' inoltrassero nel fondo altrui, gli alberi divenivano comuni tanto al loro padrone originario, che a quello del fondo. *Instit. de rerum divisione* §. 31.

17. Nella differenza delle due leggi crediamo che le nostre abbiano meglio calcolato. Oltre le ragioni di sopra esposte, è ancor da riflettersi che il coltivatore per lo ingombro delle altrui radici nel proprio fondo non è al caso di ritardare il suo lavoro per andare ad implorar giustizia dal magistrato, anche per-

chè le radici restano inosservate sotto il terreno; ciò che non accade pei rami. Più: col taglio ch'ei ne fa di una semplice porzione non può temersi che l'albero deperisca, ove non operi a dispetto.

18. D'altronde per que'rami, che cresciuti s'incurvano e distendono la chioma sul fondo vicino, la legge non accorda al proprietario di questo, come per le radici, il dritto di tagliarli. Ha mirato essa legge al doppio fine di non doversi permettere, che uno entri arbitrariamente nel terreno di un altro, e che abbia l'audacia di alzar la scure per eseguirne abusivamente il taglio, molto meno di coglierne le frutta, potendo in tai casi risultarne degl' inconvenienti e delle risse.

19. Potrebbe chiedersi: a quale altezza saran tagliati i rami più o meno molesti nello spandersi sovra il fondo contiguo? La legge Romana esigeva quindeci piedi, *Leg. 7 et 8 Dig. de arboribus cæsis.* La legge nostra però scostandosi da questa disposizione ha sancito, che chi ha la proprietà del suolo, ha del pari la proprietà di ciò che esiste tanto nella superficie, che nella parte sottoposta: *Art. 477 delle leggi civili.* Qualunque ingombro in fatti che diminuisca la luce e la ventilazione agli alberi, che s'inalzano da tale superficie: qualunque sporto ch'esca dal fondo del vicino e vi faccia ombra, oltre di costituire un'operazione illecita, produce danno alla vegetazione, mentre il calore e la lu-

ce ne sono l'anima. L'aria circostante inoltre è sempre di colui, al quale il suolo appartiene, ed è suo del pari il suolo medesimo sino alle viscere profonde della terra. Ecco come si esprime sul proposito il Sig. LEPAGE » *Tutto lo spazio che s' innalza perpendicolarmente nell' aria al di sopra del terreno o dell' edifizio, appartiene al proprietario di questo terreno, o di questo edifizio.* Dunque ognuno ha dritto di far tagliare i rami, che si spandono sul proprio fondo a qualunque siasi altezza. *Leg. ult.* §. 4 *Dig. de servit. urb. præd. L. altius* 8 *cod. de servit.*

20. Così si dirà del pari non esser permesso al vicino di far cosa che impedisca o renda incomodo all' altro vicino l' esercizio delle operazioni coloniche (1), sia privandolo della ventilazione, sia intercettandogli la luce, sia coll' impedire ai mietitori e vendemmiatori i rispettivi lavori.

21. Sorge una questione. Se mentre Mevio da più anni gode tranquillo dell'uso dell'Aja (2) nel suo podere, Tizio suo vicino incominci ad innalzare sul proprio fondo una fabbrica,

(1) Non solo il proprietario, ma anche il colono di un fondo rustico può in proprio nome domandare contro il proprietario contiguo lo stroncamento degli alberi, che nuocono alle sue ricolte. *Massima della Cassazione di Parigi* 9. *Dicembre* 1818, *riportata da Sirey*, 18. 1. 193.

(2) Aja. Superficie piana di qualunque figura sia rettilinea, curvilinea o mistilinea, che i contadini lasciano incolta sul suolo compatto argilloso, o marnoso, pel comodo di eseguirvi la trebbia del grano, e quindi ventilarlo per segregarne la paglia.

in modo che questo nuovo edifizio venga ad impedire l'influsso del vento che occorre a Mevio per ispogliare il grano dai secchi steli, può il primo istituire contro del secondo il giudizio di *nunciazione di nuova opera*, oppure *di turbativa?*

È chiaro che Mevio intentar dee non già l'azione di turbativa, perchè niuna innovazione si è commessa nel suo fondo; ma quella di nunciazione di nuova opera, la quale comunque fatta nel fondo altrui fra l'anno (1), reca pregiudizio alla sua proprietà, all'esercizio delle operazioni coloniche, e produce ritardo alla ricolta delle sue derrate. Il Giudice di Circondario, che è il solo competente a conoscer di tale azione verserà su gli estremi della domanda. Ove trovasse verificato il fatto del pregiudizio, si limiterà ad ordinare che la novità, ossia la fabbrica incominciata non si prosiegua.

Non così se Tizio avesse già compiuta la fabbrica stessa. In questo caso Mevio dovrà istituire l'azione in linea di *petitorio.* Sperimenterà sua ragione innanzi il Tribunal Civile; ed il medesimo pronunzierà in prima istanza

---

(1) Fra l'anno. *L'art.* 22. *Leg. de'* 29. *Maggio* 1817., *art.* 25. *Leg. de'* 7. *Giugno* 1819., *ed art.* 103. *n.* 4. *delle leggi di proced. civile* parlano di un anno. Dunque il corso di giorni 366 basta a compiere il termine per lo sperimento dell'azione.

L'azione di nunciazione di nuova opera ha luogo tanto nelle campagne che nelle città. *Sive intra oppida, sive extra oppida, in villis, vel agris opus novum fiat, nunciatio ex hoc edicto locum habet.* Leg. 1. §. 14.

come di dritto. Ove Mevio nella sua causa rimanesse vittorioso, ne risulterebbe, oltre il trionfo della giustizia, compiuto il favor dell'annona tanto protetto dalle nostre e dalle Romane leggi. *Leg. fin. §. fin. Cod. de servit., et aq.* CEPOLLA *de servit. rust. praed*— BRUNEMAN. *in Cod. ad dictam legem*, *n.* 19 *ad* 25 (1). Provvido è il Real Decreto de' 13 agosto 1816 su l'annona (2). Le derrate, i generi destinati alla sussistenza degli uomini e degli animali, hanno meritato giustamente una protezione speciale del legislatore (3). È anche per questa ragione che il legislatore medesimo ha dato l'impronta della qualifica al furto di derrate e di ricolte ammassate nei campi, di un valore al di là di ducati sei. Ciò pel Real Dec. 24 giugno 1828.

---

(1) Non vi è dubbio che il Giudice di Circondario è il solo competente a conoscere dell'azione di nunciazione di nuova opera, *a solo oggetto d'impedire ogn' innovazione che alterasse lo stato attuale delle cose*. L'Art. 103 delle suddette leggi di proc.civ.gli attribuisce questa facoltà. La nostra Corte suprema di Giustizia ha fissato la vera intelligenza di questo art. in diverse decisioni; ma specialmente in quelle de' 12 Novemb. 1825 *in Causa di Vera e Balsamo*, e del 1. Ottobre detto anno *in Causa di Joele, e Congreg. del Purg.*

(2) Con esso Real Dec. venne creata una commessione per regolare l'annona del regno, la circolazione interna de' generi e la loro esportazione all'estero.

(3) Le nostre leggi penali nell'art. 219. han sanzionato, che qualunque ufiziale pubblico, qualunque incaricato del Governo per fare o dirigere l'incetto pe' generi di pubblica annona, se dopo aver accettata la commissione la ritardi o la trascuri dolosamente, è punito con la rilegazione.

Una legge di Solone puniva colla morte i sacculari manifesti, i manifesti ladri delle vettovaglie.

Manifesti saccularii, victicularii manifesti morte luunto. Xenof.

22. Riandando sulla intelligenza dell'Articolo 592 delle leggi civili, osserviamo che l'aver sancito esso articolo di non piantarsi alberi di alto fusto, se non ad una precisa legale distanza, non esclude certamente che il proprietario o il coltivatore possa seminare dovunque, e fornir di piante di svariate specie il suo terreno sino alla estremità del confine. Ei farà su di esso ciò che crede per la buona coltura; ma non gli lice protrarla sino ad invadere colla vanga, o coll' aratro il fondo altrui. La legge non parla che di alberi di alto fusto, di quelli che attesa la loro naturale grandezza son chiamati per antonomasia giganti del regno vegetale.

23. Una eccezione giustamente a tale regola si fa dal Real Decreto de' 19 novembre 1817. Con questo si prescrive:

1.° » *Che i proprietarï de' fondi confinanti con gli argini de' Regï Lagni non possono seminare, nè piantare alberi a minor distanza di palmi dodici dal piede esteriore degli stessi argini* ».

2.° » *Che i possessori de' fondi confinanti con gli argini del fossato del Vallo di Diana non possono seminare, nè piantare se non alla distanza di palmi sedici dal piede esterno de' medesimi argini* »

3.° » *Che i possessori delle paludi di Napoli, della Volla, e contorni vicini ai canali son tenuti di lasciar salda ed incoltivabile una striscia di terra della larghezza*

non minore di palmi quattro dagli orli de' medesimi canali ».

Nel riferito Real Decreto, che racchiude sì sagge disposizioni per la garantìa di que' siti, niuna distinzione si fa intorno agli alberi di alto e di basso fusto. Indistinto ne è il divieto, non esclusi i seminati sino alle prescritte distanze.

La ordinanza militare approvata con Real Decreto de' 26 gennajo 1831, nell' art. 299 proibisce severamente sotto qualsivoglia pretesto la coltura, il pascolo e la piantagione degli alberi nei terreni costituenti le fortificazioni nell'interno delle Piazze, alla distanza di cinque tese dal piede de' ripari, intorno ai magazzini a polvere, nelle fossate, nei cammini coperti, sullo spalto ec., come ancora la riduzione ad uso di giardini di qualunque delle suddette parti (1).

24. Tuttavia in vigore è presso di noi la Real Prammatica 1. *de aquis*, *et aquæductibus* §. 14, *et* 15. Essa non permette di piantarsi gli alberi ad una distanza minore di palmi venti dai pubblici aquidotti, sotto pena di *once quattro*. Disposizione egualmente saggia, che assicura la conservazione de' medesimi. L' interesse pubblico esigeva, che fosse tenuta lontana la coltivazione dagli aquidotti, onde non far dissodare il terreno che li circonda, ed allontanare del pari gli alberi, i quali se fosser

(1) Vedi Primavera Vol. 4. p. 78.

vicini, potrebbero colla forza delle loro radici romperli e renderli inattivi.— Nei tempi di Roma ciò formava oggetto dell' amministrazione *edilizia*: presentemente della polizia urbana.

25. Il fine di decorare le pubbliche passeggiate e strade rotabili del nostro Regno (1) è uno de' motivi che diè luogo alla legge de' 16 dicembre 1816 per la piantagione e mantenimento degli alberi lungo le medesime, sotto la vigilanza dell'Autorità amministrativa. In fatti gli alberi così detti di linea, che impiantati ed in bell' ordine disposti fiancheggiano le strade rotabili, ne formano l' abbigliamento. Essi danno un aspetto delizioso alle pubbliche passeggiate (2).

---

(1) Vedi il Regolamento per la classificazione e dimensione delle strade del Regno approvato col Real Decreto del 27 Giugno 1820.

(2) Sebbene per principio generale il Giudice di circondario sia competente a conoscere delle azioni possessorie di revindica d' immobili per servitù, e di ogni azione civile anche per effetto dell' art. 5. della legge de' 21 Marzo 1817; pure quando trattasi delle stesse azioni risguardanti occupazioni di strade, riparazioni di danni su di esse, su i ponti, su i fiumi, sulle rive ec. della dipendenza del demanio pubblico, la competenza allora è dell'autorità del contenzioso amministrativo. *Art.6 e 7 della detta legge.*

La savia Legge de' 21. Marzo 1817 fissa regole certe tracciando i limiti, che separano il contenzioso amministrativo dalla giustizia ordinaria. L' art. 1. sanziona il distacco dell' una giurisdizione dall' altra. I motivi tenuti presenti in tal segregazione sono la tuizione della proprietà de' beni di natura mera pubblica, la tuizione degli atti e de' contratti della pubblica amministrazione, la incompatibilità della lentezza de' giudizj comuni colla urgenza de' provvedimenti amministrativi. E poichè la presente Legge non è di quelle, che si veggono copiate dalle Leggi francesi; quindi è che non si possa in questa parte di dritto allegare in esempio ciò che si pratica in Francia. In fatti le quest. di natura di strade e di acque, che ivi appartengono ai Trib. ordinarj, presso di noi sono della giustizia amministrativa.

Gli alberi su le grandi strade non sono soltanto un oggetto di delizia, ma una necessaria misura di pubblica utilità. Essi tramandano dalle loro foglie quell' aria vitale, quell'ossigeno tanto giovevole a mantenere l'atmosfera nello stato di purità, quanto grata alla respirazione, tanto utile alla vita. Essi offrono la loro ombra allo stanco viaggiatore: lo preservano da sinistri accidenti, tracciandogli in mezzo alle nevi la direzione del cammino.

Sono le strade che agevolano il commercio e l' industria: ravvicinano le distanze: facilitano i trasporti delle derrate e di altri oggetti di agricoltura, rendono più spedita la comunicazione degl' individui delle campagne e de' villaggi, la circolazione delle truppe, le indagini della giustizia, la esecuzione delle leggi. In fine col mezzo delle strade interne, e de' canali di comunicazione verso i porti di mare si apre l' adito al commercio esterno.

26. Va soggetto a pene di polizia il proprietario di alberi piantati sul suo terreno contiguo alla strada pubblica, quando vi sporgono in modo da render difficultoso il passaggio alle vetture cariche di grosso volume; e richiesto esso proprietario di tagliarli trascuri o ricusi di farlo. *Art.*461 *e* 467 *delle nostre leggi penali.*

27. La sicurezza e comodo del passaggio nelle strade pubbliche e vicinali sono oggetti di Regolamenti. L' Intendente della Provincia è rivestito del nobile potere di formarli, ed apporvi una delle pene dettate dal legislatore

nel Cod. parte 2. per le contravvenzioni (1). Può anche formarli il Sindaco di unita al Decurionato del Comune nell' intervallo di ogni quinqnennio, ma coll' approvazione di esso Intendente. *Art.* 278 279 *e* 280 *della Legge de' 12 Dicemb.* 1816.

28. Il MERLIN *nel suo Repert. Art. Strada*, fa osservare, che le piantagioni le quali fiancheggiano le strade pubbliche, debbano esser fatte dai particolari o Comuni proprietari limitrofi a queste strade, alla distanza almeno di un metro (*palmi quattro circa*) dal limite esteriore de' fossati, e secondo la natura degli alberi.

29. La savia e provvida Legge de' 15 Dicembre 1816 onora il Legislatore che l'ha emanata. È in forza di essa che si fanno de' Regolamenti di polizia urbana non solo, che di polizia rurale. Riguarda i primi la conservazione della tranquillità e dell' ordine pubblico, l'esattezza de' pesi e misure utili al commercio ed

---

(1) I Regolamenti formati dall' Autorità amministrativa sono essenzialmente obbligatorî? Debbon esser eseguiti dal magistrato giudiziario? E nell' affermativa, dee questi applicare contro il colpevole la stessa pena segnata ne' Regolamenti? Sì: è dell' Autorità giudiziaria l' eseguirli. Trattandosi di atti autorizzati dalla legge diverrebbero elusorî ed inutili, se non costringessero alla esecuzione. Sino a che non vengono essi riformati da un' autorità snperiore amministrativa, hanno la stessa forza della legge che li autorizza. *Vedi l' art.* 467 *delle leggi penali*; *e l' art.* 277 *della Legge* 12. *Dicembre* 1816.

Così pure per effetto dell' art. 27. della legge de' 21 Marzo 1817. appartiene alle autorità giudiziarie la esecuzione delle decisioni pronunziate da' giudici del contenzioso amministrativo.

all'amministrazione (1) la vigilanza su l'annona, su la pubblica salute, su la nettezza delle strade. Si propongono i secondi la salubrità, la sicurezza e la custodia delle campagne, degli animali, la ripartizione e l'uso delle acque pubbliche, e degli acquidotti addetti al pubblico comodo. È delle facoltà del 1. Eletto del Comune l'infliggere in caso di flagranza le multe ai contravventori. In riguardo poi al 1, ed al 2. Eletto, costoro, come ogni altro depositario di autorità o di forza pubblica, onorati dal Governo di una carica acquistano un dritto alla stima di tutti, massimamente quando sono nell'esercizio delle proprie funzioni.

---

(1) I pesi indicano la quantità della materia.

Le misure la quantita dello spazio.

La loro utilità è

1. Di soddisfare altrui su la quantità della cosa che compra.

2. Di prevenir le frodi.

3. Di terminar le dispute che insorgono per la inesatta o ingiusta misura della quantità suddetta.

In Napoli vi era anticamente un tribunale detto *Curia regiae siclae*, che per mezzo de' suoi ufiziali invigilava alla esattezza de' pesi e misure; e puniva i contravventóri.

Le attuali nostre leggi penali infliggono contro coloro che coll'uso di falsi pesi e misure ingannano altrui sulla quantità delle cose vendute; la pena della prigionia o del confino da un mesè a due anni, oltre l'ammenda non maggiore di ducati cinquanta. *Art.* 430. §. 6, *e* 435. *Leg. pen.* Si esaspera la pena di frodi qualificate pel valore, per la persona, e per lo mezzo, giusta *l'art.* 431 *e segu. delle stesse leggi.* Si diminuisce la detta pena sino all'ammenda di polizia contro coloro, che conservano pesi e misure differenti da quelle stabilite colle leggi, o che conservano falsi pesi e false misure nei magazzini, nelle botteghe, officine, case di commercio, piazze, fiere, e nei mercati. *Art.* 461. §. 31.

I pesi e le misure non sono da per tutto uniformi come dovrebbero essere. Diversificano quasi in ogni Provincia del Regno. Facciamo voti che il saggio e provvido Governo renda generale la loro uniformità, pel bene delle arti e del commercio.

Quindi le minacce e gli oltraggi contro di essi costituiscono un'offesa che le nostre leggi penali puniscono col secondo al terzo grado di prigionia, cioè da sette mesi a cinque anni, salve le pene maggiori nei casi di percosse e di ferite. Art. 174. Ma se in atto e per occasione dell'esercizio delle suddette funzioni son essi i primi ad abbandonarsi agli eccessi, ad insultare e minacciare, si degradano dalla loro dignità, e rendonsi indegni della carica. Quindi cessa in tal caso per essi il favor della legge. (1)

30. Abbiam fatto conoscere dianzi l' obbligo che le nostre leggi civili impongono ai proprietari circa le distanze che serbar debbono nelle piantaggioni degli alberi e delle siepi lungo il confine. Ma in coerenza di tali vigenti leggi vi sono degli utili precetti agrarî che danno ai proprietarî stessi ed agli agricoltori la norma onde piantare nella estensione interna de' poderi gli olivi, i gelsi, le viti; precetti che rendendo evidente la utilità, meritano di essere con alacrità e costanza di animo seguiti.

31. L' ordine simmetrico e l' equidistanza, onde gli alberi son piantati, diletta non solo

---

(1) Se surto diverbio col magistrato amministrativo, costui sia il primo a commettere insulti verbali o offese reali, dietro delle quali è percosso, queste non debbon considerarsi scusabili per la provocazione precedente, ma bensì come non avvenute nell'esercizio o per occasione dell'esercizio delle sue funzioni, perchè il magistrato il primo ne ha compromessa la dignità; e perciò se la offesa ricevuta costituisce delitto, l'azion penale e privata, e la rinunzia all'istanza è cooperativa. *Vedi la Decisione della Suprema Corte di Giustizia de' 21 Dicembre 1827 in Causa Brancaccio.* —— Magistrato, nome comune così alle autorità giudiziarie, che alle amministrative.

lo sguardo, ma produce il grande effetto, che gli uni non impedendo agli altri la libera vegetazione, sono feraci di belle e copiose frutta. Quanto più spazieggiati sono gli alberi, ed esposti ai raggi dell'astro vivificante, tanto meglio essi crescono, tanto sono più produttivi, e tanto più saporito è il loro frutto.

32. Gli alberi de' boschi, ed i boschi stessi han riscosso de' particolari riguardi dalle legislazioni di tutt' i tempi e presso tutte le nazioni, non meno che nel nostro Regno. Noi ne faremo oggetto di un capitolo a parte.

Per lo addietro gli alberi delle selve cedue erano abbandonati ad un crescimento spontaneo, ed esposti impunemente al taglio ingordo della scure. Oggi esse godono del favore, e protezione di un governo saggio ed illuminato.

33. Per la legge de' 21 agosto 1826 chiunque commette guasto, danno o deterioramento qualunque ne' boschi, tagliando, mutilando, scorzando, intaccando alberi, sarà punito con un ammenda eguale al danno e colla prigionia. Questa sarà del primo grado, cioè da un' mese a sei, se non eccede i ducati cento: se l'eccede, del secondo grado, cioè da sette mesi a due anni. *Art.* 109 *di questa legge.*

34. Per legge Romana recidere un albero non era solamente abbatterlo, ma anche mutilarlo in parte, sfregiarlo con una scure o altro strumento tagliente, tutto che l'albero restasse in piedi. *Leg.* 3.§.1. *et* 2., *Leg.* 5. *Dig. de*.*arbor. furt. cœsis.*

35. Per legge nostra penale i danni che si commettono negli alberi delle private proprietà son puniti colla prigionia, da proporzionarne i gradi al valore di tai danni. *Art.* 445. *delle Leggi penali.*

36. Se s' invola un albero, se si rompe un ramo, se si colgono e si trafugano i frutti, questi appena staccati dal suolo divengono *mobili*, mentre per prima erano *immobili* (1).

Se alcuno dunque si spinge ad istituire contro l' involatore un' azione puramente civile, l' azione è di natura *mobiliare*. Or il decidere delle azioni *mobiliari* e de' danni fatti ai campi ai frutti ed alle ricolte, è della competenza de' Giudici di circondario. Procedono costoro inappellabilmente sino al valore di ducati venti, ed appellabilmente sino a quello di ducati 300., tranne il caso della competenza de' Conciliatori sino alla somma di ducati sei (2). *Art.* 22. *Leg. de'* 29. *Maggio* 1817, *e Leg. de'* 7. *Giugno* 1819., *ed Art.* 41, 91 *e* 94 *del Cod. p.* 3. Sarà quindi il convenuto condannato a restituire l' albero ed

(1) Questioni — I frutti pendenti divengono mobili nelle mani dell' acquirente? Combinando gli art. 443, e 2005 delle nostre leggi civili noi siamo per l' affermativa. Intanto la legge considera i frutti pendenti come immobili, in quanto che li riguarda come accessori dell' immobile. *Fructus pendentes pars fundi videntur, quia fundo adhærent.* Quando dunque per effetto della vendita cessano di appartenere al proprietario, essi non possono esser più considerati come accessori dell' immobile: in conseguenza divengono mobili nelle mani dell' acquirente.

(2) È competente il Conciliatore a conoscere degl' interessi di un

i frutti a chi li revindica, o a pagargliene il valore.

37. Se poi vi è querela in linea penale per l'involamento de' rami e de' frutti, esso rientra nella specie de' furti semplici. *Art.* 417 *delle nostre leggi penali.* Il cogliere e cibarsi semplicemente de' frutti ne' campi altrui non è che una contravvenzione. *Art.* 463. *n.* 4. *delle stesse leggi.*

È questione di sapere se andandosi di notte in campagna a rubare delle frutta abbia luogo o pur no la qualifica della notte a senso dell' *art.* 411? Qualche G. Corte Criminale ha opinato per l'affermativa. Noi crediamo di fare la seguente distinzione. Quando alcuno passa di notte a fianco di una campagna per andare altrove, e mosso dalla fame vi entra e si ciba di poche frutta, non commette che una contravvenzione non suscettiva

---

capitale, che passa i ducati sei, sebbene gl'interessi che si dimandano sieno di somma inferiore? No: Se il Conciliatore non può per ragion di somma discettare sulla esistenza della obbligazione principale, non è al caso di poter conoscere del debito accessorio. In materia di competenza non debbe attendersi la sola dimanda, ma conviene tener ragione anche della eccezione; dapoichè le azioni risultano dalla dimanda dell'attore e dalla difesa del convenuto.

Competente poi sarebbe il Conciliatore, qualora il debito degl'interessi fosse indipendente da quello della sorte principale. Così se si dimanda una somma inferiore a ducati sei per canone, il Conciliatore sarà competente, qualora il Convenuto non niegando l'enfiteusi esentar si volesse dal pagamento di un tal canone, sostenendone la soddisfazione. Ma se l'enfiteusi fosse controvertito, è chiaro che debba allora la causa menarsi a conoscenza del magistrato, che fosse competente a conoscere della esistenza del contratto.

di qualifiche. Diverso poi è il caso quando di proposito si va di notte in una campagna non solo per cibarsi di frutta, ma per rubarne una quantità, e menarle via co' sacchi, o colle sporte. In questo caso il reato è accompagnato dalla qualifica della notte. (1)

E se persone nel numero di tre o maggiore vanno con armi a rubare in campagna o frutta, o altri oggetti, senza incontrarsi col padrone del fondo, si verifica il caso della violenza pubblica a senso dell' artic. 147? La negativa non incontra verun dubbio. La violenza si fa alla persona, e non alla cosa. Vi è violenza, *dice l' art.* 1066 *delle Leg. civ.* quando sia tale da far impressione sopra una persona ragionevole, e possa inspirarle il timore di esporre la persona propria o le sue facoltà ad un male considerevole e presente.

38. Ma tornando al proposito de' mobili in generale, ha forse luogo per essi l' azione possessoria? Nò: L' effetto di quest' azione essendo di ristabilire le cose nello stato in cui erano pria della turbativa, non può ciò verificarsi pei mobili. Per questi debbe istituirsi sempre

(1) Un drappello di Urbani armati marciando in una notte estiva per incarico superiore, passa lateralmente ad un orto di melloni. Mosso il primo dalla sete vi entra, ne coglie e se ne ciba. Gli altri al di costui esempio fan lo stesso, mangiandone molta quantità. Una Gran Corte pronunziò condanna contro tutti, colle qualifiche della *notte* e del *numero*. Ma i saggi della suprema Corte da filosofia guidati ne cassarono la condanna, poichè le aggiunte qualifiche della notte e del numero non erano state nè scelte, nè proccurate dai rei.

l' azione in petitorio, cioè *di revindica* (1). Può la medesima sperimentarsi fra tre anni dal giorno della perdita o del furto dell' oggetto mobile contro colui, nelle di cui mani si trovi. *Art.* 2185, *e* 2186 *delle leggi civili* (2).

D' altronde se l' attual possessore della cosa rubata o perduta l' avesse comprata in un mercato, in una fiera, o al pubblico incanto, il padrone originario non ha dritto a riaverla che rimborsando al possessore il prezzo che ha sborsato. *Art. citato* 2186.

Nelle nostre leggi penali poi è statuito, che coloro i quali ritrovano cose che sanno non appartener loro, e non ne facciano dinunzia fra tre giorni all' autorità locale, sono punibili per questo solo con un' ammenda non minore del valore della cosa rinvenuta, nè maggiore del doppio. *Art.* 403, *num.* 6. (3).

---

(1) Chiamasi *petitoria* ogni azione mediante la quale il proprietario di un fondo o colui che ha un dritto reale su di esso agisce contro la persona che lo possiede a fin di ricuperare la sua proprietà, o il godimento di un dritto riputato tale dalla legge. Può sperimentarsi quest' azione fra anni 30.

L' azione *possessoria* è quella con cui si agisce o per essere conservato nel possesso sia di un fondo, sia di un dritto reale, sia di una totalità di mobili, o pure per ricuperare un tal possesso. Nel primo caso chiamasi azione *conservatoria* o *perturbativa*: *ricuperativa* o *per reintegrazione*.

(2) Il limite de' suddetti tre anni è in favore di coloro che sono possessori delle cose rubate, e non già pel ladro, poichè dalle mani di costui si può sempre revindicare. — *Vedi la egregia Opera del cav. Agresti, le Decis. Vol.* 1. *pag.* 101.

(3) *Qui inventum non reddit, furtum committit.*

S. Augustinus Cap. si quid invenisti 14. quaest. 5.

39. Si promuove l'azione di revindica innanzi quel magistrato cui la legge attribuisce il potere di conoscer della cosa, a misura del valore di essa che si riclama e che si fissa nella primitiva dimanda (1).

40. Il valore dell'azione dice l'artic. 100 del codice parte 3. sarà regolato da quel che si contiene nella dimanda. Ma questo articolo 100 dee intendersi in modo che non urti colla sanzione dell'art. 94. Trattandosi di azione reale sopra mobili, il valor della causa dee desumersi dalla pubblica opinione: e non è permesso all'attore di fissare a' mobili stessi un prezzo arbitrario per violare le regole di competenza stabilite dalla legge nell'interesse dell'universale. La eccezione contenuta nell'articolo 45 pe' Conciliatori conferma il principio generale. In fatti può l'attore in forza di questo articolo dare egli il prezzo all'oggetto mobile, nel solo caso che il suo valore sia incerto, e che egli il fissi alla bassa ragione.

Pel grano e per le biade che si vendono ne' pubblici mercati e nelle fiere il prezzo si raccoglie dai mercuriali. Se ne tiene pubblico annuale registro negli archivî di ogni Comune.

(1) Azione, voce generica di cui si servono i Giureconsulti per indicare quell'atto che dà anima al giudizio, nel modo stesso che i fisici riconoscono nei corpi che muovonsi una forza motrice, senza di cui tutto sarebbe inerte nel mondo. Ed in vero nei giudizi vi è d'uopo di un fatto che li fa nascere, che li tiene in vita, e senza di cui non esisterebbero punto.

In fatto di mobili o di derrate si considera seguita la tradizione, quando si mette un custode alla cosa che il venditore ha dato in potere di prendere. *Leg.* 51. *Dig. de acquir. vel amitt. poss.*

Se gli stessi mobili sono stati venduti successivamente a due persone, colui che il primo è stato messo di buona fede in possesso, è preferito. Tanto efficace è la forza della buona fede nella società! *Leg.* 9. §. 4. *Dig. de publ. in rem actione*, *et L.* 31. §. 2. *Dig. de actionibus empti et venditi.*

Colui che vende il grano e le biade a tanto la soma, a tanto il tomolo, o a tanto la misura, dee farlo misurare a sue spese. Si desume ciò implicitamente dall'art. 1432. *delle nostre leggi civili* (1).

Si ha dall' art. 461 §. 16. delle nostre leggi penali, che coloro i quali vendono i generi oltre i prezzi delle assise, cadono in contravvenzione di polizia non minore di carlini cinque, nè maggiore di ventinove. Possono in vece esser condannati secondo le circostanze anche alla detenzione in carcere per un tempo non minore di un giorno, nè maggiore di ventinove. Possono esser puniti col *mandato*

---

(1) La soma, o salma di grano si compone di tre tomoli. — Ogni tomolo addetto a misurare gli aridi è un vacuo di palmi cubi tre, ed once 30.—Il mezzetto è la misura equivalente alla metà del tomolo. Si divide ogni tomolo in ventiquattro misure.— In prosieguo parleremo del tomolo, misura di estensione de' terreni.

in casa per un tempo non minore di tre giorni, nè maggiore di ventinove. *Art.* 36. *a* 39. delle dette Leggi penali.

Fin quì in rapporto alle differenti azioni nei giudizî civili e penali.

41. Volgendoci alle regole agrarie, ci proponiamo additare il miglior metodo a seguirsi nella piantagione degli alberi su la superficie interna de' terreni, se quello cioè in quadrato (1) o in quinquonce (2), o in altro modo. Noi stimiamo utile riferire ciò che dice al riguardo il Signor Pollini (3). Costui fra i due metodi sostiene esser migliore il quinquonce, ma che neppur questo corrisponde allo scopo principale, che debb' essere l' utilità. Questo scopo, ei dice, io otterrò coprendo uno spazio di terreno della massima quantità di alberi, tutti alla debita distanza. Or ambidue questi oggetti non si posson ottenere,

---

(1) Nel quadrato gli alberi si piantano in file parallele tanto in lunghezza che in larghezza, sì che due alberi della prima fila faccian quadrato coi due corrispondenti della seconda, e questi con que' della terza, e così di seguito. Ma con questa disposizione gli alberi si ombreggiano ed i venti penetrando tra le file imperversano. Quindi un tal metodo è poco seguito.

(2) Il quinquonce è la figura di una piantagione di alberi in più ordini paralleli, tanto in lunghezza che in larghezza, ma disposti in modo che il primo del secondo ordine cominci al centro del quadrato formato da due primi alberi del primo ordine, e dai due primi del terzo.

(3) Dott. Ciro Pollini coronato dall' Accademia di agricoltura, commercio ed arti di Verona. Il suo Catechismo agrario è compreso nella nuova Scelta di Libri industriali. Napoli 1835.

nè colla piantagione in quadrato, nè in quinquonce. La miglior disposizione da darsi agli alberi la insegna la natura.

Osserviamo in fatti l'ordine, che debbono assumere gli alberi provvenienti dai semi naturalmente caduti da un albero di alto fusto isolato in una compagna. Io dico, che gli alberi provvenienti dalla seminagione fortuita delle semenze di un albero isolato e già cresciuto a maturità, debbono occupare a un di presso gli angoli di un esagono equilatero, ed equiangolo, nel cui centro starà l'albero genitore. Comunque non tutti gli alberi formino colla loro chioma un cerchio regolare, pure tutti tendono a tale figura. A mano a mano che l'albero va crescendo, ed allargando i suoi rami, spande i suoi semi, ma le pianticciole provvenienti da essi, certo non tutte vegeteranno collo stesso vigore, essendo d'uopo di un tempo determinato per crescere. Al che ponendo mente pare ragionevole conchiudere, che cresceranno con più vigore quelle che si troveranno ad uguale distanza fra loro ed al tronco principale. Ora tale condizione non si avvera, che negli angoli di un esagono equilatero (1). Tale asserzione poi deesi estendere

(1) Figura piana rettilinea di sei lati. Per maggiore intelligenza si sono delineate ed unite più figure dell'esagono. Ognuno vede a colpo d'occhio la regolarità della piantagione, e l'equidistanza da un albero all'altro impian-

anche agli alberi, che nasceranno intorno ai sei primi, e così di seguito sino all' intera composizione di una foresta.

42. Dietro ciò il dotto Autore per venire ad una dimostrazione concreta, dice che l'ordine il più ristretto, secondo cui si possa disporre un numero di punti sur una superficie piana a distanza uguale gli uni dagli altri, si ottiene disponendoli agli angoli di un esagono, il cui centro sia occupato da uno di tali punti. Sull' appoggio di Euclide fa conoscere, che l' esagono ha tale proprietà, che ciascuno degli angoli è ad uguale distanza dai due angoli laterali e dal centro della figura; e tale proprietà si può di leggieri dimostrare appartenere esclusivamente all' esagono. Quindi a togliere ogni dubbiezza addita uno sperimento. In un quadrato di terra, ei dice (si sceglie la figura quadrata come più adatta allo sperimento), voi piantate in quadrato, o in quinquonce cento alberi a distanze uguali. Piantate uno spazio di terreno in esagono, tenendo la distanza degli alberi piantati in quadrato, o in quinquonce, e vedrete che in questo capiscono non cento alberi soltanto, ma cento quindici. Ecco dunque un maggiore risultato.

tati nel mezzo di ciascun esagono, ed in ogni angolo di esso. A cagion di esempio la distanza da un albero di Olivo all'altro non dovrebbe èsser minore di palmi 40, nè maggiore di 60, a proporzione della qualità de' terreni. Quindi ogni lato dell' esagono sarà della lunghezza di quei dato numero di palmi, che si sarà stabilito di darsi.

Estender la coltura delle terre e moltiplicare le piantagioni, secondo le regole agrarie è di una utilità senza limiti, specialmente se si scelga di piantare le date specie di alberi fruttiferi ove meglio convenga, in tal natura di terra piuttosto che in un altra. L' olivo prezioso albero di Minerva, gode de' terreni leggieri sabbiosi e sassosi esposti all' aria di marina; e vegetano meglio i grani in quelli argillosi quarzosi-calcari. Le viti sacre a Bacco non amano che le colline; e mentre propizî per esse sono i terreni magri sassosi e secchi; calcarei sciolti ed asciutti li ama il gelso. Il mandorlo languisce ne' luoghi umidi, che molto convengono al susino; e 'l pero non bene alligna nelle terre secche, quando in vece il pesco felicemente vi prospera.

Il moltiplicare le piante indigene, l' introdurre le esotiche sono operazioni che producono beni effettivi a vantaggio di tutti. Non vi è nazione incivilita; non vi è popolo barbaro, che non abbia riconosciuta la efficacia di questi mezzi per accrescere la ricchezza nazionale.

43. Una legge quanto amabile altrettanto utile nella Sassonia ordina a' novelli sposi di piantare due alberi fruttiferi.

In America evvi l' altra legge, che piantar si debba un albero nella nascita di ciascun figlio.

I Tartari del Daghestan non si maritano se non dopo di aver piantato in luogo prefisso

cento alberi fruttiferi. In forza di questa saggia usanza le montagne, le colline, le valli, e le pianure di questa bella regione dell'Asia si trovano coperte di foreste di alberi fruttiferi.

Leggi ed usanze veramente sagge, e molto utili, introdotte per favorire la industria de' popoli! Così si dà l'incentivo ai genitori di provvedere alla sussistenza de' figli, ed ai bisogni delle generazioni future.

Ma questa nostra terra di predilezione, meglio che quelle di regioni straniere, ben si distingue nelle svariate produzioni, delle quali è ferace: produzioni che di anno in anno aumentano, a proporzione che l'agricoltura fa i suoi maggiori progressi. Non vi è provincia del nostro Regno, ove le Società economiche non gareggino nella coltura degli Orti agrarî intesi alla propagazione delle piante tanto esotiche che indigene. L'Orto botanico, uno de' maravigliosi Stabilimenti Reali, che con tanta cura vien retto in Napoli dall'egregio Cavalier Tenore, presenta lo spettacolo magnifico della incantevole reggia di Flora. È là che variopinti fiori senza numero, e frutta deliziose d'infinite specie riempiono l'anima di stupore e di diletto. Chi vi fissa una volta lo sguardo direbbe che i poeti tolsero da esso l'idea degli Orti Esperidi, e de' giardini di Armida.

CAPITOLO II.

DELLO SCOLO NATURALE DELLE ACQUE DA UN FONDO SUPERIORE ALL' INFERIORE.

44. Ecco una servitù a cui l'opera dell'uomo non ha alcuna influenza, e che originata dalla natura per la posizione in cui un fondo è più elevato dell'altro, costituisce la dipendenza di questo a quello per lo scolo delle acque. Copiosa cade dalle nubi la pioggia: se ne imbevono i campi fino a che ne restino saturati, e 'l superfluo che avanza seguendo la legge de' fluidi si spande sulla superficie, scorre ne' piani, si ferma ne' concavi, cresce, rigurgita, si apre finalmente l'adito ove più il fondo declina. Il terreno sottoposto va necessariamente soggetto a riceverlo, e della servitù passiva è gravato (1). Quando lo scolo delle acque ha il suo naturale andamento, niuno ha ragione a dolersi, nè lice impedirne gli effetti, anche che talvolta danno glie ne avvenga. Da ciò siegue, che il proprietario del fondo inferiore dee rispettarne il natural declivio. Non gli è permesso quindi di farle rifluire alzando un riparo, o di svolgerne il corso sopra altri fondi non tenuti a riceverle. Esporrebbe il fondo superiore ed i convicini

(1) Art. 562 delle nostre Leggi civili. — *Leg* 39 *t.* 3 *Dig. de aqu., et aquæ pluv. arcendæ* §. 4.

terreni ad inondazioni con danno de' seminati e delle tenere piante. Potrà solo nel suo limite aprir de canali per arrestarne il corso precipitoso e nocevole: potrà se il voglia, anche cinger di muri il suo fondo sottoposto, purchè però abbiano questi di tratto in tratto delle fenditure per lo libero scolo delle acque. D'altra parte il proprietario del fondo superiore nè anche può far cosa che renda la servitù del fondo inferiore più grave, o più incomoda; quindi commette un attentato chi altera lo stato de' luoghi, facendo cader l'acqua più rapida, chi la rende mal sana, o corrotta col macerarvi la canapa (1), o ne diriga il volume a capriccio sur una parte del fondo inferiore, diversa da quella su cui aveva l'antico natural corso.

45. Ma di frequente avviene che i proprietari si disputano l'uso delle acque, le quali or sono utili ora nocive alla vegetazione secondo l'abbondanza del loro volume, la natura

(1) La macerazione di canapa e lino è proibita nel canale di Carmignano e su tutte le acque che vi confluiscono. *Reali Decreti de' 12 Settembre 1822, e 14 Marzo* 1823.—Adottandosi anche oltre il Faro le disposizioni concernenti le risaje, si determina che la macerazione de' lini e delle canape debba farsi alla distanza di tre miglia da qualunque popolazione. *Decreto de' 2 Novembre* 1825.

Fra le antiche nostre leggi patrie, e propriamente fra le Costituzioni de' Normanni e degli Svevi troviamo di esservi stato anche il divieto della macerazione delle canape e de' lini — *Nullus projiciat linum vel canapum ad maturandum prope civitatem vel castrum per unum milliare ad minus: contra faciens perdit linum et canapum, et Curiæ applicetur.*

del suolo e la varietà delle stagioni. Non di rado avviene, che un' acqua che discenda da un fondo concimato porta seco degli elementi di fertilità da vantaggiare il fondo inferiore. Ora il proprietario del fondo superiore vorrebbe tutte a se ritenerle riguardandole come un benefizio, ora rifiutarle riguardandole come un danno, ora concederle, ora negarle! Ciò nelle campagne è il soggetto quasi continuo d' inquietezze, di rivalità, di querele e di litigi (1).

---

(1) Or come due villan per sdegno presi
Nel partir acque, o termini di prati,
Fan crudel zuffa di due pali armati.
Ariosto nel poema eroico, al c. 23.

Zuffa, rissa — Contrasto nato improvvisamente tra due o più persone che si percuotono insieme per una privata ingiuria.

Le nostre leggi penali distinguono le percosse volontarie in gravi e lievi. Percossa grave è quella giudicata pericolosa di vita o di storpio o di mutilazione, sia per sua natura, sia per gli accidenti. Percossa lieve è quella senza nessun pericolo. *Art.* 356 a 361. — Infliggono diversa pena secondo la diversità del pericolo, secondo il mezzo di arme adoperato, e secondo la qualità delle persone congiunte per sangue, su le quali siensi commesse tali percosse.

Se alla percossa volontaria siegue la morte tra 40 giorni per la natura della percossa, il colpevole è punito qual omicida; ma la pena discende di uno o due gradi se la morte avvenga per causa sopravvenuta. *Art.* 362 — Se la morte siegua dopo i 40 giorni per sua natura, il colpevole sarà pure omicida, ma la pena discende di uno o due gradi. Se la morte dell' offeso non sia avvenuta per sola natura delle ferite o percosse, ma per causa sopravvenuta in qualunque modo, la pena discende di tre gradi; sarà sempre però la pena de' ferri, la quale nel caso di questa minorazione viene espiata nel presidio. *Art.* 363.

Se in una rissa avvenuta fra più persone l' una ferisce leggiermente, e l' altra mortalmente, l' autore della ferita leggiera non dee partecipare della maggiore imputabilità di cui è gravato l' autore della ferita mortale; poichè nei due non vi è il

46. Dalla legge Romana si ha che se trattasi di acque, le quali naturalmente e senza l'opera dell' uomo abbiano il loro scolo nel fondo del vicino, possa il padrone del fondo da cui tali acque discendono impedirne lo scolo, ancorchè abbia a privare con ciò il vicino medesimo di una qualche utilità. Nè costui può addurre alcuna prescrizione anche immemorabile, poichè trattasi di cose facoltative, in cui non ha luogo prescrizione alcuna. *Leg.* 1. §. 1. *Dig. de aqua, et aq. pluv. arc.*

47. Gli atti meramente facoltativi e quelli di semplice tolleranza non possono stabilire nè possesso, nè prescrizione. *Art.* 2138 *delle nostre leggi civili.* Molto meno gli atti della violenza e della forza, che escludono la idea della legittimità. *Art.* 2139 *dette leggi.*

Gli atti facoltativi e di tolleranza son quelli che si riferiscono alla nostra libertà di godere de' proprï beni, e di permettere che altri ne godano fino a che a noi piaccia, dipendendo unicamente dal nostro arbitrio di farne cessare il godimento. Spessó s'insinua fra i vicini una famigliarità o una compiacenza, per effetto della

---

concorso di quella unità di azione, per cui il reato di uno de' rissanti debba comunicarsi agli altri. Negli avvenimenti cagionati da improvviso impeto d' ira si considerano separatamente le operazioni di ciascuno. *L.* 17 *Dig. ad L.. Cornel. de sicar.* E quando pure non potesse scovrirsi l' autore dell' omicidio, è minore inconveniente il non punire alcuno, di quello che se tutti i rissanti o percussori fosser colpiti da una stessa pena, come se in uno stato di dubbio tutti dovessero presumersi autori.

quale si accordano o si soffrono sopra le proprie campagne talune agevolazioni di passaggio e taluni usi che sembrar possono atti di possesso, ma non ne hanno il carattere, nè son valevoli a far acquistare alcun dritto. Alcerto chi li esercita non agisce, nè può agire come proprietario, e chi li permette e li soffre non intende sicuramente di spogliarsene. (1)

48. È oggetto di questione se esistendo nel fondo superiore un argine affin di ritenere le acque piovane, ed il proprietario di questo fondo il distrugga, può mai competere al proprietario del fondo inferiore l'azione per astringerlo a ritenere le acque? È questa una questione sulla quale le nostre leggi civili tacciono. Per risolverla convien ricorrere alle leggi Romane. Queste la risolvono per la negativa (2).

49. Se poi il proprietario del fondo inferiore offra di ricostruire a sue spese l'argine che fu distrutto sia dal proprietario del fondo

---

(1) *Qui jure familiaritatis amici fundum ingreditur, non videtur possidere, quin non eo animo ingressus est ut possideat, licet corpore in fundo sit. Leg.* 41 *Dig. de adquir. vel amitt. possess.*

(2) *Sed et vicinus opus tollat, et sublato eo, aqua naturaliter ad inferiorem agrum perveniens noceat, Labeo existimat aquae pluviae arcendae agi non posse. Leg.* 1. *in princ., et* §. 23. *Dig. de aqua, et aquae pluviae arcendae.*

Per rispetto alle acque piovane che cadono su di una Casa, il proprietario di questa non può disporre i tetti in modo da far versare direttamente tali acque nei fondi vicini: al contrario egli deve disporli in modo che queste acque cadano direttamente o sul proprio fondo, o sulla strada pubblica. *Art.* 602 *delle nostre leggi civili.*

superiore, sia dalla forza delle acque, quest' ultimo non può opporsi, a meno che non provi che l'argine gli sia nocevole. *Leg.* 2. §. 5. *Dig. de aqua; et aqu. pluv. arc.*

50. Per l'opposto che si dirà se il proprietario del fondo inferiore il quale soggiace allo scolo delle acque che naturalmente gli vanno, trascuri di nettare un fosso, che si trovi nel proprio fondo addetto a riceverle, e che otturato questo dalle immondezze di cui è ripieno, fa rifluire le acque verso il fondo superiore? In tal caso il proprietario di questo fondo può astringere il proprietario inferiore a nettare il fosso, o almeno a permettere che il faccia nettare a sue spese. *Leg.* 2. §. 1. *Dig. de aqua et aquae pluv. arc.* Tanto richiede la importanza della pubblica salute e della ben intesa agricoltura.

51. Avviene talora che un terreno per la sua località, o perchè d'appresso alle falde di un monte sia esposto a ricevere un corso di lava, che le disciolte nevi e la straordinaria acqua piovana fanno scorrere su la sua superficie. Alla sovrabbondanza delle acque convien dare sollecito scolo per impedire che il terreno divenga inutile e malsano, simile a corpo idropico che langue. Tanto prontaneo debb' esserne lo scolo, quanto pregiudizievoli posson divenire alla salubrità le acque ristagnanti ed impure. Esse al pari che le torbide paludi esalano del gas idrogeno carbonato che altera e

corrompe l'aria, spandendo una pestifera infezione, specialmente nella stagione estiva; quindi le epidemie, le febbri biliose putride, gialle, petecchiali mietono le vite degli abitanti, che in tai luoghi mostrano d'ordinario i volti infermicci e languenti (1). È perciò che a doppia ragione rendonsi indispensabili i disseccamenti, con cavare e costruire de' canali e de' fossi o paralleli, o perpendicolari al declivio delle acque suddette. Costruirsi poi de' canali secondarî non è meno necessario de' principali, riclamandone il bisogno. Sommamente utile è dare ad essi una direzione, e disporle come tante ramificazioni per lo scolo totale delle acque ristagnanti. Per meglio riuscire nella impresa costruir conviene all'imboccatura di ciascuno di questi canali delle valvole di lieve spesa, le quali valgano ora a ritenere le acque da una parte, ora a sospenderne il corso dall'altra, ora a farle scorrere celeramente ove più imponente è il bisogno. Precauzione necessaria dettata dalla prudenza

---

(1) Le antiche leggi del nostro Regno, incominciando da quelle emanate sino a circa l'anno 1440, vegliavano energicamente alla conservazione della salute pubblica. Si riscontrino i Capitoli, e le Costituzioni della dominazione Angioina, che formavano il nostro Dritto nazionale.

Non meno a cuore del nostro Re FERDINANDO I. di gloriosa rimembranza fu la salute pubblica. Con saggio provvedimento emanò la Legge de' 20 Ottobre 1819. Egli in data del 1. Gennajo 1820 approvò tanto il Regolamento generale di servizio sanitario marittimo, quanto quello di servizio sanitario interno.—Vedi Primavera Vol. III. pag. 157.

e dall'arte per ottenere regolarmente il fine proposto. Se gli Egiziani non avessero saputo regolare le inondazioni del Nilo, non avrebbero certamente potuto ottenere la sorprendente fecondità delle loro pianure. La dimensione de' canali poi debb' essere proporzionata al volume delle acque, nella stessa guisa che nel corpo umano il volume de' vasi è sempre in proporzione della massa del sangue. Scorrono speditamente le acque pe' canali, se questi sono adatti a riceverle. Così il sangue circola con facilità per le vene e per le arterie. Se all'abbondanza de' fluidi i vasi sono angusti, ne avviene l'ingorgamento il rigurgito. Del pari se nella effervescenza del sangue le vene non sono atte a riceverlo, e se l'arte non accorre al sussidio della natura con un salasso, ecco manifestarsi la pletora, ed ecco svilupparsi l'apoplesia. Non diversa immagine presenta un lavoro bene o male eseguito per un disseccamento.

52. Ma convien prevenire a tutta possa lo sbocco delle acque esteriori che invadono. Su di ciò l'industria e l'arte consigliano alzarsi ne' punti necessarï delle dighe a forma di trapezio, o formarsi degli argini di terra più o meno alti secondo il bisogno con un basamento sull'argilla, o sur uno strato calcareo impermeabile all' acqua (1). Per meglio garantirle da-

(1) La forza delle dighe dev'essere in ragion composta del volume delle acque, della loro rapidità, del grado di forza e di tenacità delle terre, che servono a contenerle.

gl' insulti della medesima posson covrirsi di lunghe canne, di sparganï, o di stiange che crescono rapidamente, e sostenersi con delle pertiche legate con uncini di legno, ed affondate nella terra.

53. Varï de' nostri terreni alquanto inclinati vanno ad esser inondati dai torrenti e dai fiumi che li costeggiano, i quali riboccano quando crescono di volume in tempo di dirotte piogge. È mestieri allora alzare lungo le sponde del fiume un rialto parallelo con palafitte per contenere le sue acque, ed in pari tempo scavare un canale interno egualmente parallelo al fiume, il quale alla distanza di uno o due miriametri più basso andrà a recargli quelle acque stesse, che ricusava di contenere nella parte superiore del suo corso. Così l' uomo col suo genio e colla sua industria riesce talvolta a modificare le stesse leggi della natura, ponendo un freno alla violenza delle onde.

54. Or nella imponenza de' casi di sopra esposti il proprietario corre ad apprestar de' ripari onde garantire immantinente il suo fondo da una straordinaria inondazione, e dal ristagno di acque raccolte; in conseguenza usando del suo dritto fa tutte quelle opere che crede al momento a se utili, comunque ne derivi qualche incomodo o danno al proprietario del fondo inferiore. Ma egli ragionevole avrà de' riguardi pel suo vicino, il quale dee soffrire il meno che sia possibile i danni e gl' inco-

modi che gli reca lo scolo intempestivo delle acque stesse (1). Lo stato degli uomini in società, la natura stessa che gli stringe, e che più strettamente lega i vicini, impongono loro la obbligazione di farsi reciprocamente del bene e non del male; di prestarsi anzi vicendevole soccorso. Ma egli uniformandosi al disposto nell'art. 562 delle leggi civili sarà tanto docile a modificare gli scavi che avrà creduti nel momento necessarï, forse non troppo regolari, o intempestivamente fatti.

55. Danneggiato il suo vicino dalle dinotate innovazioni, non lo indurrà al caso d'implorare l'autorità de' Giudici. Chè se un giudizio sia inevitabile, i Giudici stessi adoperando i mezzi che crederanno opportuni, ed intesi i periti dell'arte, concilieranno ciò che giova al fondo superiore, col minor danno pos-

---

(1) Quanto sia pericoloso lo avere un Vicino malefico ce lo addita l'esperienza. Ce lo insegna Esiodo, allorchè dice nella sua memorabile sentenza, che da maligno Vicino tanto danno si abbia a temere, quanto bene sperar si possa da Vicino buono; e che il Bue non pericolerà mai, se il Vicino non sia maligno.

Noxa (tam magna est) malus vicinus, quantum bonus commodum.

Sortitus est proemium qui sortitus est vicinum bonum. Neque sane Bos interierit nisi vicinus malus sit.

Hesiodus. Opera et dies Lib. 1. v. 3144.

Temistocle esponendo in vendita un suo podere, a rilevarne il pregio facea gridare dal banditore, che il proprietario del podere contiguo era un buon vicino.

Proedium vendens Themistocles, proclamari jussit bonum quoque vicinum habet. Plut. in Apoph.

sibile dell' inferiore. Ordineranno secondo la lor giustizia che si corregga la direzione de' solchi e la lor dimensione, ove fossero irregolari e contrarï all' uso, o si fosse dato per lo scolo un declivio troppo rapido. Determineranno il modo della esecuzione. Provvederanno in fine sulle spese.

56. Quanta ragione non assiste al proprietario inferiore, allorchè si duole de' danni cagionati meno dai casi straordinarï, che dalla mano dell' uomo? Quanto dritto egli non ha di pretendere che sieno corrette le eccedenti innovazioni, e resa men grave la servitù del suo fondo?

57. Non si niega al proprietario del fondo superiore la libertà di garantirsi dai danni che avvengono a lui per effetto delle improvvise inondazioni, e di mettere in opera tutt' i mezzi per liberarsene. Non gli si niega neppure l' arbitrio di variare il modo di coltivazione, di dare altro avviamento alla irrigazione, o diriger lo scolo naturale delle acque come meglio stima pel vantaggio della sua proprietà, ove agli altri non nuoccia. Si presume anzi ch' egli nell' eseguir tali opere non abbia avuta la menoma idea di pregiudicare altrui (1).

(1) Non fa ingiuria ad alcuno chi si serve del suo dritto. Le leggi 56. 194., e 155. del Digesto, *tit. de regulis juris* sono precise. *Nullus videtur dolo facere qui jure suo utitur. Nemo damnum facit nisi qui id fecit quod facere jus non habet. Non videtur vim facere qui jure suo utitur.*

Quando agisce in buona fede non è mai risponsabile de' danni che possono offendere il vicino, purchè persuaso di averli egli cagionato, proccuri di emendare le operazioni abusivamente fatte sul proprio fondo. Soltanto *malitiis non est indulgendum. Leg.* 38. *de rei vindic.*

58. L'oprar malizioso del proprietario superiore non merita perdono; ed i reclami dell'inferiore essendo giusti debbono essere dal magistrato accolti, dalla giustizia protetti (1). Imputabile è quella malizia che ha l'impronta dell'evidenza, poichè il desiderio di nuocere che caratterizza il dolo, non si presume (2); nè il sospetto formò mai un diritto legittimo.

59. Apprendiamo dalle leggi civili, che *ogni fatto qualunque dell'uomo, che cagiona altrui un danno, obbliga colui per colpa del quale è accaduto a ripararlo.* — Ciascuno è risponsabile di questo danno avvenuto non solo per fatto suo, ma anche per la sua negligenza o imprudenza. Così gli art. 1337, e 1338 delle leggi civili fondate sulle disposizioni del Dritto Romano. *Leg.* 7. §. 8, *Leg.* 8. 9. §. 3. *et* 4. *Leg.* 11. 27. §. 9. *Leg.* 29. *et* 30. *Dig. ad Leg. Aquiliam.* — Piene di savíezza queste disposizioni di legge danno

(1) *Dig. Lib.* 39. *tit.* 3. *de aqua, et aqu. pluviæ arc. Leg.* 1. §. 1, *et* 12.
(2) *Leg.* 65. *Dig. de regulis juris.*

una garanzia alla conservazione delle proprietà. Quando qualcuno ha già commesso un danno, l'interesse dell'infelice che lo soffre ci sveglia un sentimento di pietà, come a sdegno ci muove il colpevole, o imprudente che lo apporta. È allora che la natura offesa si risente: la giustizia freme ed esclama che il danno commesso debb'essere dal suo autore riparato; ed imperiosa la legge appresta tutti i mezzi per assicurarne sollecita la riparazione.

Dal deterioramento o rottura di un mobile sino all'incendio di un edifizio: dalla più lieve ferita sino all'omicidio vi è una gradazione di danno suscettibile di un prezzo che debbe indennizzare l'uomo offeso per qualunque danno sofferto. Ma il danno per esser soggetto alla riparazione debb'esser figlio della colpa o della imprudenza altrui: debb'esser l'effetto della volontà e non del caso. A questo stesso principio è legata la risponsabilità del proprietario pei danni cagionati dai suoi animali.

Savie le nostre leggi penali librano la quantità del danno non solo nei furti e nelle frodi, ma negl'incendi, nelle inondazioni, in tutti i guasti ed in tutti i reati contro le proprietà. Secondo le vedute di tali leggi il calcolo del valore è necessario. Nel reo appalesa il grado della ingordigia o della vendetta: nell'offeso la quantità del danno. Per l'art. 445 ne vien punito l'autore colla prigionia, ma in ragione del valore del gua-

sto, e del danno stesso prodotto. Se il valore del danno ecceda i ducati cento, la pena sarà del terzo grado di prigionia, (da due anni ed un mese sino a cinque anni); se non l'eccede, la pena sarà del primo al secondo grado di detta pena (da un mese a sei, e da sette mesi a due anni). Giustamente il Legislatore nel fissare i gradi della pena, ha guardato i gradi della utilità pubblica.

Il danno che d'ordinario suol commettersi men frequentemente che il furto, è certamente spinto da una maggiore malvagità di animo che il furto stesso. Può esser cagionato il furto dalla miseria e dal bisogno; ma il danno quando è accompagnato dal dolo, non può esser dettato che dall'odio e dalla vendetta. Si commette in fatti il danno per odio e per vendetta, senza avere in mira di godere dell'altrui cosa danneggiata. Si commette il furto trafugando la cosa altrui, per averne lucro e vantaggio. Non si da' furto senza danno: l'uno va sempre congiunto coll'altro: per l'opposto il danno spesso è disgiunto dal furto, e si commette senza idea di profitto.

CAPITOLO III.

DELLE SORGENTI DI ACQUA.

60. Una viva sorgente che scaturisca dal seno della terra, prezioso elemento che è un mezzo di sussistenza all'uomo, di fertilità all'agricoltura, di utilità all'industria forma la ricchezza di un proprietario, cui gode l'animo di vederne dotati i suoi fondi. Considerata la sorgente come parte accessoria de' fondi stessi donde zampilla, è di pieno dominio del proprietario, e può in qualunque modo ed in ogni tempo disporne. Il sacro dritto di proprietà lo autorizza non solo di goderne (1) ma di trasmetter le acque a titolo di vendita, di donazione, e di soggettarle anche a servitù in favore di altro fondo. Può ritenerle del pari a proprio uso in una vasca, in una peschiera, formarne fontane o getti d'acqua per oggetto di lusso, di delizia e di utilità (2), sopprimerne comunque lo scolo, e privarne se così gli aggrada anche il fondo sottoposto, poichè fuori di lui non vi ha chi possa vantarne

---

(1) Art. 469 471, e 563 delle nostre Leggi civili — *Arg. Leg.* 21 *Cod. mandati.*

(2) *Hoc jure utimur ut etiam non ad irrigandum, sed pecoris causa, vel* amoenitatis *aqua duci posit.*

Pompon. ad Sabin. Lib. 34.

dritto. È in suo arbitrio se dopo di essersene servito voglia oppur no ritenere le acque. Se queste però escono dal suo fondo, immantinente rientrano nella comunione negativa, ed ognuno potrà vantare di averne dritto e di esercitarne l'uso (1).

Rientrate nella comunione suddetta le acque, fugaci al pari dell'aria e della luce, non van soggette ad una proprietà permanente. La natura le ha destinate all'uso di tutti, e non si può acquistare su di esse che una proprietà passeggiera, la quale dura quanto durar può il possesso.

61. Consequentemente avviene che sempre quando le acque non sono assorbite nel luogo donde sorgono, han bisogno di uno scolo, di un canale; ed i fondi inferiori debbon fornirlo, anzi vi è il di costoro interesse e vantaggio. Ciò dicesi servitù di *acquidotto*, la quale consiste nel dritto di diriger le acque di un fondo in un altro sottoposto, sia per mezzo di un canale scoperto, sia per mezzo di un condotto sotterraneo e coperto « *jus aquam ducendi per fundum alienum* » (2).

---

(1) Blackstone vol. 2 pag. 14, e 18.

(2) Ne' nostri luoghi le specie degli acquidotti possono ridursi alle seguenti.

1. Acquidotti per irrigare i terreni. Questi sono più usitati ne' paesi, ne' quali esistono acque perenni, o che son costeggiati da esse.

2. Acquidotti per arti e mestieri. Servono per animare opificii, molini, cartiere, filatoi, lanificii, per uso di lavare, purgare, macerare.

62. Sia pure che il vicino abbia partecipato dell' acqua sorgiva, profittando del naturale declivio e della lunga tolleranza del padrone del fondo da cui nasce, egli non mai può sostenersi nel dritto dell' uso di cui ha goduto non *ex jure*, *sed ex occasione* (1), quando gli manchi il titolo. Neppure può invocare a suo prò la prescrizione, questo mezzo possente atto a restringere, o distruggere i dritti altrui. Un possesso versatile, precario, fuggitivo, il quale non è che il fatto della natura, non può servire di base alla prescrizione di una servitù. Unir si debbe alla disposizione della natura il fatto dell' uomo.

3. Acquidotti per usi domestici. Essi servono per abbeverare uomini ed animali; lavare, empire luoghi destinati ai bagni, e finalmente per cuocere ec.

4. Acquidotti per *colmate* di terreni. Questi servono per condurre le acque torbide portanti terra vegetale su' qualche terreno perduto, e nella maggior parte coperto da ghiaia per effetto di ruinosa inondazione. Cinto il largo recipiente che dee riceverle torbide, e fattavi una porta cateratta, questa si tiene aperta, finchè tutto il recinto sia pieno raso di acqua torbida. Allora si chiude. L' acqua introdotta riposando deposita al fondo del recipiente la belletta vegetale che portava seco, e si chiarifica. Chiarificata si fà uscire per altra parte dal recinto, e rimane così un primo strato di terra vegetale. Questa operazione si ripete più volte, finchè si ottenga uno strato capace a nutrire piante utili. Ecco in che consiste la *colmata*. Il Mari nell' Idraulica pratica, tom. 2 così dice — *Io ho veduto un torrente rompere argini, e coprir di ghiaja alcuni terreni; ma ho veduto del pari far colmate colle torbide di questo stesso torrente, e in meno di quattro anni restituire il terreno a coltura di frumento e di granturco, e di viti.*

Vedi Romagnosi Trat. delle Acque.

(1) *Leg. Labeo 2 Dig. de rivis.*

L'art. 564. delle nostre leggi civili chiaro si esprime « *La prescrizione non può acquistarsi che col possesso continuo di anni trenta, da computarsi dal momento in cui il proprietario del fondo inferiore ha fatto, e terminato de' lavori visibili destinati a facilitare il declivio, ed il corso delle acque nel proprio fondo.* » A questo testuale articolo è in parte unisona la legge 10. *Dig. si servitus vindicetur.*

63. Dalle riportate leggi è evidente che per potere il proprietario del fondo inferiore acquistare un dritto colla prescrizione, è d'uopo che egli abbia fatti e compiuti da sei lustri i lavori visibili atti a ricevere nel loro corso naturale le acque. Il giorno nel quale furono essi terminati è il punto da cui si parte per far correre la prescrizione. Ma questi lavori esser debbono tali da manifestar costante la intenzione di volere tali acque come proprietario, una delle qualità necessarie pel possesso atto a prescrivere (1): che perciò costruiti tai lavori nello stesso suo fondo sieno protratti sino ad appoggiarli al lembo del fondo superiore, in modo che la riceva perennemente senza ostacolo nell'inferiore. Quindi per *lavori* intender non si debbono que' semplici solchi, o rialti di terra tanto pronti a farsi, quanto facili a

(1) Art. 2135 delle nostre leggi civili.

distruggersi; molto meno que' canali posticci, que' conduttori di legno amovibili e temporanei, che posson servire e non servire al bisogno del momento. Questi mezzi eventuali e provvisorï non son capaci ad indurre la prescrizione. I lavori de' quali parla la legge debbono essere stabili, fissi, di lunga durata: canali costrutti di pietre, tubi, aquidotti. E ciò non basta ancora. Fa mestieri che i lavori medesimi sieno visibili, apparenti, non occulti, cioè tali che il proprietario del fondo superiore, donde scorrono le acque, li abbia avuto ognora sott' occhio: non ne abbia ignorata la costruzione, nè il corso nè l'oggetto; in somma che vi si sia acquietato senza doglianza, e senza avanzar mai un atto giuridico per interromper la prescrizione (1). Più, che siensi perfezionati, e non lasciati interrotti, o sospesi. La interruzione in tal caso potrebbe far presumere, che il proprietario della sorgente non abbia acconsentito ai lavori, vi si sia opposto, o abbia riclamato presso il magistrato competente. La qualità *visibile* è di essenza in siffatti lavori, per allontanare la incertezza in materia di prescrizione; ma ciò non esclude che un canale sia costruito sotterra, coverto dal terreno lungo il suo corso, purchè come abbiamo osservato, resti soltanto

---

(1) Art. 2150 delle leggi medesime — *Leg.* 7 §. 5 *de præscript.* 30 *vel* 40 *annorum*.

visibile il punto del canale ove imboccano le acque. Non debbonsi poi intendere per fondi sottoposti quelli ch'esistono notabilmente lontani, ma que' fondi soltanto siti immediatamente al di sotto di quello in cui la sorgente nacque. Se intender si volesse diversamente cesserebbe l'oggetto della visibilità di tali opere espressamente richiesta dalla legge. Il proprietario della sorgente non avrebbe avuto mai campo di osservarle.

64. Compiuti in siffatto modo i lavori dal proprietario del fondo inferiore; rimasto costui nel pieno uso dell'acqua sorgiva del fondo superiore, senza che gli sia stato mai contrastato, lo scorrimento di questa non è più l'opera della natura, ma del fatto dell'uomo. Ecco una servitù costituita: un dritto di far passare le acque sul fondo altrui: ecco la prescrizione avverata (1). È tolto in conseguenza al proprietario della sorgente il dritto di cambiare la direzione delle acque. Non è più in sua possa di troncarne le vene, di sopprimerne il corso. Il proprietario sottoposto non può essere più spogliato di quel dritto attivo, di cui una legge benefica lo ha rivestito. Si servirà costui delle stesse acque non solo per irrigare, ma per animare nel proprio fondo una fontana o una peschiera. Continuerà senza o-

---

(1) *Leg. 1. §. fin., et L. ult. Dig. de aqu. pluv. arc., et Leg. 3. §. 4. Dig. de aqua quotid.*

stacolo ad averne l' uso di cui ha goduto nel corso del tempo legittimo con cui i dritti si acquistano.

Per legge Romana chiunque avesse esercitato un dritto di servitù per lo spazio continuo di dieci anni fra presenti, o di venti fra le persone assenti acquistava la servitù, operandosi in suo favore la prescrizione. *Leg.* 10. *Dig. si servit. vind.*, *et Leg. ult. in fin. Cod. de præs. long. temp.* — Oltre a ciò Teodosio il Grande introdusse nel dritto Romano anche la prescrizione di 30, e di 40 anni. Con questi spazî di tempo gl'immobili e le azioni reali, personali e miste, come ancora le servitù si prescrivevano senza bisogno di titolo e di vizii personali, ed anche i reali, i quali avesser potuto impedire che la prescrizione decorresse; o si compisse in un termine più breve.

La prescrizione delle servitù poi ha diverso incominciamento secondo le diverse loro specie. Se trattasi di servitù *discontinue* ha principio dal giorno, in cui si è lasciato di esercitarle. Se di servitù *continue* dal giorno in cui si è fatto un atto contrario alla servitù. Nel caso che il fondo dominante appartenga in comune a più persone, se una di esse si mantenga nel possesso della servitù, in atto che altri la trascurino, la prescrizione non ha più luogo.

65. Cadde in esame la quistione, se qualcuno anche da tempo immemorabile riceva nel

suo terreno le acque che scolano da una sorgente del proprietario superiore senz'aver fatto dal suo canto de' lavori apparenti, possa agire con azione possessoria per far rimettere le acque al loro corso ordinario, qualora le abbia deviate? Fu deciso per la negativa dalla Cassazione di Parigi nel 25 Agosto 1812 (1) perchè dalla sola esistenza de' suddetti lavori dal canto del proprietario inferiore sul fondo del proprietario della sorgente può nascere la servitù sul di lui fondo, e per conseguenza ancora la prescrizione dell'azione possessoria.

66. Ma se mentre sbuca e zampilla dal terreno di un proprietario la sorgente, altri che possiede il fondo superiore scavando si avvede, che la vena di questa stessa sorgente ha origine dal fondo suo, e la recida per farla scaturire unicamente a suo vantaggio, il proprietario sul di cui fondo precedentemente scaturiva, può dolersene? No certamente. Egli è chiaro che non avendo costui il principio della sorgente nel suo fondo, non può reclamarne la proprietà. *Leg.* 21 *Dig. de aqua, et aqu. pluv. arc.*

67. Vi ha de' casi ancora, che l'interesse pubblico prevaler debba a quello del privato. Un Comune, un villaggio è privo dell'acqua, uno de' preziosi elementi di prima ne-

---

(1) Dalloz. All'azione possessoria, *Vol.* 1. *pag.* 343.

cessità ; le fontane si dissecano, la siccità si rende sensibile; non ha come altrimenti provvedersene che nella sorgente del fondo di un privato. In un bisogno così imperioso il proprietario della sorgente negherà le sue acque ad una moltitudine di cittadini che avidamente le reclama? Oserà di deviarne, e sopprimerne il corso per non somministrarle? Il legislatore ha previsto questo caso di necessità, ed ha provveduto alla pubblica sussistenza, allorchè nell'articolo 565 delle leggi civili imperativamente ha detto. *Il proprietario della sorgente non può deviarne il corso, quando la medesima somministra agli abitanti di un Comune, villaggio o borgo l'acqua ch'è loro necessaria; ma se gli abitanti non ne hanno acquistato, o prescritto l'uso, il proprietario può pretendere una indennità da determinarsi per mezzo de' periti.*

68. Per analogia dee dirsi del pari tenuto il proprietario della sorgente a sommistrare in tempo di siccità l'acqua allorchè è necessaria pe'molini che provveggono una Città, come riflette il TOULLIER. E noi soggiungiamo di non doversi mai negar l'acqua a chiunque la implora per urgente bisogno. Così Latona presso Ovidio (1).

Quid prohibetis aquas? Usus comunis aquarum
Est. . . . .

A me l'onda vietar? Comune a tutti
L'uso dell'onda la natura diede.

(1) Ovid. *metamorph.* 6, *vers.* 349.

69. Ma se da una parte il proprietario della sorgente è tenuto a soffrire questo sacrificio, l'istesso legislatore vuole dall'altra che ne abbia il compenso. È concesso al proprietario di poter pretendere una indennità. Ogni fondo essendo naturalmente libero non può essere gravato di servitù senza una indennizzazione. Incaricati i periti a valutarla, determineranno il valore della perdita effettiva, ch'egli fa dell'acqua. Tale perdita è la sola che entra nel calcolo, non l'utile che viene ad ottenere colui che all'uopo domandò il passaggio. I periti stessi liquideranno la indennità proporzionata al danno che il passaggio può cagionare, giusta l'art. 603. *delle nostre leggi civili.* Che se poi gli abitanti del Comune ne avessero acquistato l'uso in forza di un titolo, o l'avessero prescritto pel corso non interrotto di anni trenta (1) è chiaro che niuna indennizzazione al proprietario si debbe.

70. Non illimitato, non capriccioso, non abusivo poi debb'esser l'uso che i cittadini possono fare dell'acqua della sorgente. Non debbono mai obbliare i riguardi dovuti all'altrui proprietà. Si renderebbero essi risponsabili tanto dell'abuso, che de' danni cagionati nelle

(1) Ancorchè i Comuni possano acquistare mediante prescrizione il dritto di attinger delle acque in una fontana, un particolare non può esigere, *ut singulus* del dritto acquisito agli abitanti *ut universi*, quando la comunità sembra non voler riclamare a questo riguardo. Vedi Sirey e Merlin.

piante, e nei seminati per occasione del passaggio nel recarsi alla sorgente. Son chiare le sanzioni penali al riguardo. Artic. 445 delle nostre leggi penali.—*Leg.* 2. *in pr. cod. de l. Aquil.*, *et leg.* 3. *Dig. de damno infecto.*

71. Il passaggio, conseguenza necessaria del dritto che hanno i cittadini di andare ad attinger l'acqua, e che non può esser loro negato, sarà eseguito per la direzione che indicherà il proprietario, o per un'altra che piacerà al Comune? Noi siam di avviso che spetti al proprietario d'indicare la linea più breve del passaggio, essendo del di costui interesse di far soffrire il suo fondo il meno che sia possibile, e render meno grave la servitù. Che se egli indicasse un sentiero disastroso ed incomodo, ed una controversia insorgesse, sarà uffizio del magistrato il determinarlo, inteso il parere de' periti.

72. Intanto sia qualunque la circostanza, in cui possa trovarsi un Comune in aver bisogno dell'acqua di un privato, non sarà mai inibito a costui di riclamare al magistrato competente, ond' essere sgravato di un peso ch'egli soffre senza una positiva necessità. La condizione *necessaria* è richiesta dal citato Art. 565. Or se il privato giunge a far conoscere la non necessità; e che gli abitanti del Comune senza incomodar lui posson recarsi ad attinger l'acqua altrove in non molta distanza: se giunge a dimostrare che le pubbliche

fontane guaste per vetustà, o rese aride per deviamento di acque, possono queste riallacciarsi con ispurgare e riattivarne i canali, non sarà egli inteso nelle sue rimostranze? Non sarà obbligato il Comune di soffrire le spese bisognevoli all'uopo, ed esimere il privato da un peso civico?

73. Insorgendo dispute di questa natura, qual sarà il magistrato che dovrà decidervi? La contestazione essendo relativa ad un interesse Comunale che tocca direttamente il bisogno pubblico la pubblica salute, l'esame della controversia è della cognizione del potere amministrativo. Tanto maggiormente ci confermiamo in questa idea, in quanto che in forza della legge fondamentale della civile amministrazione de' 21 Marzo 1817 essendo il potere amministrativo chiamato a discutere e pronunziare su gli oggetti di pubblici lavori, e di opere pubbliche, come il solo competente (1), ove esso trovasse sussistenti le ragioni del privato suddetto, sarebbe appunto nel caso di ordinare il sollecito riattamento delle pubbliche fontane, liberando il privato da una

(1) Per regola generale scolpita nell'articolo 103 n.4 del Cod. parte 3, le cause di nunciazione di nuova opera sono di competenza del Giudice di circondario. Ma questo Giudice sarà competente a conoscere di quella nunciazione di nuova opera che è diretta ad impedire lavori di opere pubbliche, di strade ec. ordinati dalla pubblica Amministrazione? La negativa risulta dal Sovrano Rescritto de' 30 Luglio 1823, comunicato con Ministeriale del 20 Settembre detto anno.

incomoda servitù. Così viceversa, se si trattasse di doversi costringere il privato a somministrar l'acqua, durante il riattamento necessario.

74. Considerandosi intanto libero un fondo da questa e da ogni altra servitù, quanta utilità non risulta a pro del proprietario a cagione di una viva sorgente, di un zampillante ruscello? La irrigazione che ne deriva combinata a fertile terreno, la diligente coltura, la favorevole esposizione, il dolce clima rendon prospera la vegetazione, copiosi i frutti, abbondanti i ricolti. La industria umana vi rinviene un mezzo per la costruzione ed esercizio di machine idrauliche: l'agricoltore vi trova delle risorse: il proprietario il suo utile: lo spettatore il suo diletto. Quanti vantaggi in un punto!... Quindi secondo i gradi relativi di bontà, dell'utile e de' pregi che il terreno acquista, il suo valore aumenta.

Una fontana perenne con ornati di fabbrica: un getto di limpid' acqua che in mille spruzzi sorga rigoglioso da un aggregato di conchiglie o dall' urna di una Najade, forma il più bell' ornamento de' giardini non solo, ma di colti terreni di alberi vestiti. Appressiamoci a vagheggiarla... Quanto è grato il dissetarsi ne' suoi limpidi umori!..Adagiare il fianco e riposare sul verde smalto di prato fiorito all' ombra del vicino boschetto!... Ah! quì l'aura tranquilla non solo ne invita al riposo,

ma allo sguardo dell'estatico spettatore tutto spira diletto. Servono di gallerìa il prato, di ornamento le piante, di musica gli uccelli, di teatro il cielo e la terra, di spettacolo la natura!.. In tanta estasi di care sensazioni ci suonano all'orecchio le parole dell'amabile vecchio di Teo, del tenero Anacreonte:

Vieni o Batillo e siedi:
Bello è l'arbor che vedi,
E sparge ombra gradita
Agitando le chiome.
Odi il ruscello come
Col mormorio t'invita.
Chi giunto in questo loco
Chi non si arresta un poco?

Quanto è dolce il rimembrare i vivaci e perenni zampilli della fonte di Blandusia dilicatamente descritti dal Venosino, gelidi come la neve, lucenti più del cristallo; degni che vi si spargesser corone, e vi s'immolasse un capretto di turgida fronte per lo spuntar delle corna!

Più dolce il risovvenire le *chiare*, *fresche e dolci acque* di Valchiusa, che ispiravano il gentile cantor di Laura; dove vedeva egli scendere in seno a Lei fiori e perle ed oro forbito, immaginando come in quel luogo regnasse Amore; e dove si sentìa già divenuto maggior di se stesso,

Credendo essere in ciel, non là dov'era.

CAPITOLO IV.

DELLE ACQUE CORRENTI.

75. Felice quella terra al di cui fianco scorre un fiume! Con maraviglia e con invidia sentiamo ancora i non favolosi racconti del famoso Nilo (1) che crebbe tanta fertilità nell'Egitto. I nostri terreni di quali doni e ricchezze non sono fecondi, se oltre alla coltura ch'essi ricevono, trovansi nella felice posizione di essere innaffiati dai preziosi umori di un corso d'acqua che li costeggia? Le provincie tutte del nostro Regno godono il vantaggio di essere intersecate ed innaffiate dai piccioli fiumi, dai torrenti, dai rivoli, che a guisa di tante vene del corpo umano circolano per dar anima e vita ai terreni. Le acque correnti sono il simbolo della forza, del movimento, e della vita.

76. Non essendo quì luogo a far menzione de'fiumi navigabili atti al trasporto ed al traffico, i quali sono egualmente utili sotto altri rapporti (2), ci occupiamo soltanto di quelle masse di acque correnti, delle quali è oggetto

(1) Pari al Nilo producono lo stesso effetto il Pò, l'Indo, il Gange. Il Pò specialmente diviene utile all'agricoltura tra Pavia e Ferrara, lasciando su la terra fertile limo.

(2) I proprietari de'fondi costeggiati dai grandi fiumi se vogliono giovarsi delle loro acque, o per irrigare i seminali, o per animare le loro machine idrauliche, debbono implorarne l'uso dalla pubblica Autorità amministrativa, per argomento degli art. 463, e 566 delle nostre leggi civili

nell'art. 566 *delle nostre leggi civili*, uniforme alla leg. 3. *Dig. de aqua quotidiana, et aestiva*, e che sotto la denominazione anche de' fiumi hanno il loro corso tra i limiti delle private proprietà. Il solo fatto del passaggio di questi piccioli fiumi costituisce a pro de' limitrofi fondi il dritto di aver le acque per irrigare, tal che l'uso che ne fanno tutti i proprietarî de' fondi, pe' quali passano, è da riputarsi come di ragion comune (1). Il possessore di una sponda può servirsene ma senza privarne quello dell' altra, nè il proprietario

---

(1) Surse disputa tra D. Isidoro Carli, e D. Benedetto Giulj per attentati commessi fra l'anno sul corso delle acque del fiume Rigo in provincia di Aquila. Vi fu conflitto tra le autorità giudiziarie, e quelle del contenzioso amministrativo. Il conflitto fu risoluto con Sovrano Rescritto de' 25 Gennajo 1823. La M. S. sulla considerazione che le controversie, le quali davan luogo al conflitto ricadevano essenzialmente sotto la sanzione degli Art. 6 e 7 della Legge de' 21 Marzo 1817 sul contenzioso amministrativo; quindi risolvette che nella specie erano competenti a procedere i giudici del contenzioso amministrativo.

Diè luogo a questo conflitto la qualità delle acque del fiume Rigo, che il Tribunal Civile credette private per l'art. 463 Leg. civ., perchè il detto fiume non era navigabile nè atto ai trasporti, e la competenza del Giudice di Circondario, che si credette assoluta per le azioni possessorie.

Fu allora osservato che la disposizione dell'art. 463. Leg. civ. è modificata dagli art. 3. 6. e 7. della Legge de' 21 Marzo 1817; che secondo i detti articoli non solo le acque de' fiumi navigabili sono pubbliche, ma lo sono del pari le acque tutte degli altri fiumi, che non appertengono ad alcun privato per titolo di proprietà, tranne il solo uso che se ne possa fare.

Fu considerato inoltre che la competenza dei giudici di circondario per le azioni possessorie non è nè assoluta nè esclusiva, ma risguarda soltanto le azioni possessorie tra privati, e per per cose soggette al dominio privato.

del fondo superiore può privarne del pari quello del fondo inferiore, e così progressivamente. Ciascun di essi in somma senza violare le leggi di reciprocanza e l'uso de' luoghi, debbe con moderazione ed economia usar delle acque per irrigare, e ridar loro il solito corso, onde al bisogno di tutti gli esseri non manchino.

77. Avviene talvolta, che chi possiede al fianco del fiume un fondo di poche moggia ne acquisti in dentro altri cento o più in continuazione, e voglia tutti irrigarli esclusivamente in pregiudizio de' sottoposti terreni. In tal caso le acque per sì luogo spazio trasportate ed assorbite, o non torneranno al proprio alveo, o ne torneranno sì scarse da non poterne altri far uso. *Irrigare*, giusta la espressione del Dritto Romano è quel leggiermente servirsi dell'acqua per bagnare gli orti ed i campi. *Irrigare, aquam per rivos deducere* (1).

(1) Son buone per irrigare, e per bere:
1. Le acque delle correnti esposte al contatto dell'aria.
2. Le sorgive che scorrono su di un terreno sabbioso, o quarzoso.
3. Quelle che discendono da luoghi elevati, o dalle colline terrose ed amene.

Son da evitare quelle acque che passano fra i cretoni, i gessi, le terre grasse, o che ristagnano in mezzo alle zolle, ai bitumi, nelle cave, o son prive del contatto dell'aria.

Le acque piovane, secondo la nuova scoverta del dotto Signor Hassenfratz, contengono dell'ossigeno. Secondo lo stesso Autore la neve è un acqua ossigenata ed ha una influenza incontrastabile su la vegetazione.

Gli adacquamenti in primavera giova farli di mattina, e parcamente. Nella state si fanno di mattina e di sera, quando dopo il tramonto del sole è spento l'ardore della terra.

78. Una decisione della Corte di Cassazione di Parigi de' 7 Aprile 1807 riportata da Sirey, offre per massima che il proprietario di un fondo ch' è attraversato o costeggiato da acqua corrente, non può assorbirla in modo che ne risulti un pregiudizio notabile pe' proprietari inferiori; ed i Giudici possono anche in questo caso usare della facoltà accordata dall' articolo 567 delle leggi civili, e limitare il dritto del proprietario superiore.

79. È poi marcabile, che il precedente art. 566 non concede che la facoltà *di potersi servire* dell'acqua per la irrigazione, non già di usarne a tutt' agio, molto meno di abusarne a capriccio.

80. Osserva sul proposito Delvincourt nel suo corso di codice civile, che *summo jure* non si ha l' uso esclusivo, che sulla metà del corso dell' acqua, formando la metà dell' alveo la linea separativa de' due fondi contigui; e che in caso di lite decider debba il Giudice *ex aequo et bono*, bilanciando i bisogni rispettivi di ciascun proprietario limitrofo alla riva, e così far rimanere conciliati gl' interessi scambievoli a senso del citato artic. 567.

81. Annesso al dritto di uso che si ha sulle acque di una corrente di un fiume, dee considerarsi tutto ciò che vi fa parte, o che nel passaggio vi diviene momentaneamente accessorio. Se i pesci e gli aquatici che passano: se gli oggetti abbandonati o d'ignoto padro-

ne, gli sterpi e le travi si veggon galleggianti sulle acque lungo la linea de' terreni di un proprietario, e costui li prende al di quà del centro dell' alveo, può liberamente impadronirsene. Così è pur lecito a questo stesso proprietario fare dalla sua riva la pesca del pesce (1) in quel volume di acqua, che costeggia il suo fondo dalla parte del filone, eseguirvi all' uopo la chiusa, fissarvi le reti, gittarvi l'amo, farvi in fine de' bagni. È chiaro che al pari di questo proprietario non minor dritto compete a quello della riva opposta, e così successivamente ai sottoposti proprietari (2).

82. Mentre sì grandi vantaggi vengono a ritrarre i proprietarî de' fondi limitrofi, colpe-

(1) Vedi la Real Prammatica 20 *de nautis et portubus* de' 6. Ottobre 1783, riguardante la pesca.

Vedi il Real Decreto de' 20 Ottobre 1834 su lo stesso oggetto.

Nella violazione de' regolamenti forestali o di caccia o di pesca l'azione penale si esercita dal pubblico Ministero senza bisogno d' istanza della parte privata. *Art.* 39. *n.* 2. *delle leggi di procedura penale.*

Fra le reali riserve di pesca vi è il *Granatello*, e *Posilipo*. Coloro che con qualsivoglia ordegno atto a prendere o discacciare i pesci ivi pescassero, oltre alla perdita degli ordegni soggiacciono alla pena di cinque anni di carcere, giusta il *Bando de'* 11. *Luglio* 1817.

La pesca nelle riviere non navigabili non può in verun caso appartenere ai comuni: i proprietari della ripa debbono goderne, uniformandosi però alle leggi generali, ed ai regolamenti locali sulla pesca. *Sirey.*

Vedi De Augustinis nel Trat. delle serv. fond. al Vol. 2. p. 53.

(2) L' acqua è una proprietà pubblica, che i Romani chiamarono *res nullius*. Il suo uso è a benefiziò e bisogno di ognuno; ma sempre dipendente dalla utilità generale.

voli invero si renderebbero ove non avesser cura del mantenimento dell'alveo: se nol purgassero da lordure, da macigni, e dagl'ingombri di cespugli e di macerie trasportati dalla corrente dell'acqua da dirotte piogge accresciuta (1): se non togliessero il limo e le erbe che imgombrano il suolo e le sponde. Lo spurgo è a carico comune de' proprietari de' fondi vicini lungo il lato confinante di ciascuno. La mancanza di tale spurgo può occasionare coll'andar del tempo un'alterazione al corso naturale delle acque, e produrre anche un deviamento, un ristagno di una parte di esse, in pregiudizio de' fondi sottoposti. Chi in qualunque modo dà occasione ai danni, dee risarcirli. *Leg.* 45. *n.* 37. *in tit. de noxal. act.* Se comune è il vantaggio che si ottiene nel godimento di una cosa, convien che sia comune ancora il peso che ne deriva (2).

83. Ma se le acque correnti per la posizion de' luoghi, abbiano attraversato, ed attraversino *ab antico* il fondo di un proprietario, qual sarà il dritto di costui su' tali acque? È chiaro allora che ambe le sponde gli appartengono. Egli ha il pieno dritto di giovarsene sia

(1) Qual rapido torrente,
Cui le dirotte piogge accrebber l' onde:
Soverchiando le sponde
Da monti si precipita fremente.

(2) *Secundum naturam est commoda cujusque rei eum sequi, quem sequuntur incomoda.* *Leg.* 10 *Dig. de regulis juris.*

pel bisogno d'irrigazione, sia per farle servire all'uso della sua nuova machina idraulica, ancorchè le acqne medesime fossero solite di andare ad animare da tempo immemorabile l'antico molino del fondo sottoposto. Si ripete anche una volta: il proprietario superiore può ben servirsi delle acque, mentre scorrono pel suo fondo (1); servito che si sarà di esse, non può arrestarle nel corso: non lice disperderle, o deviarle dalla solita direzione in pregiudizio del molino inferiore. Son chiare le disposizioni dell'art. 566. delle nostre leggi civili.—*Leg.* 3. *in princ. de aqua et aqu. pluv. arc.*

84. Spargono luce sulla materia due decisioni della già Corte di Appello degli Abruzzi, *de' 30 Agosto, e 10 Settembre 1813 riportate nel Manuale del Sig. Catalani Vol. 2. pag.* 30, *e* 31. Tali decisioni stabiliscono in massima quanto siegue:

---

(1) Ci piace riportare al riguardo le identiche parole di un insigne Scrittore » Ogni acqua corrente, *ci dice*, che attraversi » un fondo, ivi può essere convertita in varie forme; prende» re diverse tortuosità; formarvi un alveo di una lunghezza e » profondità più o meno grande; muovere delle machine e for» marvi delle cascate: in una parola può esser impiegata a quel» l'uso che piaccia al proprietario di stabilire o per sua utili» tà, o per suo divertimento. Il solo obbligo imposto a questo » proprietario è quello di non arrestare il corso delle acque, di » maniera che dopo averne egli fatto nel suo terreno l'uso con» veniente, sarà necessario che le stesse escano e riprendano il » destinato corso per costeggiare o attraversare i fondi inferiori.
P. Lepage, le Leggi su' gli Edifizii, Vol. 1. pag. 22.

1.° » *Allorchè trattasi di nuovi molini già costruiti e non per anco attivati, quantunque si trovi che possano recare de' piccoli pregiudizj ad altri molini già esistenti, in vece di ordinarne la demolizione, i Giudici debbono conciliare gl' interessi delle differenti proprietà*, art. 645 del codice civile, *e possono obbligare il proprietario del nuovo molino ad alcune costruzioni preliminari, o soggettarlo a qualche servitù, affin di rendere in ogni caso indenne ed illeso il proprietario dell' antico molino, e così non impedire l' attivazione della nuova machina idraulica tanto vantaggiosa per ordinario alle popolazioni, e tanto favorita dalle nuove leggi.* »

2.° » *I piccoli danni, che la costruzione di un nuovo molino recherebbe ai proprietari limotrofi, che posson servirsi delle stesse acque, non debbono essere attesi, nè calcolati dal Giudice.* »

85. La ragione che se ne adduce è che per teorìa generale può il proprietario del fondo superiore deviare le acque dal fiume, ed irrigare il suo, abbenchè restituisca così diminuito il volume dell'acqua al proprietario del fondo inferiore, del di cui danno la legge non fa conto, art. 644. cod. civ.; e poichè la costruzione di nuovi molini, come utile, è garantita dalle nuove leggi—*Leg.* 3. *in pr. de aq., et aq. pluv. arc.*—*Vedi le sopra scritte*

Decisioni—Vedi l'art. 644 *cod. civ. consono all' art.* 566 *delle leggi civili* (1).

86. Dalla Ministeriale di S. E. il Min. delle Finanze de' 12 *Nov.* 1817 rifulge la benefica determinazione Sovrana, che abilita a chieder la riduzione del contributo fondiario su' i molini, allorchè costruendosene de' nuovi venga a minorarsi la rendita. *Vedi il Repertorio ammistrativo impresso in* Bari *nel* 1835, *a pag.* 25. *Vol.* 2.,

87. Per l'opposto se il Giudice permetta al proprietario di un fondo attraversato da un fiume il deviarne tutta l'acqua per animare il suo molino, restando a secco gran tratto del suo letto, e quindi privando totalmente del-

---

(1) Il citato Art. 566 è tutto consentaneo alla Legge de' 2 Agosto 1806 eversiva della feudalità, ed alla Circolare Ministeriale del gran Giudice Ministro delle Giustizia datata in Napoli a' 13 Settembre 1809, diretta agl' Intendenti, Procuratori Generali, e Procuratori Regii di 1. Istanza. Circolare che la disciolta Corte di appello di Lanciano applicò nella causa tra il contestabile Colonna, Majolini e Lusii con Decisione de' 30 Agosto 1813. *Vedi lo stesso Manuale di Catalani.*

. Noi crediamo far cosa grata ai nostri Lettori di trascriverla in queste pagine. Essa è concepita ne' seguenti termini :

Signori » Diverse doglianze di Comuni, e di particolari Cit-
» tadini, i quali provano tuttavia le antiche difficoltà nella co-
» struzione de' molini, mi hanno obbligato a prender conto de'
» motivi che hanno finora ritardata l'esecuzione di quella parte
» della Legge abolitiva della feudalità la quale ha distrutto le
» privative, ed ha renduto l'uso delle acque libero, e comu-
» ne. Ho quindi rilevato, che due ragioni concorrono a mante-
» nere gli effetti delle abolite privative. Una è l'interesse degli
» ex Baroni, i quali contendono con mezzi indiretti la costruzio-
» ne delle nuove opere; l'altra è l'interpretazione data a' Re-
» golamenti amministrativi intorno all'uso delle acque pubbli-

l'uso dell'acqua i proprietari de'fondi siti lungo il tratto stesso, viola gli art. 566, e 567 *delle leggi civili*. In questo senso la nostra Corte suprema di Giustizia decise in data de' 13 Aprile 1827.

88. Scorre talvolta un fiumicello fra due fondi. Questo per effetto di un caso straordinario cangia interamente il corso delle acque, e prendendo altra direzione ne abbandona l'alveo. Ove questo venga per intero abbandonato, i due proprietarî de' terreni opposti se ne impossesseranno: lo divideranno metà per ciascuno: lo assoggetteranno a coltura ed a piantagioni. Ove poi l'abbandono fosse in parte, cederà questa parte dell'alveo in beneficio di

» che. Entrambe queste ragioni sono l'uno all'altro legate; per-
» ciocchè gli ex Baroni, non avendo essi abbastanza dritto per
» opporsi a quelli, che fanno nuovi molini, o altre simili machi-
» ne ad acqua, si giovano degl'impedimenti, che nascono dalle
» istruzioni date agl'Intendenti delle Provincie sulle regole colle
» quali possono i privati valersi delle pubbliche acque.

» Avendo messo sotto gli occhi del Re lo stato di questi abusi,
» e la cattiva intelligenza, che si dà ad una Legge, alla quale
» S. M. veglia con tanta sollecitudine, mi ha comandato di dare,
» per una istruzione, una tale spiegazione della legge stessa, che
» si ottengono i due seguenti fini; 1. che si prevengono tutti gli
» equivoci d'interpretazione e tutti i pretesti, che può dettare
» l'interesse di coloro, che vogliono conservarsi nel possesso del-
» le antiche privative: 2. che facendo salve le Leggi amministra-
» tive le quali regolano l'uso delle acque riservate a' bisogni
» dello Stato e della nazione, si lascino tutte le altre acque nella
» loro piena libertà, e si dia luogo alle disposizioni del dritto pri-
» vato per tutte le contese, che sorgono fra loro che credono di
» avere il dritto di parteciparne.

» Soddisfacendo perciò a questi ordini, io discendo alle se-
» guenti spiegazioni.

colui, il di cui fondo vi confina. L'art. 476 delle leggi civili che ipotizza il caso dell'accessione della incorporazione, accorda un tal dritto.

In somma i letti delle acque correnti entrano per lor natura nel dominio di proprietà privata, in atto che le acque che vi scorrono sono di proprietà pubblica.

89. Se lo stesso fiume si dirama in due, in modo che si venga a formare una isoletta nel mezzo, questa apparterrà ai proprietari confinanti ai due lati, da ripartirsi secondo la linea che si suppone tirata nel mezzo del fiume. *Art. 486 delle nostre leggi civili.* Se più sono i confinanti lungo l'isoletta, le porzioni sa-

» 1. Le sole acque riservate all'ispezione del Governo, e sot-
» toposte alle regole amministrative, sono conformemente al di-
» sposto dell'art. 528 del Codice Civile, quelle de' fiumi, o na-
» vigabili, o atte al trasporto di zattere, e di legnami. La
» derivazione di queste acque per qualunque privato bisogno è
» permessa in quanto non nuoccia all'uso pubblico e generale. In
» conseguenza la costruzione delle machine in tali Fiumi, l'irri-
» gazione ed ogni altr'uso privato o individuale delle acque sud-
» dette deve essere preceduto dal permesso degl'Intendenti delle
» Provincie e dalle verifiche contenute ne' regolamenti dati dal
» Ministero dell'Interno.

» 2. La costruzione delle machine in tutti gli altri fiumi non
» navigabili, o non capaci del trasporto di zattere o di legna-
» mi, e l'uso così delle loro acque, come di tutte le acque non
» perenni non abbisogna del permesso dell'autorità pubblica,
» e non è soggetto ad altre restrizioni, se non a quelle del dritto
» privato. Queste restrizioni si propongono solo il dirigere l'uso,
» e la distribuzione fra coloro, che hanno il dritto di partecipar-
» ne, ed il garentire i dritti di proprietà che sulle medesime è
» permesso di acquistare.

» 3. Tutte le contese, che sorgono sull'uso delle acque sot-

ranno in ragione della estensione dell' aspetto che offre ogni fondo alla ripa. Tale è lo spirito del Dritto Romano nella *Leg.* 7 §. 5 *de adquir. rer. dom.*, *et* §. 22. *Instit. de rerum divisione.* Le parti stesse se son di accordo, o i periti per di loro incarico potran prolungare la linea di separazione di ciascun fondo in corrispondenza della linea di mezzo dell' isoletta, onde assicurarsi con tal misura della porzione che ad ogni proprietario competer debba.

90. In riguardo poi all' alluvione, o terreno abbandonato dal fiume sembra ben a proposito seguire la distinzione che saggiamente fa il Sig. Toullier tra il cambiamento del letto

---

» toposte alle regole del diritto privato, appartengono esclusiva-
» mente alle autorità giudiziarie. La facoltà di porre impedi-
» mento alle nuove opere, o alle nuove derivazioni di tali acque
» appartiene a que' soli, il cui diritto sia stato violato.

» 4. Quando i corsi delle acque non navigabili, o non capaci
» del trasporto di zattere o di legnami tocchino l' interesse d'una
» o più popolazioni, o che questo interesse consista nell' uso del-
» le acque, o che riguarda il danno pubblico, che potrebbe de-
» rivarne, sono anche capaci di regolamenti amministrativi. Di
» tal natura sono i regolamenti che dirigono l' irrigazione in una
» o più contrade; quelli che assicurano il corso regolare delle ac-
» que; quelli relativi alle chiuse ed alle altezze delle suddette ac-
» que; gli altri che riguardano le disposizioni tendenti a conser-
» vare o a promuovere la sanità e la salubrità dell' aria. È sem-
» pre libero alle Autorità amministrative il dettare tali Regola-
» menti; ma dove essi non esistono, la natura delle acque non
» sottopone ad alcuna restrizione quelli che vogliono servirsene
» ne' termini del dritto comune.

» 5. Tutte le contravvenzioni a' Regolamenti amministrativi
» sulle acque non riservate all' uso dello Stato, e della nazione
» sono di competenza delle Autorità giudiziarie.

» 6. In conseguenza di tutte le precedenti spiegazioni i Giu-

delle acque seguito in un istante, e quello seguito insensibilmente. » Se l'incremento, ei dice, è stato istantaneo, esso non cessa di appartenere al proprietario del fondo, che ne ha sofferta la diminuzione, perchè chiaramente si vede che la porzione staccata o abbandonata faceva parte del fondo al quale era prima unita. Ma trattandosi di un incremento insensibile, esso appartiene al proprietario delle terre vicine: il proprietario del fondo diminuito a questo modo non può revindicarlo, perchè l'alluvione è un modo di acquistare; ed è incerto se la porzione aumentata faceva in origine parte del terreno dal quale si è distaccata insensibilmente, o di quello al quale si è unita. »

» dici di Pace, ed i Tribunali Civili delle Provincie, secondo le » regole delle rispettive competenze, giudicheranno nella materia delle acque di tutte le contravvenzioni alle leggi del dritto privato, ed ai Regolamenti Amministrativi. Essi pronunzieranno sull' applicazione di tutte le multe, e delle pene imposte » dai suddetti Regolamenti.

» 7. Le opere ad acqua de' privati, quando sono legittimamente costrutte ne' fiumi navigabili, o in quelli atti al trasporto di zattere e de' legnami, divengono proprietà private. In » consegnenza tutte le dispute de' danni fra i vicini, o fra i diversi proprietari delle suddette opere appartengono alle autorità » giudiziarie. In tali contese è vietato a quelli che disputano del » proprio dritto il chiamarvi l'intervento dell' autorità amministrativa. Le verifiche, che queste Autorità potranno ordinare » per vedere se siasi costrutta opera in fiumi navigabili, o atti al » trasporto di zattere e di legnami non potranno mai cumularsi » colla cognizione del danno, che da privati dee sperimentarsi » innanzi alle autorità giudiziarie.

» 8. Tutte le opere ad acqua, o permesse dal Giudice, o non » contradette dalle parti contengono la implicita obbligazione, o

91. Da quanto osserva su ciò il Toullier si comprende qual dritto nasca ai proprietari nei casi di alluvione; se possono oppur no estendere la coltivazione delle terre; e nell'affermativa sino a qual punto.

92. Sorge questione. L'enfiteuta per legge anteriore al 1. Sett. 1819, epoca della pubblicazione delle nuove leggi, godeva degl'incrementi derivati per alluvione al fondo enfiteutico?

Trattandosi di un contratto enfiteutico celebrato quando vigeva il prisco Dritto, onde conoscere se gl'incrementi derivati sotto l'impero del cessato codice civile al fondo enfiteu-

---

» per abuso, o per imperizia, o per qualunque altro fatto che
» contenga la loro colpa. È nel diritto de' vicini, e de' proprieta-
» ri di machine già esistenti il chiedere a' Giudici che si sotto-
» pongano i padroni delle nuove opere ad una sicurtà per lo dan-
» no, che può avvenire. I Giudici sottoporranno a questa condi-
» zione la costruzione delle nuove opere, quando il pericolo sia
» fondato a giudizio di esperti.

» 9. Acciocchè gli antichi possessori di privative, e di acque
» credute feudali non abusino della interpretazione della parola
» *danno*, e si eviti ogni erronea intelligenza della legge de' 2 A-
» gosto 1806, rimane dichiarato, che gli ex Baroni sono costitui-
» ti, relativamente alle loro antiche machine nello stesso diritto
» di tutti gli altri privati, non avendo alcun riguardo del loro
» diritto antecedente. Per conseguenza è vietato agli edificatori di
» nuove machine il danneggiare quelle degli ex Baroni, e l'in-
» ferire loro qualunque di quelle servitù, che violerebbero il drit-
» to di ogni altro privato. Per lo contrario non è danno la dimi-
» nuzione del lucro, che gli ex Baroni soffrono dalla concorrenza
» di più machine, nè la precedenza che i possessori di fondi su-
» periori possono prendere nell'uso delle acque, purchè queste
» sieno restituite a quel corso, che anima le machine sottoposte.

Firmato – Conte Giuseppe Zurlo.

tico per causa di alluvione debbono godersi da colui che ne abbia il dominio diretto o dall'altro che ha il dominio utile, la controvesia dovrà decidersi col dritto Romano allora vigente, e per gli effetti dell'alluvione verificati in epoca del detto abolito codice.

È chiaro, che goder si debbono da chi ha il dominio utile.

Ed in realtà l'enfiteuta per natura del contratto, e per l'effetto di quel dominio *semipieno* che gli appartiene, goder dee de' vantaggi per ciò che s'incorpora al fondo, del pari che è tenuto soffrire i danni che potessero per occasione di esso risultarne. *Leg.* 1. *cod. de jure emphit.* Quindi gli aumenti che dalle alluvioni prendono origine debbono godersi dall'enfiteuta, egualmente ch'egli debbe soffrire i danni che potesse il fondo ricevere dalla forza delle acque. Il chiarissimo Voet esaminando la questione la risolve nello stesso senso fondato sulla medesima *Leg.* 1. *eodem titulo*, e per la massima consegnata nella *L.*10. *Dig. de reg. juris. Secundum naturam est commoda cujusque rei eum sequi, quem sequuntur incommoda.*

93. Più: Aumentato così il terreno a pro dell'enfiteuta, può il padrone diretto pretendere l'aumento del canone? Noi crediamo che nol possa. Se per disposizione dell'*art.* 1688 *delle leggi civili* il deperimento di parte del fondo è a danno dell'enfiteuta, è giusto che

gl' incrementi cedano al solo di costui vantaggio, senza che sia gravato di altro peso.

E se si trattasse di un fondo gravato da ipoteca, e questo fondo venisse ad aumentarsi per effetto di un' alluvione, la ipoteca si estende o no all' aumento che và a verificarsi? Noi rispondiamo affermativamente, fondandoci su la *leg.* 16. *Dig. de pign. et hyp.*—È il vero caso dell' art. 2019 delle nostre leggi civili. La cosa principale si considera allora come migliorata, e naturalmente accresciuta.

Ma la suddetta ipoteca, non deve essere estesa agli *aumenti di consistenza* fatti dal debitore proprietario del fondo, quando per esempio egli compra terreni limitrofi per ingrandire la sua possidenza. In questo caso è chiaro che i terreni da lui acquistati in continuazione non restano sottoposti alla ipoteca. Pensano in questo stesso modo Grenier, e Troplong.

94. La totale scomparsa o la diminuzione considerevole delle acque correnti che avvenir suole durante la siccità estiva, non dà alcun dritto ai proprietarï de' fondi contigui d' impadronirsi della metà dell' alveo disseccato, e molto meno di ridurla a coltura, o seminarvi. L' abbandono dell' acqua che avviene nei mesi della fervida stagione non cade nelle disposizioni dell' art. 482 *delle leggi civili*, poichè il disseccamento che ne deriva non è che eventuale, momentaneo. Al ritorno della pioggia

l'alveo ch'era rimasto scoverto, verrà di nuovo dalla corrente occupato: l'acqua vi riprenderà l'ordinario suo corso. Quindi ne segue che se mai uno de' proprietarî vicini impadronir si volesse dell'alveo apparentemente derelitto, aggregandolo al suo terreno per seminarvi, ed elevasse degli argini e delle dighe per impedire che il corso dell'acqua tornasse nel solito suo letto, il proprietario del fondo opposto ha dritto di vietarglielo. Sclamerebbe giustamente costui contro l'innovatore che espone i suoi terreni ad esser danneggiati dalle inondazioni delle prime piogge, e correrebbe giustamente ad implorare l'autorità del magistrato. In questa ipotesi il ristoro è dovuto al proprietario danneggiato in linea totalmente civile, come conseguenza della riparazione del male avvenuto per fatto dell'innovatore. Art. 1337 delle nostre leggi civili—*In lege Aquilia.... 45. n. 37., in tit. de noxal. act.* (1)

95. Se si avvera il caso che un fiume per un' istantanea forza irresistibile da un fondo contiguo alla riva ne svella una parte considerevole e riconoscibile, e la trasporti verso un fondo inferiore o verso l'opposta riva, il proprietario della parte staccata può riclamarne la proprietà? Risponde affermativamente *l'art.*

(1) Le azioni di turbativa dedotte da particolari per le arginazioni che si fanno dagli opposti proprietari nei confini delle loro possessioni onde evitare le inondazioni del fiume, appartengono al potere giudiziario. Real Rescritto de' 28 Agosto 1820.

484 *delle nostre leggi civili*; ma che sia tenuto di domandarla dentro l'anno, salvo che l'altro proprietario del fondo, al quale la parte staccata è stata unita, non ne abbia ancora preso il possesso. Scorso questo anno l'azione è prescritta.

96. In parte concordi a questo articolo sono le leggi Romane 7. §. 2. *Dig. de adquir. rerum dominio*, §. 21. *instit. de rerum divis. et l.* 9. §. 2. *Dig. de damno infecto*. La differenza consiste soltanto, che per dritto Romano si concedeva al padrone della parte del fondo trasportata di poterne riclamare la proprietà, fino a tanto che gli alberi non avessero poste le radici, e che non fosse più riconoscibile.

97. Rompere un ponte, rimuovere un argine, togliere una diga, distruggere un riparo delle acque sono azioni criminose: sono attentati che per le loro conseguenze soggiacciono a più o meno gravi punizioni, secondo il concorso della colpa, o del dolo (1). Ma

---

(1) Ogni specie di astuzia, che si mette in opera per ingannare altrui dicesi *dolo*. Il dolo non si presume. Convien che risulti ad evidenza dai seguenti fatti. 1. Se nel momento del reato la volontà del delinquente era libera. 2. Se conosceva il fine per cui venne a delinquere. 3. Se l'azione criminosa fu premeditata, o provocata, o nata nel momento.

Chiamasi *colpa* quel fatto inconsiderato, e quella ommissione di doveri cui si era tenuto, d'onde deriva il danno altrui, comunque disgiunto dal proposito di nuocere. -- Tutte le umane azioni o positive o negative sono senza dubbio imputabili allorchè abbiano que' caratteri, i quali le costituiscono

se colla rottura del ponte: se colla rimozione dell' argine vi perisca persona, la cui morte poteva prevedersi, la legge punisce il malfattore coll' ultimo supplizio: lo punisce col terzo grado de' ferri da anni 19 a 24, se fu cagione di far essere altri in pericolo di perdervi la vita. La minor pena è quella della reclusione da sei a dieci anni, se in mancanza di tal pericolo o di morte il danno prodotto non oltrepassi il valore di ducati cento. Art. 442 delle nostre leggi penali. Disposizioni ben giuste, ed efficaci a prevenire e reprimere l' altrui malvagità. Con esse il saggio legislatore proporziona le pene a misura della maggiore o minore intensità de' reati.

98. Posson prodursi de' danni inondando le strade e le proprietà altrui mediante l' abuso delle acque, delle quali il magistrato con un giudizio avrà fissata l' altezza ai proprietarî, ai fittajuoli di molini, di fabbriche o di stagni. Il valore del danno pareggerà al delitto i gradi di prigionia e l' ammenda. Art. 448 delle stesse leggi penali.

99. Generalmente allorchè il danno avvenuto dalla usurpazione, dal guasto e dal deterioramento forma una circostanza che influisca sul-

punibili, il primo de' quali è la volontà, elemento essenziale della moralità delle azioni. Quando dunque tale volontà trascura di osservare e l' intelletto di conoscere tutte le possibili conseguenze di un' azione, da cui risulta la violazione della legge, questo difetto dicesi propriamente colpa.

l'applicazione della pena, il suo valore non si estima in ragione dell' utile ritratto dal delinquente. Dee valutarsi in ragione della perdita, che il danneggiato ha sofferto per effetto del reato. Art. 459 *idem*.—Sanzione quanto liberale, altrettanto giusta, che onora il Legislatore.

100. Il reato di rottura e distruzione di argini formava oggetto anche del dritto Romano; ma per le provincie di Egitto. Grave reato era distruggere gli argini del Nilo (1). Si puniva o co' lavori pubblici, o colla pena del metallo (2), non esclusa la morte col fuoco, specialmente quando oltre la rottura degli argini si abusava delle acque, violandosi gli usi del luogo, pe' quali vi era religiosa venerazione.

Nei casi di sopra esposti convien sempre distinguere il reato che si commette di *proposito* da quello che vien fatto per *impeto* (3). In un modo è punito l'agricoltore che per pensiero improvviso ed istantaneo rompa argini e tolga dighe per proprio profitto: in altro modo se con animo determinato ed a *disegno* faccia un'accolta di acque per attendere il momento di sprigionarle, col fine an-

(1) *Leg. 7. §. penult. de extr. crim.*

(2) *Leg. unica Cod. de Nili aggeribus non rumpendis.*

(3) *Delinquunt autem aut proposito aut impetu. . . Proposito delinquunt latrones qui factionem habent. Impetu autem per ebrietatem ad manus vel ferrum venitur.* Leg. 11. Dig. pœnis.

tiveduto o di animare una machina privando dell' acqua il vicino, o per recar danno al vicino istesso, devastando coll' impeto dell' acqua le di costui proprietà.

CAPITOLO V.

DE' TERMINI DI CONFINE.

101. La confinazione, quella linea visibile naturale o artificiale che indica la separazione di due contigue proprietà rustiche, è quella che ne garantisce la identità, ed è un mezzo per assicurare lungamente fra vicini i mutui rapporti, l'armonia e la pace. Interessando l'ordine sociale una è dessa fra le utili invenzioni riputate necessarie, e che risalgono alla più rimota antichità. Il primo termine di confinazione fissato in una campagna risvegliò ai primi nostri padri l'idea di un bene atto a garantire un dritto di dominio: fu riguardato come un freno agli usurpatori ed alle liti, cui la mancanza de' termini potea dar luogo. Invasi i Romani da una specie di culto e di rispetto verso questo *Termine* benefico, ne fecero un nume. Come sacrilego era riputato colui che dislocava o sopprimeva i termini delle possessioni (1).

(1) *Toto titulo Dig. de termino moto.*

102. Una legge di Numa Pompilio (1) sacrificava agli Dei infernali colla morte chiunque avesse spinto l'aratro sopra i terreni altrui sorpassando i termini; ed oltre a ciò rimanevan sacrificati seco lui gli animali, de' quali si fosse egli servito (2).

Ma senza rimontare ai tempi di vana superstizione, abbiamo dalla verità delle sacre carte che il rispetto pei termini, i quali stabiliscono la estensione ed i confini delle possessioni, è comandato dalla stessa Divinità. *Non assumes, nec transferes terminos proximi tui, quos fixerunt priores in possessione sua.* Deuteron. cap. 19. v. 4.

103. Presso noi dislocare o sopprimer termini è un delitto punibile dal primo al terzo grado di prigiona, a proporzione del valore del danno: come abbiamo osservato a pag. 54.=Art. 445 *delle leggi penali.*

104. Per l'art. 568. delle leggi civili uni-

(1) Non si saprebbe bastantemente ammirare la sagacità di Numa nel porre il rito di religione anche nei termini de' campi e de' privati terreni, dando la custodia di essi agli Dei Terminali da lui a tal uopo ideati.

Qui terminum exarassit, ipse et boves ejus sacri sunto.

Dyonis. Halicarn. Lib. 4. cap. 2.

(2) Così Cesare decretò una multa di cinquanta pezzi d'oro in vantaggio del pubblico tesoro indipendentemente dai danni interessi dovuti al vicino, a di cui danno eransi rimossi i termini.

Nerva decretò l'ultimo supplizio.

Adriano invece della pena di morte sanzionò il bando, e la condanna ai lavori pubblici, ed anche alla frusta. *Leg. 47 tit. 21 Dig. de termino moto.*

forme alla *L.* 10 *et* 12. *Dig. finium regundorum*, il vicino ha l'obbligo di terminare il suo fondo, quando l'altro vicino domandi che si stabilisca il vero punto di demarcazione. Infatti egli ha ben dritto di dire: *Voglio che non sia più incerta la estensione del mio podere: che questi alberi e queste frutta che miro non mi sieno più contrastati: che sia circoscritto da termini il terreno che calpesto*. Qual più giusta domanda?

105. Ove a tal richiesta non s'inerisca, può intentarsi innanzi il Tribunal civile della Provincia l'azione di confinazione, che di sua natura è mista. È in forza di essa che un particolare un proprietario trae in giudizio l'altro del fondo contiguo per obbligarlo a separare il suo dal di lui fondo, o col fissarvi nuovi limiti, o col ristabilirvi gli antichi (1). E quest'azione sebbene mista non s'introduce regolarmente che innanzi al Tribunale della Provincia, ove son siti i beni, opponendosi al buon senso l'istituirsi innanzi il Tribunale del domicilio una operazione, la quale non può farsi che sovra luogo. *Vedi Poncet*, *Trat. delle azioni*, *pag.* 123.

106. Dalla stessa espressione del citato ar-

(1) La terminazione de' campi contigui dee farsi nello stato dell'attuale possesso de' proprietari. Nè occorre di compassare i fondi per determinare dove deggionsi piantare i termini se non nel caso di revindica, per parte di uno de' proprietari.
Sirey sù l' Art. 646. *Cod. civ.*

ticolo 568 risulta che l'azione per lo stabilimento de' confini non compete che al *proprietario*. Per analogia di ragione sembra non potersi dirigere che contro il vicino del pari proprietario, quegli cioè che possiede il fondo a titolo non controverso ed indifficultabile.

107. Può del pari dirigersi contro un enfiteuta che è pure un proprietario del dominio utile; ma è necessità che costui tosto ne avverta il padron diretto, con citarlo ad intervenir nel giudizio. Ove costui non fosse avvertito, nè chiamato in causa, rivolger potrebbe sua azione contro l'enfiteuta per ottenere la devoluzione del fondo, in caso di deteriorazione e de' danni avvenuti per negligenza o per motivo di questioni in materia di confini. *Art.* 1702 *delle leggi civili*. Corre la stessa ragione per l'usufruttuario.

108. La condizione del fittajuolo poi è ben diversa da quella dell'enfiteuta. Il fittajuolo che ha un titolo precario non può istituire l'azione di confinazione contro del vicino. Ma se costui gli promuove un giudizio in riguardo ai confini delle terre che tiene in fitto, il fittajuolo citar dee il locatore con azione personale, perchè venga a garentirlo; e se il chiede debb'esser rilevato dal giudizio, indicando la persona del locatore istesso, nel di cui nome possiede il fondo che ha dato luogo all'azione. Art. 1573 *delle nostre leggi civili*. Nel caso che molestia effettiva egli soffra nel go-

dimento del fondo, per effetto di un' azione concernente la proprietà di esso, ha dritto ad una diminuzione sul prezzo del fitto, purchè la molestia sia stata dinunziata al proprietario. Art. 1572 delle leggi stesse—*Leg.* 35. *in princ.*, *et leg.* 15. §. *Dig. locati conducti.*

109. Al fittajuolo non compete l'azione possessoria (1), neppure gli compete l'altra nel petitorio, ma soltanto quella del pacifico godimento della cosa locata contro il locatore. *Così decise la nostra Corte suprema di giustizia a' 6 Novembre* 1821 *nella causa tra Blasi e Giannattasio.* In fatti ha facoltà di agire colui, che ha interesse diretto su la proprietà per un dritto originario.

110. Osserva il Sig. Toullier (2), che l'azione dello stabilimento de' limiti può intentarsi non solo dal proprietario, ma da chiunque altro ancora che possiede *pro suo*, senza che il vicino possa richieder la pruova del di lui dritto di proprietà. La ragione è che il suo possesso lo fa presumere proprietario. *Art.* 1236 *delle nostre leggi civili.*

(1) In fatto di azione possessoria si può chiamare alcuno in garanzia? Non si può, per la ragione che chi si fa attore sostiene di non possedere per altri che per se stesso. Questa massima però va soggetta a due eccezioni, la prima a pro del conduttore: la seconda a vantaggio del compratore. Se l'uno o l'altro fosse impedito di mettersi in possesso della cosa tolta a fitto o comprata, potrebbero chiamare in causa il primo il proprietario del fondo, il secondo il suo venditore.

Vedi de Pansey cap. XLI.

(2) Corso di dritto civile, Vol. 3. num. 181 e 182.

111. Se nell'eseguirsi la confinazione e lo stabilimento de' termini in un fondo si rilevasse da'segni apparenti o anche da' titoli, che uno de'contigui proprietarï abbia usurpato all'altro buona porzion di terreno, quale azione compete contro di costui? Quella della revindica. In quest'azione vi è sempre unita l'altra della terminazione; poichè chi domanda la restituzione del terreno usurpato chiede implicitamente che il magistrato ordini la rettifica della giusta separazione de' due fondi.

112. In tal giudizio l'usurpatore il possessore di mala fede oltre alla restituzione di ciò che ha usurpato, è pur tenuto a rendere dal dì della usurpazione i frutti al proprietario che li revindica. Art. 476 delle leggi civili, *et leg. 22. Cod. de rei vindicat.* Soggiace similmente alla rifazione de'danni interessi. (2) *Art. 22. leg. organica de'* 29 *Maggio* 1817.

113. L'attore d'altronde è tenuto di far la pruova chiara ed evidente della proprietà che riclama. In difetto la condizione del convenuto è sempre la migliore. *Melior habetur possessoris causa. Leg.* 153 *de div. reg. juris* (3).

---

(1) Revindica è quell'azione che ha per oggetto di reclamare ciò che è nostro, posseduto da altri, o il nostro dritto su la cosa altrui. La chiamano le Romane leggi *revindicatio*, *idest liberatio de manu possessoris.*

(2) In una controversia civile fra il possessore di un fondo ed un altro che ne pretende la proprietà, si presume che la proprietà del fondo appartenga al possessore, il quale sarà mantenuto nel suo materiale possesso, finchè l'altro non provi a chia-

114. Ma se l'usurpatore ne sia rimasto tranquillo possessore per lo spazio non interrotto di un trentennio, la confinazione e fissazione de' termini non avranno luogo che in conformità della estensione del godimento attuale dell'usurpatore. Costui facendosi scudo della prescrizione, di questo legale presidio che favorisce il suo lungo possesso comunque illegittimo, non può esser astretto a restituire ciò che in virtù di essa trovasi di aver acquistato.

La mala fede dunque dell' usurpatore non è di ostacolo alla prescrizione. Non così nel foro della coscienza. Per Dritto Canonico vi è d'uopo della buona fede in tutto il decorrimento del tempo anche immemorabile (1). La stessa buona fede richiedevasi dalla legge antica. Memorabile è la Decisione delle 4 Ruote dell' abolito Sacro Regio Consiglio sanzionata dalla Suprema Potestà colla Prammatica 3 *de praescriptionibus* dell'anno 1742, che riguardava i debitori.

115. Relativamente al possessore di buona fede è da rimarcarsi che qualunque operazione abbia creduto egli fare per la coltura de' terreni, ancorchè nel risultato fosse riuscita sfavorevole, debbe riputarsi come ben fatta. Anzi può egli alterare, distruggere, rifare; perchè la buona fede, al dir di Gotofredo, tanto a

---

sezzi il contrario. L'ordine naturale delle cose richiede che nessuno sia messo in possesso senza dritto, e che nessuno si lasci spogliare indoverosamente. *Beati possidentes. In dubio pro possessore judicandum.*

(1) Vedi le Decretali di Gregorio IX, Lib. 2. tit. de præscript.

lui giova, quanto la verità; anzi tien luogo di verità (1). Durante il possesso in buona fede egli fa suoi tutt' i frutti percepiti. Art. 474 delle nostre leggi civili—*Leg.* 58 *in pr. Dig. de adquir. rer. dom.*, *et l.* 25. *Dig. de usuris et fructibus.*

116. Competente è il Giudice di Circondario a pronunziare sul ristabilimento de' termini di confinazione, se questi fossero stati dislocati in fra l'anno dal turbato possesso. *Art.* 103. *n.* 2. *delle leggi di civil procedura.* Scorso l'anno non si è più ammesso a far valere i proprï dritti che in linea petitoriale.

Il possesso di un anno è il fondamento dell'azione possessoria. Ma tale possesso ha bisogno dell'altro estremo essenziale, che non sia *precario*, *nec vi*, *nec clam.* Quindi se da qualcuno si presenti il titolo cui il possesso si riferisca, tale titolo è la pruova migliore della qualità non precaria nel possesso. Il *petitorio* non viene per ombra ad esser leso, quando l'esame del titolo si faccia relativamente al solo *possesso*, senza punto occuparsi del dritto in se medesimo che riflette l'altro esame, il *petitorio.* Tale è anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione di Parigi scolpita nella Decisione 8. Maggio scorso anno 1838. nella Causa *Clement et Alquier.*

117. Coll'unirsi il possessorio ed il petitorio

(1) Gotofredo su la Nov. 6. C. ult.

in una medesima azione si violano gli articoli 129 e 131 del Codice parte 3: si sconvolgono e confondono gli ordini de' giudizï. Ma il Giudice di Circondario non eccede i limiti di sua competenza, e non cumula il petitorio col possessorio, allorchè giudicando sur un azione possessoria per usurpazione, ordina la fissazione de' termini pretesa dall' attore in possessorio, quantunque non fossero precedentemente esistiti (1). La ragione è che se il Giudice di Circondario è competente per conoscere di qualunque azione possessoria, e specialmente di usurpazione di terreno, e di rimozione di termini commesse dentro l' anno, lo è implicitamente per l'azione di apposizione di termini.

118. Ove avvenga che Tizio mio vicino s'impadronisca di porzione del mio fondo, vi faccia piantagioni, o in tempo della ricolta vi raccolga i frutti, in tali casi egli usurpa il mio terreno. La legge mi faculta a formare istanza di *turbativa*, o di *reintegrazione*.

119. Vi ha differenza tra la querela di turbato possesso e la reintegrazione. Per la prima convien che si dimostri il possesso pacifico al di là di un anno, come si è detto: per la seconda basta che si faccia conoscere di essere stato semplicemente turbato o spogliato con via di fatto, non essendovi bisogno nè di possesso annale, nè di possesso *animo*

(1) Vedi Dalloz. Vol. 1. pag. 350.

domini. Pothier *de la possession. n.* 114 (1).

Per verificarsi la violenza in via civile, non è d'uopo che vi concorrano risse, e sangue: basta soltanto quella via di fatto grave precisa, con cui una persona usurpa di propria autorità dalle mani altrui l'oggetto controverso, in modo da rimanere offesa la sicurezza di proprietà garantita dalle leggi. *Vim putas esse solum si homines vulnerentur? Vis est quoties quis id quod deberi sibi putat, non per judicem reposcit.* Leg. 7. Dig. ad L. Jul. de vi priv.

---

(1) Lo stesso Pothier in rigoardo alla *reintegrazione* dice che quest' azione è simile all' *interdictum unde vi*.

Nel Dritto Romano si hanno i seguenti canoni, riconosciuti dall' attuale nostra legislazione.

Mevio non aveva ancor cominciato a possedere. Cajo suo avversario col mezzo di violenze lo impedisce di entrar nel possesso. Mevio avrà forse l'azione di reintegrazione? No, risponde la *Leg.* 1. §. *de vi.*

Tizio era uscito. Con violenza gli s'impedisce il rientrare. Avrà l'azione? Sì, replica la detta Leg. 1. §. 24.

Locio non possedeva, ma il suo custode. Vale lo stesso. Leg. 1. §. 22. *L.* 20. *de vi.*

Sempronio possedeva, ma il suo possesso non era il vero possesso civile. Avrà l'azione? Sì, risponde la *Leg.* §. 9. *eodem titulo.*

E se il medesimo possedeva viziosamente col procurarsi il possesso con violenza. Avrà l'azione? Sì, ripete la stessa *Leg.* 1. §. 30.

Io era usufruttuario, e possedeva l'usufrutto; ma legalmente parlando io non era il possessor dell' immobile. Mi hanno scacciato dal godimento. Avrò l'azione? Sì, risponde la *Leg.* 3. §. 16.

La persona che mi ha spogliato mandò, non venne personalmente a discacciarmi. Avrò l'azione? Sì: *Dejicit et qui mandat*: anzi è massima che *in maleficio ratihabitio mandato comparatur. Leg.* 1. §. 12. 14. *unde vi.*

Vedi Vaselli nel suo dotto Manuale, *Vol.* 1. *pag.* 16.

120. In forza delle vigenti leggi colui ch'è spogliato per via di fatto, può agire o in via *civile* o in via *penale*. Comunque agisca in via civile, ha il mezzo dello arresto personale (1) per assicurare in suo pro la reintegrazione. *Art.* 1934 *n.* 3. *delle leggi civili.* La reintegrazione è fra le azioni possessorie. È del Giudice di Circondario la competenza.

121. L'azione con la quale un individuo dimanda la riparazione di una usurpazione commessa fra l'anno, e la restituzione del terreno usurpato, può esser intentata innanzi al Tribunale civile, senza che sia necessario di rivolgersi preventivamente con azione possessoria al Giudice di Circondario, purchè le conclusioni dell'attore tendano a farlo reintegrare non solo nel possesso, ma nella proprietà del terreno usurpato. Art. 103., 129. e 130. del Cod. parte 3.

122. L'azione di reintegrazione può esser intentata anche da un conduttore. La può esser intentata parimente dall'enfiteuta poichè ambi hanno l'attuale godimento dell'immobile, da cui non debbono esser turbati. Accordano loro tal facoltà gli Art. 103 e 127 detto Cod. p. 3. (2).

---

(1) L'arresto personale in materia civile ha luogo o per disposizione o per permission della legge. Art. 1931 e segu. Leg. civ. Esso non è una pena, che s'infligge contro un reato. È solo un mezzo di prevenzione che si è adottato contro la mala fede. È pure un mezzo di coazione, perchè si adempia alle obbligazioni contratte.

(2) Vedi Dalloz all'azione possessoria.

123. In materia d'invasione ed occupazione delle altrui proprietà immobili, le nostre leggi penali han riunito tutto ciò che potrebbe verificarsi nei casi della legge *Giulia de vi publica, et de vi privata*; e lo han riferito al reato di usurpazione, a senso dell'art. 426 delle nostre leggi penali.

124. La usurpazion semplice, quella cioè che è limitata alla sola materiale occupazione dell'altrui fondo senza violenza, è un delitto, e vien punita col primo grado di prigionia, da un mese a sei mesi. Ove fosse accompagnata da abbattimento di siepi, di mura, o da rimozione di termini messi per distinguere i confini delle proprietà contigue, l'art. 428 delle leggi penali commina la pena del secondo al terzo grado della prigionia, cioè da sette mesi a cinque anni. Con ragione il legislatore ne esaspera la pena, allorchè vi concorrono de' mezzi che lasciano marche apparenti della commessa usurpazione, e mostrano in un tempo l'animo deciso a delinquere, e la pertinacia di consumare il delitto, vincendo qualunque ostacolo.

125. In pendenza del giudizio penale istituito in materia di danni non può la parte danneggiata rivolgersi al giudizio civile. Perchè è pregiudiziale l'assodamento definitivo del giudizio penale, mentre l'esercizio dell'azion civile è sospeso fino a che il magistrato penale non abbia *definitivamente* pronunziato.

Art. 5. delle leggi di procedura penale.

126. Ma se nel promuoversi in linea penale il giudizio di usurpazione si opponga la eccezione di proprietà su l' immobile usurpato, qual contegno allora spiegar dee il magistrato criminale? Tosto che si impugna la proprietà, è attributo de' magistrati civili il deciferare questa questione pregiudiziale. L'Autorità criminale quindi sospende il suo procedimento sino a che il magistrato civile non pronunzi su la contrastata proprietà.

D' altronde promossa che si è per un dato fatto l'azione civile, non ha più luogo l' azione penale pel fatto medesimo; altrimenti si vedrebbero cumulati due giudizï, e confusi gli effetti civili e penali, con manifesto assurdo e con conseguenze dannevoli al sistema di giudicare. Apprendiamo dalla Romana giurisprudenza, che « *quoties concurrunt plures actiones ejusdem rei nomine, una quis experiri debet.* Leg. 43. Dig. de reg. jur.

Se, per esempio, Tizio creditore di Sempronio per una somma al di là di ducati cinquanta incominciasse da prima ad agire civilmente innanzi il Giudice di circondario, e questi nella negativa di Sempronio gli ricusasse la pruova testimoniale per la mancanza del titolo creditorio, potrebbe egli mai variare dalla dedotta azione ed agire criminalmente per ottenere indirettamente in via penale quella pruova, che prima gli è stata negata in linea ci-

vile? Alcerto che no — Le sanzioni contenute nelle leggi civili non debbono mai trovarsi in opposizione con quelle segnate nelle leggi penali. Che se il giudice penale potesse dar luogo a pruova testimoniale nei casi, nei quali vi ha divieto per dritto civile, sarebbe un tal divieto ben ozioso; ed il Legislatore non ha mai oziosamente parlato. Affin di ovviare a contraddizione di regola tra le due parti del Codice, è d'uopo distinguere due casi per ricorrere anche nella linea penale alla eccezione contenuta nel num. 1. dell'art. 1302. leggi Civili. Se l'azione incomincia dal reato: se la pruova tende a dimostrarlo, merita questa di essere dal magistrato penale accolta. Ma se trattasi di azione che trae origine da un fatto lecito, ma che abbia l'aspetto di un reato, o voglia per reato caratterizzarsi, la pruova testimoniale non è ammisibile certamente.

127. Il fatto stesso della vicinanza impone delle obbligazioni e doveri reciproci tra i vicini, tra que' possessori di fondi contigui gli uni agli altri. Quindi l'armonia e la buona intelligenza fra essi esigerebbe che lo stabilimento de' confini e la terminazione si facessero di comune accordo, affidandosi l'operazione ad un perito scelto di consenso. La seguita terminazione però risultar dovrebbe da un atto preciso, che vesta le forme o sinallagmatiche o autentiche. Diversamente il passaggio del tempo farebbe obbliare ciò che le parti

avessero all' uopo stabilito; e l' altrui malizia ne profitterebbe, negandolo. Per l' opposto nella esistenza di un titolo qualunque non vi è tema che i dritti de' contigui propriatarî rimangano lesi. Agevole è allora il ravvisare le novità pregiudizievoli che mai l' uno abbia commesse contro dell' altro.

128. Insorgendo questioni sulla identità del terreno, o sulla estensione di esso, convien ricorrere ad un atto giudiziale. Allora fia necessario di adirsi il magistrato, il quale nella sua giustizia nominerà i periti. Costoro, onde formarsi un' idea esatta delle cose esamineranno i titoli di acquisto: rileveranno attentamente quali sieno le confinazioni in esso marcate, con i nomi de' proprietarî confinanti: ne faranno sulla ispezione del luogo controverso il confronto: procederanno secondo le regole dell' arte alle dimensioni e misure: sentiranno i rilievi delle parti, ed ove l' uopo l' esiga, prenderanno informo dai contadini limitrofi: terranno presenti gli antichi catasti (1): nel fissare i termini preciseranno i siti

(1) Gli estratti catastali di fondiaria possono servir di pruova nelle questioni di possesso o di compra de' fondi, per quanto riguarda la sola estensione descrittavi. *Art.* 148. *Real Dec. de'* 10. *Giugno* 1817. Si limitano dunque a dimostrare il possesso, e non il dominio. Possono anche costituir la pruova della estensione de' fondi nei giudizi petitoriali, quando non possa altrimenti documentarsi la estensione medesima.

Per legge Romana i libri catastali, ossiano i così detti *Censimenti* fan tanta fede nella pruova de' confini, che prevalgono

ove li abbian posti, marcandone gli aspetti verso i punti celesti (1): redigeranno in fine delle loro operazioni un circostanziato processo verbale sul luogo (2).

129. Onora la diligenza de' periti il riportare trascritti nel loro verbale i rilievi ed osservazioni delle parti. Obbligati a metter tutto in chiaro in materia di fatto, non mancheranno di estendere la loro oculare ispezione anche su quel dato punto del luogo additato con tali rilievi, chiamati anticamente *praeoculis*, ed analogamente rispondervi. Posson questi influire allo sviluppo della verità, ed a render la perizia nel suo insieme più soddisfacente e più esatta.

Le perizie comunque regolari ma monche ed insufficienti possono essere rigettate dai Giu-

---

agli stessi testimoni. *Leg.* 11. *Dig. finium regund.*, *et Leg. Census* 10. *Dig. de probat. Census et monumenta publica potiora testibus esse senatus censuit.*

Possono i catasti, le platee, le rivele antiche esser di fondamento ai Giudici per pronunziare la devoluzione, anche senza esibirsi la scrittura primitiva concessione enfiteutica, sol che la esistenza di una enfiteusi sià d'altronde verificata. Lo definì la nostra Corte Suprema il dì 28 Giugno 1831 in Causa Ferrara.

(1) La denominazione de' confini fu presa dai quattro venti cardinali, come cantò Lucrezio Lib. 6.

Quae cum quatuor inter se diversa videmus,
Quatuor a ventis et coeli partibus esse.

(2) Un verbale di perizia è nullo allorchè è stato disteso fuori del luogo ove è stata fatta la perizia, se questo luogo non è stato indicato prima, di modo che le parti interessate ivi non abbian potuto fare tutte le osservazioni, e richieste convenevoli. Sirey.

dici, ed ordinarsi una nuova perizia. Nello stesso modo pensa anche Sirey (1).

130. Anche per la legge Romana 2. §. 1. *Leg.* 3. *Dig. finium regundorum*, *et* §. *pen. instit. de off. Jud.*, il Giudice per determinare la confinazione, investigar doveva gli antichi confini giovandosi de' monumenti, de' libri censuarî, di testimonî, e di ogni altro mezzo che il potesse istruire. Secondo il bisogno si avvaleva del mezzo di agrimensori, e si recava egli stesso nel luogo, onde prender cognizione esatta dello stato delle cose. Indi a dar fine alla lite pronunziava sua sentenza, con cui poteva anche aggiudicare ad una delle parti una porzione del fondo del suo avversario, condannando il succumbente alle spese.

131. Essenziali sono le marche visibili di una confinazione. Dovrebbe ognuno aver cura

---

(1) I periti che rifiutano di presentare la loro relazione a motivo di non essere stati soddisfatti de' loro onorarj, possono venirvi astretti col pignoramento de' loro beni fino ad una certa somma fissata dal Tribunale, ed anche coll' arresto personale. *Art.* 413, *e* 414. *del Codice parte* 3.

Que' periti inoltre che dopo prestato il giuramento manchino di adempiere alla loro commessione, potranno esser condannati dal Tribunale nelle spese divenute inutili per la loro mancanza, ed anche ai danni-interessi, se avranno luogo. *Art.* 410. *del suddetto Cod.* L' azione però non deve esser prodotta innanzi il Tribunale del loro domicilio, secondo il principio generale in materia personale, ma in forza di eccezione particolare innanzi al Tribunale, da cui i periti furon nominati.

Vedi De Augustinis, Trat. di Serv., vol. 2. pag. 115.

Le leggi penali nell' art. 194. puniscono come falsi testimoni i periti, quante volte attestino fatti falsi in giudizio, o dolosamente dieno falsi giudizii.

di serbarle inviolate ed intatte. Formano pruova ineluttabile se risultano espresse e precisate in un titolo. È in forza di esse che si evitano le dissenzioni fra i proprietarï delle campagne contigue. Ma se una controversia insorga fra il venditore ed il compratore di una proprietà rustica o urbana sul quantitativo delle moggia di un terreno, o sul numero delle stanze di una casa: e se il compratore sostenga che inesatta sia la misura del terreno, o che il numero delle stanze sia minore di quello che apparisce dalla scrittura, debbe attendersi allora unicamente alla confinazione, come quella che stabilita una volta rimuove l'animo da ogni dubbio. Tutto ciò che è dentro i confini di un determinato fondo venduto, s'intende per intero alienato, quantunque si trovasse di estensione maggiore a quella espressa nell' atto di vendita. *Leg. 45. Dig. de evict.* » *qui fundum tradiderat jugerum centum, fines multo amplius emptori demonstraverat etc.*

132. Soltanto in eccezione di questa regola vale il principio che se mai la vendita di uno stabile siasi fatta con indicarsi la estensione in ragione di un tanto per ogni moggio di terreno, ed il compratore trovasse minore la estensione, in questo solo caso ha dritto di pretendere, che il venditore soggiaccia ad una proporzionata diminuzione del prezzo. Se all'oppósto la estensione sarà trovata maggiore di quella espressa nel contratto, il compratore

ha la scelta o di supplire al prezzo, o di recedere dal contratto, se l'eccesso oltrepassi la vigesima parte della estensione dichiarata nel contratto. *Artic.* 1463. *e* 1464. *delle Leg.Civ.*

133. Per testuale disposizione dell'art. 1468 delle stesse leggi, l'azione che compete al venditore o al compratore per eccesso o diminuzione della misura del terreno venduto debb' esser prodotta entro un anno, da computarsi dal giorno del contratto, sotto pena della perdita delle rispettive ragioni.

Se alcuno venda a due persone lo stesso fondo in tempi diversi, chi di esse sarà preferito nella compra? Risponde l'*art.* 2081 *delle nostre leggi civili* e dice, che il primo compratore giustificando il suo acquisto con iscrittura autentica o atto privato che abbia una data certa, vien preferito al secondo, tutto che questi sia stato più sollecito a trascrivere il suo titolo. Sarà salvo soltanto al secondo compratore il dritto di agire contro il venditore come stellionario, e per esser rifatto di ogni danno ed interesse.

Ci siamo finora occupati a trattare de' termini di confini tra una proprietà privata ed un' altra.

134. I confini poi tra Comuni e Comuni formano oggetto di amministrazione civile. Le controversie che ne derivano sono di competenza de'giudici del contenzioso amministrativo, secondo la legge de'21 Marzo 1817, e le disposizioni del Real Decreto del 1 Maggio 1816.

135. Se due chiese parrocchiali si disputano l'una contro l'altra un terreno che asseriscono rispettivamente di appartenere alla loro dotazione, e la soluzione della controversia dipende dalla determinazione de' limiti delle due parrocchie, a chi si appartiene la competenza? Un autore francese, di chiaro nome, ha lasciato scritto che l'autorità amministrativa è la sola competente a conoscere di tale vertenza e decidere. — Noi d'altronde crediamo che possa l'autorità amministrativa chiesastica soltanto regolarizzare in via economica e repristinare i limiti confusi delle due parrocchie per la giuridizione territoriale ed apprestazione de' Sagramenti; non mai decidere su la spettanza di un fondo controverso di dotazione sistente presso i limiti suddetti, in modo che restino tai limiti accresciuti a vantaggio di una parrocchia, e diminuiti in pregiudizio dell' altra. Trattandosi di questioni su la proprietà e di revindica, la competenza è tutta dell'autorità giudiziaria.

Così se uno de' Comuni suddetti sostenesse appartenergli la proprietà di tutto o di parte del demanio compreso nel confine, allora cadendo la questione anche sulla *proprietà*, il giudizio appartiene all'autorità giudiziaria. Apparterrà tanto più all'autorità giudiziaria se nella divisione tra due Comuni, un particolare sorga e riclami la proprietà di una parte del dominio che si vuol dividere.

Sovente tra i proprietarï confinanti che si disputano i confini di terreni, avvengono contese tanto animate da suscitar risse non solo, ma da accender viva nei loro cuori la face della discordia, da irritarli, e spingerli furibondi al sangue ed alla vendetta. Quindi sogliono avvenire in campagna gli omicidï tanto più fieri, quanto più eccitati dall'avidità, e dal sordido interesse, specialmente quando è di fomento la ubbriachezza.

Và di proposito a delinquere il malvagio, che avido de' beni altrui corre ad usurparli, preparato ad ogni eccesso. Si muove per impeto l'ubbriaco che pronto alla rissa incontra chi gli fa resistenza, il ferisce o l'uccide. (1)

---

(1) L'omicidio è uno de' misfatti più atroci, che toglie il più gran bene che natura ha dato all'uomo, la vita. È in ira di Dio chi anche involontariamente si tinge del sangue del proprio simile. Ma niun misfatto come questo è divisibile in tante classi. Dal parricidio premeditato si discende per gradi all'omicidio a difesa. Il Codice parte 2 li distingue in quattro classi, *qualificati*, *volontarj*, *scusabili*, *impuniti*.

1. *Parricidio*. Rifugge il pensiero da un genere di reato che offende i più sacri legami della natura e della società. Ai tempi di Solone niuna pena si stabilì contro questo misfatto, poichè non si credè mai che un figlio esser potesse capace di commetterlo. Ma rilasciati oggi i costumi, scosso il freno della subordinazione, posta in non cale l'autorità paterna veggiamo con orrore che esempi di tanta crudeltà non son rari ai dì nostri. La pena che gli corrisponde è l'ultimo supplizio. Art. 352 delle nostre leggi penali.

2. *Omicidio volontario e premeditato*. L'uno è l'effetto di una volontà subitanea ed improvvisa, mossa da riscaldata passione, che rapida spinge il delinquente a commetterlo. Effetto di un *disegno* è l'altro concepito prima dell'azione. La legge guarda la semplice volontà improvvisa con occhio di commiserazione, e la punisce col quarto grado di ferri, da anni 25 a 30. Guarda il di-

CAPITOLO VI.

DELLA CHIUSURA DE' FONDI RUSTICI.

136. La chiusura de' fondi rustici, atto meramente facoltativo dipendente dal dritto di proprietà, è un mezzo che garantisce al proprietario in un modo stabile e sicuro il tranquillo godimento de' medesimi. Padrone assoluto delle proprietà che gli son care, liberamente ne gode, le munisce, se così gli aggrada, di muri, le circonda di siepi o di fossi, e meglio ne assicura in tal modo i

---

segno con occhio di rigore e il punisce di morte. Concepito questo disegno nel freddo calcolo di ragione, e nello stato di calma di un cuor depravato e vendicativo, ben di rado il delinquente occulta se stesso: manifesta suo malgrado la piena volontà di delinquere coll' uso perseverante de' mezzi che mette in opera, e che assicurano la consumazione del reato. Bastano pel disegno poche ore di calma, secondo le leggi Romane: *paucis posthabitis horis*.

3. *Omicidio scusabile, e impunito.* Le nostre leggi penali che calcolano molto bene su la natura del cuore umano, traggono dalle passioni, quando son giuste, tanti motivi di scusa per gli omicidï, per le ferite, per le percosse:

1. Dall'ira nata da giusto dolore. Art. 377.
2. Dall'amor di se. Art. 373 e 374.
3. Dal sentimento di onore. Art. 387 e 388.
4. Dalla tenera benevolenza di famiglia. Art. 146 e 203.

Ma la scusa onde rendersi utile alla persona provocata e delinquente, convien che si avveri all'istante della provocazione, e dell' azion criminosa. Allora è che toglie la libertà di spirito necessaria per agire con una matura riflessione. È allora che trovasi il provocato costituito in una specie di necessità colpevole.

Il fatto di scusa dev' esser provato. Art. 63.—Se all' omicidio è stato d'incentivo la ubbriachezza, questa non è noverata fra le scuse dal Legislatore. La mancanza di volontà in un uomo ubbriaco nel momento del reato, invece di servir di scusa aggrava

prodotti, ristoro de' suoi travagli. Senza questa cura sarebbero tutto giorno esposte alle rapine, ai furti, ed ai danni degli uomini e degli animali, vie più se una strada pubblica o vicinale le costeggi. Son garantite inoltre dalle inondazioni, dalle desolatrici meteore e specialmente dai venti, i quali perdono presso che interamente la lor forza, incontrando l'ostacolo delle chiusure. Questa facoltà di chiudere che la legge al proprietario accorda è di gran giovamento all'agricoltura. Un terreno che si mantiene chiuso rendesi al certo più pregevole, e più fruttifero di quello che è abitualmente aperto. Siffatto dritto però soffre talvolta delle eccezioni. Non potrebbe, a cagion di esempio, il proprietario

---

il reato stesso in faccia alla legge, poichè era in sua facoltà il non ubbriacarsi. La ubbriachezza essendo un fatto volontario e riprensibile, non può costituire una scusa che ripugna alla morale ed alla legge.

Sono poi compresi nei casi di necessità attuale di legittima difesa i due casi seguenti.

1. Se l'omicidio, le ferite, le percosse sien commesse nell'atto di respingere di notte tempo la scalata, o la rottura de' recinti de' muri, o delle porte di entrata in una casa abitata.

2. Se il fatto abbia avuto luogo in atto della difesa contro gli autori di furti, o saccheggi eseguiti con violenza. Art. 374.

In fatto di difesa osserviamo con Carpzovio che la difesa di se stesso da un ingiusto aggressore è di dritto divino; e che quando anche la persona assalita ceda al periglio che lo investe ed alla morte, egli offende la volontà dell' Essere Supremo che protegge la sua esistenza: offende lo Stato cui dee la sua opera e l'industria: offende la pubblica tranquillità, cui offre l'esempio di animare colla sua sofferenza la perversità de' facinorosi, incoraggiandoli a misfatti più gravi.

godere di tutti i vantaggi della chiusura (1), nel caso che il suo fondo si trovasse obbligato con iscrittura a somministrare il pascolo al suo vicino, o fosse situato in modo che mentre abbia a sinistra la strada pubblica, avesse a destra un altro fondo talmente circondato da tutti i lati da non esservi veruna uscita sulla strada. Nel primo caso la convenzione debb' essere rispettata; e ad eseguirsi il pascolo sarà dato il passo al gregge ai bestiami in certi dati tempi, quando le terre sieno in riposo, o nel tempo in cui sia terminata la ricolta. Nel secondo caso il proprietario del fondo chiuso da tutti i lati ha ben dritto al passaggio sovra quello del suo vicino. Tanto l' art. 603 delle nostre leggi civili, quanto la *Leg.* 1. §. 2. *et* 3 *Dig. si usufr. pet.*, *et Leg.* 5. §. 4. *Dig. ad exhib.* gli danno questo dritto. È ciò che costituisce la servitù legale chiamata *dritto di passaggio*. Ma anche in quest' ultimo caso il proprietario che per circostanze e vedute particolari vuol chiudere il suo fondo, non è meno libero di farlo con muri con siepi o in altro modo, purchè nel punto dell' entrata e dell' uscita ei lasci libera un' apertura, o la munisca con cancello per

(1) Gli scrittori Inglesi assicurano che in generale nella Gran Brettagna i poderi ben chiusi si affittano da due a dieci scellini all' acre di più che i poderi non chiusi, benchè non li superino nei gradi di fertilità. Lo stesso è rimarcato in Francia. Lo stesso vediamo avverarsi presso noi.

l'uso della servitù particolare di siffatto passaggio (1).

137. Riflette con la solita saggezza il Sig. Pardessus, che se il passaggio accordato al fondo chiuso cessa di esser necessario, sia per lo stabilimento di una strada, sia per la riunione di un fondo in origine chiuso ad una proprietà che comunicasse immediatamente alla via pubblica, sembrerebbe giusto che la servitù legale del passaggio dovesse cessare (2). Ed in fatti la moltiplicità de' passaggi suddivide le proprietà in un modo nocevole all'agricoltura, privandole de' preziosi terreni vegetali.

138. A colui che soffre di necessità tale servitù era giusto che si desse un compenso, mentre non si costituisce servitù senza utilità.

---

(1) Il proprietario turbato nel godimento esclusivo della sua proprietà dall'esercizio di passaggio (servitù discontinua) non può intentare l'azione possessoria, ma avvalersi della petitoria. Vedi Dalloz, vol. 1. pag. 309.

(2) Questione. Per le antiche Leggi le servitù discontinue si prescrivevano? La risoluzione affermativa risulta dal 2. §. dell'art. 612. delle nostre Leggi civili, ove formandosi una eccezione alla regola generale stabilita in detto art., cioè che pel dritto vigente non vi è luogo a prescrivere le servitù discontinue, colla cennata eccezione si stabilisce che questa massima non reca pregiudizio a quelle servitù acquistate per le Leggi precedenti. Queste leggi quindi davan dritto a prescrivere la servitù in parola. Una tale eccezione è fondata su ciò che si dispone nella *Leg.* 10. *Dig. si servit. L.* 5.*n.* 3. *L.* 1. *n. ult. de aq. et aqu. pluv. arc.* Quindi la necessità di provare con titoli e testimoni, che sotto l'impero delle antiche leggi e pel corso al di là di anni 30. siasi esercitata la servitù di passaggio.

Il citato art. 603 gli accorda una indennità proporzionata al danno ch'ei riceve per effetto del passaggio. Potrebbero le parti non esser di accordo, sia sul modo di esercitare la servitù, sia sulla valutazione del prezzo della indennità. É allora che l'opera de' periti si rende necessaria. Sarà tracciato il passaggio in quella parte del fondo circondato ove più breve sia il transito che mena alla strada, ed in quel sito ove riesca meno dannoso all'altro fondo che lo soffre. Ma se il transito nella linea più breve fosse il più dannoso alla proprietà, alle piante, ai seminati? Si prenderà allora una linea diversa, conciliandosi la brevità del cammino col minor danno possibile.

139. Sono di discorde parere i Dottori sulla questione se nei casi di difficoltà la scelta del passaggio debba farsi dal proprietario del fondo dominante, o da quello del fondo servente. Molineo nel suo Trattato *de dividuo et individuo*, parte 3. n.° 87 pretende, che la scelta debba appartenere al proprietario del fondo servente. Ei si fonda sulla ragione che la servitù debb' esser esercitata nella maniera meno nocevole per lui: maniera che può esser meglio indicata da lui che da altri. D'Avezan, Lalaure, ed altri giureconsulti sostengono che far si debba la scelta dal proprietario dominante; ma in fine soggiungono che per evitare una destinazione gravosa ed irragionevole con-

venga rimetter la questione ad un Arbitro. Noi saremmo piuttosto del sentimento di Molineo; ma stimiamo che per rimuovere ogni difficoltà il migliore espediente sia quello d'invocare l'autorità del magistrato; e ci fondiamo sulla *Leg.* 13. §. 1. *Dig. de servit. praed. rust.* (1)

140. Colui, al quale è dovuta la servitù di passaggio, potrà fare, ma a proprie spese le opere necessarie per usarne e conservarla. Art. 618. delle leggi civili. — *Leg.* 4. *Loci corpus*, *Dig. si servit. vind.* Potrà quindi render meno incomodo e disagevole il sentiero che dee calcare, con appianarlo, con rimuoverne le pietre o le spine di cui fosse ingombro, non mai per estenderne la latitudine, alterando lo stato de' luoghi in pregiudizio de' seminati. Se è accordato il dritto di passaggio solamente a piedi, non può questo eseguirsi a cavallo, molto meno col carro e co' buoi,

---

(1) Nel caso di chiusura non si può agire in possessorio per un dritto di passaggio senza presentare i titoli, che giustificano l'acquisto della servitù ai termini dell'art. 603 Leg. civ. Se la servitù non è legalmente provata, a maggior ragione si rende inammisibile l'azion possessoria. — Vedi Dalloz. Vol. 1 pag. 335.

Le nostre leggi civili non danno alcuna disposizione nei casi in cui si renda accidentalmente indispensabile il passaggio sul terreno altrui, come quando la strada sottoposta rendasi per qualche giorno fangosa, inondata, impraticabile. Sembra regolare e giusto, che il passeggiere possa pretendere un passaggio provvisorio sul terreno del suo vicino, ma in modo da non nuocere ai seminati, alle piante. *Arg. Leg.* 24 §. 1 *Dig. L.* 8. 3 *quemad. servit. amit.* — Vedi Pardessus.pag. 150.

tranne il solo caso che un titolo lo abbia concesso.

141. Ma se in mancanza di titolo penetri alcuno abusivamente nel fondo altrui con cavallo, o con altra vettura o con carri, danneggiando il terreno preparato con seminati, cogliendo frutta pendenti, ed abbattendo piantagioni, cade in contravvenzione di polizia, ed è punito con ammenda da carlini 5 a 29, estendendosi per Napoli, Palermo e Messina sino a carlini 59, *art.* 463 *delle nostre leggi penali.*

142. Cadono anche in contravvenzione coloro che senza la permissione, sia per caccia (1), sia per altro oggetto entrino nell'al-

---

(1) La Caccia è una delle proprietà dello Stato; quindi non può esercitarsi senza Licenza.

Ogni Licenza dee contenere

1. Di non valere pe' luoghi riserbati alle Caccie reali.

2. Di non potersene far uso senza il consenso del padrone del terreno chiuso da muri fabbricati, da muro a secco, da siepi, da fossati, o da riparo di terra, che giunga a palmi cinque. *Art.* 151 *della legge de'* 18 *Ottobre* 1819 — *Vedi pure l' art.* 39 *n.* 2 *delle leggi di proced. penale.*

I petizionanti delle Licenze da caccia esibiranno agl'Intendenti delle Provincie le dimande in carta bollata, ove saranno dinotati

1. I nomi, cognomi, e paternità.

2. La Fede di nascita.

3. Il luogo dell'attuale domicilio, Comune e Distretto.

4. Fedi di perquisizione correzionali, e criminali in forma legale tanto del Giudicato Reg., che della G. Corte Criminale.

5. La condizione, professione o mestiere.

Tali formalità non si richieggono per coloro, che sono addetti alla Guardia Urbana. Se vogliono però far uso del fucile per la caccia debbono ottenerne il permesso — *Vedi la Circolare Ministeriale de'* 20 *Giugno* 1832.

Il dritto che si paga è di due specie, uno di grani 20 pel permesso d'armi, e ducati due e grani 22 per la licenza da caccia.

trui fondo chiuso da mura fabbricate o da mura a secco, da siepe, da fossato, o da riparo di terra che giunga a palmi cinque. *Art.* 463 *n.° 2. delle nostre leggi penali.*

Nel caso che alcuno vada a caccia con schioppo senza esser munito della licenza, oltre della perdita dello schioppo e degli ordigni, sarà condannato all'ammenda non maggiore di ducati 50, in forza dell'art. 222 Legge de' 18 Ottobre 1818 — Il semplice asportatore di dett'arma, o di qualunque altra arma fra quelle vietate, sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia, cioè da sette mesi a cinque anni, giusta l'art. 151 delle nostre leggi penali (1).

---

(1) *Questione* — Se in atto di rissa uno corre in luogo vicino a provvedersi di arma vietata, e mentre ricerca l'inimico è sorpreso dalla Forza pubblica, può dirsi asportatore a senso della legge? Il Real Rescritto de' 22 Ottobre 1834 lo risolve per l'affermativa. Dice questo Real Rescr. » che il divieto di portar armi » concepito senza distinzione ed eccezione alcuna, non può farsi tacere nel caso in esame; tanto più che il fatto stesso di » asportazione proibita dalla legge, di cui non può addursi » ignoranza, annuncia nell'asportatore l'animo di violarla. » Non potrebbe poi giustificarsi la impunità del trasgressore » per l'ira che lo ha spinto a prender l'armi contro l'ini» mico. Potrà l'ira provocata aversi qual motivo attenuante » nell'esercizio della latitudine confidata ai Giudici, non mai » convertirsi in motivo di assoluzione. — Inoltre più l'uomo » che porta armi senza uno special proponimento di delinquere, minaccia alla salvezza individuale de' pericoli chi le » prenda per soddisfare il desiderio di vendetta. Sul conto » suo perciò diviene anche più sensibile la ragion del divieto. La impunità di costui sarebbe in certo modo inconcilla» bile pur col sistema, che non lascia alla forza privata la re» pressione delle offese attribuita alla pubblica autorità.

Ove all' asportazione dell' arma vietata si unisca lo scaglinmento di essa producendosi la ferita, se questa sia grave per gli accidenti, la pena allora è dal secondo al terzo grado di prigionia, cioè da sette mesi a cinque anni, per effetto dell' art. 359 delle leggi suddette (1).

143. Le Istruzioni per la Gendarmeria Reale approvate col Real Decreto de' 26 dicembre 1827, nell'art. 55 indicano per vietate

1. Le armi da fuoco di qualunque specie.
2. Ogni ferro puntuto che portasi dentro qualche mazza.
3. Gli stiletti.
4. I coltelli a fronda di oliva.
5. I coltelli a scorciacapre.
6. Gli scannatoi
7. Le bajonette.
8. I ferri denominati triangoli.
9. I fusetti.
10. Le sciable.
11. I coltelli puntuti ad un taglio.
12. I coltelli a piegatojo con molla.

---

(1) Alle Guardie Urbane è accordato il permesso di detenere ed asportare il fucile colla bajonetta, senza che tal permesso comprenda la Licenza da caccia. Ma esse Guardie Urbane non posson fuori servizio asportare le armi,

1. Dalle ore 24 sino allo spuntare del sole.
2. Nelle Fiere.
3. Nei luoghi de' pubblici spettacoli.
4. Negli Uditorî di giustizia, nelle bettole, cantine, o luoghi di pubblica unione. Ciò in forza del Real Dec., e Regolamento de' 24 Novembre 1827.

Eran vietate queste armi anche per le leggi antiche. Il Reale Editto del 1 Gennajo 1804, e la Prammatica *de armis* ne punivano anche con severità lo abuso (1).

La detenzione poi di dette armi vietate in casa, senza licenza per iscritto della Polizia è punita col primo al secondo grado di prigionia da 1 a 7 mesi, e colla confisca dell' arma. Real Dec. de' 4 febbraio 1828.

144. Per legge Romana non si accorda nè per esercizio di caccia, nè per altro oggetto il dritto di passaggio nel fondo chiuso che in tempo di giorno. *Leg.* 14, *n.* 26 *in tit. de servit.* Molto meno si accorda in tempo di notte, ove si tratti di passaggio per luoghi destinati ad esser chiusi per sicurezza del proprietario.—Non sarebbe giusto che costui fosse costretto a tener aperto il suo cortile, la sua casa nelle chete ore notturne destinate al riposo.

145. Volendo alcuno chiudere il proprio fondo con muri e con siepi, neppure può ese-

---

(1) Se la ferita o percossa è commessa con arma vietata ad asportare, il colpevole sarà punito colle pene maggiori applicate sul massimo del grado. *Real Resc. de' 31 Dicembre* 1819. E se la ferita o percossa grave per accidenti abbia prodotto storpio, o mutilazione, la pena sarà del primo grado de' ferri nel presidio da 7 anni a 12, salve pene maggiori nei casi ipotizzati dagli articoli 360, 348 e seguenti. — Giustamente il legislatore ne esaspera la pena. Lo storpio rende permanentemente visiosa una parte della costruzione fisica del corpo umano formato dalla natura in tutta perfezione. Rende in tutto o in parte debilitata permanentemente la umana agilità.

guirne la chiusura in modo da far rifluire sul fondo superiore le acque che naturalmente ne discendono. Cingendolo di muri, farà che questi abbiano di tratto in tratto a brevi uguali distanze delle aperture per lo scolo, a giudizio de' periti. Circondandolo poi di folte siepi, ei vi farà esistere de' vani, secondo si è pure altrove accennato. Tanto richieggono l'interesse della società, e 'l rispetto che l'un vicino debbe avere per la proprietà dell'altro.

146. Sieno i muri divisorî de' terreni non più alti di palmi dieci, nel modo stesso che li indica la legge pe' cortili e pe' giardini situati nelle città e nei subborghi, quando non vi fossero diversamente degli usi e de' regolamenti locali. *Art.* 584. *delle leggi civili.*

147. Le siepi divisorie poi per regola agraria possono farsi giungere all'altezza di circa palmi sei e non oltre. In tal modo esse non nuocono ai vicini seminati e piantagioni colla lor ombra.

148. Il dritto di cingere un fondo con muri o con siepi può esser anche limitato o inibito da un dritto opposto acquistato da altri, mediante una particolare convenzione. Non lice quindi al proprietario di questo fondo di garantirlo con chiusura per sottrarlo alla servitù convenzionale di potervi alcuno menare a pascolo i suoi bestiami, o andare ad attinger l'acqua nella di lui sorgente, poichè *servitus*

semper fundo haeret (1). Così anche se fra i proprietari limitrofi si fosse stabilito il dritto di un pascolo reciproco dopo la messe. Le convenzioni degli uomini debbono esser sì sagre, come il di loro eseguimento è sì rilevante per lo bene sociale. Saranno esse di buona fede eseguite, fino a che una convenzione novella non le abbia cangiate. *Art.* 1088 *delle nostre leggi civili.*

149. Nel caso che due o più fondi, *dice l'Art.* 570. *delle leggi civili*, abbiano la reciproca servitù del pascolo di animali o di greggi, il proprietario che vuol chiudere il suo fondo, perde il dritto di pascolo nell'altrui dopo la ricolta delle messi, in proporzione del terreno che ha sottratto all'uso comune.

150. Con questo articolo di legge il savio legislatore mirando all'interesse dell'agricoltura ha consegrato nel nostro Codice la massima, che questa specie di servitù promiscua, chiamata altrimenti *compascuo*, sia variabile e dipendente dalla volontà di coloro che hanno vicendevoli dritti e vicendevoli doveri circa il pascolo degli animali rispettivi. Chiuderà l'uno de' proprietarï il suo fondo in forza del

(1) Riportiamo la bella definizione, che della servitù ci da il Duareno. *Est jus praediis inhaerens quod unius utilitatem respicit, alterius libertatem minuit.* Si verifica con essa quella inerenza reale, con cui diamo corpo al servigio che resta incatenato ad un dato fondo. Noi lo imprimiamo sulla faccia del medesimo, simile ad una divisa che debba seguirlo da per tutto, in qualunque mano il fondo faccia passaggio.

dritto di proprietà che la legge gli accorda? Il proprietario limitrofo o farà altrettanto, o si ricuserà con ragione di soffrire dal canto suo il pascolo. Nell'alternativa adunque di uguali doveri e di uguali dritti, mentre l'uno cessa di esercitarli, cessa l'altro di adempirli.

151. Secondo le leggi Romane niuno aveva dritto di mandare il suo gregge a pascolare negli altrui campi. Chi osava di farvelo penetrare commetteva un punibile attentato. *Leg.* 39. *Dig. ad L. Aquil.*, *et Leg.* 16. *Dig. de servit. rust. praed.*

152. Secondo le leggi nostre colui che mena i suoi animali su i campi altrui per farli pascolare vien condannato alla prigionia in proporzione del valore del danno, dal primo al terzo grado di prigionia, cioè da un mese a cinque anni. *Art.* 445 *delle leggi penali.* Per la esatta intelligenza di questo articolo di legge si osserva doversi verificare, se gli animali eran sotto la custodia di alcuno, e se costui li avesse volontariamente menati a pascolare nel fondo altrui, o in vece vi si fossero per sua negligenza introdotti. Distinzione importantissima, poichè nella prima ipotesi soltanto il custode o padrone di detti animali potrebbe dirsi imputabile del reato previsto dal citato articolo 445, mentre si appalesa in lui la decisa volontà. Nel secondo caso poi egli non sarebbe che civilmente risponsabile del danno commesso per effetto del pascolo

illecito, e come tale soggetto al rifacimento del danno, ma non già alle sanzioni penali dell'articolo divisato di legge — Questi stessi principii emergono dalle decisioni della nostra Suprema Corte di Giustizia de' 11 Aprile 1823, e 1 Ottobre 1834.

153. Trattandosi di semplice ingresso di detti animali per altrui negligenza introdotti, o di modico danno da medesimi cagionato, il padrone del fondo non può ritenerli per modo di privato sequestro, o servirsene per modo d'indennità, come abusivamente suole talvolta costumarsi ne' luoghi nostri. Egli dee scacciare gli animali senza far loro verun danno, o avvertire il padrone di essi, che venga a riprenderli. *Abigere debet sine damno*, *vel admonere dominum*, *ut suum recipiat*. - Caso previsto dalla legge Romana 39. §. 1. *ad Leg. Aquil.*, ed anche da un'antica Costituzione dell'Imperator Federico II, col quale si vietava a chicchessia di prendere e ritenere presso di se gli animali altrui sorpresi nella propria campagna. Chi li prendeva era tenuto di menarli ed esibirli all'Autorità locale, ed otteneva in premio la decima parte del valore degli animali. Facendo altrimenti veniva accusato e punito come ladro.

In Francia nella Ordinanza di polizia rurale del 28 settembre 1791, è del pari prescritto che colui, il quale sorprende nel suo fondo gli animali altrui che vi pascolano,

non può usare di alcuna via di fatto che possa lor nuocere; in contrario sarà tenuto ai danni. (1)

154. Presso noi la provvida legge de' 12 Dicembre 1816 accorda agli abitanti di un Comune *l'uso civico* di pascolo sulle terre demaniali incolte. Su queste terre compete al Comune il dritto di *fida*, sia per supplire alle spese comunali, sia per pagare la fondiaria imposta sulle terre medesime. L'uso civico si esercita dai cittadini per gli animali addetti alla loro particolare industria. Ne sono quindi esclusi i negozianti di bestiame, ed i censuarî di Puglia già detti *Locati*. Questi posson parteciparvi nei Comuni, a cui appartengono per

(1) Un proprietario trova un altrui giovenco che danneggiava il suo fondo, lo ritiene nella sua stalla, senza portarlo agli agenti della giustizia: è querelato di furto, e citato innanzi al Giudice Regio come reo di furto. Egli si difende che aveva sequestrato il giovenco per essere indennizzato de' danni. Il Giudice lo condanna ad una picciola multa per aver fatto uso privato de' mezzi della pubblica autorità, a termini dell' art. 168 leg. pen. Ricorso per essere stato costui condannato per reato di cui non era querelato. La Corte Suprema rigettò il ricorso – *Arresto del 5 Agosto* 1835– Quando però nella citazione o nell' accusa niuna menzione si fa delle circostanze comuni a' due reati di *furto*, e di abuso de' mezzi della pubblica autorità, allora l' un reato non può tramutarsi nell' altro. La citazione cominciava dal fatto della sorpresa del giovenco sul fondo danneggiato. Questo fatto portava per se stesso all' idea di un sequestro per rifarsi del danno. Ma se il querelante avesse solamente dedotto il furto del giovenco come un *abigeato*, non avrebbe potuto il Giudice passare alla condanna per abuso de' mezzi della pubblica autorità, e doveva rinviare il reo ad altro giudizio. – Vedi l' opera esimia di Nicolini, Quest. di dritto, Vol. I. pag. 343.

quella sola parte di animali che serve alla loro particolare industria, nella latitudine che compete ad ogni altro ricco cittadino. — I Comuni che hanno sufficienti rendite patrimoniali per pagare la fondiaria delle terre riservate all' uso civico, non possono esigere *fida* dal possesore di animali gregarii sino al numero di dieci piccoli ed uno grande.

155. Essendo ogni proprietario nella libertà di chiudere il suo fondo cingendolo di muri, di fossi e di siepi, come abbiamo osservato, ove avvenga che uno de' mezzi di chiusura siasi stabilito di accordo ed a spese comuni tra i confinanti, in tal caso i muri i fossi le siepi che dividono le due contigue proprietà senza spazio intermedio, comuni vengon riputati.

156. La comunione essendo convenzionale esser dee garantita in quanto alle condizioni ed agli effetti dal titolo che la stabilisce; ma il passaggio del tempo, o la malizia degli uomini fa sovente obbliar le convenzioni, e può farle disperdere anche che risultassero da privata scrittura. Viene allora in soccorso la legge. Essa dichiara la comunione di un muro, di un fosso, di una siepe che separano i poderi, sulla *presunzione* del vantaggio reciproco che ne traggono i proprietarï. Essa giustamente fonda questa presunzione sulla natura delle cose, sullo stato de' luoghi, e su ciò che le parti *ab antico* han potuto o dovuto di necessità fare o consentire, sia per motivo di divi-

sione, sia di chiusura vicendevole, sia per contrapporre un sostegno un argine alle due contigne proprietà. Presunzione legale ch'esiste di pieno dritto, e che esclude qualunque pruova in contrario, salvi i casi previsti dall'art. 1306 *delle nostre leggi civili* (1).

157. Ma se avverso questa sorta di legale presunzione sorga un titolo che risalga all'origine della costruzione de' muri: che mostri essersi sostenuta da un solo la spesa, senza avervi l'altro conferito la rata di suolo, oppure vi si riconosca tale segno in contrario, come uno di quelli specificati dall'art. 575, la presunzione non ha più luogo. Il muro allora non è comune.

158. I segni de'quali parla il cennato *art.* 574 chiamati da Coquille *muti testimoni invariabili* convien che distinguano una proprietà esclusiva di colui che ha dalla sua parte la grondaja, il cornicione, le mensole di pietra. Conviene altresì, che il muro offra tali segni di un'epoca a un di presso coetanea alla costruzione del muro istesso, o che sieno almeno di data anteriore ad un trentennio. È della sagacità de' periti il riconoscerli. Ove il vicino con qualche fondamento sostenga che i segni son fraudolenti e posti dopo la costruzione de' muri ad oggetto di usurparli,

(1) Vide Menoch. *Tract. de praesumptionibus. Lib.* 1. *quaest.* 3.

la pruova sarà ammessa, ristabilite saran le cose nello stato primiero, e condannato l'usurpatore uniformemente alla legge, secondo l'azione che si sarà istituita.

159. Cessa del pari la presunzione che sia comune una siepe, quando vi ha un *possesso sufficiente* in contrario (1), ovvero se non vi sia che un solo fondo in istato di esser cinto. Tra gli altri elementi vi può esser quello a pro di colui, che ha avuto in ogni anno costantemente la cura esclusiva di potare le siepi, di mantenerle, di farle prosperare senza che altri vi si fosse mai opposto, mostrando così con segni non equivoci la intenzione di possederle come padrone. Se ne potrà però acquistare la proprietà esclusiva col mezzo della prescrizione al di là di un trentennio.

160. Dirassi non comune la siepe, ancor quando uno de' due fondi sia chiuso dalla medesima nel d'intorno, e si vegga l'altro aperto da tutti i lati, fuorchè da quello della stessa siepe. Del pari se fra la siepe ed

(1) Qualche autore opina che il possesso in esame, di cui parla l'art. 591 delle nostre Leggi civili sia annuale, cioè dell'anno: altri sostengono che debba esser quello di trenta anni. Ma la prima opinione sembra la più regolare; ed è benanche sostenuta dalla disposizione de l'art. 103, num. 2. delle Leggi di procedura civile, il quale annovera tra le attribuzioni de' Giudici di Circondario le usurpazioni delle siepi commesse dentro l'anno.

uno de' fondi vi esista per lungo un antico fossato in corrispondenza della linea di esso, la siepe si riputerà appartenere a quel proprietario, di cui essa tocca immediatamente il fondo.

161. Così in quanto ai fossati, potranno questi riputarsi comuni, quando non vi sia titolo o segno in contrario. Vale per essi la stessa ragione addotta pei muri. Art. 187 delle nostre leggi civili — *Arg. Leg.* 71 §. *ult.*, *et L.* 8 *Dig. de adquir. rerum dom.* Non comuni saranno, quando il getto o spurgo della terra si trovi da una parte sola della medesima. Per ragione di questo segno apparterranno esclusivamente a colui, dalla di cui parte esiste il getto della terra. Questa presunzione è fondata sul principio, che il proprietario coll' aver estratto e gittato la terra dal lato suo, abbia una volta cavato per intiero il fossato sul fondo proprio; non potendo credersi che abbia voluto non rispettare il fondo contiguo, e gravarlo dello spurgo. Vedi l' art. 588 *delle Leggi civili.*

162. Nella comunione de' muri divisorî, sia di giardini, sia di case, in campagna o in città gli effetti legali sono, che le riparazioni il mantenimento e le ricostruzioni debbano esser a carico di tutti coloro che vi han dritto di condominio, ed in proporzione del dritto di ciascuno sul muro in parti uguali o disuguali. Se poi i compadroni son di-

scordi sulla corrispondente quota della spesa: se non convengono sullo stato attuale del muro: se non riconoscono la necessità dell'accomodo, è mestieri allora adire il magistrato. Questi nella sua giustizia, ove creda necessaria l'opera de' periti, incaricherà i medesimi a stabilirne la proporzione e dare il lor parere. Costoro fisseranno il rimborso sull'attual valore del muro, senz'aver considerazione a quel che ha potuto costare al tempo della sua costruzione. Così ciascuno de' comproprietarï soddisferà la giusta quota delle spese, che sarà giudicato spettargli.

163. Il condomino non può nelle cose comuni disporre o far novità senza il consenso di tutti gli altri. Basta il divieto di un solo per render senza effetto ciò che gli altri avessero stabilito (1). *L. Sabinus* 28. *Dig. com. divid.*; *et L.* 26. *de servit. praed. urban.* - *In re comuni invito socio nihil innovandum.*

164. L'art. 576. delle nostre leggi civili uniforme alla sentenza di Paolo, *L.* 5. *tit.* 10. §. 2., *et L.* 39. *Dig. de damno infecto*, nell'obbligare i proprietarï di un muro comune a contribuire alle spese di riparazione, suppone che le lesioni, i guasti, la caduta non

(1) L'azione di turbativa di possesso non è negata al condomino. Nella *Leg.* 1. §. 7. *uti possidetis*; *et leg.* 7. §. 5. *Dig. communi dividundo* è sanzionata la massima — *Hoc interdictum locum habet sive quis totum fundum possidere se dicat, sive pro certa parte, sive pro indiviso possideat.*

sieno causati che da vetustà o da forza maggiore, non mai dal fatto di uno de' condomini. Chè se costui ne fosse imputabile, sarebbe tenuto a contribuire alle spese non solo, ma di risarcirne il danno, che in qualunque modo abbia cagionato. *Art.* 1336 *delle nostre leggi civili — Arg. ex Leg.* 8. §. 2. *Dig. ad Leg. Aquil., et L.* 7. §. 8. *et* 9. §. 3. *et* 4., *et Leg.* 132. *Dig. de regulis juris.*

165. Lice ad ognuno rinunziare al dritto che ha sulla comunione di un muro che cinge un terreno, o perchè non voglia, o non possa concorrere alle spese di riparazioni (1). In tal caso è chiaro che col rinunziare ch' ei fa al muro, rinunzia implicitamente alla parte del suolo su cui è impiantato il muro istesso nella metà della sua grossezza. Art. 577 delle nostre leggi civili, uniforme alla *Leg.* 29. *Cod. de pactis. Cum sit regula juris antiqui omnes licentiam habere his quae pro se introducta sunt renuntiare.*

---

(1) Colui che non ha acquistata la commione del muro non può farne verun uso. Egli non può nè anche appendervi delle viti, e delle spalliere. Sirey.

La facoltà accordata al proprietario dall'art. 577. dalle leggi civili di rinunciare al dritto di comunione per esimersi di contribuire alla ricostruzione del muro comune, può esercitarsi tanto nelle città, che nelle campagne. L' art. 584. delle stesse leggi portante che ciascuno può costringere il suo vicino a contribuire alle costruzioni e riparazioni del divisorio comune, non ha introdotto un' eccezione alla regula stabilita dall' art. 577.

Vedi Sirey sull' art. 656. cod. civ. (577. delle Leg. civ.)

166. D'altra parte per l'art. 582 delle leggi civili ogni proprietario in contiguità di un muro ha pure la facoltà di renderlo comune in tutto o in parte, rimborsando al padrone la metà del suo valore, o la metà del valore del suolo, su cui il muro è costrutto. *Contr. Arg. ex lege* 11. *Cod. de contrah. empt.*

167. Secondo lo spirito di questo articolo di legge, non è punto da credersi, che l'obbligazione imposta ad ogni vicino di vendere la comunione del muro contiguo al podere altrui sia contraria alla legge della proprietà, tosto che essa costringe alla vendita. Il legislatore ha avuto su di ciò in mira il pubblico interesse, l'utilità stessa de' proprietarî. E questo dritto, come da suo pari osserva Toullier, essendo stabilito a favore così di uno de' vicini, come dell'altro, non può tacciarsi d'ingiustizia, perciocchè da una parte e dall'altra vi è uguaglianza di dritto (1).

168. In linea civile, contro colui che abbia abbattute fra l'anno le mura, distrutto le siepi, colmati i fossi ch' eran di chiusura al fondo áltrui, si adisce il Giudice di circon-

---

(1) La nostra suprema Corte di giustizia per argomento degli articoli 470, e 597 delle leggi civili definì il 12 Marzo 1836 in causa *Pasculli e Santoro*, che il proprietario di un muro che ha delle finestre non precariamente formate può esser costretto a render comune col vicino quella parte del muro che è cieca, ma non può esser costretto a render comune quel pezzo di muro in cui son le finestre.

dario. Questo magistrato è autorizzato dalla legge a ristabilirli, senza esaminare se chi li ha distrutti aveva o no giusta ragione di farlo. *Vedi l'art. 22. n. 3. della legge organica, e l'art. 103. n. 3. Cod. parte 3.*

169. Volgendoci ora alle nostre leggi penali, veggiamo che queste puniscono leggiermente chi tratto da fame e da bisogno (1) penetra nel fondo altrui per cibarsi o anche rubare de' frutti o commestibili, come abbiamo osservato a pag. 31 §. 37. Con severità poi puniscono coloro che ad oggetto di commetter furto, penetrano in un terreno chiuso, con abbattere demolire svellere o scassinare porte muri siepi, o altri mezzi destinati ad impedirne l'entrata. Questi mezzi costituiscono la qualifica della *frattura*. Ma convien conoscere che la frattura non è circostanza aggravante del furto se non quando serve a pene-

(1) Il bisogno, la fame sono i persuasori più possenti al delitto. *Malesuada fames et turpis egestas.*

Assalito il misero dalle lor punture: *non mi sgomenta la pena*, ei dice, *non la reclusione, non i ferri, non la stessa morte, ove anche la legge mi condannasse domani colla mano del Giudice, purchè oggi io non muoja di fame colla mano della natura.*

Il Parini ci offre un' Ode bellissima sul proposito

O tiranno signore
De' miseri mortali:
O male, o persuasore
Orribile di mali
BISOGNO, e che non spezza
Tua indomita fierezza?

Con le folgori in mano
La legge alto minaccia,
Ma il periglio lontano
Non scolora la faccia
Di chi senza soccorso
Ha il tuo peso sul dorso.

trare in luogo chiuso, o quando la stessa frattura vien fatta dopo esservi penetrato. Vengon puniti con ugual severità coloro, che per lo stesso oggetto di furto, e per entrare in chiuso recinto si servono della *scalata*, ossia del mezzo di scala, di fune o di qualunque altro mezzo, anche coll'ajuto meccanico di altro uomo. Ma la scalata non si avvera, se coll'idea di commettere il furto riesce ad alcuno d' intromettersi in un terreno, la di cui chiusura ha potuto egli superare senza scale, senza strumento estraneo, e senza sforzo personale straordinario. Circostanze del tutto estranee alla qualifica. In somma non esiste frattura se non vi è una violazione di chiusura, la quale sia di ostacolo effettivo ai mezzi che il ladro vorrebbe adoperare per involare l'oggetto racchiuso.

170. Doppiamente severe poi son le leggi contro gli autori de' furti accompagnati da *violenza*, quando questa è diretta al fine di agevolarne la esecuzione; o per occultare il misfatto dopo commesso. Si verificano i casi di violenza quando l'omicidio, la ferita, la percossa vengon commessi su la persona o rubata o che si vuol rubare, quando si sequestra la la persona stessa, quando minaccia di attentare alle persone non solo che alle proprietà. Spiega inoltre la violenza il ladro che si presenta armato o solo o garantito da altri, ancorchè non armati, rendendosi così più ardimento-

so (1): quel ladro in fine che scorre armato la campagna o che fa parte di comitiva armata. *Art.* 408 *delle nostre leggi penali.* — Violenza siffatta però non è da confondersi con la violenza pubblica, di cui fa parola l' art. 147 di dette leggi. Si verifica la *violenza pubblica*, quando il reato si commette da un numero non minore di tre individui, de' quali due almeno sieno portatori di armi proprie.

Quì mostra il saggio Legislatore che i molti casi de' furti cangiando di gravezza o di natura, a misura che cangiano le circostanze di tempo, di luogo, di valore, di persona e di mezzo, richieggono gradatamente una maggiore o minor punizione. Mostra che non sono di uguale calibro di uguale intensità i reati, come opinavano gli Stoici; e che abbisogna una regola per conoscerne i gradi d'imputabilità e classificarli. (2) La retta ragione, e la filosofia esecreranno sempre il sacrilego che spoglia l' are ed i templi; e compassioneranno l' infelice che

(1) Due son più forti. Uom solo
È metà di se stesso: un lume all' altro
Chiarore addoppia, e l' uom dall' uomo ha forza.
Cesarotti, Iliade Vol. II. pag. 40.

(2) . . . . *ut peccat idemque*
Qui teneros caules alieni fregerit horti,
Et qui nocturnus Deorum sacra legerit? Adsit
Regula, peccatis paenas quae irroget aequas,
Nec scutica dignum horribili sectere flagello.
Horat. Satyr. I. Lib. 1.

porta via i pomi dall' altrui giardino per saziarne i figli affamati.

171. Per ciò che concerne l' agricoltura, i terreni generalmente vogliono esser chiusi per prosperare e potervisi istituire una coltura perfettamente buona. La sicurezza comune, e 'l bisogno di prevenire o almeno di minorare, come di sopra si è detto, i danni non solo delle meteore, che degli uomini e degli animali, fan conoscere la importanza della chiusura. In vano si dirà, che i terreni non han bisogno di esser chiusi, poichè oltre di essere ben guardati dai coloni, evvi la vigilanza de' fidi cani che li garantiscono di giorno e di notte da' ladri, e da' danneggiatori (1). I mezzi di fidare negli uomini, e negli animali sono spesso fallaci, elusorî. E dagli uni, e dagli altri non sempre si ottiene con esattezza il bramato fine.

172. Ma di tutte le chiusure qual sarà la migliore, la più economica, la più utile? La natura stessa ci addita le siepi vive in

(1) Quantunque i cani non sieno animali nocivi di lor natura, qualcuno di essi può esserlo o per sua organizzazione, o per suo particolare istinto.

Un cane, il quale senza provocazione si avventa ad una persona per morderla, riputar debbesi animale nocivo, ed il suo padrone che lo lascia vagare è soggetto alla pena fulminata dall' art. 461. n. 12., e 462. n. 7. delle nostre leggi penali.

La legislazione di Solone aveva anch' essa contemplato il caso di un cane mordente e vizioso, ed era proibito di tenerlo. Vedi Plutarco in Solon. cap. 40., e Ulpiano nella *Leg.* 11. §. *si plures Dig. ad L. Aquil.* ci rileva la stessa proibizione.

preferenza de' muri e de' fossi. Sono le siepi vive, che formate colle piante di arbusti spinosi intrecciati fra loro (1), crescono e rendonsi impenetrabili: presentano un ostacolo, che l' uomo stesso talvolta non può vincere se non con istento e lunga fatica; laddove per atterrare un muro, per colmare un fossato non vi ha bisogno nè di lungo tempo, nè di molto sforzo.

173. Considerate le siepi vive dal lato di economia, è evidente che costa ben poco di piantarle e di mantenerle, a differenza de' muri che richieggono della spesa, e de' fossati che van soggetti a ricolmarsi. Abbisognano i fossati di una cura perenne per tenerli rimondati dopo il cader delle piogge, per conservarli netti, ed evitare lo staripo delle terre adjacenti, quando non sieno forti e tenaci.

174. Se si guardano dal lato di utilità le siepi vive danno una rendita; quella che al certo non si ottiene dai muri e dai fossi. Nella potagione annuale somministrano una quantità considerevole di combustibile; migliorano l' aria con tramandare una copia di ossigeno. Esse danno agli animali le fronde, alle api i fiori, a' poveri ed a' fanciulli le frutta.

---

(1) Gl' indigeni arboscelli, gli arbusti spinosi adatti per le siepi vive sono ordinariamente i seguenti. Il biancospino, il nespolo, il melagrano, il giuggiolo, il rovo che produce le *moricole*, il prunello, il rosajo canino, il sambuco e la ginestra spinosa che somministra pure un ottimo foraggio.

TITOLO VII.

FACOLTA' E DIVIETO DI DISPORRE DE' BENI

175. La proprietà de' beni sì mobili che immobili derivante dal dritto d' istituzione sociale: quella su cui l' uomo ha il dominio: che produttrice di svariati frutti, qual seconda nutrice lo alimenta: che gli è di ristoro ne' travagli e di conforto ne' disagi della vita, meritava che fosse garantita dal legislatore e protetta. Essa in vero è circondata d' innumerevoli vantaggi. L' uomo industre liberamente ne gode, ed a suo piacere ne profitta. La proprietà che gli appartiene è cosa sacra per lui; e così esteso è il dritto che glie ne dà la legge, che ne può disporre a proprio talento, ad esclusione di chiunque altro. Ampia definizione dà alla proprietà l'art. 469 delle nostre leggi civili, allorchè dice esser essa *il dritto di godere e di disporre delle cose nella maniera la più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o da' regolamenti.* Con saggio avvedimento il legislatore ad un dritto sì esteso ha imposto la condizione di non farsi della proprietà un uso in opposizione a leggi e regolamenti siffatti. Tanto richiedeva il pubblico interesse, il mantenimento del buon ordi-

ne, il bene sociale (1). In fatti mentre il legislatore permette che il proprietario sia libero di fare del suo edifizio ciò che gli piace, sino a distruggerlo, o voglia o nò rifabbricarne un altro, ha previsto che potesse il medesimo divenir scellerato e dare alle fiamme la sua abitazione, il suo ricovero, o per eludere gl' interessi altrui, o per cancellare le tracce di altro suo reato, e gli ha comminata una pena (2). Mentre lascia a ciascuno di poter seminare e far crescere nel suo orto quelle piante che vuole, gli vieta di piantarvi il tabacco, senza pagarne il dazio (3). Mentre riconosce essere in di lui facoltà di recidere o distruggere gli alberi del proprio fondo, gli proibisce di abbatter quelli del proprio bosco soggettato ai regolamenti della legge foresta-

---

(1) *Interest rei-publicae ne sua re quis male utatur.*
Iustinian. Instit.

(2) Art. 444. delle nostre leggi penali.

(3) In virtù de' Reali Decreti 26. Settembre 1821, e 14. Maggio 1822. si migliora il sistema di privativa de' Tabacchi stabilito colle precedenti leggi, e si pubblicano due Regolamenti per la vendita de' generi di privativa a partito forzoso per la coltivazione, ricolta, ed asportazione delle foglie. In forza poi dell' altro Real Decreto de' 24. Marzo 1824. si conciliano gl' interessi della privativa con quelli de' proprietari de' terreni, e si danno analoghe disposizioni per la piantagione del tabacco.

Il proprietario di un terreno nel quale trovansi clandestinamente piantati i tabacchi, e che sostiene di essere stata fatta la piantagione dal suo fittajuolo, debbe somministrare la pruova dell' affitto; altrimenti debb' esser riputato di averli esso piantati.
Dalloz. Vol. 4. pag. 508.

le, senza osservarne le prescrizioni (1). Non può in fine nel proprio suolo fare un cavamento vasto e profondo col rischio di far precipitare la casa del suo vicino. Ecco come le savie leggi sono intese da una via a garantire all' uomo onesto la sua proprietà, e ad impedire dall' altra che se ne faccia un criminoso abuso in danno proprio e d' altrui (2).

176. È facile l' osservare che poco esatta è la definizione della legge Romana (3), la quale imprime nel dominio *il dritto di usare ed abusare* della cosa; ma par che rimanga in certo modo salva la idea di abuso, allorchè soggiunge » *in quanto la legge lo soffre.* Nel confronto, non vi ha dubbio, la espressione della nostra legge si presenta più regolare, più esatta.

177. Inviolabile è il dritto di proprietà nelle mani di un cittadino. L' esercizio di questo dritto però soffre delle eccezioni, che nel risultato son salutari. Il godimento della cosa stessa va soggetto ad esser modificato per volontà della legge. Nella civil società ogni cittadino contrae l' obbligo di contribuire al mantenimento dello Stato. È sotto questo rapporto che il Contributo fondiario forma un dover

(1) Legge forestale de' 21 Agosto 1826. Da essa riluce con quanta previdenza il Legislatore ha preso utili espedienti per assicurare le proprietà, per giovare alla patria agricoltura.

(2) *Puffend. Devoirs de l'homme et du citoyen. Livre* 1.

(3) *Leg.* 21. *Cod. mandati.*

sacro per noi verso il supremo Imperante, da cui riconosciamo il prezioso dono delle leggi protettrici dell' agricoltura e delle nostre sostanze. Esso ci detrae, è vero, una piccola parte delle nostre rendite; ma nella stessa guisa e per lo stesso fine onde ci vengon detratte dalla necessità della coltura le spese e le anticipazioni. In queste è racchiuso il germe delle nostre ricchezze: in quello è compreso il mezzo necessario per ottenere la sicurezza di goderne (1). Il tributo che Aristide impose ai Greci, fu non solo creduto giusto, ma riputato come un benefizio, come la felicità della Grecia.

178. Ma il coltivatore industre, il vigile proprietario non lascia di vantaggiare colla rotazione agraria la coltura de' proprï terreni, e di aumentarne il più che può la rendita,

---

(1) *In tributis Reipublicæ nervi. Leg.* 1 §. 20 *de quæst.*

Neque enim quies gentium sine armis, neque arma sine stipendiis, neque stipendia sine tributis haberi possunt.

I Giudici di Circondario senza limitazione di somma son competenti a procedere pe' sequestri a cagion di ritardato pagamento di Contribuzioni dirette. *R. Rescritto de'* 13 *Ottobre* 1821. In questo Rescritto si parla di sequestri presso terzi, e non di sequestri fatti su i frutti o mobili esistenti nei terreni o case, pe' quali la competenza è del contenzioso amministrativo, ai termini del Decreto 16 Dicembre 1813. In questi ultimi casi le sole dimande di rivindica possono sospender le vendite, quando siensi fatte tra 24 ore dopo il sequestro, con citazione a comparire innanzi al Sindaco — *Ministeriale de'* 11 *Sett.* 1822.

Il Tesoro dello Stato ha il privilegio, la preferenza ad ogni altro Creditore su i pigioni su le rendite de' beni soggetti alla Contribuzione fondiaria. *Art.* 1986 *delle nostre leggi civili.*

onde da una via sentir meno la gravezza de' pesi, e dall'altra migliorare la propria condizione. Metterà in commercio il superfluo delle sue derrate. Propagherà i germi delle piante utili: estenderà la piantagione degli olivi, e delle viti: aumenterà quella de' gelsi per nutrire i bachi da seta: dalla industria delle Api trarrà profitto del mele e della cera. Fornirà finalmente i suoi terreni di animali, poichè dall'esteso numero di essi si ottiene l'abbondanza del concime, e da questa la copiosa ricolta.

O fortunatos nimium, sua si bona norint Agricolas!
Virg. Georg. lib. II. vers. 458.

179. Dalle proprietà stesse talvolta la pubblica utilità, questa legge suprema, richiede de' sacrifizï. Nota è la massima di dovere il bene privato cedere al bene pubblico. Ma la legge stessa che l'ha dettata, ha regolato in modo le sue disposizioni da far risultare dal minor possibile sacrifizio personale il maggiore pubblico vantaggio. Ella vuole che l'oggetto della utilità pubblica sia vero e non apparente; e che se alcuno di necessità ceder debba parte del suo fondo per pubblico bene, quando inevitabile ne è la cessione, ei ne sia con giusta e preventiva indennizzazione compensato.

180. Imperiose sono le circostanze di opere e lavori che il pubblico voto riclama. L'apertura delle pubbliche nuove strade, la co-

struzione delle fontane, la erezione de' ponti (1), l'edificio di machine idrauliche comunali, che la pubblica amministrazione giudica in taluni siti esser necessari, comecchè utili ritardar non si possono. Ove adunque per intraprendersi o menarsi a compimento tali opere, necessità imponga che uno de' proprietari limitrofi ceder debba una parte de' suoi terreni, non vi si può ricusare. Secondo la legge de' 21 Marzo 1817 convien determinare la vera utilità pubblica, la vera ne-

---

(1) Gli architetti o intraprenditori incaricati della costruzione de' ponti e di ogni altra opera pubblica sono risponsabili de' difetto di costruzione, ed anche per vizio del suolo ove si è costruito, durante il corso di dieci anni. *Art.* 1638, *e* 2176 *delle nostre Leggi Civili.* Così pure se un architetto costruisca un edifizio su di un terreno paludoso o poco solido, e se l'edifizio crolla nel corso di dieci anni per essersi le fondamenta smosse, non sarà forse l' architetto tenuto de' danni?

Essendosi agitata la questione presso la Corte Reale di Parigi, se il decennio per tale risponsabilità debba numerarsi dal giorno in cui son cominciati i lavori o a da quello della consegna, fu deciso a 27 Febrajo 1837 che il decennio si numeri dal giorno in cui al proprietario è stata fatta la consegna.

Gl'imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio ordinarono che i conduttori di opere pubbliche e i loro eredi fossero risponsabili per 15 anni de' difetti dell' opera. *Leg.* 8. *Cod. de oper. publ.*

Vitruvio riporta una Legge in Efeso, la quale a suo giudizio e di altri scrittori preveniva grandi abusi. – L'Architetto pria di accingersi a qualche opera pubblica doveva dichiararne il prezzo ed obbligare tutti i suoi beni. Se la spesa non eccedeva i termini del contratto, l'architetto veniva ricompensato; nel caso che fosse maggiore di un quarto, il pubblico pagava il soprappiù; ma se l' oltrepassava, doveva l' architetto supplirvi del proprio – Gioja, *merito e ricompense Vol.* 2. *p.* 233.

cessità, e del pari la giusta misura d' indennità a giudizio de' periti, l' ammontare de' danni sofferti sulla proprietà. Il valore del terreno ceduto, degli alberi recisi, de' frutti perduti entrerà partitamente nel calcolo.

Nel Consiglio ordinario di Stato de' 17 Dicembre 1827 S. M. ha preso la Sovrana risoluzione, che nelle liquidazioni da farsi delle somme dovute ai proprietari per danni recati dalle opere pubbliche, si tenga conto a favore di essi dell' interesse del 5 per 100, a contare dal dì dell' occupazione, ossia dal giorno che il proprietario ha cessato di percepire il frutto fino a quello dell' effettivo pagamento.

Dalla Ministeriale di S. E. il Ministro degli affari Interni in data de' 21 Dicembre 1827 risulta, che S. M. nel suo Consiglio di Stato ordinario de' 21 Novembre antecedente si era degnata risolvere, che nelle cave de' materiali per uso delle pubbliche strade non s'indennizzino a' proprietari de' fondi, ne' quali si eseguono le dette cave, che i soli danni.

181. Il conoscere dell' azione di revindica, e di occupazione di una strada pubblica appartiene esclusivamente al potere amministrativo. Ma se nel corso del giudizio risultasse di trattarsi di semplice strada vicinale? La causa allora per la decisione dee rimettersi al potere giudiziario. *Vedi il Real Rescrit.* 6 *Mag.* 1820.

181. Lo stesso Giudice del contenzioso amministrativo spiega la sua competenza per conoscere dell' azione di un proprietario tendente a chiudere una strada che traversa il suo fondo, ed aprirne un' altra all' estremità del fondo istesso, quando la prima strada univa alla strada pubblica. *Real Rescritto* 22 *Ottobre* 1817.

182. Le innovazioni sulle strade vicinali poi sono di competenza del potere giudiziario, poichè toccano gl' interessi de' particolari cittadini. *Real Rescritto de'* 20 *Agosto* 1820.

183. L' utile pubblico ha del pari consigliato di emanarsi ai 13 Marzo 1822 il Real Decreto, con cui si è dato altra limitazione al dritto di proprietà per sottrarla dall' abuso che possa farsene. — Il legislatore nella saggia veduta di far rimanere permanenti ed intatti in questo classico suolo i monumenti di antichità de' quali è ferace (1), ha vietato di togliere dall' attuale lor sito i quadri le statue i bassi rilievi, e tutti gli oggetti e monumenti storici o di arte che esistono nelle chie-

---

(1) È il fortunato suolo delle due Sicilie, che chiude nel suo seno i più pregevoli monumenti delle antiche arti del bello. Con sorpresa sorger vediamo sovente quanto di più prezioso e di più raro emerge dagli scavi di Ercolano e di Pompei, da quelle antiche città sommerse per effetto di eruzione del Vesuvio l' anno 79 dopo Gesù Cristo, e che son risorte dalle ceneri e dall'obblio. Una quantità immensa di marmi, di pa-

se e negli edifizî pubblici, non che nelle Cappelle di padronato particolare. *Art.* 1 *di detto Real Decreto*. Fia sempre utile ricercare le patrie cose, e tramandarne la memoria ai posteri (1).

185. Per vedute eziandio del pubblico bene si è proibito di demolirsi, o degradarsi in qualunque modo anche ne' fondi privati le antiche costruzioni di pubblici edifizî. Tali sono i tempî, le basiliche, i teatri, gli anfiteatri, i ginnasî, come del pari le mura di città distrutte; gli aquedotti, i mausolei di nobile architettura, ed altro. *Art.* 2. *dello stesso Decreto*. Se ne garantisce il divieto sotto le pene comminate dalle leggi iu vigore, e propriamente dall'*art.* 261 *delle nostre leggi penali*.

186. Lo stesso legislatore con altro Real Decreto de' 13 Maggio del medesimo anno 1822 ha provveduto con molta saggezza al

---

piri, di vasi greci ed etruschi, di cammei, d'idoli, di anfore, di tripodi, di bronzi d'ogni genere; ed un numero infinito di suppellettili antiche, di anelli, di collane, di armille, di elmi, loriche, di scudi e di lance, già formano del Real Museo Borbonico ricchissimo sfoggio, l'ornamento e 'l decoro.

Di tanti altri luoghi pubblici, abituri antichi e monumenti alla riva di Posilipo ed a quella di Pòzzuoli si calcano ad ogni passo i maestosi avanzi.

(1) Οικοθεν ματευε

Pindaro Nem. Ode 3.

Mihi quidem nulli satis eruditi videntur,
quibus nostra ignota sunt. – *Cicero de finibus lib.* 1.*cap.* 2.

regolamento degli scavi. Coloro che per vedute particolari bramano intraprenderli, debbon prima far costare che i terreni da scavarsi gli appartengono, e con tal documento legale vistato dal Sindaco del Comune potranno ottenerne il permesso, che sarà accordato dal Re. L' Intendente della Provincia per mezzo del Sindaco, e 'l Direttore del museo per mezzo di uno de' socii corrispondenti dell' accademia Ercolanese debbono invigilar sullo scavo. Ove si scovrissero monumenti, statue, inscrizioni, monete, vasi ed antichi arnesi, gl' incaricati ne prendono nota per rimetterla ai rispettivi committenti; ma gli oggetti rimangono presso l' inventore coll' obbligo di non farne alcun uso, nè farli restaurare pria della Sovrana autorizzazione. La commessione istituita col citato Real Decreto de' 14 Maggio 1822, cui son rimessi i rapporti diretti alla Real Segreteria di Stato di Casa Reale, presi gli opportuni schiarimenti, fa conoscere di qual merito sieno gli oggetti rinvenuti: indica quelli che per la loro eccellenza debbonsi riguardare come conducenti alla istruzione ed al decoro della nazione: propone le misure necessarie perchè se ne prendano i disegni, e perchè non sieno esportati fuori Stato. - Disposizioni filantropiche che mentre onorano la sapienza del legislatore tendono al ben essere, al decoro, al lustro della nostra nazione celebre per le sue antiche memorie, e ad age-

volare sempre più il progresso delle belle arti e delle scienze.

187. Chi rinviene i suddetti monumenti e statue è tenuto darne notizia al Sindaco del luogo fra il termine di tre giorni. Qualunque sia il merito degli oggetti rinvenuti, vengon considerati come proprietà dell' inventore. Ove costui contravvenisse dolosamente alle prescritte disposizioni, in ciascuno de' casi sarà soggetto alla perdita degli oggetti trovati, o più non esistendo, ad una multa corrispondente fra quelle dettate dalle nostre leggi.

Fra le attribuzioni della Regia Camera della Sommaria, Tribunale supremo del nostro Regno prima della Occupazione militare, vi era quella di conoscer delle cause sulle ragioni di pubblica spettanza; in conseguenza su i tesori, sulle miniere.

188. In quanto agli scavi delle miniere evvi la legge de' 17 Ottobre 1826. Con questa se ne promuove la ricerca e lo scavamento. I particolari proprietarï possono scavare liberamente ne' loro fondi, e senza bisogno di concessione Sovrana le miniere tanto metalliche che semimetalliche, del pari che il carbon fossile, i bitumi, l' allume ed i solfati, quante volte appariscano segni sulla esistenza di tali sostanze. — Nella stessa legge si prevede il caso quando vi è d' uopo della concessione Sovrana; e quando gl' inventori e gli scopritori sieno tenuti di pagare le indennità a' possessori

de' fondi contigni, se venissero a recar danno a' medesimi.

In riguardo al carbon fossile la natura ci è prodiga nel darci in più parti del Regno miniere di questo eccellente combustibile. E negli Abruzzi, e in altre Provincie del Regno abbiamo non pochi indizï della sua esistenza. Non si rinviene quasi mai il fossile nella superficie del suolo; ma vi è d'uopo ricercarlo con saggi ad una data profondità. Nella trinacria Terra poco lungi da Messina, e d'appresso il mare la corrosione di un torrente fece scovrire un filone di quel fossile di eccellente qualità (1).

189. Se si rinvenga sotterra un tesoro, la proprietà di esso appartiene a colui, che lo trova nel proprio fondo. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, appartiene per metà a colui che l'ha scoperto, e l'altra metà è accordata al proprietario del fondo. *Art.* 636 *delle leggi civili.* È *tesoro* qualunque cosa nascosta o sotterrata, della quale non vi ha alcuno che possa provare di essere il proprietario, e che viene scoperta per puro caso. *Art.* 1686 *dette leggi.*

---

(1) Una Legge Inglese, al dir di Bentham, permette ad alcune condizioni di continuare una traccia di miniera scoverta nel campo altrui, a chiunque voglia tentarne l'avventura.

190. Secondo la legge Romana il tesoro è una quantità di oro e di argento coniato e cose simili preziose. *Latens pecunia, cujus dominus ignoratur. — Leg. unica, Cod. de thesauris.*

Tra gli antichi Capitoli degli Angioini vi è quello che regola la proprietà de' tesori rinvenuti. Appartenevano i tesori al Fisco dopo scorso un anno, senza rinvenirsene il padrone. Era tenuto di furto chi non ne faceva la rivela all' autorità locale.

Lo Statuto penale pe' reati commessi da' Forzati punisce que' servi di pena che per estorquer denaro si servono del pretesto di far rinvenire immaginati tesori nascosti, profittando così della credulità degli sciocchi. Oltre alla restituzione degli oggetti scroccati, sarà punita la loro estorsione colla pena del terzo grado di aumento di pena (1).

191. Non tutti coloro che posseggono fondi come legittimi proprietarï possono esercitar sempre il dritto di proprietà. Gli anni precedenti l' età maggiore (2), il disordine della

(1) Vedi Primavera Vol. 1. pag. 20.

(2) Dopo le antiche fluttuazioni per istabilirsi l'età minore, dopo della quale si diventa di pieno dritto, la nuova legislazione ha preso un giusto mezzo fissandola per l'uno e l'altro sesso a quella in cui non siasi giunto ad anni 21 compiti. *Art.* 311 *delle leggi civili.* Dopo una lunga infanzia che ci espone senza difesa a tutte le difficoltà della vita, il saggio Legislatore ci fa attendere dall'età e dall'esperienza lo sviluppo della nostra ragione, ond' esser capaci all' amministrazione delle proprietà, al sostegno de' nostri dritti.

mente, la interdizione (1) per imbecillità o per condanna, la dipendenza della moglie all'autorità maritale rendono per disposizion di legge talune persone incapaci. Quindi i minori, i dementi considerati inabili per incapacità naturale agli atti della vita civile, han bisogno di una mano che li guidi, di un consiglio che li regoli, di un appoggio che li sostenga. Privi di esperienza, senza una maturità di ragione, senza uso di mondo, ed allettati dalle nascenti passioni potrebbero dilapidare il lor patrimonio, o farsi spogliare de' loro beni da chi abusa della lor credulità e buona fede. La legge ha perciò loro dato un tutore che amministri le loro rendite. Hanno è vero il dominio assoluto, il possesso il godimento de' proprï beni, ma temporaneamente limitato, ristretto. Essi non possono disporne.

192. In simil guisa la donna maritata per la debolezza del suo sesso ha bisogno dell'autorizzazione di suo marito, o del giudice per

(1) Benchè pervenuto l'uomo a l'età, in cui tutte le sue facoltà intellettuali si sono sviluppate, accade talvolta, ch'egli o per difetto di conformazione, o per conseguenza d'infermità annesse alla natura umana rimanga o ricada, in quanto alla ragione, nella infanzia da cui la sua età doveva trarlo: che la sua ragione si perda, si turbi, o rimanga in uno stato tale di debolezza, che lo rende incapace di regolare la sua persona ed i suoi affari. La legge allora gli viene in soccorso autorizzando il magistrato ad interdirgli con cognizione di causa l'esercizio de' proprï dritti. – Vedi Toullier Vol. 1. pag. 366.

contrarre qualunque obbligazione valida, per stare in giudizio, per migliorare la propria condizione. *Vedi le leggi civili al Lib.* 1. *tit. V. cap. VI.*, *ed art.* 1398. 1413. 1414. *e* 1368., eccettuati i casi previsti dall' art. 205, e segu. dette leggi, ed art. 8., e 11. delle leggi di commercio.

193. Così i rappresentanti de' corpi morali, i Comuni, i parrochi, i rettori de' benefizï chiesastici, delle corporazioni autorizzate dal Governo, de' pubblici stabilimenti posseggono, usufruiscono i beni che per dotazione o altro titolo furono alla lor qualità personale concessi. Ne hanno in somma, finchè vivono, la temporanea amministrazione e il godimento, per quindi trasmetterli intatti a' successori. È un reato l'averli danneggiati, o fatti danneggiare.

194. Così le amministrazioni Diocesane per l' art. 17 del Concordato hanno il temporaneo governo de' benefizï vacanti, ma non mai la proprietà de' beni che loro si addissero. Il dominio de' beni chiesastici risiede presso le Chiese particolari alle quali si trovan concessi.

195. Trattandosi di fondi addetti ai benefizï chiesastici non può il Rettore *pro tempore* concederli altrui a colonia *ad meliorandum*, o ad enfiteusi senza l' autorità dell' Ordinario del luogo, e senza il Regio Assenso. Ciò per le leggi canoniche, e dritto del Regno. *Leg.* 14. *e* 17. *Cod. de sacrosanctis ecclesiis. Nov.* 7, *et* 8. *cap.* 10. — Real Dispaccio del

17 Dicembre 1776, e Concordato colla santa Sede de' 16 Febrajo 1818 conchiuso fra il nostro Re Ferdinando I., e 'l sommo Pontefice Pio VII. (1).

196. Nel capitolo 3. » *de rebus Ecclesiae non alienandis* sono vietati non solo la vendita, ma anche l' affitto *ad longum tempus*, di dieci anni o più; e nel medesimo capitolo *ambitiose* per Decretale di Paolo II. è detto » *Res ecclesiasticas ultra triennium locari non posse*.

197. Coll' ultimo Real Decreto del 1. Dicembre 1833 si è fermato nel 1. Art., che la durata degli affitti de'beni appartenenti non solo a Beneficï di qualunque natura, ma alle mense Vescovili ed alle Badie non potranno oltrepassare i periodi seguenti.

Pe' terreni coltivati, olivati, vigne e simili, come pure pe' predii urbani e per le machine di ogni specie anni 4.

Per le terre addette al solo pascolo anni 3.

Ne' casi di necessità, o di evidente utilità potrà conchiudersi l'affitto per un tempo maggiore. Il Titolare però del Beneficio dovrà dirigersi all' amministrazione Diocesana, la

(1) In riguardo ai beni de' Luoghi Pii evvi il Dispaccio Reale del 22 Aprile 1777. Con esso si dispose che considerar si dovevano come enfiteuti, e godere i vantaggi della Legge de' 19 Agosto 1771 i soli fittajuoli a lungo tempo de'beni appartenenti ai detti Luoghi Pii, e che vantavano scritture di concessioni di affitto.

quale con deliberazione motivata, inteso il suo Reg. Procuratore riferirà a S. E. il Ministro degli affari ecclesiastici per la corrispondente approvazione. Col 2. art. poi si è stabilito, che i Vescovi e gli altri Titolari de' beneficï tra quindici gioni dopo conchiuso un affitto dovranno darne conoscenza all' amministrazione Diocesana con appalesarne la somma, la durata e tutte le altre condizioni, coll'obbligo alla stessa di farne rapporto a S. E. il Ministro degli affari Ecclesiastici per l'approvazione. In mancanza sarà tenuto il Titolare di pagare una multa corrispondente al decimo della mercede convenuta.

Ma a chi appartiene la cognizione delle cause riguardanti i benefizï chiesastici? Dal Dritto del regno desunto dal cap. 6 del CONCORDATO colla Santa Sede dell' anno 1741, e dall'art. 20 dell'ultimo Concordato del 1818, si ha che la giurisdizione del Foro ecclesastico abbraccia tutte le cause de' beneficï ecclesiastici: versa su la loro esistenza e legittimità, su la qualità ed obbligazioni della persona istituita, sull' uso de' beni, e su di ogni lite che ne dipende: sul dritto in fine de' beneficiati, ed esercizio di tale dritto — I beneficï laicali poi, le cappellanie, ed i Legati pii sono della conoscenza de' Tribunali ordinarï. Questo è il sistema del Dritto Canonico universale, su di cui può vedersi il cap. del-

le Decretali *de judiciis* — Van-Espen *de sacrosanctis ecclesiis.*

198. Per ciò che riguarda poi gli affitti delle rendite Comunali essi debbon farsi con subaste, giusta la Legge de' 12 Dicembre 1816, ed Istruzioni de' 19 Novembre 1819. Anche per legge Romana i fondi appartenenti ai Comuni non si possono nè locare, nè alienare che per mezzo della pubblica asta. *Cod. de reddit. reb. civit.*

199. In forza del Real Decreto de' 10 Novembre 1819 la durata degli affitti delle rendite comunali non può eccedere

1. pe' dazj di consumo anni due:

2. pe' proventi giurisdizionali anni quattro:

3. per le terre addette al solo pascolo anni tre:

4. pei terreni coltivati, oliveti, vigne e simili, anni sei:

5. per gli edifizï urbani e macchine di ogni specie, anni otto:

6. pe' boschi cedui un numero di anni uguale al numero delle porzioni, in cui sarà diviso il fondo; ed il totale delle porzioni determina il massimo tempo da potersi stabilire.

200. Una non minor limitazione alla libertà di disporre de' beni hanno i Sacerdoti del Santuario, di que' beni che o essi stessi, o

altri han costituiti in sacro patrimonio (1). Ove questo si smembrasse, o si dasse in cauzione, o si sequestrasse, cesserebbe di esser sacro patrimonio. Il non pacifico godimento, o il pericolo di perdere tutta o parte della proprietà che lo costituisce, sarebbe contro la natura di esso. Così intender si debbe quel *pacifice possidere*, di cui parla il Concilio

(1) Circa la costituzione de' sacri Patrimonii fu stabilito coll'art. 21 del suddetto Concordato de' 16 Febrajo 1818, che coloro i quali volessero ascendere allo stato ecclesiastico avesser bisogno di un patrimonio sacro in beni fondi della rendita non minore di ducati 50, nè maggiore di 80, netta del peso fondiario; e che i Tribunali Civili dovessero conoscere della pertinenza e libertà de' fondi medesimi.

Per la regolare esecuzione del citato art. 21 S. M. con Real Rescritto de' 27 Giugno 1818 si benignò determinare che i Tribunali Civili pria di deliberare su la pertinenza e libertà de' fondi costituiti in sacro patrimonio, verificar dovessero

1. La legittimità del titolo, col quale si costituisce il sacro patrimonio.

2. La capienza e la libertà del fondo sul quale si costituisce.

3. La facoltà del costituente a poter disporre della quantità de' beni, su' quali il patrimonio è costituito.

La legittimità della costituzione si giustifica con titolo traslativo di dominio, concedendosi l' usufrutto in favore dell' ordinando, e durante la vita di lui. Qualora la provvenienza della proprietà de' fondi costituiti in sacro patrimonio non appare da documenti legali, può esser giustificata coll' estratto della matrice di Ruolo fondiario o Catasto provvisorio, o con un Certificato del Sindaco del Comune ove son siti i beni, attestante che il costituente è notoriamente riconosciuto per proprietario de' beni medesimi.

La libertà de' fondi si dimostra col Certificato del Conservatore delle ipoteche della provincia per le iscrizioni che possono esistere su i medesimi, e col Certificato del Sindaco del Comune, nel quale domicilia il costituente, donde risulti che il medesimo non è tutore, e non ha contratto sponsali.

Tridentino nella *Sessione 21 de reform. cap.* 2. Sublime è la dignità de' ministri dell' altare. S. Paolo li chiama dispensatori de' sacramenti di Dio, e mediatori fra Dio e gli uomini. La lor condizione, il loro ministero richiede che vivano con agiatezza, e non difettino di un decoroso sostentamento (1).

Circa l' estremo della facoltà a poter disporre della quantità de' beni a titolo di sacro patrimonio, viene stabilito che i Tribunali debbonsi restringere ad esaminare la pertinenza de' beni, la loro libertà ed esenzione da' vincoli d' ipoteca o di censi, senza entrare innanzi tempo e vivente il padre nella discussione del dritto della legittima degli altri figliuoli, e che nella valutazione de' beni medesimi possono stare a volontà della parte, o al semplice imponibile, o al calcolo della rendita a' termini dell' art. 33 della legge de' 29 Dicembre 1828, o all' apprezzo a norma degli art. 35 e 104 della stessa legge. Ciò per effetto di *Reale Determinazione de' 24 Aprile* 1830.

Le Carte per la costituzione de' sacri patrimonii debbono dai Vescovi rimettersi di ufizio ai Procuratori del Re, e non per mezzo delle parti.

I Procuratori del Re esamineranno le dimande degli Ordinandi ed i titoli, e quindi presenteranno al Tribunale le loro conclusioni per l' ammissione o rigetto delle medesime. *Ministeriale de'* 18 *Luglio* 1832.

(1) *Cum non deceat eos qui divino ministerio adscripti sunt, cum ordinis dedecore mendicare, aut sordidum aliquem quæstum exercere .... Nemo ad sacros ordines promovendus est, nisi prius legitime constet eum beneficium ecclesiasticum, vel aliud patrimonium quod sibi ad victum honeste sufficiat, pacifice possidere....* CONCIL. TRIDENT. *Sess. 21 de reform. c. 2.* 147.

In quanto ai Parrochi. Giusta il Concordato del 1818, art. 7., que' Parrochi i quali non hanno una sufficiente congrua, avranno un supplemento di dote in tale proporzione che le Cure al di sotto di due mila anime non abbiano meno di ducati 100 annui: quelle al di sotto di cinque mila anime ducati 150; le altre finalmente da cinque mila anime in sopra non meno di 200 ducati annui. Sarà a carico de' rispettivi comuni il mantenimento

201. Vale lo stesso pei patrimonï notariali. I beni che ne formano oggetto sono intangibili, inviolabili; rimaner debbono interi, ed al pari de' sacri patrimonï, sottratti all'arbitrio di smembrarli, diminuirli, alienarli. Così prescrive la Legge de' 23 Novembre 1819. Il dignitoso uffizio di cui è rivestito un Notajo non permette che viva in uno stato di bisogno, mentre è chiamato dalla Legge ad essere il depositario della fede pubblica, a spegnere, a diminuire il numero delle liti, a conciliare le questioni de' cittadini, a garentire cogli atti suoi la esecuzione delle convenzioni, a consolidare le sostanze, ad assicurare il riposo delle famiglie, a formare, per così dire, il vincolo della civil società.

---

della Chiesa parrocchiale, e del sottoparroco, qualora non vi sieno rendite addette a questo fine.

Ove mancanza vi sia di tali rendite si pagano dai cittadini di molte Comuni del Regno le Decime Sacramentali, le quali importano la prestazione annua della decima parte de'frutti della terra.

Giusta la costituzione di Federigo II. *Quanto coeteris, tit.* 7. *L.* 1. *Const. Regni Sic.* le Decime Sacramentali debbono esser pagate da tutti i possessori de'fondi nell'ambito di ciascuna Parocchia, sopra tutti i prodotti, senza deduzione delle sementi e de' tributi. *Institut. Jur. Can. lib.* 1., *tit. XXVI. de Decimis.*

Dee starsi al possesso di esigere in cui si è trovata la Parocchia prima o dopo l'anno 1806. — Vedi *il Real Decreto de' 2 Maggio* 1823. La causa dunque dee esaminarsi nel possessorio, in mancanza di titoli.

I Ruoli de' debitori di tali decime resi esecutivi dall'Intendente della Provincia costituiscono titoli nel possessorio: hanno quindi la esecuzione parata; e non può arginarsene la esecuzione che all'esito di un giudizio petitoriale. Vedi il *Real Dec. de' 30 Gennajo* 1817.

202. Inoltre vi sono alcuni che non hanno una proprietà piena, un dominio perfetto e perpetuo: in conseguenza incapaci di tutto l' esercizio del dritto di proprietà, risolvibile contro altrui per effetto di un patto non adempiuto, per una condizione non avverata. Ora gravata la perprietà di dritti reali a favore di un estraneo: ora divisa tra il padrone diretto ed il padrone utile: ora finalmente a servitù soggetta. L' usuario, l' usufruttuario, l' enfiteuta non avendo il pieno esercizio del dritto di proprietà, è chiaro che non posson disporre de' beni loro concessi, mentre limitato secondo i casi ne hanno il dritto. *L' art.* 542 *e seguenti delle leggi civili*; *l' art.* 550 *e seguenti delle stesse leggi*; *e l' art.* 1678 *e seguenti delle leggi medesime* determinano i dritti e doveri, che rispettivamente essi hanno.

203. Per presunzion di legge ogni fondo si reputa libero: si ritiene come esente da ogni obbligazione, da ogni servitù. *Nulli res sua servit. Leg.* 26 *Dig. de servit. præd. urban.* (1). Ma se alcuno viene a contrarre legittimamente un debito, facendone in forza di titolo rimaner gravati i proprï fondi rustici: se il creditore abbia acquistato dritto d' ipoteca utilmente iscritta su tali fondi, allora

(1) Vedi Alciati *de præsumptionibus*.

questi non son più liberi. Vincolati da ipoteca (1) rimangono assicurati al credito, all'adempimento della contratta obbligazione. È in forza di essa che il creditore è facoltato di farli alienare per esser soddisfatto de' suoi averi. Indivisibile la ipoteca per sua natura *est tota in toto, et tota in qualibet parte*: sussiste intieramente su ciascuno de' fondi che ne sono affetti, e su di ogni parte di essi: li siegue da per tutto in qualunque mano faccia passaggio, autorizza ad un giudizio di espropria, al pignoramento; e mette al caso il

---

(1) *Hypotheca constituitur desuper rebus, ideo dicitur jus in re, seu jus reale, vel actio realis, quia per illam non obligatur persona debitoris, sed res, et sequitur fundum, et datur contra possessionem.* Il fondamento di questa definzione trovasi nella Legge *Eos Cod. qui pot. in pign. hab.*, e nella *Leg. si fundus §. in vindicatione.* Vedi Grenier Vol. 1. pag. 72.

Il Sig. Persil ci propone la seguente questione — La ipoteca che un Creditore ha acqnistato su di nu fondo gli dà dritto d' impedire le degradazioni che il debitore vorrebbe commettervi? Potrebbe egli chiamarlo in gindizio e farlo condannare ne' danni interessi, allorchè qneste degradazioni avessero alterato il valore del suo pegno? — Egli la risolve nel seguente modo » La ipoteca lascia la proprietà dell' immobile obbligato sulla testa del debitore: il possesso istesso non ne è rimosso, ed i dritti più assolnti continnano sempre ad essere da lui esercitati. Questo debitore adunqne può nsare ed abusare della sua cosa, smembrarla, cambiarne la superficie, senza che alcuno possa domandargli conto delle sne azioni. Il creditore ipotecario ha altri mezzi per conservare i suoi dritti. Questi mezzi gli vengono additati dall' art. 1141, e 2131 delle nostre Leggi Civili. Cesserà solo il debitore di disporre della sna proprietà, e commettervi delle deteriorazioni al momento della denuncia del pegnoramento. Art. 768 delle Leggi di proc. civ. Vedi Persil Quest. Vol. 2 pag. 142.

creditore di divenirne aggiudicatario. Vedi *l' art. 2000 delle nostre leggi civili.* Se, a cagion d'esempio, Mevio morisse lasciando un immobile gravato da un' ipoteca di ducati dieci mila; ed uno de' di lui eredi pagasse la sua parte, l' immobile resterebbe gravato nella totalità, come se nulla si fosse pagato.

Ma il creditore che ha più fondi ipotecati, ha il dritto di scegliere quello che gli aggrada, onde esser soddisfatto? Sì: perchè la indivisibilità della ipoteca sussiste sopra tutti gl' immobili, e gli conferisce un tal dritto. A' siffatti principî stabiliti negli art. 2000, e 2060 Leg. civ. è consona la *Leg.* 8. *Dig. de distractione pignorum et ipothecarum.* Ivi sta detto » *Creditoris arbitrio permittitur ex pignoribus sibi obligatis quibus dedit distractis, ad suum comodum pervenire.*

204. Oltre a ciò uno de' casi di applicazione della indivisibilità dell' ipoteca ce lo presenta *l' art. 794 delle nostre leggi civili.* Ivi sebbene si prescriva che le obbligazioni ed i pesi lasciati dal defunto abbiano a ripartirsi fra i suoi eredi, pure è dichiarato che il possessore dell' immobile risponder dee sempre per l' intero al creditore che agisca non coll' azione personale, ma colla ipotecaria, la quale è reale immobiliare. Tanto efficace ed estesa è la forza della ipoteca per virtù della legge!

205. Dal giorno della denuncia del pignoramento (1) il debitore ch' era libero dispositore de' proprï dritti, non può più vendere i suoi immobili pegnorati: non ne può disporre nè a titolo oneroso, nè a titolo gratuito: i frutti pendenti restano immobilizzati ed intangibili: gli è vietato finanche di conchiudere nuovi affitti senza l'autorizzazione del Giudice, inteso il creditore istante. In difetto sarebbe nulla di pieno dritto la vendita, nullo il contratto di affitto. E se osasse di far eseguire taglio di alberi, e deteriorare in qualunque modo i fondi pegnorati, potrebbe esser condannato a' danni interessi, ed all' arresto personale; potrebbe ad istanza del creditore destinarglisi un amministratore giudiziario (2) per

(1) Il pegnoramento è quell'atto con cui un creditore fa mettere a disposizione della giustizia una cosa mobile o immobile del suo debitore ad oggetto di espropriarnelo per mezzo di una vendita giudiziaria, il di cui prezzo debb'esser impiegato a pagare il debito.

(2) Consigliano la misura dell'amministratore giudiziario i casi di deteriorazione de' fondi, di recisione di alberi, in modo che il creditore non trovasse più capienza pel suo credito. Senza gravi e giusti motivi la misura sarebbe vessatoria.

Con Circolare Ministeriale de' 4 Giugno 1834 portante risoluzione sovrana, si è disposto.

1. Che l'Amministratore giudiziario in ogni bimestre presentasse uno stato sommario della sua amministrazione, e riconosciute le somme introitate si depositassero in una delle casse pubbliche.

2. Che in mancanza fosse l'amministratore esonerato con perdere il dritto ad ogni emolumento.

3. Che ogni compenso debba esser regolato con severità di principî in riguardo alle fatiche e merito dell'amministrazione.

4. Che i Creditori fra 15 giorni debbano mettersi di accordo per la scelta dell'amministratore giudiziario.

la sicurezza de' fondi, per la conservazione de' frutti, per la riscossione de' fitti, per lo adempimento de' pesi. *Art.* 12, 16, *e* 23 *Legge de'*29 *Dicembre* 1828.—Vedi le *Osservazioni teorico-pratiche* del Sig. Cafaro su tali articoli di legge.

206. Questo dotto Autore, oltre il caso dell' alienazione posteriore alla denuncia del pignoramento, di cui parla l'art. 12 di detta legge sulla espropria, enumera altri casi in cui la legge dichiara nulle le alienazioni, o permette ai creditori di domandarne la nullità. Esse sono.

1. Le alienazioni fatte a titolo gratuito nei dieci giorni che precedono il fallimento.

2. Le alienazioni di qualunque natura fatte dopo l'apertura del fallimento. *Art.* 434 *e* 436 *delle leggi di commercio.*

Possono dichiararsi nulle a dimanda de' creditori.

1. Le alienazioni fatte in frode de' creditori. *Art.* 1120 *delle leggi civili.*

2. Le alienazioni a titolo oneroso fatte fra i dieci giorni che precedono l'apertura del fallimento. *Art.* 436 *dette leggi di commercio.*

207. In fine, fra gli altri beni che si posseggono e si amministrano senza potersi alienare, vi sono gl'immobili costituiti in dote. L'interesse del matrimonio riclama una tal proibizione. La riclama il vantaggio delle donne stesse, *ne sexus muliebris fragilitas in per-*

niciem substantiae earum convertatur. È questo sesso che debole di sua natura potrebbe per la sua poca avvertenza o prodigalità ridurre all' indigenza se stessa e la propria famiglia, con tardo pentimento. I conjugi stessi ed i figli che ne nascono, trovano nei frutti de' fondi dotali quando son bene amministrati, un sostegno, un mezzo di alimentarsi, un ultima risorsa nelle sventure. Ammirabile previdenza della legge!

208. Il marito è il solo che tali fondi amministra. Obbligato ad usare tutta la diligenza di buon padre di famiglia impiegar dee sue cure alla conservazione di essi a farne coltivare le terre, ad assicurare le rendite tanto de' fondi rustici, che urbani. Ove egli trascurasse di garantirli dai danni, o avvenissero pregiudizî e deteriorazioni per colpa sua, ne è egli sempre risponsabile. Egli, o i suoi eredi son tenuti di ripararli. Dagli art. 1375 e 1376 delle leggi civili si ha che il marito è tenuto per tutte le prescrizioni incorse; e che la moglie può dimandare la separazione de' beni, quando si trovasse in pericolo di perdere la dote, ed il disordine degli affari del marito desse luogo a temere che i di costui beni non fossero sufficienti per soddisfare i proprî dritti ed azioni. *Vedi l' art.* 1407 *delle dette leggi.* — *Leg.* 17 § *de jure dot.*—Era giusto che il legislator dato avesse un freno all' arbitrio ed alla dissipazione del marito. Nella dote è riposta

la speranza de' figli, nella dote la salvezza della famiglia. — *Leg.* 17 §. *de jure dot.*

209. Dallo stesso principio che il marito è l'amministratore de' beni dotali, ne segue che durante il matrimonio alienar non possa, nè ipotecare o imporre servitù, nè compromettere in qualsiasi modo l'ampiezza o la libertà de' fondi, onde la dote è costituita (1).

210. Pur tutta volta l'art. 1370 delle leggi medesime autorizza i conjugi di poter alienare l'immobile dotale, allorchè col contratto del matrimonio ne è stata permessa l'alienazione. — Malgrado il permesso di quest'alienazione convenuto nelle tavole nuziali non lice ai conjugi eseguirla indipendentemente dall'autorità del magistrato. Convien portare alla di lui conoscenza tutto ciò che siasi stabilito nel contratto; ed allora le misure da adottarsi saranno uniformi alla convenzione. Non è da credersi che voglian le parti interessate indursi ad alienare o distrarre i fondi costituiti in dote, se non per un fine di vantaggio col mezzo di permuta o altro contratto, e senza qualche urgente motivo; ma le passioni onde sono spesso agitati i cuori umani fan travedere e deviare talvolta dal sentiero del giusto e dell'onesto. L'art. 1371, che trascriviamo, mostra quante precauzioni e quanti casi si richieggono all'oggetto.

(1) Leg. 5 e 6 *de fundo dotali.*

Si può parimente alienare, l' immobile dotale col permesso del giudice, ed all' incanto, dopo tre pubblicazioni:

1. Per liberare dal carcere il marito o la moglie (1)

2. Per somministrare gli alimenti alla famiglia nei casi preveduti negli articoli 201 *e* 203 *nel titolo del matrimonio.*

3. *Per pagare i debiti della moglie, o di quelli che hanno costituito la dote, allorchè questi debiti hanno una data certa anteriore al contratto di matrimonio.*

4. *Per fare straordinarie riparazioni necessarie alla conservazione dell' immobile dotale.*

5. *Finalmente quando l' immobile è indiviso con terza persona, ed è riconosciuto incapace di divisione.*

In tutti questi casi l' avanzo del prezzo ritratto dalla vendita, soddisfatti i bisogni riconosciuti, rimarrà dotale e verrà come tale impiegato a vantaggio della moglie.

Dal trascritto articolo 1371 si scorge chia-

---

(1) L'alienazione del fondo dotale non si dee permettere sol perchè il marito è in pericolo di essere arrestato, ma allora esclusivamente, quando legalmente si trova in carcere. *Ufizio del Proc. Gen. del Re presso la Gran Corte Civile di Napoli, in data de'* 11 *Ottobre* 1823, *superiormente approvato.*

Si richiede l'età di anni 21 per essere arrestato in materia civile, ed anni 70 per non esser soggetto all' arresto personale, eccetto il caso in cui si trattasse di affari di commercio. Art. 1836 *Leg. civ.,* 883 *proc. civ., ed art.* 710 *e* 711 *Leg. di commercio.*

ro che trattandosi di alienazione di fondi dotali, richiedesi sempre il permesso del Giudice. Spetta a lui non solo di esaminare i veri e legittimi motivi che determinano i conjugi all' alienazione, ma ben anche conoscere il ritratto della vendita, onde se ne impieghi utilmente lo avanzo per la sicurezza del medesimo. Ciò per evitare che i conjugi abbiano ad alienare i fondi dotali con rigiro e con frode in pregiudizio de' figli. Potrebbe infatti il marito mettersi di accordo con un creditore simulato, il quale otterrebbe contro di lui una sentenza con arresto personale. Potrebbe farsi credere imperiosa la necessità degli alimenti, quando tale non fosse: potrebbero fingersi de' debiti quando non esistessero; foggiarsi rovine e disgrazie quando fossero immaginarie.

Di quante arti, e di quali rigiri non è capace la frode? (1)

(1) Veggiamo con vivi colori descritta la frode da Ariosto nel canto 14, st. 88.

Avea piacevol viso, abito onesto,
Un umil volger d' occhio, un andar grave:
Un parlar sì benigno e sì modesto,
Che parea Gabriel, che dicesse Ave.
Era brutta e deforme in tutto il resto,
Ma nascondea queste fattezze prave
Con lungo abito e largo, e sotto quello
Attossicato avea sempre il coltello.

CAPITOLO VIII.

DE' BOSCHI.

211. Gli alberi selvaggi, che covrono un recinto di terre salde ed incolte costituiscono i boschi, i quali sono noverati fra le più pregevoli proprietà (1). La industria umana, le belle arti, il commercio traggono da essi degl'immensi vantaggi. I copiosi legnami di ogni specie che i boschi somministrano, sono utili fra le mani non solo del carpentiere e del falegname, ma dello scultore. Servono del pari ai lavori di lusso e di economia, ai comodi ed ai piaceri della vita, alla costruzione degli edifizi, degli stromenti aratori, de' cocchi, delle ruote, de' bastimenti da mercanzia e da guerra; e necessarï si rendono pel consumo giornaliero del fuoco presso le famiglie del nobile e del plebeo, del ricco e del povero.

(1) Bosco da *cima* o di *alto fusto* è quello composto di alberi che forniscono il legname da opera.

Bosco *ceduo* o a capitozza è quello vestito di arbusti ed alberi che non si lasciano crescere, ma si allevano a *capitozza* per ottenere legna da bruciare.

L'annosa quercia supera tutti gli altri legnami negli usi della marina — Il castagno supera la quercia nell'armatura degli edifizï. È rimarcato, che questo non soggiace al tarlo come la quercia.

Gli alberi destinati ad affrontare i flutti del mare, o a sostenere i pesanti edifizï, debbono giungere all'ultimo periodo di grossezza e robustezza. Si possono a tal riguardo contare i loro anni da 100 a 150, da 200 a 300 anni.

212. Ne' tempi i più lontani eran sacri i boschi alle divinità tutelari. Gli Dei silvani così detti vi presiedevano. Circondati da prestigi ispiravan rispetto, ed esigevano una specie di culto dalla ignoranza de' popoli. La quercia è l'emblema della grandezza e della forza. Il suo albero fu anticamente consacrato a Giove: le sue foglie eran destinate a coronare le virtù civiche e militari. Sotto l'ombra delle querce i Greci rendevano oracoli, ed i Druidi cantavano inni (1).

213. Non vi fu nazione incivilita, non vi fu governo illuminato, che tenuti non avesse degl' incaricati per invigilare sulla conservazione de' boschi, poichè si è sempre cono-

---

(1) Della quercia vengon così elegantemente descritti i pregi da Virgilio

.. .. Quæ quantum vertice ad auras
Æthereas, tantum radice ad tartara tendit:
Ergo non hyemes illam, non flabra, neque imbres
Convellunt: immota manet, multosque per annos
Multa virum volvens, durando secula vincit.

Georg. lib. 2.

Non vi è forza umana, non uragano, non furia di vento aquilonare, che schiantar possa alberi di tal fatta, quando profonde han poste le radici. Lasciamo alla immaginazione de' poeti la iperbole della straordinaria forza di Orlando descritta da Ariosto nel Canto XXIII. 134

Quivi fè ben delle sue pruove eccelse,
Che un alto pino al primo crollo svelse.
E svelse dopo il primo altri parecchi,
Come fosser finocchi, ebuli, o aneti;
E fè il simil di quercie, e d'olmi vecchi,
Di faggi e d'orni, e d'ilici, e d'abeti.

scinto che la proprietà di essi è molto preziosa pel suo rapporto colla utilità generale.

214. Salomone edificò il famoso tempio con i cedri e gli abeti del Libano, che gli vennero accordati da Hiram Re di Tiro. Neemia ottenne dal Re Artaserse gli ordini per Asaf guardia delle di costui foreste, onde gli somministrasse tutti i legnami necessarï alla riedificazione di Gerusalemme.

215. Aristotele considerò in ogni ben regolata repubblica la necessità delle guardie forestali da lui chiamate *sylvarum custodes*.

216. In Roma avevano i Consoli una particolare vigilanza sulle foreste, come un oggetto di pubblica amministrazione. Ciò diè motivo al cantor Mantovano di dire » *Si canimus sylvas, sylvæ sint consule dignæ*.

217. Non meno nel nostro Regno si è visto, che la economia de' boschi e delle selve ha da tempo in tempo attirata l' attenzion del Governo: in questo Regno appunto, ove veggiamo prosperare la quercia tanto sul monte che nel piano, e sì nel rigido clima che presso le sponde marittime. Diverse disposizioni emanate sull' oggetto rimontano all' epoca del 1515, in cui Ferdinando di Aragona emanò la Prammatica (1) « *Quod in*

---

(1) *Quod in nemoribus tam Regiæ Curiæ, quam privatorum non possint incidi arbores aptæ ad construendum triremes, quia crescente numero piratarum, necesse est ut crescat etiam numerus triremium, et aliorum vascellorum non solum ad defensionem, sed ad offensionem.*

nemoribus ». Si hanno i susseguenti Reali Dispacci de' 21 Giugno, e 2 Agosto 1749; ed è noto il celebre Bando della Regia Camera della Sommaria del 6 Febrajo 1759, con cui fra l'altro si prescrisse di non dissodarsi i boschi, col divieto anche a' particolari che li possedevano di ridurli a' terreni seminatorî. Fu allora vietato specialmente di recidersi gli alberi di querce, a le altre specie di alberi atti alla costruzione di navi e galere. Si pose finalmente un freno alla licenza di bruciare recidere e di estrarre fuori regno i legnami.

218. La importanza che gli alberi vantano nella natura, il posto distinto che occupano fra le piante, la moltiplice utilità che per tanti usi se ne ritrae, impegnar dovrebbero i proprietarî attuali ad una cura maggiore pei boschi, di quella che in generale non vi hanno. Questa parte interessante di agricoltura, congiunta alla pastorizia, da cui traggono vita e sostegno la navigazione ed il commercio, richiamava in questo bel suolo dall'umana industria un miglior destino. Un Principe saggio e benefico la fece infatti risorgere al prisco onore. Ai 21 Agosto 1826 FRANCESCO I. emanò la Legge, che regola ora con tanta saggezza il sistema de'boschi. Provvida legge che mentre pone un argine all'altrui avidità di recidere e diradare gli alberi, e di dissodarne le terre, specialmente quelle situate in pendìo, accorda de' privilegi ai proprietarî, ed addita

loro i mezzi di volgere ad utilità le proprie terre, che lungi di esser messe a guasto da copiose piogge, fosser da queste fecondate!

219. Quante ragioni non han mosso l'animo di Principe sì benefico ad emanar questa legge!... Quanta gratitudine attestar non gli debbono i popoli delle due Sicilie!... D'oggi innanzi si vedranno, se non del tutto scomparsi, diminuiti i torrenti che una volta scorrevan gonfii senza freno dalle vette di una denudata montagna a devastare colle alluvioni i campi e gli edifizï: gli allagamenti sconvolgere i seminati e le tenere piante: i laghi e ristagni ingojarli: le ghiaje e macigni schiacciarli e distruggerli: sottrarsi alla pastorizia immense estensioni di pascoli!.. I boschi, mercè le cure che oggi s'impiegano energicamente nelle nostre provincie, migliorando nell'aspetto frondeggiano e rinfoltiscono. Gli alberi non più tocchi o meno danneggiati dalla scure acquistano maggior vigore, e ad ingermogliare incominciano le nuove piante in quegli spazii, che vi rimanevano vuoti. Migliorare sempre più la condizion del suolo con nuove piantagioni: assicurarne giudiziosamente la solidità or con muri a secco ed or con palizzate ove maggiore è il pendìo e facile lo scoscendimento, son mezzi co'quali si giunge a contener le acque piovane quando più copiose cadono, ed a salvare da guasti incalcolabili i sottoposti terreni, e i convicini abituri.

220. Lusinghiero è poi il vedere come i boschi appartenenti ai Comuni, ai Luoghi Pii, alle mense Vescovili, alle parrocchie e ad ogni corpo morale abbiano il vantaggio di essere sotto la vigilanza ed immediata protezion del Governo. Godere di simil favore le selve i boschi e le terre salde de' particolari!... Modificata la legge de' 18 Ottobre 1819, ogni dritto di esazione a pro della Real Tesoreria si è abolito. La ingerenza della Direzion generale oggi si limita alla semplice vigilanza per la conservazione e miglioramento de' boschi, o de' corpi morali laicali o ecclesiastici; e ciò per le generali vedute di utilità. Son lasciati i particolari proprietarï nel pieno godimento de' loro boschi, delle selve e delle terre salde. Anche per essi la ingerenza della Direzion generale è limitata alla sola vigilanza, ed a dinunziare ed impedire per mezzo delle autorità amministrative ogni sboscamento o dissodamento anche il più lieve. — Misure legislative quanto salutari, altrettanto preventrici, atte ad allontanare ogni danno, che l'altrui mano ardita o quella dello stesso proprietario proclive a dissipare recar potesse alla sua proprietà. Misure che rifluiscono tutte a vantaggio de' sudditi in generale.

221. La legge de' 21 Agosto 1826 nel suo preambolo non solo, ma in ciascun articolo che la compone, offre il monumento il più parlante della sapienza e generosità del Prin-

cipe che la dettò a'suoi popoli. Ivi in ogni detto si mostra un Genio Sovrano che mentre comanda, persuade: ivi egli promuove e rende sensibile in un tempo il privato ed il pubblico vantaggio.

222. Non essendosi proposto il Legislatore altro fine in essa legge, che quello di promuover de' vantaggi, ed ovviare ai danni che soglion derivare da una coltura mal'intesa, ha ordinato ragionevolmente di non potersi dissodare senza permissione le terre salde, quantunque non boscose. *Art.* 15 *detta legge*. Con doppia ragione ha vietato di dissodarsi le terre in pendio, comunque esse fossero boscose o non boscose, dette volgarmente *terre appese*. Facili ad esser solcate dalle dirotte acque piovane andrebber soggette alle frane ed agli scoscendimenti. Ove fossero dissodate, rimarrebbero non solo esse che i sottoposti terreni esposti a danni incalcolabili (1). Ed in ciò la legge forestale che vieta ogni attentato su i boschi, onde preservare da guasti le soggiacenti campagne, è in armonia colle nostre leggi civili, le quali prescrivono che nei fondi superiori non si faccia cosa, che aggravi la servitù degl' inferiori.

(1) Imponente è la necessità di sostenere le terre scoscese col mezzo delle radici arboree, le quali a guisa di tanti chiodi confitti nel suolo ne ritengono fermi gli strati ad onta della gravità e della pioggia, che tendono a farle precipitare su i seminati, o sulle strade.

223. Veggonsi escluse da tali disposizioni le terre salde esistenti nelle ville e nei giardini di delizia, cinti da fossi o da muri. *Art.* 14 *detta legge.* — Ha giustamente considerato il Legislatore che i giardini e le ville nella posizione orizzontale ed amena in cui ordinariamente son siti, non possono andar soggetti a frane, a scoscendimenti, tanto più se difesi sono da siepi o da muri. Appartenendo essi d'ordinario a proprietarï doviziosi, amanti di cose eleganti e leggiadre, è da credersi con ragione che ne abbiano la più esatta cura, la più costante diligenza.

224. Coll' art. 20 s'impone ai proprietarï di render salde, o rimboschite quelle terre che eran tali, e che sono state dissodate dopo il 1 Gennajo 1825; e coll' art. 21 di rendersi semplicemente salde le terre dissodate prima del 1815.—Quì è da notarsi, che il Legislatore con provvido consiglio ha fatto la distinzione de' terreni dissodati in tempi diversi. Per que' terreni che trovansi messi a coltura pria dell'anno 1815, vi è giusta ragion di credere che la inoltrata coltivazione per un lungo corso di tempo non li abbia resi spossati, nè spogliati della terra vegetale per l'urto delle acque. — Con accordarsi poi al proprietario il termine di due anni a fare su le terre le riparazioni opportune a scanzo de' temuti danni, gli si è accordata con prudenza e saggezza la latitudine necessaria a poter tutto con re-

golarità eseguire. Scorso questo periodo di tempo senza essersi a tanto adempito, ne resta vietata la coltura.

225. Particolar privilegio si accorda a que' proprietarî che volontariamente si spingono a ridurre a boschi i proprî fondi, o parte di essi. Dietro le corrispondenti rivele godranno della esenzione dalle leggi forestali, e lasciati interamente alle cure de' proprietarî de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali. *Art.* 30 *detta legge*. — Ecco un mezzo di grande incoraggiamento che anima ad utile impresa, che premia l'industria, che promuove e favorisce la patria agricoltura.

226. Vien prescritto col susseguente art. 31, che i boschi dello Stato contenenti alberi di alto fusto, querce-roveri, farnie, eschi, elci, cerri, zappini, abeti, pini, olmi e faggi non possan tagliarsi se non precedente visita degli agenti della Real Marina, nel mentre che si dichiara di non andar soggetti a tal disposizione i boschi de' comuni, de' pubblici stabilimenti, de' corpi morali, e quelli de' privati proprietarî, sia qualunque la specie degli alberi che contengono (1). Soltanto pe' tagli de'

(1) I tagli ne' boschi anche per servizio delle opere pubbliche non possono farsi che in esecuzione del e disposizioni dell'Amministrazione generale di acque e foreste. — *Ministeriale di S. E. il Ministro degli affari Interni, portante risoluzione Sovrana del* 1. *Nov.* 1817.

boschi de' comuni, de' pubblici stabilimenti, e de' corpi morali, gl' Intendenti ne faranno anticipatamente rapporto al Ministro Segretario di Stato di guerra e marina, onde gli agenti della Real marina possan concorrere allo acquisto del legname senz' alcun privilegio, e come si farebbe da ogni particolare. — È notabile che in forza del citato articolo i privati proprietarî al pari de' Comuni, ed altri Stabilimenti sono nella libertà di recidere alberi senza la visita degli agenti della Real marina. Vi è di più che gli stessi particolari sono esenti dall' obbligo di rilevare il tempo del taglio, potendo essi liberamente recidere i loro alberi, quando il credono più conducente a' loro interessi (1). — Il savio Legislatore nel circondare i corpi morali i Comuni di protezione e di tutela, ha voluto giovarli con agevolare la vendita del loro legname agli Agenti della Real marina in concorso di ogni altro privato, mentre ha lasciato i particolari nella pienezza de' loro dritti, e liberi dispositori delle proprietà che hanno.

---

(1) I Legnami di alto fusto venduti per esser tagliati si reputano mobili tra il venditore ed il compratore, avendo il taglio essenzialmente per oggetto di separarli dal suolo cui sono aderenti, e conseguentemente mobilizarli. *Vedi Sirey, Osservazioni sull' art. 1622 cod. civ.* — *Vedi pure la questione che abbiamo proposta nella nota della pagina* 30.

Gli alberi o legnami de' boschi marchiati dal compratore son considerati come consegnati. *Videri trabes traditas quas emptor signasset. Leg.* 14 *Dig. de peric. et com. rei vend.*

227. Ove il privato proprietario fosse necessitato a far de' tagli nel suo bosco (1), rinviene la norma saggiamente dettata dagli art. 35 e 37, 70, 71 e 72, riserbando almeno quindici alberi a ciascun moggio, e mettendo in difesa la parte recisa, ossia vietandone l'accesso agli animali, agli armenti.

228. D' altronde son tenuti i privati proprietarî, il sindaco di un Comune, gli amministratori de' corpi morali, e degli stabilimenti pubblici a vegliare che altri non disboschino, o non dissodino i fondi, tanto se sono proprî, quanto se trovansi sotto la loro custodia ed amministrazione, o designati ad esser restituiti saldi o rimboschiti ai termini dell' art. 22. Il privato proprietario del fondo disboscato, o dissodato comecchè colpevole di averlo esposto ad irreparabili danni (2), sarà sogget-

(1) I legni tagliati nel lato di una foresta che riguarda il Nord sono infinitamente meno combustibili di quelli della stessa specie tagliati dal lato di mezzodì.

(2) Saper prevenire e soccorrere ai progressi delle frane che minacciano di formarsi nei colli per lo smottare del terreno, è dell' arte dell' agricoltore industre, non meno che del vigile proprietario. Non si saprebbe consigliare di contrapporre un muro alla frana. A prescindere dalla spesa non indifferente, è da riflettersi che se il muro è più elevato delle terre che si staccano, queste col perenne accumulo e col peso lo rovinano: se più basso, la frana lo sormonta e si rovescia. Nell' indagarsene la cagione, facilmente si vedrà che il danno deriva dalla umidità spontanea ed interna del suolo per effetto de' gemitivi o vene di acque. Il più sicuro mezzo allora è di tagliare ad essi la via con aprire delle fogne o de' fossi d' una profondità conveniente onde raccogliere le acque interne, e guidarle al più vicino condotto — Se il gemitivo o la polla fosser

to all' ammenda di ducati 20 per ogni moggio, giusta l' art. 103 della Legge forestale, prescritta *nell' art.* 30 *delle leggi penali*, tranne il caso in cui dimostrasse di aver querelato il vero contravventore, e proseguito dal canto suo il giudizio.

229. Si ha dal primo §. dell'art. 96, che in riguardo a' disboscamenti, o dissodamenti avvenuti ne' boschi e nelle selve o terre salde di un Comune, il Sindaco e gli Eletti saran costretti a pagare *de proprio* l' ammenda stessa, qualora nello spazio di tre mesi non abbiano rivelato all' Intendente le dissodazioni avvenute ed i rei, e non abbian sottoposto a sequestro i seminati. — Saggio provvedimento, che colla minaccia di una pena richiama i funzionarî del Comune alla vigilanza d'impedire, di prender conto, e di rivelare i commessi abusi.

230. Del pari gli amministratori locali de' boschi, delle selve e delle terre salde de' cor-

---

tenui, potrebbero impiegarsi mezzi più facili, e di lieve spesa, col piantare alberi ed arbusti che colle radici tengano fermo il terreno. Fino a che però le radici non divengano forti e copiose, a contener la frana vi vogliono delle palizzate, e siepi travèrse. — Vedi Pollini nel suo Catechismo agrario.

Così a prevenire del pari le inondazioni o lo sbocco di acque pe' quali i terreni vanno ad esser danneggiati per la posizion de' luoghi, non bastano talvolta i canali lungo la estensione di essi per garantire dai guasti il proprio ed il fondo altrui. È pure in tal circostanza bene indicato di scavare su' i punti dello sbocco un largo fosso, o pozzo rivestito internamente di mattoni, ove i canali stessi portino le acque adunate.

pi morali e degli stabilimenti pubblici saranno condannati a pagar l' ammenda suddetta, qualora nel corso di tre mesi non rivelassero all' Intendente le dissodazioni avvenute, per potersi procedere contro i colpevoli, i di cui nomi saranno alla giustizia indicati.

231. Nell' art. 17 però si ipotizza il caso che se alcuno fosse impotente a pagare l' ammenda comminata, allora soggiacerà alla prigionia del primo al secondo grado, se l' ammenda non eccede i ducati cento, e se l' eccede, alla prigionia del terzo grado. — Vana ed elusoria sarebbe la pena dell' ammenda per gl' indigenti. Il legislatore con sapiente consiglio ha convertito per essi l' ammenda nella prigionia. Ha voluto che le pene fosser certe per tutti, e che ninno ne rimanesse esente, mentre agli occhi suoi tutti i sudditi sono uguali. Ha istituito poi secondo la intensità maggiore o minore del reato un sistema di proporzione penale, che forma il trionfo della giustizia (1).

---

(1) *Questione*-Se avvenisse che un Giudice per un fatto meritevole del minimo del grado penale fissasse il massimo nella sua sentenza, potrebbe il magistrato superiore dichiararla nulla? Non mai. Tosto che il Giudice si attiene ad uno de' gradi compresi nella latitudine fissata dal legislatore non viola i precetti della legge.

Esser non dee però arbitro assoluto della latitudine. La fiducia che la legge ripone nel magistrato obbliga costui a maggiore esattezza. Uomo morale, magistrato filosofo come il considera la legge, trova sempre nel fatto la ragione onde proporzionare giustamente i gradi di pena alla maggiore o minore intensità del reato. La natura dell' uomo, l'influenza dell' età, la vita abituale, le circostaze del tempo, del luogo, del bisogno entrano tutti al calcolo della sua mente.

*

232. Ne' reati relativi ai boschi il danno sarà valutato dagli agenti forestali, *dice l' art. 101 della legge de'* 21 *Agosto* 1826. Secondo queste disposizioni il valore del danno che si enuncia nel processo verbale compilato dal guardabosco dà motivo al Giudice del circondario di profferirlo nella condanna dell'accusato. Ma convien riflettere che il valore degli alberi recisi è diverso dal valore del danno: il primo è relativo al semplice prezzo del legno, l'altro riguarda l'utile che gli alberi avrebbero prodotto al proprietario sino alla lor maturità, se non fossero stati recisi. Così si esprime *l' art.* 100 *della stessa legge.*

233. Per la punizione de' delitti forestali si dichiara la competenza de' Giudici di circondario con particolar procedura. *Art.* 127, 130, 137, 144 *detta legge.* Innanzi a loro debbonsi tradurre i delinquenti pe' reati in materia di boschi. Essi posson consegnare mediante obbligo gli animali da soma o da tiro sorpresi nel pascolo. Procedono per tali reati come negli affari correzionali, salvo le particolari eccezioni. Rimettono gli estratti delle loro sentenze ai percettori per la riscossione delle somme spettanti al fisco.

234. Ogni condanna porterà sempre la confiscazione degli strumenti sequestrati ai delinquenti, soggiunge l'art. 97. E quante volte per le ammende, pe' danni, e per le spese di giustizia non venisse prontamente eseguito

il pagamento, a cui il reo sarà stato condannato, gli animali impiegati al trasporto in contravvenzione o sorpresi nel pascolo saran venduti, per aggiudicarsene la somma in conto o in estinzione dell' ammenda, del danno e delle spese. *Art.* 130 *detta legge.*

235. Si aggrava poi la pena contro coloro che commettono guasto o deterioramento qualunque nei boschi e nelle selve dello Stato, de' Comuni, de' corpi morali, de' pubblici stabilimenti, con infliggersi l' ammenda eguale al danno e la prigionia. *Art.* 109 *legge medesima.* Doppia ammenda congiunta alla prigionia, se il taglio e la mutilazione si eseguono su di alberi marchiati col martello del Governo. *Art.* 110 (1). S' infligge in fine l'ammenda eguale al decuplo del danno col terzo grado di prigionia, se gli alberi sono marchiati per uso della Real marina. *Art. seguente.* Oltre a ciò per tutti i reati, che commettonsi ne' boschi dello Stato, de' Comuni e de' pubblici Stabilimenti può interdirsi al colpevole l' accesso in quel luogo per un tempo

(1) Dritto di martellatura — Facoltà riservatasi dalla pubblica amministrazione per conto del Governo di fare ovunque imprimere un marchio sù quegli alberi che a suo avviso sembiano acconci alle navali costruzioni. La marineria non meno che l' esercito sono necessarï alla difesa dello Stato.

In Inghilterra ciò che appartiene alla marina Reale porta un marchio particolare, di cui è proibito servirsi nella marina mercantile. Negli arsenali reali si mette una freccia su' legnami di costruzione.

non minore di due mesi, nè maggiore di cinque anni, con assoggettarlo di più a *cauzione* ed *obblighi*, ai termini dell'*art.* 43 *delle nostre leggi penali.*

236. Era giusto che si fosse in tali casi accresciuta la pena. Inviolabili le proprietà appartenenti alla Real Corona ed allo Stato, esigono i più alti riguardi. Chi temerario vi apporta de' danni, meritamente dee riportare colla condanna una pena maggiore (1).

237. Quanta utilità i Corpi morali, ed i pubblici Stabilimenti apportano al pubblico nella estensione de' rapporti col medesimo! Ed in vero essi ispirano il più alto rispetto. Ogni offesa che in qualunque modo si fa ad essi ed alle cose loro è un oltraggio al pubblico, al Governo che li protegge, alla Legge che li garantisce.

238. Ha previsto il Legislatore, che taluno per inavvertenza, imprudenza o inosservanza de' regolamenti, o per aver costruito delle calcare e carbonaje senza sufficiente cautela, ancorchè ne avesse ottenuto la permissione, po-

---

(1) È inibito alle Guardie forestali di far commercio di legna. Coloro che comprano legna dalle Guardie forestali conoscendoli per tali, sono per ciò complici delle Guardie. Da quel momento devono esser condannati come queste Guardie, e solidalmente con esse. — *Sirey, sull' art.* 1594 *cod. civ.* (*art.* 1439 *Leg. civ.*) — È di principio, che senza piena scienza non si dà complicità; e ne' fatti improvvisi e istantanei ciascuno è tenuto di quella parte che prende nell' azione. Dalloz, art. complicità.

trebbe cagionare incendio in un bosco (1). Quindi ha sanzionato contro il colpevole l'ammenda correzionale oltre il rifacimento del danno, colla facoltà al giudice di poter pronunziare la pena da un mese a due anni di prigionia, secondo i gradi della colpa. *Art.* 115 *della stessa legge*. Ha voluto che i Sindaci o coloro che ne fan le veci avessero il dovere di prestare, in caso d'incendio in un bosco, i soccorsi necessarï per estinguerlo; ed ove dietro l'avviso de' guardaboschi trascurassero, soggiacere ad un'ammenda da sei a cinquanta ducati, potendo in oltre esser condannati alla interdizione, a' termini dell'*art.* 27 *delle leggi penali*. Ha sancito in fine che qualcuno il quale attacchi fuoco alle stoppie prima del dì 15 Agosto, o che alla prossimità de' boschi non praticasse le precauzioni descritte negli *art.* 84, 85 *e seguenti della medesima legge forestale*, debba esser punito col massimo dell'ammenda (2) e colla detenzione di polizia. — Misure di previdenza e di saggez-

(1) Le permissioni per far cenere ne' boschi, o per la costruzione delle calcare, carbonaje e forni ad una distanza minore di 400 palmi, giusta i casi de' quali si parla degli art. 113, e 114 *della Legge de'* 21 *Agosto* 1826, si possono accordare o negare dagl' Intendenti delle Provincie, Inteso l' Ispettore forestale.

Real Rescritto de' 17 *Agosto* 1833.

(2) Il pagamento dell'ammenda porta seco la coazione personale. *Ministeriale de'* 15 *Settembre* 1819.

za; espedienti pronti ed energici, che allontanano i mali di un incendio devastatore.

In quanto al fuoco imprudentemente acceso in poca distanza dalle biade in tempo ventoso, evvi la Leg. 30. §. 4. Dig. ad Legem. aquil.— *Si die ventoso id fecit, culpae reus est.* Diverso è il caso se chi accende il fuoco fa uso delle debite cautele; o se si suscitò il vento all'istante, quando il fuoco era già acceso.

239. I dinotati articoli ipotizzano il caso dell' incendio soltanto per imprudenza disattenzione o inosservanza di regolamenti.

Ma che si dirà se l'incendio fosse volontario e commesso con dolo? Allora la legge si arma di tutto il suo rigore. Un misfatto di tal natura involge talvolta nella desolazione e nel pianto non solo il nemico, ma benanche l'uomo pacifico ed innocente, e talvolta pure l'amico. Mezzo esecrabile quanto grave, altrettanto vile e di facile esecuzione, le di cui funeste conseguenze sogliono sovente sorpassare il reo fine del colpevole. Ben dovuta è al medesimo la pena de' ferri, con gradazione secondo il valore de' danni ai termini dell'*art.* 440 *delle nostre leggi penali.* Giustamente poi s'infligge la pena di morte contro chi abbia commesso incendio in una casa o ricovero abitato da persona. *Art.* 438 *dette leggi.*

240. Per legge Romana l'incendiario doloso vien punito anche di morte. *Leg.* 10. *n.*

23 *ad Leg. Cornel. de sic. et ven.* La esecuzione del supplizio era diversamente data da' Romani, secondo la gravezza de' casi. Ora i rei eran puniti con la decapitazione, ora esposti alle fiere, ora soggettati a ritorte ed alla flagellazione. Se gl' incendî poi eran commessi per negligenza ed imprudenza, le pene eran più miti. *Leg.* 12. *Dig. de incend. ruin. nauf.*

Anche fra le antiche Costituzioni del nostro Regno, ne troviamo una « *De incendiariis puniendis* » la quale fulminava di morte gl' incendiarî dolosi.

Se scorriamo la storia di altre nazioni, veggiamo comminate delle pene severe per salvare le cose necessarie alla sussistenza. Così contro gl' incendiarî delle messi in Affrica, contro i recisori delle viti in Misia, contro i devastatori de' canali, e degli argini del Nilo in Egitto.

241. Nulla poi ha lasciato imprevisto il nostro saggio legislatore per guarentire i boschi da tutti i danni possibili. Considerevoli guasti gli animali quadrupedi apportano agli alberi de' quali si pascolano, specialmente le capre. Conveniva mettere un freno agli abusi del pascolo. Le capre non contente di cibarsi di foglie, spezzano le cime de' rami ed i teneri germogli, rodono la scorza, e sono l' esterminio de' boschi. Gli animali caprini, dice *l' art.* 76, essendo nocivi alle selve ed a' boschi, gli amministratori cureranno che ne sia vietato il pa-

scolo, fuorchè nei luoghi sassosi, e negl'inutili cespugli. D'altronde grande vantaggio si reca da questi animali pel latte e formaggio di cui forniscono i proprietarï, e pe' teneri capretti che somministrano un cibo squisito alle mense.

242. Nell'art. 118 della ripetuta legge forestale è scritto, che chiunque, senza che ne abbia dritto, menerà animali a pascere ne' boschi soggiacerà alla pena del primo al secondo grado di prigionia, oltre l'ammenda non minore della metà del danno, nè maggiore del triplo. L'ammenda sarà decupla, oltre alla prigionia, se siasi menato a pascere ne' luoghi ove il pascolo fosse stato proibito, oppure ne' semenzai (1).

243. Coll' art. 120 poi si commina l'ammenda non maggiore di ducati cinquanta contro la persona che faccia passare soltanto gli animali in un bosco in difesa, o in un semenzajo. — Saggia disposizione che mentre raffrena l'altrui licenza, è intesa a prevenire de' danni immensi alle proprietà.

244. Il proprietario degli animali, o coloro che se ne servono, son tenuti pei danni ca-

(1) Nei boschi di alto fusto si potrà permettere il pascolo delle capre, allorchè abbiano oltre vent' anni di vegetazione. Il bosco cedno potrà esser pascolato, ove si avverta di elevare la capitozza a sette palmi, e quando abbiano gli alberi quindici anni. — Dessa è una delle regole agrarie da osservarsi esattamente.

gionati da essi, tanto se si trovino sotto la loro custodia, quanto se smarriti, o fuggiti.

245. Il su citato articolo pone in tesi generale che il danno cagionato dagli animali dev' esser riportato dal loro padrone o custode. Gli animali in fatti mancando di ragione, ed essendo estranei alle sociali istituzioni, sono esenti da pene. *Art.* 463 *n.* 3, 461 *n.* 12 *e* 13, *e* 462 *n.* 7 *delle leggi penali* (1).

246. Dall' epoca onde venne pubblicata la nuova legge forestale, il nostro Governo nuovi e più efficaci espedienti ha presi onde accrescere il pubblico vantaggio. Ne ha inculcato non solo la esatta osservanza, ma si è volto ad eccitare vie più lo zelo de' proprietarï e de' coltivatori, sino ad accordar loro de' premï per

---

(1) Il proprietario di un toro, di cui conoscer doveva la ferocia, debbe riparare i danni dall' animale causati, se non ha preso tutte le misure necessarie per prevenire gli accidenti. *Vedi Dalloz Vol.* 2., *pag.* 583.

Lo stesso pei cani. *Vedi a pag.* 110 *di questo volume.*

Chi senza necessità uccide, ferisce, rende inservibile o deforme un animale domestico altrui, è punito col primo grado di prigionia (da un mese a sei mesi) o coll' ammenda del doppio sino al triplo valore del danno. La uccisione con avvelenamento poi toglie al Giudice la facoltà di applicare l' ammenda. Condannerà alla prigionia, ma non nel minimo del tempo. *Art* 447 *delle nostre leggi penali.*

Generalmente convien proibire, dice Bentham, ogni specie di crudeltà verso gli animali, il che suppone necessariamente o una mancanza di riflessione, o un fondo d' inumanità -- Dev' esser permesso di uccidere gli animali, ma non di tormentarli.

È nota la storia del giovane condannato dall' Areopago per aver uccisa una passera che erasi rifugita nel suo seno.

Bestiae et bruta animantia non crudeliter tractanda.

Genesi 33, 13. Exod. 23. 12.

incoraggiarli a rimboschire le nude terre (1). Una delle maggiori cure degl' Intendenti delle Provincie fia quella di rivolgersi con efficacia a quest' altro interessante oggetto di civile amministrazione. Eglino delle terre in pendio chieder debbono un esatto conto, con farne verificare il numero dalle Guardie-generali in tutta la estensione della Provincia; e ne riscuoteranno formati con dettaglio gli stati (2). È del loro ministero reprimer gli abusi che gli avidi contadini fanno de' boschi; ed emanare delle ordinanze in linea di polizia per prevenirli, minacciando gli uni, incoraggiando gli altri.

Di maggior zelo si onorerebbero, se vigilassero, che i vacui nell'interno de' boschi appartenenti allo Stato, alle Comuni, ai pubblici stabilimenti ed ai particolari si rinfoltissero, facendovi eseguire co' loro mezzi rispettivi di anno in anno la seminagione; e se rasseguassero a S. E. il Ministro delle finanze i nomi di coloro che si saran distinti con tali operazioni. Ove proponessero in lor vantaggio de' premï in numerario, in decorazioni, in

(1) Ministeriale del 21 Novembre 1835, 2. Ripart., 4 Carico, dell'Eccellentissimo Ministro delle Finanze.

(2) Una determinazione Sovrana presa da S.M. nel Consiglio ordinario di Stato nel dì 31 Marzo 1828, prescrive che avverso agli stati pe' luoghi in pendio non compete gravame giudiziario, e può solo ricorrersi al Re.

esenzione per un dato tempo dal peso fondiario, le loro proposte forse non rimarrebbero senza effetto.

247. Intanto vigile il nostro Governo non lascia di mira il grande oggetto di garantire le campagne di questo florido Regno da frane e scoscendimenti, mercè la conservazione de' boschi, provvedendo così al bene dello Stato, e delle proprietà degli abitanti nell' una, e nell'altra parte de'Reali Dominii. S. E. il Ministro delle Reali Finanze con *Circolare Ministeriale de'* 10 *Marzo dello scorso anno* 1837 inculca la osservanza degli art. 20 e 21 della legge forestale. Impone a ciascun Guardia-generale l'obbligo d' inviare mensilmente all'Ispettore uno stato che dimostri tutto ciò che si è operato e si sta operando per esecuzione di detti articoli, e pel rinsaldimento delle terre dissodate in contravvenzione, ai termini del *Real Rescritto de'* 27 *Novembre* 1835. — Più: un' altra provvida Ministeriale di S. E. il Ministro degli affari interni de' 29 Aprile dello scorso anno 1837 è intesa ancora a prevenire ed a frenare i disboscamenti, e dissodamenti di terre, cui l'avidità è rivolta di taluni proprietarî non curanti il proprio vantaggio.

248. La legge forestale in somma considerata nel suo complesso mostra in ogni detto la sua eccellenza, la giustizia congiunta alla utilità. Illustrata da' suoi motivi offre la pruova visibile della filantropìa e saviezza del legi-

slatore, il quale si mostra come un padre che insegna ai figli i loro veri interessi.

249. Volgendoci ora a guardare i boschi dal lato della loro coltura; e nella diversità delle specie de' terreni essendo utile far conoscere quali sieno i più atti ad esser coltivati a bosco, e con quali alberi, stimiamo proporre colla scorta del Pollini, e di altri scrittori, che per utilizzare i terreni lamosi o umidi del piano non acconci a coltivarsi a cereali a viti e ad alberi fruttiferi, vi si posson piantare pioppi, salici, tigli, ontani: che nei colli sterili e sugli erti monti meno elevati, son ben adatti i castagni, le querce, i carpini, i roveri, i cerri, gli olmi, i tigli, gli aceri; e che su i monti più alti possa farsi la piantagione della quercia, del faggio, dell'acero, dei pini, degli abeti (1).

250. Ma l'arte del coltivatore si distingue nel saper disporre un terreno a bosco ed in sa-

(1) La sperienza ha dimostrato che le querce ed altri simili alberi giovani piantati in buono e profondo terreno s'innalzano in ogni anno di un palmo e di un sesto sino agli anni sessanta o ottanta. Dopo questo tempo si elevano pochissimo, e presso che insensibilmente; ma per molti anni in prosieguo ingrossano annualmente di due terzi di oncia circa.

I pioppi, gli ontani, i salici ed altri alberi di questa specie s'innalzano ed ingrossano in un tempo minore della metà di quello che abbisogna agli alberi di specie diverse; anzi prima degli anni 18 e 20 sono perfettamente maturi.

Chi non sa di quante querce abbondano le nostre montagne di Abruzzo, e specialmente quelle di Basilicata, di Lagonegro, di Calabria? L'egregio Cav. Tenore Direttore del Real Orto botanico ne ha classificato 42 specie nella sua *Sillogae plantarum vascularium florae neapolitanae.*

perlo conservare. È mestieri, ch' egli pria attentamente osservi la natura e profondità del terreno, onde adattarvi gli alberi opportuni. Le querce, i faggi, gli aceri richieggono la profondità almeno di cinque palmi. Due possono esser sufficienti ai pini, ai larici, agli abeti. Vuole il terreno esser lavorato nella state o nell' autunno, ed esser reso sgombro degli sterpi. Ad eseguirsi però la piantagione di un bosco di querce, di pini, di abeti non si dissoderà il terreno in tutta la estensione. Si lasceranno quà e là delle strisce o macchie di piante fruticose, per far che queste servano di difesa agli alberi quando sono giovanetti, garantendoli dal rigore del verno. Ove il suolo fosse ignudo affatto, si semineranno degli arbusti due anni prima. Si spargeranno i semi a mano, covrendoli con un erpice. È d' uopo nel rincontro spargere una quantità di semi maggiore della necessaria, poichè molti vengon distrutti dagli uccelli, dai topi e dai ghiri. Le piante nate troppo vicine serviranno al bisogno di trapiantarle altrove, onde riempiere gli spazï vuoti. Stimiamo utile quì rammentare che fino a tanto che gli alberi non siensi elevati, debbe tenersi lontana da essi ogni specie di armenti, costruendosi all' oggetto delle siepi.

251. Ad ottenere una piantagione regolare e vigorosa ne' boschi tanto cedui che di *alto fusto*, è utile che si esegua a file, *orientata*

per quanto è possibile da levante a ponente, affinchè con tal disposizione i teneri arboscelli sieno preservati non solo dalla rigidezza del verno, come testè abbiam detto, ma anche dall'ardor della state. L'eccessivo calore dissecca i piedi degli alberi crescenti succhiando la loro umidità. È anche util consiglio circondarli di veprai, di frutici, di spini, di sterpeti, onde garantirli eziandio dal dente degli animali. — Regole agrarie che nelle piantagioni degli alberi in generale meritano di esser seguite, come sommamente utili.

252. Con siffatti preservativi e disposizioni si ha, al dir di Buffon, *un bosco a metà fatto, che ha forse dieci anni di vantaggio sopra un terreno coltivato..... Bisogna imitar la natura: bisogna piantare e seminare delle spine, de' cespugli, che possan rompere la forza del vento, diminuire quella del gelo, ed opporsi alla intemperie delle stagioni.*

253. Si apre alla gioja il cuore del proprietario nel veder prosperare e crescere sotto i suoi occhi una ben ordinata piantagione, sollevarsi di anno in anno le giovani querce, inverdire, ornarsi di folta chioma, e lussureggiare di copiose ghiande, pascolo degli armenti.

254. Qual soddisfazione poi, qual contento il veder diminuiti, mercè la riproduzione de' boschi, l'ammottare delle terre declivi, lo slargamento dannoso de' letti de' fiumi, l'impeto terribile de' venti, le desolatrici meteore!

CAPITOLO IX.

VALORI DE'TERRENI. MODO DI APPREZZARLI.

255. Un suolo felice che dia i suoi doni con lieve soccorso dell'uomo: un cielo incantevole: un clima temperato che regni nell'atmosfera con un grado presso che costante tra il caldo ed il freddo: la vicinanza e la elevazione sul mare: l'altezza e posizione di adjacenti colline: i zeffiri (1), che col dolce spiro susurrando aleggiano con una data frequenza, son desse appunto quelle circostanze locali che sogliono per lo più influire alla fertilità de'terreni, all'aumento del loro valore, alla ricchezza e prosperità nazionale.

256. Il suolo ed il clima di questo Regno delle due Sicilie par che sieno stati dal gran Motore della vegetazione destinati a farvi prosperare ogni genere di coltura. Nutre questa terra la vite, e'l cedro maestoso, la quercia e l'olivo. È qui dove sorge sì bello il sole: dove la dolcezza dell'aere, ed un fertilissimo suolo offrono vasto campo al genio de'proprietarï ed alla industria de'coltivatori: dove prodiga la natura favorisce il sollecito sviluppo delle piante, la maturità de'frutti, e dove

(1) Ζεφυριη πνειουσα, τα μεν φυει, αλλα δε πεσσει.
Zeffiro i germi dà, matura i frutti.
Omero nella Odissea VII. v. 119.

copiosa e sempre più crescente è l'abbondanza de' prodotti.

257. Se si scorrono d'ogni parte le provincie del nostro Regno, ognun vede che son rari in tutta la loro estensione que' terreni che quantunque innaffiati dal sudore degli abitatori si mostrano ingrati alla coltura. Vi son di quelli sì fertili che nelle ricolte superano le altrui speranze. Vi son degli altri, ne' quali la generosità della natura è in proporzione della industria di coloro che li coltivano. Ciò non ostante non può negarsi che alcuni di essi giacciono o mal coltivati o negletti. Quindi i diversi gradi di bontà de' terreni. Quindi le diverse valutazioni risultare a misura delle combinate azioni della natura e della industria, della maggiore o minor forza produttiva del suolo, e del travaglio più o meno assiduo dell' uomo.

258. La fertilità di un fondo è conosciuta in ragione dell'abbondanza delle ricolte, dello stato vegeto degli alberi, e della qualità della terra molle presso che nera vegetabile, altrimenti terriccio (1). Virgilio parlando delle qualità di un buon terreno atto a produrre grani,

(1) Terriccio — Misto di sostanze diverse animali e vegetabili passate a putrefazione, ossia ad una spontanea dissoluzione ne' loro elementi. Decomposti gli steli, le frondi, le spoglie di animali vanno a fecondare quella terra stessa da cui avevan tratto alimento. Terriccio altrimenti *Umo* è pur chiamata la terra vegetabile.

cita fra gli altri indizî il color nero. (1) Questa opinione cui fanno eco scrittori antichi e moderni, è confermata dalla sperienza. Il color bruno nello strato superficiale di un campo, la cui terra soffice leggiera è facile a stritolarsi colla zappa, è riguardato generalmente come indizio di fertilità maggiore o minore, a proporzione che questo strato a maggiore o minor profondità si estende. (2)

259. Un fertile terreno tanto più supera ogni altro per eccellenza, quanto abbia quantità di carbonio, e meno contenga di sabbia, di silice, di argilla. Ma distinguer conviene la fertilità intrinseca assoluta dalla relativa, in quanto ai prodotti di cose utili, di que' generi necessarî all' umano sostentamento: che giovevoli si rendono all' uso della vita: che di facile circolazione e vendita promuove l' industria, le arti ed il commercio. In fatti un

(1) *Nigra fere et presso pinguis sub vomere terra*
Et cui putre solum (namque hoc imitamur arando)
Optima frumentis. Virgil. Georg. II. v. 203.

(2) Generalmente i neri terreni son buoni, e sentono meglio la influenza del sole. Pure si può facilmente rimanere ingannati, dove vi fosse quantità di ferro, o di manganese. Havvi di fatti varî luoghi, ove il terreno che risulta dalla scomposizione delle rocche vulcaniche adjacenti è nero, e tuttavia è sterile, o almeno non è più fertile de' campi vicini meno i colorati. A non rimanere ingannati si può ricorrere al magistero del fuoco. Se il terreno posto al fuoco diminuisce assai di peso, indica che il colore provveniva da' principî organici, ossia da terriccio: se poco diminuisce si conchiuderà che il ferro, o il manganese, o altri ossidi sono che compartono il colore. Dal che si comprende che il fuoco è un buon mezzo a conoscere la fertilità chimica.

terreno ancorchè naturalmente fertile alle produzioni di piante palustri, sarebbe mai pregevole se fosse incapace affatto a produrre le fruttifere e cereali?

260. È generalmente conosciuto che oltre la naturale fertilità del suolo, la sua esposizione verso la parte più calda della zona temperata è la più favorevole alle produzioni agrarie. Il calore è l'anima della vegetazione (1). Per l'opposto la posizione elevata in una temperatura troppo rigida si rende alla vegetazione contraria. Ma que' terreni che hanno de' gradi di fertilità, che trovansi in sito ameno alquanto elevato di fronte a mezzogiorno, o che forse meglio ancora hanno l'aspetto verso il punto medio tra oriente e mezzogiorno, son quelli che godono del massimo vantaggio. Noi crediamo che il vero punto favorevole sia quello in faccia al *sud-est*. Con tale esposizione i terreni vestiti di seminati e di piante godono de' primi raggi del sole allorchè spunta, e ne ricevono gradatamente il dolce influsso. Dopo il bujo e l'umido della notte vengono essi sul mattino rianimati dal calore e dalla luce; laddove i terreni volti interamente a mezzogiorno sono, per dir così, sorpresi in un istante e sferzati dai raggi più potenti del sole che adugge o fa appassire le tenere piante bagnate ancora dalla brina notturna.

(1) *Opportunus ager tepidos qui vergit ad aestus.*
Virgil. Georg.

261. Niega natura i dinotati vantaggi a que' terreni che giaccion rivolti alla parte opposta del Nord. Non sì presto riscaldati dall' influsso del sole che obliqui raggi tramanda, rimangono in uno stato più lungo di umidità e di freddo. Spesso abbattute restan le piante al-l' urto de' venti, e bersaglio divengono delle tempeste. Illanguidite al gelo delle brine il loro germoglio si ritarda, e non producono che insipidi scoloriti e scarsi frutti (1).

262. Aumenta o decresce il valore del terreno, secondo che si trovi in più o in meno felici circostanze fisiche ed economiche. È molto da calcolarsi la prossimità a città popolose, a' fiumi navigabili, a luoghi di fiere e di mercati, a strade (2) rotabili, a porti

(1) Per norma di coloro che compran terreni, improntiamo le parole del ch. Melch. Gioja.

« Le paludi, le brughiere, i torrenti disargianti, le numerose capre, i liberi pascoli ec., sono segni di agricoltura imperfetta. D'altronde la irrigazione, i prati artificiali, le profonde arature, la chiusura de' poderi, il bello aspetto de'bestiami, i gelsi, i vini rinomati, le doppie raccolte annuali nello stesso campo, il prodotto del frumento al di là di cinqoe sementi, le lunghe affittanze ..... sono segni di agricoltura che si avvicina alla perfezione. »

(2) Su i vantaggi che il nostro provvido Governo ha apportato al Regno facilitando il commercio colle grandi strade rotabili, già parlammo nelle pag. 24 e 25. Ora aggiungiamo che man mano vanno ad introdursi presso noi anche le strade di ferro, come veggiamo da Napoli per Nocera e Castellamare: strade che sono già in grande uso in Francia fin dall' anno 1823, come negli Stati Uniti, in Inghilterra ec.

Per formare strade di tal fatta non si creda che s' impieghi molto ferro. Non vi si veggono che due concave bacchette di ferro chiamate *raggi*, nei quali s' incanalano le ruote de' carri, e di altri legni.

di mare (1). Per l'opposto lungi da questi siti, e privi de' medesimi vantaggi non posson vantare un medesimo valore. Considerar si debbono i luoghi di spaccio e di vendita come tanti centri da cui si diramano le vie più o meno brevi per la circolazione de' prodotti, i quali sieguono la misura stessa di proporzione che si applica al valore

---

(1) I porti, i seni, le spiagge come parti del territorio del Regno non essendo suscettive di privata proprietà, sono di pertinenza del demanio pubblico. *Art. 463 delle nostre leggi civili.*

Il Real Dec. de' 7. Ottobre 1823 stabilisce una nuova pianta organica de' porti e delle navigazioni di commercio.

Col Regolamento poi de' 23 Aprile 1817 si determina il servizio de' porti delle due Sicilie.

Noi abbiamo

1. I porti di prima classe, cioè Napoli, Palermo, e Messina.

2. Sei porti di seconda classe, cioè Gaeta, Pozzuoli, Castellamare, Augusta, Siracusa, Trapani.

3. Dieci porti di terza classe, cioè Ponza, Procida, Salerno, Cotrone, Gallipoli, Taranto, Brindisi, Barletta, Manfredonia, Girgenti.

4. Finalmente abbiamo dieci porti di quarta classe, cioè Pizzo, Reggio, Otranto, Bari, Catania, Pantellaria, Marsala, Cefalù, Lipari, e Melazzo.

I popoli Abruzzesi innalzano i loro voti al Real Trono per un nuovo porto a Pescara del Chietino. Sarebbe in fatti di somma utilità. Il littorale del Regno delle due Sicilie, che guarda i mari Tirreno e Jonio presenta molti porti adatti al ricovero de' Legni. Non così quello dell' Adriatico, ove dalla foce del Tronto a Brindisi ne manca affatto. Un ottimo porto mercantile offrirebbe Pescara. Questa Città punto centrale nel littorale degli Abruzzi, cui metton capo diverse strade rotabili da una parte verso Ortona, Lanciano, le Puglie, Popoli, Aquila e Napoli, e dall'altra verso Città S. Angelo, Teramo, e lo Stato Pontificio. Somma sarebbe la facilità de' trasporti de' generi, ed agevolata rimarrebbe per l'interno degli Abruzzi e del Regno tanto la estrazione de' proprî prodotti che la immissione delle straniere mercanzie.

de'fondi. È chiaro che tanta maggior quantità di generi si smaltisce, per quanto maggiore è il numero de' consumatori, e quanto più vicini sono i luoghi abitati, ove pronto è lo smercio. Il valore de' generi poi è in ragion diretta della quantità che vien richiesta in un luogo, ed in ragione ancora dell' abbondanza che si offre, come anche riflette da suo pari il Signor Say nella sua Economia politica. Quindi si verifica bene spesso che nei mercati e nelle fiere ove più animato è il commercio, le diverse contrattazioni reciproche de' venditori e compratori danno alle cose che si espongono in vendita il loro equo valore, che per lo più serve poi di norma ai privati, come risultante dall' insieme dei prezzi.

263. Il non avere il terreno una corrispondente profondità, ossia quello strato terroso o terra vegetale che resta immediatamente al di sotto della superficie, è una circostanza che il fa diminuire di valore, comunque sia bene esposto e fertile nella superficie stessa (1). I tufi i sassi sottoposti, ed anche la pura argilla impediscono che il terreno venga profonda-

---

(1) Per assicurarsi della maggiore o minor profondità di un terreno, anzichè servirsi della zappa, o della vanga, è meglio indicato l'uso della trivella, famigliare stromento che sogliono adoperare i cavatori di terra, di carbon fossile, e di miniere.

Giova del pari esaminare le sponde de' fossi, laddove la terra caduta lasci scoverti gli strati interni.

mente solcato. Negato a dare alimento ai grandi alberi, ne dà anche poco alle radici delle stesse piante. Queste non potendo succhiare da sotto gli umori, estendono le radici lateralmente. Quindi la sfera di attività di ciascuna pianta vien ristretta: quindi la produzione imperfetta e tanto meno sviluppata per mancanza di succhi sufficienti, laddove un terreno più profondo, in parità di circostanze, produce delle piante più feraci, più vegete, e delle messi più folte, più vigorose.

264. Vi ha di più che i terreni dotati di terra vegetale in una data profondità sono meno esposti ai danni alternativi della umidità e della siccità. Al cader della pioggia i loro pori l'assorbiscono in più copia e quasi tutta la ritengono, laddove que'terreni che hanno al di sotto la sterile argilla e gli strati brecciosi, fanno rifluir l'acqua nella superficie e la rendono fangosa.

265. In pari circostanza un terreno esposto a'danni delle alluvioni, gravato di servitù di passaggio o di pascolo, ed intersegato da strade vicinali e private, può mai paragonarsi ad un altro che si goda assolutamente libero? Quel fertile fondo da cui scaturisca viva sorgente: che abbia il vantaggio di un molino macinante e di un casino abitabile: che sia chiuso da siepe: che abbia laboriosi coltivatori, buoni ed onesti confinanti, sarà mai riputato di ugual valore al confronto dell'altro

che non ha gli stessi vantaggi? Lo sarà del pari quello ch'è aperto da ogni lato, con poca coltura, e circondato disgraziatamente da vicini pericolosi e di mala fede?

266. Il Perito (1), quell'uomo dell'arte che riunisce alla probità la conoscenza delle cose, di cui può dar giudizio; e che con fiducia è incaricato di valutare i fondi dell'una e dell'altra specie suddetta si penetrerà della importanza delle sue operazioni; quindi non

---

(1) I periti agrimensori, gli architetti quando erano molto versati nella geometria e nelle scienze matematiche, le quali fiorivano ai tempi di Augusto, venivan ricolmi di onori, e tenuti in grade riputazione dal pubblico. Tanto si raccoglie da Varrone a Lib 3. c. 52., e da Plinio nell'Epist.. 10 – Godevano della immunità personale, e della esenzione dai pubblici pesi, per le Leggi 1. *et* 2. *Cod. de excus. artific.* » *itaque immunitatibus gaudeant.* E Domat nelle leggi civili al vol. 3. lib. 2. fa avvertire che in varî testi antichi la parola di giudici ed arbitri è attribnita ai periti; e cita la Leg. 2. §. 1. *L.* 3. *et* 4. *Dig. fin. regund.* Finalmente dalla Leg. 1. Dig. *si mensor* si raccoglie che quello ch'essi ricevevano in compenso delle loro operazioni era somministrato non a titolo di mercede, ma di onorario. *Id quod datur eis ad remunerandum dari, et inde honorarium appellari.*

Riputati e tenuti in pregio anche presso noi sono i buoni Periti e gli Architetti. Essi son decorati di laurea, in virtù del *Real Decreto de'* 27 *Dicembre* 1815. Possono esser muniti anche di sola Cedola, dietro esame. Scritti all'albo presso i Tribunali e le G. Corti, sono essi esclusivamente adibiti in oggetti di perizie. Non essendo il loro ministero forzoso, non possono essere per affari civili astretti all'adempimento delle operazioni loro commesse se non dopo la prestazione del giuramento, che dimostri averne accettato il mandato. — Diversamente negli affari penali.

Negli atti di giuramento, e nei rapporti de' periti agrimensori, architetti, o ingegneri debbe farsi menzione della cedola o laurea che hanno. Chi vi contravviene sarà punito con multa di ducati sei. — *R. Decreto de'* 8 *Dicembre* 1833.

tralascerà d'ispezionarli attentamente da tutti i lati : di conoscere del terreno le qualità intrinseche ed estrinseche più o meno favorevoli; metterle in rapporto fra loro, e con diligente disamina farne risultare un esatto giudizio.

267. Assicurarsi della estensione de' terreni è anche delle principali cure del perito un importante oggetto. Vi son di quelli che giacciono in perfetto piano o in dolce pendìo. Vi son degli altri che avvallati o montuosi presentano una superficie sinuosa, irregolare. Dietro questi differenti dati sorge un dubbio. Sono o pur no gli ultimi terreni per ragione di tali sinuosità ed avvallamenti di maggiore estensione de' primi? In altri termini, si debbe o no attribuire al terreno inclinato, in parità di circostanze, una produzione uguale a quella che si attribuisce alla corrispondente base orizzontale?

268. Una quistione è questa per la quale sono discordi da lungo tempo gli scrittori.

Fabroni (1), Duhamel, (2), Chomel (3), Lachapel (4), e con costoro altri più moderni sostengono che il prodotto de' primi terreni non possa esser maggiore de' secondi : che la misura della estensione tanto nella superficie

(1) Dissertazione sulle teorie delle stime de' terreni.
(2) Traitè de la culture des terres, chap. 8.
(3) Dictionnaire èconomique.
(4) Instructions de gèometrie, probleme 89.

degli uni che degli altri debba farsi sempre orizzontale, qualunque sia la conformazione accidentale della superficie apparente. Adducono la ragione col dire che tutti i vegetabili crescendo conservano un perfetto perpendicolo all' orizzonte: che da tal legge risulta che la sola estensione orizzontale e non la superficie naturale considerar si debba nella valutazione del terreno. Aggiungono a ciò che comunque avvallato o montuoso sia un podere, esso non può dar luogo a maggiore o minor numero di gambi di grano, o steli arborei, di quello che capirebbe nel piano, il quale ne forma la base; come appunto su d'un triangolo non può alzarsi un maggior numero di perpendicolari dalla base al vertice, di quello che possa alzarsene su la stessa sua base.

269. D'altra parte Plinio il naturalista (1), Bernardino da S. Pietro (2), Tellés d' Acosta (3), Thraer (4), Dralet (5) sono di contrario avviso. Dicon costoro doversi ritenere per massima incontrastabile nelle stime, che la produzione suscettibile su la superficie inclinata sia maggiore di quella della sua base orizzontale, in parità di circostanze.

(1) Lib. XVII. cap. 12.
(2) Etudes de la nature. Tome 1.
(3) Instructions sur les bois de marine.
(4) Principes raisonnès d' agricolture, Tom. 1.
(5) Description des Pyrènèes. Tom. 1.

270. Al parere di questi ultimi Autori si appiglia il rinomato Melchiorre Gioja nel suo nuovo Prospetto delle scienze economiche (1). Ne riportiamo le identiche parole.

1. » *Opponendo paragone a paragone diremo, che sopra un anfiteatro a gradinate si possono regolarmente collocare più persone di quello che sopra a base di esso. Debbesi dire la stessa cosa degli arbusti, degli alberi, che su i colli innalzandosi gli uni su gli altri possono essere più vicini, senza che i loro rami s' intralcino a vicenda; quindi Plinio parlando delle piantagioni di alberi, dice*: Jam per se colles minora quaerunt intervalla. »

2. » *Siccome la superficie inclinata è più estesa della superficie orizzontale, quindi le radici delle biade e delle piante hanno, per così dire, a loro disposizione maggior materia vegetale, ed estendendosi in tutti i sensi nelle di lei viscere, possono trarre maggiore alimento; il che equivale a dire che può crescere il loro numero senza danno di alcuna.* »

3. » *Le biade e le piante non succhiano l' alimento dalla sola terra, ma per mezzo degli organi sparsi su la superficie inferiore delle loro foglie; lo succhiano an-*

(1) Vol. 6. pag. 260 a 262.

che dall' atmosfera. Ora la massa atmosferica da cui possono trarre alimento le biade e le piante, è maggiore sul colle che sul piano.»

4. » *Ciò che si dice dell' aria debbesi dire della luce. Gli alberi sui colli si privano meno di questo elemento necessario alla vegetazione, che in pianura. Dunque di due terreni, l' uno inclinato, l' altro piano, il primo potrà contenere un maggior numero di alberi; o se il numero ne è uguale, gli alberi del primo meglio nodriti, saranno più vigorosi di quelli del secondo.»*

271. Noi non sappiamo disconvenire dal sentimento del Gioja, sembrandoci come il più ragionevole il più consono al fatto ed alla natura delle cose; tanto più che poggiato sull' autorità di Plinio. I colti e giudiziosi proprietarï potranno co' loro lumi, e colla scorta della sperienza determinarsi a scegliere de' due metodi di misura il migliore.

272. Per oggetto di un regolare e giusto apprezzo di un predio rustico è mestieri che i periti si occupino a conoscere non solo la sua intrinseca bontà, ma del pari la rendita annuale de' frutti di cui è ferace, e la qualità di essi: norma che si vede anche tracciata dalla Legge 3. *si quos*, *Cod. de rescind. vendit.*, ove è detto mettersi a calcolo *rei qualitas*, *et fructuum quantitas*. La stessa norma vien data dall' altra Legge *si fundus* 94, *Dig. de legatis*, *primo excusso praetio secundum red-*

ditum. Ma la rendita de' frutti che tanto più è abbondante, quanto più fertile e ben coltivato è il terreno, ragguagliar si dee non solo su quello che in tempo dell' apprezzo si osserva esistente, ma su quello, che se ne potrebbe percepire con migliore e più regolare coltura, avuto riguardo alla sua attitudine per la produzione. *Arg.L.*13.*Dig. de reb.eor. qui sub tut. sunt—Si fundus sterilis vel saxosus ec.*

273. Il metodo di riunire i prezzi di un decennio e trarne la media proporzionale è quello che più si avvicina alla giustizia, poichè fondato sulla sperienza che alla fine di un dato numero di anni i raccolti si compensano. In tal caso nel coacervo non si porrà a calcolo nè l'anno di penuria, nè quello di una sovrabbondante raccolta. Metodo generalmente seguito dall'uso e che si vede prescritto dalla *Leg.*63 *ad L.Jul. et Pap.*§. *ex loco et tempore rerum praetia variantur,et carestia quae modico tempore fuerit non inspicitur*. Il Real Decreto 10 Giugno 1817 su la contribuzione fondiaria ha ritenuto il medesimo principio di equilibrio in un periodo di tempo, mentre ha sanzionato il coacervo decennale per termine medio del valore imponibile de' fondi rustici.

274. Lo stesso Real Decreto nell'art. 2 ordina che le terre addette a delizia debbano esser valutate come i migliori terreni: che la rendita de' molini e degli edifizï addetti a manifatture debba esser valutata similmente su gli

affitti del decennio, colla deduzione del terzo. Più, che le fabbriche rustiche costrutte nell'interno delle terre per servire ai soli usi dell'agricoltura e della pastorizia debbano esser valutate in ragione del suolo assimilato pel valore imponibile alle migliori terre — Saggia disposizione del Legislatore, che calcola molto bene sulla esatta ripartizione del contributo fondiario! Con ragione Ei classifica per le migliori le terre e fabbriche anzidette, come produttrici di svariati vantaggi, e di una rendita viva ed urbertosa. Con ragione Ei vi proporziona secondo il merito rispettivo l'imponibile valore.

275. In forza del medesimo Real Decreto debbe il perito, nel valutare il fondo, purgarlo del quinto della rendita imponibile moltiplicata venticinque volte pe' fondi rustici, e venti per gli urbani. Ciò per ragione del peso fondiario il quale è inerente al fondo che induce diminuzione nel suo valore. Quindi la necessità d'informarsi della contrada o tenimento del Comune, ove il fondo è sito per ragion di tal peso, ed esaminarne il catasto. Il peso fondiario su i terreni è rispettivamente calcolato in ragione del quantitativo della massa degli agrarî prodotti.

276. Ad oggetto pertanto di conoscere a punto fisso la estensione de' differenti terreni colle regole dell'arte, e riportarla esattamente a quella misura che l'uso de'luoghi addita sotto

la denominazione di tomolo (1), o di moggio (2), il perito si servirà tra gli strumenti geodetici, di quelli più comuni. Si valerà della *Squadra* per misurare i terreni piani o poco declivi, e sfolti di alberi. Si servirà poi della *Tavoletta pretoriana o Plancetta, del Semicerchio di campagna*, e della *Bussola graduata* per misurare terreni montuosi, scoscesi, folti di piante, ove la *Squadra* è di malagevole uso, attesa la difficoltà di protrarre i raggi visuali interrotti dalla ineguaglianza del terreno, e dall' ingombro di alberi. Preferirà nelle misure estese e di rilievo la *Plancetta*, come quella che offre il vantaggio della pianta geometrica sul luogo, e che porta la facilità del confronto alla figura del terreno. Or analizzata che avrà esso perito la natura, la esposizione, le circostanze locali del terreno istesso: numerati che avrà gli alberi che lo rivestono: classificati i medesimi secondo

(1) Il tomolo o tomolata di terreno si compone di 400 canne quadrate. Ogni canna lineare è composta di palmi dodici: quadrata è di 144 palmi. Ogni tomolata si divide in quattro quarte, ciascuna di 100 canne. Ogni quarta in sei misure, ciascuna misura di 16 canne e due terzi.—Si divide ancora la tomolata in 16 coppe, composta ciascuna coppa di canne 25 quadrate.

Tomolo chiamasi anche quella misura di capacità per gli aridi usata in questo nostro Regno.–Ma di quest' altra specie di tomolo ne abbiam parlato a pag. 35 nella nota.

(2) Moggio Napolitano detto ancora *tomolo* si divide in passi, e passitelli. Esso è di trenta passi lineari: quadrato offre il risultato di passi 900 —Ogni passo è di trenta passitelli: ogni passitello si compone di palmi 7 1/3.

la loro età, il loro stato, e'l modo onde son coltivati e mantenuti in giusta regolare distanza: considerate le scaturigini o corsi di acque perenni o temporanei, copiose o scarse, limpide o terrose, (1) potabili o non potabili, sufficienti per la irrigazione, e per l'uso degli animali: messe finalmente in disamina le diverse specie di coltivazioni come le terre arabili, gli oliveti, le praterie naturali ed artificiali, gli orti, i vigneti, e'l loro buono o cattivo stato, esso perito tutto valuterà con precisione in rapporto al frutto che dalle terre, dagli alberi e dalle acque sia presumibile ottenersi. Non meno ei porrà a calcolo le eventualità possibili, la spesa occorrente pel trasporto delle frutta ne' luoghi di smercio e di consumo. Detratte dall'ammon-

---

(1) Le migliori acque, al dir d'Ippocrate, son quelle che discendono da luoghi elevati, e dalle colline terrose, poichè sono dolci e bianche. Sono calde nell'inverno, e fredde nella state, le quali cose indicano che le loro sorgenti sono profonde. Bisogna preferire con particolarità quelle che scaturiscono verso il Levante, poichè sono le più chiare, leggiere e piacevoli al palato.

È salubre quell'acqua chiara, leggiera, limpida, che priva di odore, di sapore e di colore si riscalda e raffredda naturalmente: che dissolve con facilità il sapone, o che cuoce bene ed ammollisce i legumi. Le sue buone qualità sono quasi sempre il segno della purezza dell'aria, poichè è raro di esservi un'aria mal sana in un paese, in cui vi sono acque di ottima qualità.

Delle acque malsane abbiamo fatto un cenno nella nota a pag. 71, cui rinviamo il lettore.

Le più insalubri sono le acque stagnanti delle paludi. Esse son pregne di miasmi prodotti dalla putrefazione degl'insetti, e de'vegetabili, ed esalano continuamente un'aria mefitica.

279. La legge permette del pari potersi le migliorie compensare colle deteriorazioni, *art.* 1703 *delle nostre leggi civili.* — Sembra a primo aspetto di non potere un tal caso verificarsi. Nella esistenza della deteriorazione par che si escluda la idea di miglioramento. Ma la legge ha tutto preveduto, mentre ha considerato di poter avvenire che il fondo si deteriori dopo di essere stato migliorato; e che le deteriorazioni pareggino, o sieno di maggiore o minor valore delle migliorie che si eran fatte.

280. Ma se la devoluzione avvenga per esser finita la durata prefissa all'enfiteusi, qual sarà il valore delle migliorie che percepirà l'enfiteuta? Sarà questo calcolato da' periti secondo l'aumento che vi sarà nel tempo della restituzione del fondo, salva sempre la osservanza de' patti in contrario. *Art.* 1703 *delle nostre leggi civili.*

281. L'antico Foro riconobbe la stima delle migliorazioni nelle due rubriche *prout impensum*, *et prout melioratum.* Le nuove leggi l'han ritenute per esser coerenti alla natura della cosa. La rubrica della spesa consiste nel prezzo naturale o intrinseco delle opere fatte dall'enfiteuta. Quella del miglioramento consiste nel valore degl'ingrandimenti fatti ad un fondo per renderlo migliore e più pregevole.

282. Le migliorie su' terreni intender si debbono colle loro eccezioni e limitazioni. Non van compresi fra essi indistintamente tutti i

prodotti agrarï non suscettivi di aumento, non le derrate, non i foraggi, non le erbe che la fecondante forza del suolo produce. Non le spese di coltura e di manutenzione, non quelle riputate voluttuose fatte per semplice abbellimento, per delizia o per amenità. Risultano le migliorie dalle nuove e regolari piantagioni di alberi e di viti che aumentano il valore del fondo; così pure dall' aggiunzione del concime e di nuove terre vegetali, da i nuovi edifizï eretti nel fondo istesso, da una nuova fabbrica necessaria o utile aggiunta all'altra già esistente nel tempo della concessione, o finalmente nella ricostruzione di quelli caduti o minaccianti rovina.

283. Confrontarsi lo stato antico degli alberi collo stato presente: assicurarsi degli esistenti al tempo della concessione e di quelli posteriormente impiantati: vedere la differenza dell'età degli uni e degli altri: trarne il valore sul numero eccedente o calcolarlo secondo la rendita effettiva ed i prezzi ricorrenti, ecco la giusta norma per desumere il divario delle spese, l'ammontare ed il prezzo delle migliorie. Quindi la necessità non solo di numerarsi gli alberi ne' contratti di enfiteusi o di fitto, ma di fissarsi la loro età, il loro stato, la loro natura, la loro specie. Di che mai non è capace l'astuzia degli uomini, e specialmente de' contadini? Non è nuovo che siensi recisi de' grandi alberi e siasi ardito poi sostituire ad

essi delle picciole piante della stessa specie per farne rilevare uguale ed esatta la numerazione al proprietario del fondo. Costui intanto rimane privo degli alberi adulti, de' quali era già assicurata la vita il crescimento la floridezza, conosciuta la qualità, venuto in essere il frutto.

284. Non solo gli enfiteuti, ma anche i fittajuoli e coloni parziarî se sono abilitati con iscrittura a migliorare il fondo, han dritto a ritenerlo fino a che non sieno soddisfatti delle migliorie che vi avessero fatte (1). I fittajuoli nel rincontro figurano da venditori delle migliorie, e come tali non posson esser astretti alla restituzione del fondo, senza godere dello stesso vantaggio. *Art.* 1458 *delle leggi civili.* Essi ritengono la cosa *quasi pignus*, siccome si esprime la *Leg.* 13 *Dig. de actione empti venditi.* Argom. dell' art. 1595 *dette leggi.*

Il dritto di ritenere un fondo ha luogo an-

---

(1) L' affitto de' beni rustici per un decennio equiparandosi quasi all' enfiteusi dà dritto al fittuario di pretendere le migliorie *prout melioratum*, e di ritenere il fondo fino a che non ne sia soddisfatto.

Perchè tanto l' affitto che la colonia a lungo tempo, per dritto costante ricevuto nell' antico Foro costituiva un *jus in re* a pro del conduttore. *Leg.* 1. §. 3. *Dig. de superfic.*, dritto simile all' utile dominio che l' enfiteusi produce nell' enfiteota, Donell. *comment. lib.* 9 *cap.* 13. *De Marinis resolut. lib.* 1 *cap.* 341; e perchè chi possiede un fondo, e vi rappresenta il *jus in re*, quantunque risolubile e di temporanea durata, ha dritto di esser pagato delle migliorie secondo il loro valore al tempo della restituzione del fondo, e non già nei termini puri del *prout impensum*. — Decis. della Corte di Lanciano de' 25 Nov. 1814 — Catalani Vol. 2 p. 26.

che a favore del terzo possessore, che è costretto a rilasciarlo, tosto che vi ha fatto in buona fede utili migliorie. Leg. 29 §. 2. Dig. de pign. et hypoth. *Sed bona fide possessores non aliter cogendos creditoribus aedificium restituere, quam sumptus in extructione erogatos, quatenus praetiosior res facta sit, reciperent.* Arg. Art. 478, e 2069 Leg. Civ. — Vedi Troplong Vol. 1. p. 242.

285. Spesso i Magistrati nel corso di un giudizio trovansi nel caso di dare a' periti l'incarico di riconoscere e valutare i danni trovati esistenti su gli alberi nei terreni dati ad enfiteusi, o a colonia: danni che or si vogliono attribuire alla colpa, ora alla negligenza, ora alle naturali meteore. Di quì la necessità che i periti, onde distinguerne a chiarezza gli effetti, debbono esser forniti delle naturali e meteoriche cognizioni; ed è ben da credersi, che niuno de' Magistrati civili e penali le ignori. Sarebbe anzi opportuno che i periti non solo, ma i proprietarï tutti non ignorassero la fisiologìa e patologìa de' vegetabili e delle piante, quella parte cioè di storia naturale che esamina la vita le malattie e la morte de' medesimi.

286. Effetti della colpa sono d'ordinario que' danni che si commettono furtivamente su gli alberi colla scure, onde profittar delle legna. Riconoscibili sono i tagli commessi con questo stromento, poichè l'epidermide ossia la

prima scorza del ramo o del tronco, la sostanza cellulare, gli strati fibrosi, i vasi contenenti il sugo e gli umori si veggono ugualmente recisi, e presentano allo sguardo tanti piani diversi inclinati alquanto all' orizzonte, per quanti colpi di scure sono stati alla rinfusa scagliati da mano colpevole sul tronco o sul ramo.

287. Quanto breve tempo interceda tra il momento del taglio e quello della verifica giudiziale ben si osserva da un certo lucido e levigamento più o meno visibile nella superficie del ramo o tronco reciso. Spesso si dirigono i tagli nei punti opposti, scagliati cioè nell'uno e nell' altro lato dell' albero, cosicchè alla estremità della parte di esso che và a cadere, vedesi formato un cuneo, ed un cuneo inverso scorgesi nel tronco che rimane sul suolo. Per poco che vi si fissi attento lo sguardo, viene a conoscersi una notabile differenza fra i tagli che fa il potatore e quelli che cagiona l' altrui malizia per danneggiare ed approfittarsi delle legna. I primi son regolari e fatti d'ordinario al finire della rigida stagione, unicamente per giovare all' albero e purgarlo dai rami inutili o dai così detti parassiti, recisi ad uso d'arte e quasi a perpendicolo dal lato di mezzo giorno. Irregolari sono i secondi, e risultano da marche di violenza, da fenditure, da lesioni, e da sfregi che son facili a rav-

visarsi (1). La potatura si esegue una volta ogni due anni. I buoni agricoltori accertano, che un oliveto benchè concimato e lavorato, non dà ordinariamente che la metà del consueto ricolto, se non è potato, o lo è male. Columella fin da' suoi tempi ricordava « *Eum qui arct olivetum rogare fructum*; *qui stercoret exorare*; *qui caedat cogere*.

188. Le forti contusioni, i decorticamenti che sul tronco stesso si commettono, sovente fan deperire l' albero, specialmente nella fervida stagione. Essi si riconoscono dalla lacerazione della corteccia, dal danneggiamento del sottoposto alburno, e della sostanza legnosa prodotti a colpi di corpi duri, di martelli, di pietre, di mazze, e col mezzo di teste di zappe e di accette.

289. Lo sfrondamento de' rami è fatale agli alberi, particolarmente a quelli degli olivi dilicati per loro natura, ed alle viti. Le

(1) Se in un tronco di albero si faccia una profonda ferita colla scure o altro strumento, allora la pioggia e l' aria penetrando il luogo ferito lo corrompe, e le parti superiori alla ferita inaridiscono per l' impedita ascensione del sugo nutritivo. Quindi le ferite fatte trasversalmente sono più pericolose che le longitudinali.

Si propone il seguente mezzo per riparare le piaghe degli alberi, e per coprire il taglio de'rami recentemente innestati — Si prende in parti eguali dell' olio di pesce, e della pece che si fa liquefare con esso. Questa specie di unguento si applica a freddo con un pennello. Una tale composizione è adoperata con mollo successo in Brettagna. Essa ha il gran vantaggio di non iscrepolare giammai, e non lascia alcun passaggio alla pioggia o al vento, cause ordinarie per cui periscono i rimessiticci. In vece dell' olio di pesce si può egualmente adoperare olio di noce, di lino, di oliva.

fronde egualmente che le radici sono gli organi principali, pe' quali essi attraggono il sugo nutritivo. Le une succhiano gli umori dall'atmosfera: le altre l'assorbiscono dalla terra. È un fatto che cade sotto i nostri sensi, che le piante avvizziscono di giorno sotto gli sferzanti raggi del sole: rinvigoriscono poi di notte o sul mattino al cader della rugiada. Da quale altr' organo potrebbe questa rugiada attrarsi se non dalle fronde? La stessa struttura porosa delle medesime ce ne persuade.

290. Le meteore d' altronde mentre giovano nel generale alla vegetazione, sogliono talvolta ne' disordini atmosferici apportare de' danni considerevoli agli alberi ed alle piante.

291. Il vento rompe irregolarmente i rami dell'albero. Nel luogo della rottura veggonsi le fibre legnose spezzate e non recise. Esse rimangon dritte a guisa di punte di setole d' una scopetta. Se si rompono i rami dell'albero la frattura di essi in paragone di quella del tronco è meno nocevole. È rilevante se sono danneggiati i rami così detti da legno, o quelli che partono dai cavazzi. È minore se sono danneggiati i rami consecutivi, che ricurvi si spandono e menano frutto.

292. La gragnuola produce delle contusioni nei teneri rami, e non mai nel tronco legnoso, il quale vien difeso dai circostanti rami e dalle fronde.

293. Il fulmine col suo fluido elettrico de-

cortica l'albero, lo solca, lo divide, lo schianta, lo dissecca: il rende inutile affatto ai lavori. Il suo tronco non è atto neppure ad ardere.

294. Le forti gelate nuocciono agli alberi gentili, e specialmente agli olivi, i quali sensibili ne risentono la offesa, quando sono nello stato di sviluppo e di crescimento. Le loro fronde ingialliscono e poi cadono: la corteccia de' teneri rami si aggrinza e si decortica: i germogli illanguidiscono: l'albero in fine va a deperire, a seccare.

295. I riportati esempi e simili altri casi capaci ad illudere i poco accorti, rendano cauti i giovani periti a riconoscere dalle vere cause gli effetti, ed a distinguere nella ispezione de' terreni e degli alberi, se i danni sieno prodotti dalle eventualità delle meteore, ovvero dalla colpevole mano dell' uomo.

296. Uno de' mezzi onde regolare un giusto apprezzo de' terreni è quello di conoscere la rendita annuale de' frutti, che ne derivano. Tale rendita risulta comprovata con dettaglio dai contratti di fitto stabiliti con iscrittura (1):

(1) I patti, le condizioni, le clausole sieno giudiziosamente apposti nelle scritture di concessioni di fitto, o di colonia. Essi tender debbono ad introdurre fra noi i buoni metodi di coltivazione con un avvicendamento ragionato e regolare di piante le più convenienti alla natura de' suoli, de' climi, e delle esposizioni. Se si prescriva al conduttore di introdursi o estendersi i prati artificiali, si determini la proporzione che esister dee tra essi e le altre colture, secondo le buone regole agronomiche, e le circostanze de' luoghi. Si abbia riguardo al numero degli animali, perchè non manchi ad essi il necessario pascolo.

contratti di uso frequente nel nostro Regno, pel di cui mezzo la maggior parte degli uomini acquistano un asilo per la loro famiglia, e colla loro industria vanno innanzi tante opere di agricoltura, d' industria e di commercio. Col mezzo dunque del fitto viene non solo a conoscersi la rendita e ad un di presso il valore del fondo; ma ad ottenersi eziandio la buona manutenzione, e 'l miglioramento del fondo istesso. Ciò precisamente quando son concessi i terreni a persone laboriose ed oneste per un periodo lungo di tempo, o almeno non minore di anni nove, nella giudiziosa veduta che i conduttori rimangano affezionati ai terreni stessi, ed abbiano tutto l' agio di potervi istituire una coltura regolare e vantaggiosa. Le *lunghe affittanze* sono uno de' segni indicati da Melchiorre Gioja per accertarsi di una buona agricoltura.

297. Nel caso di fitto(1) suole talvolta avvenire che per forza irresistibile il fittuario rimanga privo della rendita intera di un anno o almeno della metà, sia che la grandine sterminatrice abbia colpito e distrutto i prodotti,

---

(1) Fitto o affitto—Contratto pel quale si cede altrui l'usufrutto di una cosa per un determinato tempo coll'obbligo di corrispondere al proprietario una certa somma o quantità di derrate in epoche determinate. Evvi diversità tra *fitto* e *pigione*: quello generalmente risguarda i terreni, la mobiglia, le cose. Questa particolarmente concerne i luoghi di abitazione.

Il prezzo annuale degli affitti di beni rustici chiamasi *estaglio*.

sia che lo straripamento del fiume li abbia involti nella rovina. Egli ha il dritto di chiedere la riduzione della mercede, quando l'avvenimento del danno siasi avverato. *Art.* 1615 *delle nostre leggi civili.* Segue da ciò che il fittuario dimandar non possa diminuzione di estaglio, se il danno sia modico, o alla metà inferiore, e perde il dritto di chiedere indennità, o remissione di mercede pe' danni cagionati da' casi fortuiti, quando non li ha fatti provare con processo-verbale, e non vi restino più tracce di guasti. Così decise la *Corte di Appello di Poitiers.* Vedi la Giurisprud. di Catalani, Vol. 1. pag. 5.

298. Per effetto delle disposizioni del cennato articolo 1615 non può il magistrato accoglier la domanda del fittuario, ove pretenda la riduzione pria che il fitto giunga al suo termine. Il Sig. Merlin però opina di potersi ordinare provvisoriamente dal magistrato che il locatore abbia a riscuoter diminuita una porzione dell' estaglio dell' annata, nel corso della quale la perdita della ricolta sia avvenuta. Il Tribunale Civile del primo Abruzzo ultra da noi preseduto dall' anno 1833 al 1838, ha adottato in più rincontri tale opinione di *Merlin*, che ha riguardato come giusta.

299. Lo stesso articolo 1615 nel caso enunciato autorizza il Giudice a tal misura provvisoria a pro del fittajuolo, in proporzione del danno sofferto. Lo autorizza a fare una com-

pensazione fra tutte le annate nelle quali i frutti si son goduti.

300. Ma in qual modo dovrà compensarsi la straordinaria sterilità di un anno colla fertilità degli altri anni del fitto? Il celebre Pothier crede che per sapere se le annate di fertilità abbian recato al colono una indennità sufficiente in riguardo all' annata di sterilità, principiar si debba dal valutare il prodotto che si ha dritto a sperare in ogni anno, e fare in seguito il calcolo del prodotto reale. Se la somma del prodotto reale oltrepassi quella che l' eccesso di questa uguagli l' ammontare della perdita che il colono ha sofferto nell' anno di sterilità, egli trovasi sufficientemente indennizzato.

301. Ciò lo stesso Pothier rende sensibile col seguente esempio.

» Supponiamo che io vi abbia affittato per nove anni un podere, da cui si poteva sperare il prodotto di 500 lire annue. Voi siete stato privato di tutta la ricolta di un anno; ma se avete percepito negli otto altri anni una somma di 4500 lire, mentre che regolarmente non potevate sperare di trarne più di 4000 lire, è chiaro che avrete fatto un vantaggio di 500 lire, sul quale non avreste dovuto calcolare. Or questo beneficio pareggia la perdita che avete sofferta nell' annata sterile; quindi ve ne siete rinfrancato, e non avete alcun dritto di chiedere una indennità col mezzo della riduzione del fitto ».

302. Sulla circostanza di potersi convenire nella scrittura di fitto, giusta la *Leg.* 8 *Cod. de locat.cond.*, che per qualunque accidente che sopraggiunga, non possa il fittajuolo pretendere veruna riduzione sul pagamento degli estagli, noi stimiamo utile riportare le seguenti autorità.

303. Bartolo ed altri valenti giureconsulti dopo di lui hanno opinato, che la clausola con cui il fittajuolo dichiara incaricarsi del rischio di qualunque accidente che potrebbe avvenire alla ricolta durante il periodo del fitto, non si estenda che a quegli accidenti che d'ordinario avvengono, e non già a quelli che accadon di rado. Ciò è ben ragionevole. Non è verisimile che accidenti rari in natura siensi potuti prevedere ed escogitare nell' atto della convenzione; in conseguenza non compresi nella medesima, come quelli che sfuggono dal pensiero di un uomo il più prudente e sagace. *Non videtur contineri pacto id, de quo cogitatum non est — Leg.* 78. §. *ult. Dig. de contrahenda emptione.*

304. Vinnio però fondandosi su questa stessa legge Romana ritiene, che ove tutte le biade siensi perdute per abbondanza straordinaria di neve, sia il caso della convenzione per la riduzione di pagamento di estagli » *si immoderatae fuerunt, et contra consuetudinem tempestatis.*

305. Brunnemanno distingue tre specie di

accidenti, ai quali van soggetti i frutti: 1. quelli che ordinariamente accadono, come la gelata la brina la grandine che non cagionano perdita totale de' frutti, ed il di cui rischio dee soffrirsi dai coloni, senza che vi si sieno espressamente soggettati colla convenzione: 2. gli accidenti più rari ch' egli dice formar la materia della convenzione, mediante la quale il fittajuolo si carica di tutti i rischi: 3. finalmente quelli di cui non se ne ha esempio, o che non sono avvenuti che dopo molti secoli, come la eruzione di un vulcano, il cangiamento di letto di un fiume che ha inondato tutte le terre concesse in fitto. »

306. Ma il fittajuolo, *dice l' art.* 1619 *delle leggi civili*, può con una espressa stipulazione sottoporsi a' casi fortuiti (1). Questa convenzione non s' intende fatta se non pe' casi fortuiti ordinarî, come la grandine il fulmine la gelata o la brina. Non s' intende fatta pei casi fortuiti straordinarî. Fra questi si annoverano le devastazioni della guerra, o una inondazione che non sogliono d' ordinario affligere il paese, eccetto che se il fittajuolo siasi sogget-

(1) Vi son de' casi, nei quali la prudenza del magistrato può accordare ad un fittuario remissione della mercede, quando non esista rinunzia ai casi fortuiti, e quando dalle pruove compilate risulti il danno sofferto, abbenchè i guasti non siano stati provati con processo verbale, tosto dopo il di loro avvenimento. *Decis. della G. Corte Civile degli Abruzzi de'* 20 *Aprile* 1818, riportata nel manuale di Giurisprudenza del Catalani Vol. 5 pag. 13.

tato a tutti i casi fortuiti preveduti, e non preveduti. *Art.* 1618, *e* 1619 *Leg. civ.*

307. Il conoscere con precisione quali sieno tai casi fortuiti preveduti e non preveduti gravi o lievi, è rimesso al prudente arbitrio del Giudice, per sentimento unanime de'Dottori. Egli però è tenuto di esaminarne le circostanze tutte e con sagacità e criterio valutarle.

308. Sul caso delle riduzioni previste dalla *Leg.* 15. *Dig. locati conducti*, il dottissimo Merlin osserva quanto siegue:

» *Il colono non ha dritto di pretendere queste riduzioni che per quanto reggono le seguenti circostanze.* »

» *Bisogna che la perdita sia stata prodotta da un avvenimento che il colono non ha potuto nè impedire, nè frastornare.* »

» *Fa mestieri che la perdita abbia avuto luogo, mentre i frutti erano ancora attaccati al suolo, perciocchè appena raccolti sono a rischio del colono cui appartengono, ed egli ne deve il fitto.* »

309. Ma l'art. 1617 delle nostre leggi civili è preciso. Il colono non può conseguire la riduzione, allorchè la perdita de' frutti accade dopo che son separati dal suolo; purchè il contratto non assegni al proprietario una quota parte de' frutti in ispecie: nel qual caso questi dee soggiacere alla perdita per la sua parte, se il colono non fosse in mora di consegnare al locatore la porzione de' frutti. *Qui*

damnum sua culpa sentit, sentire non intelligitur. Leg. 203. Dig. de regulis juris.

310. Diversamente poi, se il colono parziario fosse moroso di consegnare i frutti spettanti al padrone del fondo, o tenendoli lungamente nel campo ammassati dato avesse occasione a farli rubare (1). È lecito al fittajuolo di fare le coltivazioni necessarie su le terre ricevute in fitto; ma se nel compiere i lavori li ha malamente eseguiti, non ha fatto la potagione ad uso d'arte, ed ha danneggiato e tagliato le radici degli alberi appartenenti al proprietario, egli è soggetto ai *danni-interessi* verso il proprietario stesso. Quante volte poi

---

(1) Il furto che si commette in campagna non è qualificato *pel luogo*, ma quello che si commette nelle case di campagna, giusta *l'art.* 412 *delle leggi penali.* — Vedi la decisione della Suprema Corte di giustizia de' 8 Luglio 1822 riportata da N. Armellini nel suo Dizion. di Giurisprudenza, Vol. 3 p. 273, sul furto di olive a danno di D. Michele Carcagnota.

Colla legge de' 24 Giugno 1828 si dichiara qualificato *pel luogo* il furto commesso nelle strade pubbliche fuori l'abitato, e nelle case di campagna. In ogni altro furto la circostanza della campagna non costituisce qualità, meno che nei casi seguenti. Nel furto commesso sull'uomo non clandestinamente, nello abigeato, ed in qualunque furto di animali, come anche nel furto delle *ricolte ammassate nei campi*, quando il valore di ciascuno di essi ecceda i i ducati sei.

Un furto di frutti colti su l'albero dal ladro non costituisce un furto di *ricolta*, ma è della specie de' *furti semplici*, come abbiamo osservato nella pag. 31 §. 37 del presente volume. Non esiste furto di *ricolta* se non dove si tratta di produzioni della terra distaccate dal loro tronco o dalle loro radici per opera del proprietario, e momentaneamente lasciate esposte sotto la pubblica fede. Quindi non può il furto di *ricolta* applicarsi a un furto di mele o di favi di mele.

si rendesse colpevole di danni positivi, e di taglio di alberi, verrebbe a soggettarsi alla prigionia di un mese a cinque anni, secondo il valore de' danni. Art. 445 delle leggi penali. — Vedi Dalloz, Vol. 5, pag. 556.

311. Può applicarsi al fittajuolo l'art. 480 delle leggi civili, se egli nel corso del fitto ha fatto piantagioni, costruzioni ed altre spese senza permesso e senza consultare il locatore?—La negativa non incontra dubbio. Le nostre leggi tacciono su tal punto. Ma Toullier non solo che Pothier, Brunnemanno del pari che Domat sono di unanime avviso, che il fittajuolo non può ripeter altro che il prezzo delle spese necessarie: che in quanto alle voluttuose egli non può farsene rimborsare dal locatore, il quale non può esser costretto a comprarle: che in fine del fitto il fittajuolo può riprendersi tutto ciò che può esser tolto senza nocumento della proprietà, restituendo le cose nello stato in cui erano. Il loro sentimento è avvalorato dalla *Leg. 57 Dig. locati conducti.*

312. Sorge un altro dubbio — Le locazioni verbali de' fondi rustici cessano *ipso jure* e senza bisogno del congedo al terminare del tempo necessario per la ricolta di tutti i frutti (1)? Noi siamo per l'affermativa. La legge

(1) Congedo è la dichiarazione per atto di Usciere che una parte fa all'altra, con la quale intende che la locazione cessi di avere il suo effetto.

dopo di avere stabilito nell'*art.* 1620 *del Cod. parte* 1. il tempo pel quale s' intende fatto il fitto de' fondi rustici senza scrittura, col susseguente *art.* 1621 dispone che tali fitti cesseranno *ipso jure* allo spirare del tempo pel quale s' intende fatto a norma del precedente articolo. Quindi seguìta la ricolta de' frutti del fondo locato, il fitto rimane sciolto pel ministero della legge non essendovi bisogno di congedo. Nè vale il dire che l'*art.* 1582 richiede il congedo per far terminare il fitto verbale. Un tale articolo posto sotto la rubrica delle regole generali delle locazioni delle case e de' fondi rustici non può distruggere la disposizione particolare, che si racchiude nell'*art.* 1621 riguardante precisamente il fitto verbale de' fondi medesimi. Quell'articolo 1582 è applicabile alle locazioni delle case. Tale disposizione anzichè distruggere come accaderebbe nel senso opposto, concilia le due disposizioni legislative, e siegue il vero spirito di esse. La ragione di tal distinzione si rinviene riflettendo che il locatore del fondo rustico è sufficientemente avvertito dalla natura stessa della cosa. Egli dee possedere pel tempo necessario a raccogliere tutti i frutti, giusta l' *art.* 1620, e pel tempo necessario a coltivare tutte le parti del fondo, quando la coltura debbe farsi alternativamente in diversi anni; il che non succede nelle locazioni delle case.

313. Accade sovente che ne' terreni di gran-

de estensione il proprietario si trovi aver fatta una ripartizione di coltura a pro di più coloni perpetui o parziarî coll' obbligo di annua corrisposta di terraggi, ed altre prestazioni prediali. Ove avvenga ch' essi coloni si rendan morosi all'adempimento di tal corrisposta verso il proprietario che n'è in possesso, allora è permessa contro di loro la *Citazione per Editto*, quando i coloni da convenirsi in giudizio sieno cinque di numero, o di numero maggiore. Ciò in virtù del *Real Decreto de' 4 Febrajo* 1828. -- Il savio Legislatore con tal Decreto ha fatto un' eccezione alla regola generale su la competenza. Nell' art. 2 di esso ha attribuito al Giudice di circondario la facoltà di conoscere esclusivamente di siffatte azioni possessorie, in qualunque caso, o che la prestazione dovuta da' coloni presa in collettiva superasse i ducati sei, o che ogni quota di ciascun colono isolatamente considerata fosse a ducati sei inferiore. Con questa norma di particolar procedimento ha voluto rendere più efficace, e più pronto l'effetto della giustizia, trattandosi di riscossione di generi capaci ad esser sottratti o involati a danno del proprietario.

314. Nella inesistenza della scrittura non può darsi al fittajuolo il congedo senza osservarsi i termini prefissi dalla consuetudine de' luoghi, *dice l' art.* 1582 *delle suddette leggi civili.* Si considera, *soggiunge l' art.* 1620 che il fitto debba durare sino a quel tempo

che è necessario per la ricolta di tutti i frutti del fondo locato. Dalla combinazione de' cennati articoli si vede chiaro che le savie leggi intese a proteggere l' agricoltura, danno al fittajuolo il tempo che gli bisogna a potere non solo eseguire nel corso del fitto le operazioni agrarie, ma anche a raccogliere a tempo opportuno i frutti che derivano dal fondo, per effetto delle cure impiegate e de' suoi sparsi sudori. Sarebbe contro alla natura del fitto, alle regole di agricoltura, alla pubblica utilità, all' istesso interesse del proprietario se si opinasse diversamente.

315. È marcabile ciò che Domat osserva sulla specie. Ei dice » *Quando un affitto è di tal natura che vi sia ineguaglianza di rendita da un anno all' altro, come se in un affitto di terreni da coltivarsi per molti anni, se ne coltivasse una maggior quantità, o fosse migliore la coltura più in un anno che in un altro, allora la riconduzione non potrebbe essere meno che di due anni.* » Lib. 1. tit. 4.

316. Non meno interessante è ciò che dice Pothier nel suo trattato del contratto di locazione. « *Se si tratta di un podere, le di cui terre sono alternativamente coltivabili in tre stagioni, l' affitto si ritiene fatto per tre anni, quando non sia altrimenti specificato.* »

Ciò per le locazioni che han luogo senza la scrittura.

317. Ma in un'contratto conchiuso per più anni in forza di titolo, se si stabilisca per termine di fitto un'epoca (fingasi il 31 Agosto dell'ultimo anno), tale contratto obbligherebbe certamente il fittajuolo a rilasciare il fondo nel suddetto giorno 31 dopo la ricolta del grano, per cederne il possesso al nuovo colono. Gli rimane intanto il dritto di abitare a tutto il seguente mese di Dicembre la casa rurale, tranne i terranei che restano pel ricovero degli animali addetti alla coltura. Ei potrà sino a tal tempo eseguire nel fondo la ricolta delle olive e delle ghiande, del granone, de' fagiuoli e di altri generi volgarmente detti *retrivi*, che ha seminati, dopo di che è obbligato cedergli pure l' abitazione rurale.

Per testuale disposizione dell' art. 1588 *Leg. civ.* l' affitto di un fondo si scioglie coll' aggiudicazione di esso nell' asta pubblica, se il creditore aggiudicatario ha la ipoteca sul fondo istesso anteriore all' affitto. Ma non si scioglie colla vendita che ne fa il Locatore. Chi compra il fondo non può espellere il colono, o l' inquilino, il quale abbia una scrittura di affitto autentica, o anche privata di data certa, il di cui periodo non ancora sia scaduto. *Art.* 1589 *dette leggi* (1).

(1) Gli affitti de' pascoli nei boschi dello Stato si fanno all' incanto. Il solo Ministro delle Finanze può dispensare agl' incanti, qualora a rapporto della Direzion generale forestale il creda conveniente. *Art.* 39 *Leg. de'* 21 *Agosto* 1826.

318. La consuetudine della vece e controvece che da tempo immemorabile è invalsa, e che costantemente viene osservata tra noi in rapporto alla parità di annate di colonie e di fitti, è quella che d'ordinario suol regolare contratti di tal sorta. Consuetudine che riconosce quella specie di *avvicendamento* (1) ch'è in uso in Francia, ed in altri Stati non meno colti di Europa: quella divisione cioè annua ed alternativa delle terre stabilita in agricoltura per lo comodo e vantaggio maggiore della coltivazione. Essa lungi di esser contraria alle disposizioni legislative, vi si uniforma anzi, e le rispetta.—Spossato il terreno da troppo attiva coltivazione ha bisogno di ristoro, come l'uomo sfinito di forze per istraordinaria fatica o per soverchia voluttà.

319. Si semina in un anno sur una parte di terreno a grano, nel mentre che l'altra si riserba pel granone e pe'legumi: ecco la *vece*. Nell'anno seguente si alterna la semina, e dove sono stati i legumi ed il granone vien seminato il grano: ecco la *controvece*. Il dirsi

(1) Il Sig. Delvincourt ragionando sull'art. 1774 cod. civ. (1620 leg. civ.) dà un idea della coltivazione alternativa. Ei dice in una nota » *Sia un podere di* 120 *jugeri* (tomolata). *Nel primo anno* 40 *jugeri son seminati a grano*, 40 *ad avena*, *e* 40 *restano a maggese, vale a dire in riposo e senza sementi. L'anno seguente i terreni novali si seminano a grano: quel che era ad avena resta maggese, e così di seguito. Ecco ciò che dicesi seminare a vicenda. È chiaro, che in questo caso vi bisognan tre anni, purchè ciascuna parte de'* 120 *jugeri abbia avuto le tre vicende.*

presso di noi *apparar le veci* è lo stesso che compiere l' anno colonico (1).

320. Il colono dopo la disdetta che gli fa il proprietario (2), in atto che lascia nell' ultimo anno di colonia (fingasi il 31 Agosto) il terreno al novello colono, per dare a costui agio di fare la falciatura della ristoppia nella *vece*, onde seminarvi granone fave ed altri legumi, semina egli il solo grano in quella parte di *controvece* che già mesi prima aveva egli preparata colle sue fatiche a maggesi. In tal modo costui nulla perde delle fatiche da lui impiegate ne' tempi opportuni, quando ritardar non poteva i lavori delle terre; poichè è dannoso al proprietario ed allo stesso colono il preterire o interrompere quelle operazioni, per le quali la sperienza e l' uso de' luoghi hanno fissato una regola inalterabile di esecuzio-

(1) I Greci conobbero il gran beneficio dell' avvicendamento delle messi. Senza il ristoro di esso, nè i negri campi, nè gli alberi fioriscono perpetuamente. *Pindaro nelle Nemèe, Ode* 11., *antistrofe* 3. dice quanto siegue

. . . . μαιλαιναι . . . αρουραι
Δενδρεα τ' ουκ εθελει πασαις ετεων περιοδοις
Ανθηρεα φερειν . . . . αλλα εν αμειβοντι.

(2) La stessa consuetudine richiede che pria dello spirare di Maggio debba il proprietario disdire la vecchia colonia con atto di Usciere, ossia congedare il colono dal fondo, ove questo sia *da campo* coltivabile con uno o più paja di buoi. Ove poi si trattasse di una proprietà di non molta estensione coltivabile a *braccia*, il congedo si eseguirà pria che scada il mese di Agosto.

ne in certi dati tempi dell'anno (1). Saranno ubertose le ricolte se la semina si esegue nell'istess'ordine, col quale la natura dispone la sua progressiva fecondità. D'altronde il novello colono neppure viene a soffrire veruna perdita. La colonìa che intraprende ove già si è mietuto il grano ha il suo corso regolare, mentre il vecchio colono non lo disturba. Dopo avere costui seminati i granoni e retrivi dal canto suo, non ha altra facoltà che rimanere ad abitare, come si è detto, la casa rurale sino al vegnente Dicembre, e raccorre intanto i generi suddetti ed i frutti autunnali. Li dividerà col proprietario giusta la convenzione, e nell'atto che adempirà a' suoi doveri, avrà del pari tutte le agevolazioni prescritte dai seguenti *art.* 1623 *e* 1624 *delle nostre leggi civili* (2).

---

(1)..... *primum quidem anni tempora advertere, quid horum, quodque possis efficere.*

Ippocrates de aere, locis et aquis.

(2) Art. 1623. — È concepito ne' seguenti termini — *Il colono che esce, dee lasciare a quello che succede, i locali opportuni ed altri comodi occorrenti pe' lavori dell' anno susseguente: e reciprocamente il nuovo colono dee lasciare a quello che cessa, gli opportuni locali e gli altri comodi occorrenti per lo consumo de' foraggi, e per le ricolte che restano a farsi.*

Nell' uno e nell' altro caso si debbono osservare le consuetudini de' luoghi.

Art. 1624. — *Il colono che esce, dee pur lasciare la paglia ed il letame dell' annata, se li ricevè quando entrò nell' affitto; e quando non li avesse ricevuti, il proprietario potrà ritenerli, secondo la stima.*

321. Può anche verificarsi che il locatore non abbia voluto o potuto consegnare al fittajuolo la cosa locata, o glie ne abbia impedito l'uso o il godimento: in tal caso il conduttore ha dritto ad aver la remissione del fitto intero. Argom. dell'articolo 1565 delle leggi civili. *Leg.* 17 §. 2 *et* 3 *Dig. locati conducti.* Evidente ne è la ragione. Il contratto di fitto si reputa come un contratto di vendita de' frutti futuri, de' quali l' estaglio ne è il prezzo. Or se non può dirsi valida la vendita de' frutti futuri, e se il prezzo non è dovuto che quando avvenga la percezione e godimento di tali frutti, per identica ragione è chiaro che il conduttore non è obbligato di pagare il fitto quando gli fosse stato negato o non abbia potuto avere il godimento e l' uso di cui esso fitto sia il prezzo.

322. Così se lo stesso locatore non abbia potuto o voluto dare il godimento durante una parte del tempo stabilito nel fitto, si debbe al conduttore la riduzione del fitto medesimo a proporzione di quel tempo in cui non ha potuto goderne.

323. D'altra parte se il fittajuolo non adempia o contravvenga ai patti del contratto: se defraudi il locatore della quota de' frutti che gli spettano: se senza di lui permesso osi di sublocare, o cedere ad altri il fondo locato; se si mostri negligente ad avvertire il proprietario di qualche danno o usurpazione che

gli si commetta in una parte del terreno da cattivo vicino; e se finalmente dopo il congedo, o spirato il tempo del fitto ricusi di rilasciare il fondo sotto pretesto di avervi fatto delle migliorie (1), può esser condannato ai danni ed interessi. Art. 1609, 1610, e 1614. *Argum. ex L. 19 et 20 Dig. pro socio, e Leg. 10 et 11 Dig. locati conducti* (2).

324. Ma cosa son mai questi danni-interessi? Erano presso i Romani le perdite sofferte, e gli utili mancati. Così il giureconsulto Paolo » *quantum alicui abest : quantum lucrari potuit. L. 13 Dig. rem ratam haberi, Leg. unic. Cod. de sententia quae pro eo quod int. fer.*

---

(1) Le migliorie che diconsi apportate dai coloni nei fondi loro locati non possono trattenere l' effetto di nuove locazioni in danno del proprietario, che ha dritto di chiedere contro i medesimi condanna con arresto personale, ove si mostrino renitenti a rilasciare i fondi al termine della locazione.

Vedi Dalloz *sù l' arresto personale.*

(2) La coazione personale per la restituzione, e pel rifacimento de' danni interessi provvenienti da reato si dee eseguire osservando le forme prescritte dalle leggi di procedura nei giudizi civili. Le stesse procedure debbonsi osservare, ancorchè per le decisioni delle antiche autorità giudiziarie siasi ordinata la continuazione della pena fino alla restituzione, o al soddisfacimento de' danni-interessi.

Cessa il bisogno della sentenza che giusta l'art. 863 delle citate leggi dee pronunziare espressamente l' arresto, quando la somma da restituirsi, o quella de' danni e degl' interessi sia stata liquidata nella stessa decisione penale a norma dell' art. 296 delle leggi di procedura penale, e dagli art. 48 e 49 delle leggi penali. *Real Decreto de' 8 Marzo 1826*

325. Secondo i principî della nostra legislazione sono le indennizazioni dovute da chi è risponsabile di un fatto, a pro della persona cui è stato cagionato pergiudizio. Vengon esse proporzionate non solo alla perdita sofferta, ma eziandio al lucro che se ne sarebbe fatto. Vedi *l'art.* 1103 *delle Leggi civ.* (1)

326. L'art. 221 del Codice p. 3. dà il dritto al giudice di liquidare i *danni-interessi* colla stessa sentenza che condanna a pagarli. Ei dopo intese le parti contendenti, nella sua prudenza determina la somma, a cui crede di farli ascendere (2). Ove prontamente determinar non li possa, e creda necessario un mezzo d'istruzione, ordinerà di pagarsi precedente specifica (3).

327. D'ordinario la parte che riclama i *danni-interessi* suole presentarne l'ammontare in una somma determinata. Essa adduce tutte le ragioni che crede capaci a dimostrare che quel che domanda a questo titolo pareggia il danno sofferto per opera del suo avversasio.

(1) Quando l'acquirente di un immobile trovasi privo del possesso per causa di un affitto anteriore da lui ignorato, i danni interessi ch'egli ha dritto di riclamare contro del venditore debbono esser calcolati soltanto a seconda del beneficio, di cui è privato, non ricevendo la rendita reale dell'immobile, e non già secondo il lucro che avrebbe potuto ritrarre, addicendosi a *speculazioni straordinarie*. Sirey.

(2) *Æstimationem judex faciet ex rei veritate, hoc est, ejus damni quod apparuerit datum. L.* 6. §. *ult. de aqua, et aquæ pluviæ arcendæ.*

(3) Vedi Carrè Vol. 7. pag. 23.

328. Ma il valore di tai *danni-interessi* può esser contraddetto. È mestieri allora entrare in calcoli ed in discussioni. Il Tribunale in tal caso ordina nella sua giustizia, che i *danni-interessi* che riconosce di esser dovuti, sieno determinati mediante una specifica, da cui risultino distinte le partite di lucri *cessati*, e di danni *emersi*. L' avversario, se il crede, fa la *contro specifica*, la offerta cioè di quella somma alla quale ei fa ascendere i *danni-interessi*. Il Tribunale omologa quella fra le due specifiche che trova giusta e ben fondata: condanna in fine il succumbente alle spese. Vedi l' *art.* 606, *e seguenti del Cod. p.* 3.

329. La legge ha dato, è vero, al giudice il dritto di fissar esso i *danni-interessi*, ma se per l'importanza della cosa, e ad oggetto di apprezzarli con maggiore esattezza crederà di avvalersi del mezzo de' periti, o di ordinare una pruova, può ben farlo. È di principio che il giudice ha sempre la facoltà di avere de' rischiarimenti da que' mezzi che la legge gli offre per iscovrire la verità, e compiere il voto della giustizia.

330. Da un arresto però della suprema Corte di giustizia di Napoli del dì 10 *Gennajo* 1835 *nella Causa tra Rosati*, *e Raho* si ha per massima, che la liquidazione de' danni-interessi per la non seguita *consegna di derrate* non è rimessa all' arbitrio del magistrato, ma dee trarsi dalle *mercuriali* del tempo, in cui

doveva seguirne la consegna. Ritenne la suprema Corte, che sieno le mercuriali indici del prezzo de' generi che nel corso dell' anno si forma dalle municipalità de' Comuni, in cui ricorrono in ogni settimana i pubblici mercati; e la stessa Corte suprema conchiuse » *da esse mercuriali quindi, e non d' altronde deę prendersi norma per la opportuna liquidazione.*

331. Possono i *danni-interessi* esser convenuti in un contratto (1), ipotizzandosi il caso che si manchi all'adempimento di uno de' patti ivi racchiusi, secondo prescrive *l'art.* 1106 *delle suddette leggi civili.* Possono anche in caso d' inadempimento o di mora soggettarsi i contraenti alla clausola penale in compensazione de' danni-interessi, *art.* 1182 *dette leggi.* Dalla combinazione de' due articoli si desume, che se con pubblica o privata scrittura è convenuta una penale in caso di contravvenzione a qualcuno de' patti o condizione *sine qua non*, non può il contravventore esser condannato simultaneamente alla penale, ed a' danni-interessi. Ed in vero se i danni-interessi son dovuti pel lucro cessante e danno emergente: se si è convenuto un determinato

---

(1) Trattandosi d' interesse convenzionale, questa non può esistere senza la scrittura, *Art.* 1779 *leg. civ.* Ma questa sorta d' interesse stabilito con semplici parole può provarsi col mezzo del giuramento? — No. Ciò che si niega dalla legge, verrebbe allora a determinarlo il Giudice. — È chiaro che non si può.

pagamento a titolo di penale, non può mai concedersi due volte la stessa cosa. (1)

332. Su la misura, e legittimità de' danni-interessi, *l' art.* 1105 *delle nostre leggi civili* ne dà la norma. Eccone le parole—*Quando anche l' inadempimento della convenzione provvenga dal dolo del debitore, i danni e gl' interessi relativi alla perdita sofferta ed all' utile perduto dal creditore, non debbono estendersi se non a ciò che è una conseguenza immediata e diretta dell' inadempimento della convenzione.*—Quì il ce-

---

(1) Le clausole penali inserite nei contratti sono comminatorie, quand' anche siasi convenuto che non lo sieno. I loro effetti non si acquistano, se non quando il Giudicato ne ordina la esecuzione.

Così nei casi di risoluzione di un contratto o di rilascio di fondo non può agirsi mai esecutivamente, ma convien provocare all' uopo l' analoga sentenza del Magistrato in un regolare giudizio ordinario. La ragione è che il titolo non attribuisce di per se il dritto di revindicare; ma concede soltanto (art. 1137 leg. civ.) l' azione per isperimentarlo in un giudizio plenario con dimanda principale, e non già col mezzo di un precetto di esecuzione poggiato comunque su di un patto che dispensi dal giudizio. Patti di tal fatta ripugnano all' ordine pubblico ed al buon costume. *Non lice incominciare da un preventivo per la rivindica di un terreno.* Se l' osservanza delle leggi che emanano dalla pubblica autorità, e la conoscenza delle circostanze che ne richiamano l' applicazione è attributo de' Magistrati; tanto maggiormente debbono essere a costoro sottoposte le private convenzioni, che solo eseguir si debbono, quando sono legalmente formate. *Obligationum substantia ec. L.* 1 *in princ. Dig. de obligat.*— Salvo ciò che l' art. 641 delle leggi di proc. civ. permette per le *cose liquide e certe*, come p. e. una somma di denaro, un annuo estaglio ec., e quando l' atto esecutorio fosse esente o purificato di ogni eccezione che ne attacchi la sostanza.

lebre giureconsulto Domat ci propone il seguente esempio — Se voi con minacce punibili m' impedite di entrare nel mio fondo per raccoglierne i frutti, e la grandine intanto lo devasta, voi siete tenuto a' *danni-interessi.* Ma se m' involate le carrette, ed io perciò sospendo la mia ricolta, e la grandine sopravviene, questo danno certamente non è l' effetto immediato e diretto del reato.

333. L' azione civile *ex re nascitur*, *idest ex ipso maleficio. Inst. pr. IV. de obl. quae ex delicto nascuntur.*

334. Un egregio autore (1) illustrando questa massima legale, si esprime ne' seguenti termini -- Convien distinguere *l'occasione* dalla *causa*, e la causa unica dalla concausa. L' occasion lontana della perdita non entra nel calcolo. Ben può entrarvi la concausa, ma per quanto ella ha influito all' effetto. Quando il danno è tutto originato del reato, di modo che senza reato non sarebbe mai avvenuto, allora per quanto è l' estensione della perdita sofferta e del lucro mancato, per tanto si estende la misura dell' azione civile. --

335. Ove si tratti di ritardato pagamento o restituzione di denaro dovuto in un' epoca determinata, non può il creditore pretendere a capriccio *danni-interessi* sul motivo di un considerevole pregiudizio, che la mancanza o

(1) Nicolini, proced. pen. Vol. 3. p. 1. §. 769.

ritardo del pagamento produce alle finanze della propria famiglia. In questo caso tal pagamento di denaro non sarà accompagnato da lucro maggiore dell' interesse legale, cioè del *cinque per cento*, da decorrere dal giorno della giudiziale dimanda. Massima scolpita nell' *art.* 1107 *delle nostre leggi civili.*

336. Senza bisogno di dimanda poi decorrono *ipso jure* gl' interessi nei casi previsti dai seguenti articoli delle suddette leggi civili 397, 1361, 1383, 1332, 1446, 1718, 1869, 1873, e 2090.

337. Esposti i diversi casi de' valori de' fondi, ed i modi onde apprezzarli, ci facciamo da ultimo ad osservare che tante volte essi si considerano di maggior pregio ed utilità, in quanto vi concorra l'altrui favorevole stima ed opinione, mossa da particolari vedute. Spesso un terreno, quantunque sommamente utile a Cajo, lo è meno per Sempronio, poichè non si verificano in costui le stesse circostanze e desideri del primo. Dal mettere in paragone il grado di stima con quello di utilità secondo le spinte del maggiore o minor bisogno e desiderio di acquistare, sorge la idea del *valore di affezione*, il quale talvolta supera di molto il valore reale ed effettivo.

Ma l'affezione che il compratore mostra per la cosa che vuol comprare, non di rado dà occasione alla frode ed alla mala fede di chi vende. La legge le abborre in tutti i contratti;

e quando esse disgraziatamente vi si sono insinuate, la legge medesima appresta i rimedî per verificarle ed annullare contratti sì frodolenti. La viltà di prezzo: quello che oltrepassa la metà del giusto sono delle lesioni enormi che non possono esser tollerate senza rinunciarsi alla giustizia naturale e civile, poichè equivalgono al dolo, secondo si esprimono le Romane leggi. Essi dan luogo allo scioglimento de' contratti. Art. 1504, e 1520 delle nostre leggi civili—*Leg. 2. Cod. de rescind. vendit.*

Il prezzo convenzionale serbar dovrebbe un equilibrio di equivalenza tra la cosa ed il prezzo; ma esso varia tanto per quanto variano i motivi di *affezione*, di profitto e di capriccio de' contraenti. Tollerabile è il prezzo convenzionale nel foro civile, quando la lesione sia tenue: non lo è però nel foro della coscienza. Il prezzo che si scosta di troppo dall'equlibrio e dalla giusta misura, ben differisce dal *vero* e *giusto prezzo*, che unico fissar si dovrebbe, per quanto è possibile, nei contratti di compra-vendita. Quello è l'effetto della privata volontà e capriccio di pochi: questo è il risultato della opinion pubblica fondata sulla equità, e sulla ingenua voce di molti. L'uno perchè lesivo offende la morale ed il buon costume: l'altro perchè basato sull'onesto trova la sua norma nella giustizia, il suo scudo nella legge.

CAPITOLO X.

DELLA LOCAZIONE A SOCCIO.

338. La locazione a soccio (1) considerata nelle sue relazioni con l'agricoltura e con la pastorizia, è uno de' contratti della maggiore importanza, resa frequente già nella Francia ed altri Stati di Europa, come del pari nel nostro Regno, in forza delle nuove leggi. Dessa è intesa a favorire immensamente la industria e 'l commercio degli animali domestici di ogni specie, specialmente di pecore, di vacche ec. suscettibili di aumento e di guadagno, che il gran Sully appella le *poppe di uno Stato.* Quindi con gioja veggiamo aumentarne di anno in anno il numero, migliorarsi le razze, fertilizzarsi le terre col concime, ed arricchirci de' prodotti della lana, della carne, delle pelli, de' cuoi, de' latticinî, e del formaggio. È col mezzo di questo contratto che la classe laboriosa degli uomini ottiene il superfluo dalla classe ricca, il ricovero, e 'l sostegno della propria famiglia. L'una somministra una competente quantità di animali, e l'altra impiega le

(1) La parola *Soccio* ha due significati. Alle volte sotto questa denominazione s' indica lo stesso contratto, ed in questo senso è detto negli Art. 1661, e 1664 delle Leggi civili. Altre volte significa una quantità di bestiame data a soccio, siccome dagli Art. 1651, e 1652 delle stesse Leggi.

sue cure per custodirli sotto convenzioni dipendenti da regole determinate dalle leggi e dall'uso.

339. L'attual sistema della Locazione a soccio era sconosciuto dagli antichi Romani, come lo era ancor presso noi che fummo regolati dalle Romane leggi sino a tutto agosto 1819. In forza di tali leggi, sotto altra specie di locazione, davansi altrui gli animali a nolo, locandoli per un determinato tempo colla mercede in denaro. Or si davano a società ad oggetto di dividere soltanto il frutto che producevano gli animali stessi, salvo il capitale; or si affidavano ad un pastore ad oggetto di farli menare a pascolo, custodire ed alimentare, col ricambio di un giusto compenso. *Leg.* 52 §. 2 *Dig. pro socio*, *et Leg.* 13 §. 1 *Dig. Locati.* Quando poi il pastore non prestava che l'opera sua, il contratto dicevasi innominato » *do ut facias*, *ut des.* « Non altrimenti noi colla norma delle stesse Romane leggi abbiamo per lo addietro regolati nel generale i nostri contratti. Anche a dì nostri vi è chi nello stesso modo li regola, tranne i casi particolari che per le circostanze de' tempi, de' luoghi, e delle persone richieggono convenzioni con patti diversi. Ogni convenzione, ogni patto può dirsi lecito, quando non si oppone ai buoni costumi, ed alle leggi positive. — Art. 7 delle nostre leggi civili, *et Leg.* 28 *in pr.* l. 38 Dig. de poenis.

340. Ma le attuali nostre leggi civili più ample, più favorevoli alla industria, al commercio, e che portano la impronta del secolo civilizzato in cui viviamo, giovano immensamente ai grandi proprietarî non solo, che ai meno agiati ed indigenti. Aprono largo campo agli uomini di ogni classe costituiti in società di vantaggiare i proprî interessi, dando mezzi onde provvedere ai lor bisogni col ricambio di un vicendevole servigio. A stabilire i contratti di locazione a soccio, le sapienti nostre leggi danno le più estese ed utili norme, le quali esser non ponno più precise più chiare, e adatte alla intelligenza sì del rozzo che del colto proprietario.

341. L'Articolo 1647 delle suddette nostre leggi civili enumera le seguenti specie di soccio.

1. Il Soccio semplice ed ordinario.
2. Il Soccio a metà.
3. Il Soccio col fittajuolo, o col colono parziario.
4. Il Soccio impropriamente detto.

Osserviamo in primo luogo che il contratto di soccio semplice partecipa e di quello di locazione, e dell'altro di società. Ne veggiamo in complesso riùniti gli utili effetti. Ed in vero quegli che somministra il suo bestiame pattuisce coll'altro che il riceve, di doverne aver cura, di nutrirlo ne' pascoli, di ristorarlo nei ruscelli, di garantirlo da disastri, di ricoverarlo nelle stalle, e di divider-

ne quindi con esatta proporzione lo accrescimento e la perdita.

342. Locatore il primo, conduttore il secondo adempiono alle condizioni che alla natura delle locazioni si rapportano: e simili a' socii poi compiono pure i doveri che al viver sociale si convengono. Entrambi esser denno capaci di contrattare. Le persone incapaci vengon dall' art. 1078 indicate.

343. La cura assidua che presta il conduttore per gli animali, le braccia che all' uopo impiega, il nutrimento che dà, tutte vengon dalla Legge giustamente riguardate e prese in cosiderazione. Egli ottiene la metà della lana tosata, e di quell' accrescimento che avverasi col crescer di prezzo che fa il bestiame di anno in anno, e nell' aumento del numero degli allievi nati e cresciuti. Soggiace egli, è vero, anche alla metà della perdita; ma questa, tranne i puri casi fortuiti, difficilmente si avvera quando vigile il conduttore nutrisca e governi il bestiame, e da buon padre di famiglia da sinistri accidenti, per quanto è possibile, il garantisca e lo salvi. Così ben trattata e nutrita una mandra, difficilmente deteriora e discapita. L' altro vantaggio del conduttore è che durante lo affitto ha esclusivamente tutti a se i latticinï, lo stabbio, e 'l servizio giornaliero degli animali. La legge con tal sorta di profitto viene ad interessarlo maggiormente alla vigilanza, e ad allettarlo alla industria.

344. Convenzioni di tal fatta, che le savie nostre leggi impongono di osservarsi, non sono punto discordi dalle diverse consuetudini che nei più colti Stati di Europa invalgono da più tempo, come quelle del Borbonese, del Nivernese, di Berry, e della G. Brettagna (1).

345. Vuole giustamente la legge che si apprezzino gli animali, tanto al cominciare che al finir dello affitto. Senza lo apprezzo non potrebbe il Locatore nello scioglimento del contratto torre avanti la divisione il valore di quelli ch' egli ha dati a soccio. Si fà tale apprezzo unicamente per comprovare la lor valuta, e non per trasferirne la proprietà al conduttore. I periti scelti di consenso delle parti indicar debbono non solo la specie degli animali che si danno a soccio, ma benanche il loro stato il numero il pelame l' età il valore, onde vederne in fine il grado di diminuzione o di aumento. Dettaglio quanto necessario altrettanto utile per assicurarne in ogni tempo la identità, e determinare con giustizia la ripartizione del guadagno e della perdita. Vi son di quelli che per assicurare la identità delle mandre fanno delle marche particolari su la testa, sulla fronte, su la schiena degli animali: altri fanno de' tagli o buchi all' orecchio, o applicano un ferro caldo sul frontale. Vi è chi

(1) Vedi Coquille Tit. des croits, et chaptels.

adopera de' colori o del catrame, come fanno gli Spagnuoli. (1).

346. Comunque la locazione a soccio formar si possa anche verbalmente, pure crediamo indispensabile di doversi rivestire della formalità di una scrittura munita di registro per la fermezza maggiore del contratto, per la inviolabilità de' patti, e nel fine di prevenir de' sequestri ad' istanza de' terzi presso il conduttore (2). Quindi è prudente consiglio di non farsi un contratto verbale, nè arbitrariamente fissarsi la stima, onde non dar luogo alle frodi, e rimuover così le occasioni alle liti. Che se un Locatore avido profittar volesse della debolezza o del bisogno di un agricoltore che coltiva i suoi terreni, e nel somministrargli il bestiame lo inducesse a consentire ad una stima eccedente su quello datogli a soccio, oltre che la giustizia annullerebbe una stima capriccio-

(1) *I* ladri si sforzano di deformare gli animali rubati per farne sparire la identità. I ladri di vacche di Calcutta tagliano loro le corna e le orecchie, ed imprimono su'la loro pelle diversi colori, cosicchè riesce difficile di riconoscerle.

Gioja, elem. di Filosofia.

Allorchè Caco, famoso ladro, trasse nella sua caverna le vacche di Ercole, le trasse tirandole per la coda, acciò le orme de' piedi in senso opposto allontanassero il sospetto che le vacche fossero state in quella caverna rinchiuse.

Virgil. Æneid. Lib. 8. v. 205.

(2) Conviene avvertire, che quando la locazione a soccio hassi a conchiudere col fittuario altrui, dee darsene legale notizia al proprietario de' terreni, poichè altrimenti potrebbe costui far sequestrare, e far vendere il bestiame per rimborsarsi di quanto il fittuario gli fosse per avventura debitore.

sa ed ingiusta, sarebbe egli tenuto ancora nel foro della coscienza a ridurre la stima ai limiti del giusto.

347. Vicendevoli obbligazioni hanno i contraenti in questa specie di contratti. Obbligo del locatore è di garantire del tranquillo godimento del bestiame il conduttore per tutto il tempo stabilito nel contratto, di difenderlo da estranei che gli recassero disturbo per un preteso dritto su' di essi, di liberarlo in somma da ogni danno e molestia, che gli venisse recato. Obbligo del conduttore è di usare nella custodia e nel governo degli animali quella stessa cura che aver potrebbe un buon padre di famiglia: cura che esprime la idea di bontà, ed indica l' attenzione la previdenza, l' attività e costanza nello amministrare l' altrui, come fosse cosa propria (1). Suo dovere quindi è di render conto dello stesso numero, della stessa specie, della stessa qualità degli animali ricevuti. Risponsabile egli è in conseguenza della poca o niuna cura usata nel pascolare, degli accidenti avvenuti per sua colpa nella incursione de' lupi, nei casi delle rapine, e de' furti semplici o insidiosi (2), ai quali

(1) *Sufficit talem diligentiam adhibere socium, qualem suis rebus adhibere solet.* Instit. §. ult. Leg. de societ.

(2) *Nonne ego te vidi Damonis, pessime, caprum*
Excipere insidiis, multum latrante Lycisca?
Et cum clamarem: quo nunc se proripit ille?
Virgil. Eclog. III. v. 17.

per la poca o niuna viglianza ha egli dato occasione. Ma quando si trattasse di furti qualificati di animali, cioè se fossero questi rubati con violenza (1) da più persone, o con una delle circostanze del valore, (2) della persona, (3) del tempo, (4) del luogo, (5) e del

(1) Il furto è qualificato per la *violenza*. I diversi casi di questa sono stati da noi enumerati nelle pagine 133, e 134.

(2) Il furto è qualificato pel *valore*, quando le cosa involata eccede il valore di ducati cento. *Art.* 409 *Leg. pen.*— Nei misfatti contro le proprietà il calcolo del valore è necessario. Nel reo appalesa il grado dell' ingordigia, nell' offeso la quantità del danno.

(3) È qualificato il furto per la *persona*. Il domestico, il servo, l' ospite, il vetturale, il locandiere, l' operaio, se osano di rubare, violano la fiducia e la buona fede in essi riposta. Il domestico, il servo è per lo più furbo, bugiardo, e fabbro perenne d' inganni. Plauto e Terenzio tosto che mettono un servo in iscena, nol rappresentano che con tali caratteristiche.

(4) È qualificato pel *tempo* La notte colle sue tenebre e col silenzio rende ardimentoso il ladro, e gli assicura il successo delle sue criminose operazioni. Si calcola la notte dopo il tramontare, e primà il sorgere del Sole – *Decis. della Corte di Cassazione di Parigi de'* 21 *febbraio* 1813, *riportata da Sirey Vol.* 13, *parte* 1. — Leg. 8. Dig. de feriis et dilation.

(5) È qualificato pel *luogo*. La Chiesa, Il palazzo del Re, la strada pubblica, la campagna, la casa di campagna, l' uditorio di giustizia, i teatri, e i bagni, son luoghi i quali riscuotono la stima e 'l pubblico rispetto. In ordine poi al furto commesso in campagna la Suprema Corte di giustizia lo qualificava per ragion del luogo solamente, quando si trattava di strada pubblica in campagna. Ma colla legge de' 24 giugno 1828 si è qualificato pel luogo il furto che vien commesso nelle strade pubbliche fuori dell' abitato, e nelle case di campagna. In ogni altro furto la circostanza della campagna non costituisce qualità, meno che nei seguenti casi: nel furto commesso su l' uomo non clandestinamente: nell' *abigea-*

mezzo, (6) giusta l'art. 407, a niuna responsabilità incorrerebbe il conduttore, o il custode, poichè non era in sua possa di respingere un impeto di forza maggiore, ossia quell'urto imponente o fisico o morale, che ispira il timore di perdere la vita o i beni. Nè anche risponsabile sarebbe di que' casi fortuiti che accadono indipendentemente dalla sua volontà e senza colpa, tranne se la colpa fosse tale che senza di questa non sarebbe avvenuto il danno o la perdita.

348. Sono da annoverarsi fra i casi fortuiti il fulmine, la grandine improvvisa, l' impeto del vento o della pioggia dirotta, le di cui conseguenze possono esser fatali ai bestiami. Posson produrre aborto alla pecore lo spavento

---

to, ed in qualunque furto di animali, come anche nel furto delle ricolte ammassate nei campi, quando il valore di ciascuno di essi eccede i ducati sei. Secondo le Romane leggi la quantità degli animali rubati distingue il ladro dall' abigeo. *Qui unum suem subripuerit, ut fur coercebitur: qui gregem ut abigeus.* Leg. 1. Dig. de abig., et Leg. 16 §. 7 de poenis. — Eravi mestieri almeno di dieci pecore o quattro porci per render un uomo colpevole di abigeato; ma non vi bisognava che un bue, o un cavallo. Questa diversità nasce dalla lettera medesima della legge. La ragione è che si può trasportare qualche pecora che si ruba; ma se ve ne ha dieci o più, si presume che bisogna farle andare a passo eguale di un bue o di un cavallo.

(6) È qualificato per lo *mezzo*. Questo si distingue nella scelta che il reo si propone, nella frattura esterna o interna, nelle false chiavi, nella scalata, nel contraffacimento di abito o di sembianze ec. Mezzi violenti, insidiosi, proditorî.

Staccato il furto dal concorso di una delle indicate sei circostanze, rimane semplice di sua natura. *Art.* 407 *Leg. pen.*

del lupo (1) visto d'improvviso di guardatura obliqua feroce, di occhi scintillanti e sanguigni, e 'l fragore del tuono: disastri, ai quali non può ovviare il pastore (2).

349. Non ha dritto ad indennità veruna per preteso danno colui che dimostra le conseguenze di un caso fortuito, quando il danno stesso o la perdita non porge opportunità ad alcuno di arricchire a spese dell' altro. Massima che trova il suo appoggio anche nell' art. 399 delle Leggi di commercio, ove è detto » *In caso di urto di bastimenti, se l' avvenimento è stato puramente fortuito, il danno è sopportato da quello de' bastimenti che l' ha sofferto, senza che vi sia luogo ad alcuna ripetizione* « ed è desunta dalla Legge 2 §. 3 *Dig. de lege rhodia*. Uno de' principï generali di nostra legislazione, che è ba-

(1) Animale voracissimo, ed assai destro a predare gli animali. Nella legge su le acque e foreste del 18 ottobre 1819 fu prescritto l' uso delle *tagliuole* contro i lupi ed altri animali di rapina; anzi furono accordati de' premii agli uccisori di questi animali così alla pastorizia contrarï, da un ducato sino ad otto, secondo la qualità de' lupi, e delle lupe.

I Lupi sono a temersi particolarmente presso le boscaglie e nei tempi nebbiosi. Le pecore son le prime a sentirli: si sgomentano: battono i piè d'avanti sù la terra; e se muniti di campanelli, ne avvertono più facilmente i pastori ed i cani.

I fuochi accesi di notte presso gli ovili giovano anche a fugare gli orsi ed i lupi.

(2) Il fittuario non ha dritto di chiedere indennità o remissione di mercede pe' danni cagionati da casi fortuiti, quando non li ha fatti provare con processo verbale, o non vi restano più tracce de' guasti. *Decisione della Corte di Appello di Poitiers 17 luglio* 1806, riportata nel Manuale del Sig. Catalani.

sato sul dritto pubblico, e che tutte le colte nazioni rispettano.

Vigile convien che sia il conduttore degli animali per garantirli da ogni offesa da parte di persone estranee (1). Ha egli il dritto di adire il Giudice di Circondario per far punire chi uccidesse, ferisse, rendesse inservibile o deformasse gli animali che tiene a soccio. Questo magistrato qual uffiziale di polizia giudiziaria riceve la querela; e qual Giudice correzionale, dopo intesi il querelante, l'imputato ed i testimoni in pubblica discussione, e le conclusioni del Pub. Min. pronunzia la condanna. L'Art. 447 delle leggi penali commina la pena di prigionia da un mese a sei mesi. Nel caso di avvelenamento si applica la pena nel massimo del grado, come notammo a pag. 187. Può questa pena discendere anche ad un ammenda, ma non minore del doppio, nè maggiore del triplo valore del danno. Il giudice secondo le circostanze può, oltre dell'ammenda, applicare le altre pene di po-

(1) Il pastore ed il proprietario di pecore esser denno perspicaci, vigilanti, forti, durevoli alla fatica, come li vuole Columella nel Lib.8. — *Magister pecoris acer, durus, strenuus, laboris patientissimus, alacer, atque audax esse debet.*

Le pecore vogliono esser dirette, alimentate, difese; quindi per 300 pecore sembra che sieno necessarî un pastore, un ajutante, due cani. Per ogni venticinque pecore un ariete. I cani da pecore sieno di color bianco, acciò il Lupo credendoli pecore, nell'avvicinarsi alla greggia incontri il nemico. D'ira acceso il mastino alla vista del lupo, rabbuffa il dorso, digrigna i denti, lo assale coraggiosamente per fugarlo, per ucciderlo.

lizia enunciate negli art. 36, 41, e 43, delle nostre leggi penali. Ciò in forza dell' altro articolo 464. Or benigna or severa si mostra la legge secondo i gradi di colpa o di dolo. Il proporzionare le pene ai reati è uno de'principî di ogni civiltà.

350. Debbe il conduttore dall' altra parte esser cauto a non far cagionare altrui alcun danno dai buoi ed altri animali che guida, o fa guidarli dal custode, ovvero li lascia fuggire. Risponder dee di tal danno in forza dell' art. 1339 delle nostre leggi civili, uniforme alla legge Romana 5, *Dig. si quadrupes pauperiem etc.* Egli è tenuto al fatto proprio non solo, che a quello delle persone, che impiega in sua vece, e delle quali dee rispondere. *Leg.* 11, *Dig. loc. v.*, et *L.* 27 §. 9 *Dig. ad Leg. Aquil.*

351. Ove una disputa insorga su' i motivi della perdita, è chiaro che il fittuario dimostrar dee il fortuito accidente. *Ei qui dicit incumbit onus probandi.* Potrà il locatore smentirlo con una pruova contraria, se ne abbia, e mostrare la di lui colpa. Anche che libero rimanga da ogni risponsabilità sarà sempre tenuto a dar conto delle pelli degli animali periti, giusta l' art. 1655 delle dette leggi civili; tranne il caso che gli animali fossero presi da contagio, o fossero morti. Nel primo caso gli animali infetti saranno separati subito dai sani, e diligentemente guariti: nel secondo caso saranno bruciati.

352. Anche le antiche 5 Costituzioni del nostro Regno formate dai Normanni e dagli Svevi prescrivevano che i cadaveri degli animali non si lasciassero su le strade: ma fossero gittati nel mare, o nei fiumi. In quest' ultimo caso debbono gli animali stessi esser bruciati, senza che alcuno possa servirsi delle pelli, delle cuoja, e della carne. Sanzione dettata dal Regolamento di servizio sanitario approvato da S. M. il primo Gennajo 1820, in esecuzione della Legge de' 20 Ottobre 1819.

353. Nel caso della non imputabilità del Conduttore sulla perdita, è saggia la disposizione che dà sul proposito l' art. 1656 delle nostre Leggi Civili. Se parziale è la perdita, questa rimane a carico comune, e si ragguaglia al prezzo della stima in origine, ed a quello nel termine della locazione. Se d' altronde è totale, resta esclusivamente a danno del solo locatore.

354. Frodolenta sarebbe la convenzione, in cui si facesse assumere dal conduttore l' obbligo di soggiacere alla perdita totale o parziale degli animali derivante da mero caso fortuito, e di rinfrancarne tutto egli al locatore il danno. Tornerebbero a rivivere i soprusi feudali che invalsero una volta nel nostro Regno.

355. Del pari ingiusta sarebbe l' altra convenzione se il conduttore si obbligasse di addossarsi una porzione più forte della perdita parziale, quante volte non gli si fosse assegnato nel

guadagno una tangente proporzionata a quella che sarebbe tenuto di soffrire nella perdita.

356. Ma se si facesse soggiacere il conduttore a due terzi di perdita, e gli venissero in pari tempo accordati due terzi di guadagno, il contratto conterrebbe allora dell' ingiustizia? È chiaro che no. Condannabile è quella convenzione che mette i contraenti nella ineguaglianza del lucro e del danno.

357. Le disposizioni contenute nell'art. 1657 delle nostre Leggi civili mostrano quanto sieno prevvidenti, e giuste. L' interesse delle parti esige in questa sorta di contratto il risultato del reciproco vantaggio. La legge reputa come leonina la stipulazione tra due o più che abbia per oggetto l' utile di un solo. *Leg.* 29 §. 2 *Dig. pro socio* (1). Non poteva meglio denominarsi che *leonino* un tal

---

(1) Noto è l'apologo di Esopo riportato da Fedro nella Favola 5 contenente la divisione del lucro di una società contratta dal leone con una pecora ed una vacca.

Potentioris societatem fuge
Vacca, Capella, Ovis, et Leo.
Numquam est fidelis cum potente societas:
Testatur hæc fabella propositum meum.
Vacca et Capella, et patiens Ovis injuriæ
Socii fuere cum Leone in saltibus.
Hi quum cepissent Cervum vasti corporis,
Sic est locutus, partibus factis, Leo:
Ego primam tollo, nominor quia Leo:
Secundam, quia sum fortis, tribuetis mihi:
Tum, quia plus valeo, me sequetur tertia:
Malo adficietur si quis quartam tetigerit.
Sic totam prædam sola improbitas abstulit

contratto, dapoichè esistendo da una parte la forza, dall' altra la debolezza, non può esservi mai contratto onesto. Questo, come riprovato nel foro tanto interno che esterno, dee sparire agli occhi della legge.

358. Dispone l'art. 1657 delle nostre Leggi civili che il conduttore profittar debba egli solo del latte, dello stabbio e del lavoro del bestiame. Ma se a malgrado tale disposizione di legge piacesse ai contraenti convenire che il conduttore dar dovesse al locatore una discreta porzione di latte o di latticinï in dati tempi memorabili dell' anno, o nella circostanza di qualche bisogno, sarebbe una tal convenzione illecita? Noi siamo per la negativa. Quando la Legge non vieta espressamente, ma indica solo ciò che osservar si debba dai contraenti pel reciproco loro vantaggio, lice talvolta a costoro scostarsi dalla parola dell' articolo, e regolare diversamente i rispettivi interessi, come meglio loro aggrada, e secondo le particolari circostanze. Ciò è conforme ai principï di equità, e nulla contiene di ripugnante al dritto naturale e positivo.

359. Dal principio che il locatore rimane tuttavia proprietario degli animali dati a soccio, e che il conduttore ha l' obbligo di conservarli per renderne conto al locatore in buono stato quando fassi la divisione de' lucri, ne siegue che il conduttore non può senza il consenso del locatore disporre di alcuno degli ani-

mali affidatigli, sotto qualunque pretesto. Il divieto che si dà al conduttore di distrarre gli animali è comune pure al locatore. Entrambi sono in dritto di revindicare le bestie che ciascuno avesse arbitrariamente alienate e distratte; dappoichè se nel contratto il locatore rimane tuttavia proprietario del bestiame appartenente al soccio, il conduttore in virtù del contratto stesso si riguarda ancor proprietario di quel dritto che gli concede la custodia avuta del bestiame, e 'l nutrimento che gli ha prestato. Ogni distrazione quindi che per privato profitto si faccia di una bestia senza il consenso comune delle parti, costituisce un furto. (1)

360. Il divieto di distrarre animali e venderli si estende indistintamente agli animali giovani non solo che ai vecchi, agli storpi, agl' inservibili. Se il conduttore credesse necessario o urgente di farsene la vendita per rimpiazzarli, ed il locatore si rifiutasse di dare il suo consenso, avrebbe dritto di adire l'auto-

(1) Ciò potrebbe dar motivo ad altercazioni ed ingiurie — Se il locatore nel dubbio o anche nella certezza che il conduttore abbia distratto uno o più animali, prorompesse in ingiurie contro di costui chiamandolo *ladro*, sarebbe reo di ingiuria determinata, e degna di punizione — La nostra suprema Corte di giustizia nella Decisione de' 13 Agosto 1823 fissò la giurisprudenza che il chiamar ladro alcuno, quantunque egli avesse una imputazione a suo carico, non è una vaga espressione staccata da' fatti determinati, ma bensì una ingiuria preveduta nell'art. 366 delle leggi penali. – La pena è da un mese a due anni di prigionia o confino.

rità del Magistrato. Questi ad istanza della parte ordinerà di farsene la vendita, tosto che vegga a ragion conosciuta, che il rifiuto del locatore sia irragionevole. Dritto uguale avrebbe costui contro il conduttore.

361. Non può il conduttore tosare gli animali senza avvertirne preventivamente il locatore, dice l'articolo 1660 delle nostre Leggi civili.—Saggia disposizione intesa a prevenire le frodi sul quantitativo della lana che si raccoglie, e su cui si ha dritto a far la divisione.

362. Tra le consuetudini del nostro Regno in fatto di pastorizia vi è quella di doversi tosare le pecore nell'età di un anno; ma in diverse provincie par che prevalga l'uso di tosarsi al compiere degli anni due, quando la lana suol riuscire di qualità migliore.

363. La stessa consuetudine addita il tempo opportuno di tosarsi le pecore tra gli ultimi di Aprile, ed i primi giorni di Maggio, facendole pria lavare in acqua corrente. Allora mutando esse la lana spogliansi di quella dell'anno precedente e rivestonsi della nuova. Ove si differisse di tosarsi, certamente la lana andrebbe a perdersi, poichè col nascer della nuova la vecchia si stacca e cade.

364. Sogliono i nostri pastori tosar le pecore anche in Agosto, ma un tale uso non è generalmente seguito, poichè colla doppia tosatura che si fa nel corso di un anno, non può mai ottenersi la lana lunga, la quale è da

preferirsi sempre alla corta. (1) Quella lana che non si tosa in Agosto va a rendersi sicuramente più lunga e più pregevole in Maggio seguente. Nella Spagna, nel Genovesato, nel Milanese, e nelle Marche non si toglie il vello ai *merini*, che una volta sola in ciascun anno.

L'articolo 1661 delle nostre Leggi civili lascia in libertà delle parti lo stabilire la durata del soccio; ma quando il periodo di essa non fosse con iscrittura stabilito si reputa fatto per un tempo non minore di tre anni. Giustamente ha qui considerato la Legge che per la natura del contratto di soccio, e per le circostanze particolari delle cure che richieggono i bestiami, e de' profitti che se ne posson ritrarre, non dovesse il contratto esser minore di tre anni, ma piuttosto maggiore.

366. E se spirati i tre anni della locazione a soccio conchiuso con iscrittura, il conduttore è lasciato nel godimento degli animali senza che il locatore li riclami, ha luogo la tacita riconduzione? L'affermativa non incontra ostacolo, avverandosi le stesse circostanze in-

(1) È una delle buone regole di pastorizia, che fatta la tosatura debba sceverarsi filo per filo la lana più intima; e questa è la più fina che chiamasi il *fiore*. Quella che più si accosta alla precedente è di qualità un poco inferiore, e dicesi *stame*. Quella che viene appresso è alquanto grossolana, e porta il nome di lana *ordinaria*. La rimanente è gialla, ruvida, e va' tra gli scarti.

dicate dalle regole su le locazioni ordinarie. Le stesse condizioni, i patti stessi racchiusi nell' anzidetta primitiva scrittura continueranno ad osservarsi. Potrebbe però il locatore anche pria della scadenza del fitto implorare ed ottenere dal magistrato la risoluzion del contratto, nei casi di abuso o deperimento degli animali.

367. Avvi il contratto di soccio detto a metà. Esso ha il carattere di società piuttosto che di una locazione. Ciascun contraente somministra la metà de' bestiami per quindi dividere in parti eguali il guadagno e la perdita. Avverandosi la perdita per colpa di un soccio, fia giusto ch' essa vada a carico di costui. *Arg. Leg.* 52 §. 4. *Dig. pro socio.* Questa sorta di contratto essendo una specie di società stabilir si dee col mezzo di scrittura, specialmente se il valore degli animali che ne forma l'oggetto, oltrepassi i ducati 50, *Art.* 1706 *delle nostre leggi civili.* Ove avvenga di doversi istituire l' azione per controversie fra i socii, essa intentar si dee innanzi il Tribunale Civile della Provincia, nel di cui perimetro la società fu stabilita. *Art.* 151 *di proced. civ.*

368. Le stesse norme del contratto a soccio semplice son comuni a quelle del soccio a metà, con questa sola differenza che ove il conduttore del soccio a metà si trovi di esser fittuario o colono parziario del locatore, può

stipulare che gli si accordi un profitto maggiore di ciò che d'ordinario suole spettare ad un locatore di soccio. — È il conduttore che somministra alla società assai più che non fa il locatore, come riflette anche Pothier, poichè oltre al contribuire la stessa quantità di animali quanta ne da il locatore, presta le sue cure per custodirli, il suo foraggio per nutrirli, il suo ovile per ricoverarli. Cure inapprezzabili meritevoli di ogni compenso. Così d'altra parte se il locatore sarà un proprietario del fondo, ed il conduttore sarà lo stesso suo colono, non vi sarebbe ingiustizia se si stipulasse che quest' ultimo dar dovesse al primo una data quantità di butirro o di formaggio. In tal caso il conduttore che non altro mette nella società che le sue cure per la custodia e pel ben essere del soccio comune, vengon queste cure a compensarsi abbastanza coll' uso delle stalle e de' pascoli che a prò degli animali somministra egli solo il locatore.

369. L'altra specie di soccio chiamato dalla Legge *soccio di ferro* è quello col quale il proprietario d'un podere lo concede in affitto, a condizione che nella scadenza di esso il conduttore lasciar debba animali di valore eguale al prezzo della stima di quelli che avrà ricevuti. Art. 1667 delle nostre Leggi Civili.

370. Ha questo contratto il nome di *Soccio di ferro o animali di ferro*, perchè gli anima-

li rimangono tenacemente uniti al fondo, come capitale di esso, il quale non si distrae giammai.

371. Per effetto di tal contratto i profitti risultanti dal bestiame cedono tutti al conduttore durante il fitto anzidetto: ma costui ha l'obbligo d'impiegare il concime esclusivamente alla coltura e miglioramento del fondo locato. Di tal concime vien pure a profittare lo stesso conduttore, poichè così non è obbligato di comprarne per impinguare i terreni. (1)

372. Lo scioglimento del soccio non può aver luogo che collo scioglimento del fitto de' terreni. Il conduttore rilasciando questi rilascia pure gli animali di valore uguale al prezzo della stima di quelli che avrà ricevuti. Art. 1667 delle nostre leggi civili. *Arg.*, *Leg.* 54

---

(1) Gli animali, che il proprietario del fondo consegna al fittajuolo, o al colono per la coltura, sieno o nò estimati, son riputati beni immobili sino a che sono inservienti al fondo in vigore della convenzione.

Quelli che il proprietario consegna a soccio ad altri, fuorchè al fittajuolo o colono, si hanno per mobili. *Art.* 445 *Leg. Civ.*

La qualità che gli animali prendono di mobili, o di immobili nel soggetto caso è sempre relativo all'uso cui sono destinati. Gli animali addetti a letamare il campo, ad ararlo, ed a qualunque altro uso cui possono essere destinati per la coltura e mantenimento del campo stesso, sono considerati immobili in ragione della parte operativa e necessaria che vengono a sostenere nel fondo cui sono addetti: consegnentemente si hanno come parte del fondo stesso.

Gli animali all'incontro mantenuti a soccio son fuori della soggetta specie, perchè non addetti a veruna permanente destinazione particolare.

§. *ult.*, *Dig. loc. cond.* Dalle parole del citato articolo chiaro emerge che il conduttore può rilasciare gli animali non già dello stesso numero o qualità come li ebbe, ma soltanto quelli d' un valore uguale alla stima che se ne fece. Fingasi che Cajo nel fare un contratto di questa specie con Mevio dia a costui trenta giovenchi del prezzo di ducati mille, e che tale contratto abbia la durata di tre anni. Se al finir della locazione, dietro la nuova stima i giovenchi varranno il terzo di più o il doppio del prezzo, il conduttore non potrà esser astretto che a restituire gli animali sino al compimento dell' ultimo prezzo, quantunque rimanga a suo beneficio un numero maggiore di animali.

373. Il conduttore cui si danno gli animali mediante la stima, ha mai dritto di ritenerli sino al finir dell' affitto, offrendo di pagare allora la somma, a cui furon stimati all' epoca del contratto? Non mai. Ripugnerebbe, come opinano Pothier ed altri scrittori, alla natura del soccio, che chiamasi di *ferro*, appunto perchè incardinato ai poderi locati. È per effetto di tal soccio che i conduttori han l' obbligo, sortendo, di lasciare un fondo di bestiame di un valore pari alla stima. La stima adunque in questa sorta di contratti non si fa *venditionis causa*, ma soltanto *intertrimenti causa*, onde poter dimostrare mercè una novella stima, al finir dell' affitto, di

quanto il soccio affidatogli trovasi allora diminuito o aumentato. Tale è il caso della legge 2, *Cod. de jur. dot.*

374. In forza dell'art. 1935 delle nostre leggi civili tanto il conduttore che il colono parziario possono esser costretti anche coll'arresto personale a riconsegnare il bestiame dato loro a soccio. — Per la natura di questa specie di contratti tanto interessanti all'agricoltura ed al commercio conveniva che fosse garantita con vincolo sì forte l'osservanza di obbligazioni all'uopo contratte. A prevenir degli abusi in tali casi la legge si arma giustamente di rigore.

375. Confidare ad un colono o vignajolo una o più vacche nel fine di farle custodire ed alimentare per averne lucro, costituisce un'altra specie di soccio riconosciuto dalle nostre leggi civili nell'art. 1677. — Contratto molto usitato in Francia ed anche in diverse provincie del nostro Regno. — Il locatore conserva la proprietà delle vacche. I vitelli che ne nascono sono esclusivamente suoi; ma egli rilascia al conduttore tutto il latte che ne deriva, tranne quello che serve unicamente all'alimento de' vitelli, sino a che sieno spoppati ed in istato di esser venduti. Ciò nell'intervallo di 40, o 50 giorni. In considerazione poi dello strame che è a carico del conduttore medesimo, costui gli rilascia il

concime, mezzo necessario per ristorare la forza produttrice della terra. (1)

376. Non ritirando il locatore i vitelli dopo spoppati, o non volendoglieli rendere il conduttore in contravvenzione de' patti o dell' uso, potrà l' uno far valere i suoi dritti contro dell'altro, implorando l' autorità del magistrato. Così se il conduttore abusasse in qualunque modo delle vacche, o le facesse per negligenza deteriorare o deperire da enorme peso sovraccaricate. Debbono i conduttori esser risponsabili anche de' difetti e danni derivati dalla loro ignoranza. Essi debbono saper fare ciò che intraprendono. È colpa l' ignorare la propria professione. *Imperitia culpæ adnumeratur.* Leg. 131 Dig. de reg. jur.

Note sono le disposizioni della legge al riguardo (2). Si promuove l' azione innanzi il Tribunale Civile, se il valore degli animali sorpassa i ducati 300. Si adisce il Giudice di Circondario, se a questa somma è inferiore il valore suddetto.

---

(1) Si riguarda il concime nella classe de' beni immobili per destinazione, quando sia quello che il proprietario vi ha posto per lo servizio, o coltivazione del fondo. *Art.* 447 *delle nostre Leggi civili.* — Concime, lo stesso che letame, così detto perchè con esso si acconciano le terre.–Letame poi da *laetamen*, perchè ingrassando i campi li fà lieti.

(2) Art. 1339, 1652 e seguenti delle nostre leggi civili.— *Prospicere debet conductor, ne in aliquo vel jus rei, vel corpus deterius faciat, vel fieri patiatur. Leg.* 11 §. 2 *Dig. comm.*

Qui mulas ad certum pondus oneris locaret, cum majore onere conductor eas rupisset.... vel ex lege aquilia, vel ex locato recte eam agere. Leg. 30 §. 2. *Dig. eod.*

377. Dipende dalla volontà de' contraenti il prefigersi il tempo dentro il quale la vacca o le vacche debban rimanere presso il conduttore. Una convenzione risultante da scrittura potrà determinarlo entro un termine convenevole, come del pari fissarsi potrebbero, secondo noi opiniamo, fra gli altri patti i seguenti.

1. Che il conduttore sia tenuto di menare al toro la vacca a tempo opportuno non prima dell'età di anni due e mezzo compiti, e non possa farla covrire sorpassata la età di anni dodici. Nel primo caso il tempo è prematuro per la generazione: nel secondo caso è violentar la natura.

2. Che sia vietato al locatore di riprendersi la vacca immediatamente dopo venduto il vitello. Egli dee lasciarla per altro tempo presso il conduttore, onde costui abbia l'agio di rivalersi, attesa la perdita del latte di cui aveva avuto bisogno la vacca per nutrire il suo allievo. Così per ragione inversa non fia lecito al conduttore di rendere al locatore la vacca in tempo di gravidanza o quando è prossima a sgravarsi. Dopo avere egli profittato del latte sino a quel punto, sarebbe mai giusto che mancandogli per un dato tempo il latte si esentasse dall' obbligo di alimentar la vacca, mentre allatterebbe il vitello?

3. Che la locazione durar debba in quel periodo di tempo che piaccia alle parti, ma

non minore di anni tre, come prescrive l'art. 1661 delle Leggi civili; e per le ragioni che noi abbiamo di sopra cennate.

4. Che somministrando il locatore la vacca al cominciare del verno, riprenderla non possa nella susseguente stagione di primavera. Dopo di essere stato obbligato il conduttore di nutrire la vacca nel corso del verno, quando la pastura aumenta di prezzo, e le vacche producon poco latte, è una ingiustizia privarlo del guadagno nella stagione favorevole.

Bisogna riconoscere il principio che gli uomini costituiti in società debbon costantemente volere di far regnare una perfetta eguaglianza ed armonia in tutte le loro relazioni co' proprî simili. Che l'uno rispetti i dritti dell'altro: che si guardi a non violare le convenzioni: che fedele ai patti, costantemente li osservi; e che secondo si esprime la legge 1 *Dig. de dolo*, niuno dee trar vantaggio del suo dolo o della sua falsità, eludendo gli uomini e la legge.

CAPITOLO XI.

DELLA COMPRA-VENDITA DEGLI ANIMALI.

379. Uno de' contratti riconosciuto da le colte nazioni come il più importante ed il più utile nella sfera degli umani bisogni, ed atto a render perenni fra gli uomini i commerciali rapporti, è quello della *compra vendita*. Ignoto ai primi popoli nascenti questa sorta di contratto, eran fra essi le permute l' anima del commercio; mezzo adatto a cambiare le cose superflue colle necessarie. (1). Ma ampliato il traffico, cresciuti i bisogni, moltiplicati i rapporti umani si vide incomoda la permuta, non sempre eseguibile, non sempre atta a tutt' i contratti, poichè riesce il più delle volte d' imbarazzo il far le stime delle cose e renderle precisamente uguali, nella frequente impossibilità di saldarsi i rispettivi conti dalle parti. Fu d' uopo perciò ricorrersi all' uso della moneta chiamata da Latini *pecunia* (2). Il bel trovato del denaro ritenuto come segno di tutt' i valori o come una specie di merce che comprende il valor commutativo delle altre, divenne un mezzo

---

(1) Leg. 1. Dig. de contrah. emptione, et L. 1. et 2. Dig. de rerum permut.

(2) *Pecunia* derivata da *pecus*. Ciò mostra che il bestiame fu il primo e comune oggetto de' cambï e de' commerci, e che servì di segno al valore delle cose.

più efficace, più pronto ad approssimare gli uomini, a facilitare immensamente i loro interessi. Quindi rese istruite le nazioni dalla necessità, si resero rare le permute, più usitate e frequenti divennero le vendite.

380. Elementi essenziali a render perfetto il contratto di vendita, ci dice la Legge, sono il reciproco consenso, la cosa ed il prezzo. Ove manchi uno di questi tre requisiti, vendita non esiste. Art. 1428 delle nostre leggi civili, uniforme alle *L.* 8 § *si id. Dig. de peric. et com. rei vend.* — *Institut. de empt. et venditione.*

381. Libero il consenso di chi vende al pari dell' altro che compra debb' essere il risultato della certezza e non dell' errore; molto meno della forza. (1) Per sola virtù del consenso si acquista dal compratore la proprietà. Il consenso è lo spirito animatore di tutte le convenzioni. Esso suppone la pienezza di cognizione, di scelta, e di esecuzione negli atti tutti convenzionali, senza di che son nulli, poichè contratto non esiste senza consenso: non v' è consenso senza volontà: non volontà quando vi è errore. Sarebbe coartato se fosse carpito per dolo, o per violenza. Le sugestioni poi, le lusinghe il più delle volte tengon luogo di violenza assai più pregiudizie-

---

(1) Δοκει δε ακουτια ειναι τα βια, η δι αλυωσιαν γινομενα
Videntur invita ea esse, quae aut vi, aut ignoratione efficiuntur.
Aristoteles ad Nicom. Lib. III. cap. I.

vole della violenza medesima. *L.* 1 §. 3 *Dig. de serv. corrupt.* Sono i casi di violenza, di dolo, di errore che aprono l'adito all'azione per annullare e rescindere i contratti. (1)

382. Non può dirsi inoltre perfezionato il contratto di vendita se non quando evvi tra il compratore ed il venditore un perfetto accordo non solo sulla cosa e sul prezzo, ma eziandio su le condizioni accessorie, fra le quali quelle di doversi soddisfare il prezzo da parte del compratore, a rate, a respiro, o ad unica soluzione.

383. Vi può mai esser contratto di vendita, se io vendo a Mevio una mandra di pecore, la di cui esistenza s'ignora? Risponde di nò la *Legge* 57. *Dig. de contr. emptione.* E se io gli vendo de' cavalli pervenutimi dalla eredità di mio padre per quel prezzo, per cui furon venduti al medesimo: se mai si scopre che a mio

---

(1) L'errore non produce la nullità della convenzione se non quando cade sopra la sostanza stessa della cosa che ne forma l'oggetto. Art. 1063 e 1064 delle Leggi civili. Illustriamo questi articoli colle seguenti risolute questioni.

Questioni – Se Tizio compra un cavallo svizzero, credendolo di razza araba, l'errore annulla il contratto? Si risponde per la negativa. Esso l'annullerebbe per l'opposto se il compratore avesse formalmente espressa la intenzione di comprare un cavallo arabo, e non altro.

Se io compro da Cajo il cavallo, che ha riportato il premio nella corsa, ed egli mi vende un altro cavallo, il contratto è o nò nullo? La risposta è per l'affermativa, perchè il cavallo quantunque sia senza vizio alcuno, non ha la qualità, che formava la causa determinante del contratto.

padre furon donati e non venduti, può reggere il contratto? Non mai: poichè manca il prezzo che è uno degli essenziali requisiti.

384. Considerata la compra-vendita degli animali come un contratto sommamente utile in rapporto al commercio, necessaria a far mantenere in fiore l'agricoltura la pastorizia e l'industria, debb'essere tanto più riguardata come oggetto del massimo interesse, per quanto essa richiama tutte le cure della savia nostra legislazione (1).

385. Posson le compre vendite farsi puramente, e semplicemente, o sotto condizione sospensiva o risolutiva: aver per oggetto due o più

(1) *Columella* propone di eseguirsi in Primavera la compra degli animali utili per razze, come i cavalli, gli asini, i buoi, le pecore, le capre, i negri. Ei dice, che il buon cavallo deve avere le narici di bue, cioè larghe, le orecchie di lepre, il petto e i crini da donna, cioè lunghi, la groppa tondeggiante, e le gambe di cervo, cioè dilicate. Che l'asino si scelga fra i più grandi e più forti della sua specie: che abbia le gambe alte, la testa leggiera ed elevata, gli occhi vivaci, il collo lunghetto, il petto largo, la groppa pulita, la coda corta, e 'l pelo lustro e dolce al tatto.

Che il toro si scelga fra i più belli della sua specie, ed aver debba l'occhio nero, la fronte larga, il capo corto, le corna grosse, le orecchie lunghe e vellute, il muso grande, il collo grosso e polputo, il dorso diritto, le gambe grosse e carnute, la coda lunga, e ben coperta di pelo; e l'andamento grave e sicuro.

Che delle pecore si scelgano le femmine più grandi, ed i montoni più alti, e più forti.

Che le capre si comprino a gregge, ove sieno becchi grandi e forti, e belle le capre di lunga lana, e di andatura leggiera.

Che i porci abbiano corpo lungo, e ventre amplo. Fra noi i veri neri si stimano più forti de' bianchi.

cose alternativamente, ed in tutt' i casi regolarsi co' principî generali delle convenzioni.

386. D'ordinario la compra-vendita degli animali non suole altrimenti effettuarsi che sotto le condizioni motivate nel cennato articolo; e siccome fra gli obblighi del venditore vi è quello di garantire la cosa che vende, e la garantia si estende ai vizî occulti della cosa venduta, così chi vender voglia cavalli, muli, asini, buoi, vacche, arieti, caproni, il venditore è tenuto a garantirli da tali vizî, tosto che si scovrono inservibili, e non atti all' uso, al quale il compratore dichiarò di volerli destinare.

Scendiamo a qualche dettaglio.

387. Se compransi i cavalli per uso della carrozza, ed essi son restii a tirarla: se calcitrano al Legno e non sentono il freno nè la voce del cocchiere; se inalberandosi buttano l'uomo di sella: se il mulo e l'asino sono indomiti a segno da non soffrire il basto e la soma, ed a via di calci e di salti se ne scaricano: se il bue e la vacca indocili alla voce del bifolco non si sommettono al giogo, non tirano l'aratro, danno di cozzo ed infuriano; se l'ariete e 'l caprone non montano le pecore, ma invece le mordono, le offendono, chi dirà che non sieno questi animali affetti da'vizî, ed inservibili agli usi, pe' quali eransi comprati?

388. Può talvolta avvenire la indocilità degli animali a prestar servizio, meno dalla loro indole, che dalle circostanze in cui momenta-

neamente posson trovarsi. In seguito della vendita sconcertati gli animali nella loro abitudine: condotti in un differente locale forse meno agiato, e passati sotto la guida di un novello padrone o molestati dalle mosche possono sembrar viziosi, nel mentre che nol sono (1). Potrebbe il compratore illudersi e credere che fin da prima sussistessero tai vizî negli animali da lui comprati. È d' uopo quindi di sagaci osservazîoni, di replicati sperimenti, onde rimuover de' dubbî, delle incertezze, e conoscere delle vere cause gli effetti. D'altra parte non van soggetti a garentia que' vizî leggieri che si tollerano tutto giorno, o che vanno a correggersi col tempo, come se il cavallo fosse alquanto ombroso o un tantino restio, o se talora incespicasse nel cammino. Vizî di tal fatta rendono meno comodo l'uso, ma non impediscono affatto che alcuno se ne possa servire. Veggiamo che di frequente, anche per vie disagiate ed incomode si fanno de' lunghi viaggi sovra cavalli o muli che hanno sì leggieri difetti.

389. Le nostre Leggi civili parlano dell'azione

(1) Sovente i cavalli, i muli son tormentati dalle mosche specialmente di state; ond' è che rendonsi irrequieti. Si annunzia come preservativo infallibile contro le mosche la decozione delle foglie di noce. Basta per allontanare questo petulante insetto, lavar il cavallo con acqua ben saturata del sugo caustico ed acuto del noce. Questo mezzo è impiegato con buon successo nelle stalle inglesi, siccome ci attestano i pubblici Fogli.

redibitoria negli art. 1494, e 1495. Essa viene accordata a quel compratore che è leso in un contratto di compra-vendita contro il venditore, acciò questi sia condannato a restituire il prezzo ricevuto, e si riprenda la cosa venduta. *Redhibitio ejus quod vitiose est emptum. Leg. 1. de act. empt.* (1). Ove occorra istituirsi giudizio dovrassi adire quel magistrato che le nostre leggi dichiarano competente, secondo il valore dell'animale, o degli animali. — Non è mai inutile il ripetere che la competenza nelle cause è fissata dal valore dell' oggetto o degli oggetti che vengon riclamati, giusta gli art. 41, 90, e 151 delle leggi di civil procedura.

390. Non dicono le nostre leggi in quale e quanto tempo possa dai compratori di animali esercitarsi l' azione suddetta: prescrivono però di doversi quest'azione istituire tra un *breve termine*. Questo termine presso noi è rimesso al prudente arbitrio del magistrato, secondo la qualità de' vizï e la consuetudine del luogo, ov'è fatta la vendita, giusta il citato art. 1494. — Hanno le dette leggi considerato che essendo la buona fede l' anima del commercio, la base su cui riposano sicure le contrattazioni, debbansi sollecitamente reprimere gli abusi che ne disseccano le sorgenti, garantire gli acquirenti dai lacci tesi dalla frode, e dar

(1) *Redhibere est facere ut rursus habeat venditor quod habuerit. Et quia reddendo id fiebat, idcirco redhibitio est appellata. Leg. 21. Dig. de aedil. ed.*

loro il dritto di restituire al doloso venditore ciò che hanno acquistato, ignari de' vizî occulti. Han considerato che in materia di contratti di animali, il di cui commercio è sì comune, sì frequente e sì esteso in tante differenti località e provincie, dovessero rispettarsi le consuetudini antiche ed invariabili. Una lunga sperienza, ed il fatto permanente ci mostrano infinità di usi; ma consuetudini veramente certe uniformi e costantemente osservate al riguardo non esiston fra noi. Esse diversificano e variano tanto, per quante provincie città e villaggi compongono il nostro Regno.(1) Quindi è che nei Tribunali veggonsi moltiplicati i giudizî nella specie. I giudici erran talvolta incerti nella varietà di tali consuetudini sovente contradittorie e suscettibili di essere in più modi interpetrate. Avviene da tutto ciò che nel risolvere questioni di tal fatta ricorrono ai generali principî ed induzioni non sempre adattabili ai diversi casi, non sempre conducenti allo scopo di un retto giudizio. — Noi facciamo voti che il provvido Legislatore nella sua saggezza emani all'oggetto una uniforme disposizion legislativa. Intanto fino a che non piac-

(1) Fra i tanti esempî mentoviamo soltanto quello, cioè che in Napoli la consuetudine fà della bolsagine un caso redibitorio, ed in Palermo non se ne ha conto alcuno. Della bolsagine vedi la definizione alla seguente pag. 280.

cia alla Sovrana Autorità di arricchire il florido suo Regno di questa nuova legge degna di popoli tanto civilizzati, convien ricorrere alle regole di antico Dritto. Sono le Romane leggi, che in virtù del Real Decreto de' 21 Maggio 1819 (1) debbon da noi osservarsi per quelle materie che la nostra legislazione non ha discorse, nè regolate. Su tale articolo però presentano le leggi Romane una giurisprudenza varia e poco adatta alle circostanze de' tempi attuali, ed alla diversa indole de' vizï, onde sono affetti i nostri bestiami. Esse assegnano talvolta il periodo di sei mesi per esercitar la redibizione (2), talvolta di sessanta giorni (3), ed in fine quello di un anno per chieder la diminuzione del prezzo, *quanti minoris*.(4) Tali termini cominciavano a decorrere non appena il compratore accorgeasi de' difetti della cosa venduta, purchè per qualche consuetudine o per convenzion delle parti non fosse altro termine stabilito.

391. Ma le leggi Romane, comunque oracoli

---

(1) Decreto dettato dalla sapienza di FERDINANDO I. di gloriosa rimembranza.

(2) Leg. 19. §. 6. Dig. de Ædilitio Edicto.

(3) Leg. 31. §. 22. Dig. eodem titulo.

(4) Può intentarsi l'azione *estimatoria* quando si è fuori circostanza d'istituire la redibitoria; e ciò quando il compratore si trova al caso di aver praticato su l'animale venduto delle innovazioni o di castrazione o di scodatura e simili; ovvero quando di una pariglia di cavalli uno fosse morto, e l'altro desse luogo alla redibizione.

di profonda sapienza pe'principiï generali di dritto che racchiudono, non sempre a' dì nostri posson servir di luce a deciferare talune questioni, che presentano le materie specialmente sulla garantìa delle compre-vendite di animali rese sì frequenti e generali in tanto progresso della nostra industria, e commercio.

392. Se poi volgiamo lo sguardo alle diverse consuetudini adottate, sia ne' diversi Stati di Europa, sia nella capitale e provincie del nostro Regno, troviamo che non mancan di quelle che riputate come regolatrici per un lungo volger di anni, sono state con preferenza e predilezione costantemente seguite nella maggior parte de'luoghi. Le troviamo additate da diversi scrittori, avvalorate dalla sperienza maestra delle umane cose, e fondate sulla conoscenza della natura de'viziï, e sulle regole che dalla ben intesa arte veterinaria son prescritte.

393. Lo intervallo di tempo a potersi esercitare l' azione redibitoria per lo scioglimento del contratto, non sempre può stabilirsi in modo costante ed uniforme per ogni sorta di viziï, o di morbi onde son colpiti i bestiami. Esso dee variare, e fissarsi in uno stadio più o meno breve secondo la diversa indole, durata e caratteri particolari de' viziï stessi, e secondo la difficoltà più o meno grande di ravvisarli negli animali di differenti specie. Sono taluni morbi e difetti, che frodolentemente mascherati sfuggono all' occhio il più acuto ed inda-

gatore, e non si rinnovano talvolta che a lunghi periodi di tempo.

Giova scendere a qualche dettaglio.

394. L'epilessia, l'ottalmia, il farcino (1) sono mali ben gravi che sogliono affliggere i buoi, i cavalli, gli asini e i muli. Essi mali non altrimenti si manifestano che ad intervalli e con accessi periodici. Non potrebbero dar dritto ad istituire l'azion redibitoria in un tempo minore di un mese dal dì dello acquisto e consegna di essi animali, nel quale frattempo soglion d'ordinario rinnovarsi gli accessi morbosi da 15 a 20 e più giorni, come una sperienza costante c'insegna. A coloro dunque che comprano animali della indicata specie sembra giusto di doversi accordare il termine di un mese, onde assicurarsi se sieno o pur no esenti dai morbi e vizï suddinotati. Nel caso negativo darsi loro l'adito aperto a poter ottenere dal magistrato competente la risoluzion del contratto.

---

(1) *Epilessia*, o mal caduco. Produce una intermittente perdita de' sensi. L'animale comincia dal soffrire un universale tremore: indi stramazza a terra, travolge gli occhi, dimena il capo e le gambe, ha la bocca schiumosa, e dopo 15, o 20 minuti si rialza stordito; come fosse svegliato da sonno profondo. Secondo Sandri, venendo questo male ad accessi, suole rinnovarsi in 15, 20 giorni, e talvolta sino a 40 e 50.

Ottalmia, flussione periodica degli occhi, detta ancor *luna*. Essa si presenta con lagrimazione, rossore, dolore, e gonfiezza dell' occhio medesimo. Si rinnova ogni 20, o 30 giorni.

Farcino, o mal del verme. Si manifesta con tumori infiammatorï e sfoghi per la pelle. Suole svilupparsi fra 15, o 20 giorni.

395. La morva poi (1), la immobilità, la bolsagine, le ernie inguinali intermittenti, il zoppicamento per causa antica, de' quali sogliono esser affetti gli stessi buoi, cavalli, asini e muli, sono facili a scovrirsi e ravvisarsi nel corso di dieci giorni, conforme dalla veterinaria scuola apprendiamo. Possono dar dritto ai compratori d' intentar giudizio di redibizione sino allo scadere del decimo giorno a contare da quello della consegna effettiva.

396. Soglion le pecore e capre esser afflitte dalla scabie, dalla epilessia, dal male di milza, dalla verminazione, dal capostorno.

---

(1) *Morva.* Malattia contagiosa, che si appalesa con iscolo dalle narici di un umore prima vischioso, indi marcioso.

Immobilità. Specie di paralisi che spiega il suo effetto su le parti di dietro: Il suo principal carattere è d' impedire al cavallo di poter rinculare, nè rimettere in buona posizione le gambe davanti quando pria siensi incrociate. Di rado si guarisce.

Bolsagine. La difficoltà di respiro, il movimento rapido al fianco e raddoppiamento nel punto della espirazione, ed inspirazione, una tosse profonda e debole che si effettua con grande sforzo de' muscoli del basso ventre, sono gl' indizii della bolsagine. Sono delle bolsagini che nello stato di riposo scompariscono. I mercanti di cavalli e degli asini volendo disfarsi di un cavallo bolso cercano di mascherarne il difetto con un salasso, e tenerlo all' alimento verde, pria di esporlo in vendita. Lo trattano pure con dell' antimonio e limatura di ferro in bevanda di vino per far credere che il cavallo è riscaldato, ed alterato per fatica. Si faccia perciò trottare il cavallo, dopo aver mangiato della biada.

Sul regime del *verde* si legga la Memoria istruttiva del dotto Professore Sannicola da Venafro inserita negli atti della Società Economica di Terra di Lavoro. Vol. IX.

Ernie. Sono le discese de' visceri, e specialmente degl' intestini, che appajono esternamente a foggia di tumori molli e arrendevoli, i quali scompariscono sotto la compressione, e poi tornan di nuovo.

Sogliono i majali soffrir di grana o gragnuola, e di angina.

397. Tanto nelle pecore e capre, che nei majali che hanno, per così dire, il germe di tali malori, posson questi svilupparsi subito o nel sussieguo di pochi giorni. Quindi costituendo anch' essi de'vizi redibitorï, bastano al compratore dieci giorni di osservazione a poter esercitare per questi animali l' azion redibitoria.

Sarebbe necessario che de' termini fissi di sperimento, e de' periodi di tempo brevi ma determinati si stabilissero, onde fosser di norma inalterabile ai compratori, specialmente oggi che aumentato da per ogni dove il numero degli animali, la vendita è resa frequentissima nella ricorrenza delle fiere e mercati; e non mancano fra i venditori coloro che mettono in opera la frode per occultarne i difetti.

398. Crediamo sommamente utile riportare per esteso l'ultimo importantissimo progetto di legge fatto in Parigi (1), essendosi creduto necessario in Francia di modificare la legislazione ivi preesistente in ordine ai vizï redibitorï, cioè ai casi in cui il venditore di animali domestici è tenuto alla guarentigia. Eccone gli articoli.

» *Art.* 1. *Sono riputati vizj redibitorj*,

(1) Abbiamo estratto questo progetto di Legge dal Giornale del Regno delle due Sicilie, Num. 39, sotto la data di Parigi 4 Febrajo 1838, scorso anno. Progetto, che si è sanzionato in legge.

e daranno dritto all' azione risultante dall' art. 1641 del codice civile nelle vendite, o permute degli animali domestici infra indicati, senza rivocare le consuetudini stabilite ne' luoghi o paesi, in cui le vendite o permute si saranno effettuate, le malattie o difetti seguenti, cioè:

Pel cavallo, l' asino ed il mulo.

» *La flussione periodica degli occhi*(1);
» *L' epilessia o il mal caduco;*

---

(1) Stimiamo opportuno in quanto alla flussione degli occhi osservare che i cavalli sono forniti di una terza palpebra, che è costantemente mossa con gran velocità sopra la pupilla da due muscoli che son dietro dell' occhio, nettata da una sostanza mucilaginosa, con cui coglie la polvere sulla pupilla e la porta via; così che l' occhio è quasi sempre netto, mal grado che sia grandemente esposto per la sua grandezza e per la sua situazione. Questa terza palpebra riceve il suo rapido moto da una sostanza cartilaginosa ed elastica posta fra la pupilla e la cavità dell' occhio, la quale tira obliquamente e con grande velocità la palpebra sull' occhio, e la lascia poi tornare indietro colla medesima prestezza. Vi sono delle persone ignoranti, che quando questa palpebra è infiammata per raffreddore, e gonfia tanto che si vede (la qual cosa non accade se il cavallo è sano) la prendono per un difetto, e la tagliano via; così mostrando come la ignoranza e la crudeltà producono sovente gli stessi mali. — Vedi Enrico Brougham.

Sulla igiene de' cavalli vedi l' altra utilissima Memoria del ch. Professore suddetto G. Sannicola da Venafro, inserita negli Atti medesimi della Società Economica di Caserta, Vol. IX.

Nello acquisto de' cavalli sieno cauti i compratori nel ravvisare talune frodi che soglion praticare i cozzoni, come il segare i denti nei cavalli vecchi per farli comparir giovani, il mascherare con apposita ferratura, o col fango le malattie de' piedi: tinger il manto bianco de' cavalli vecchi per farli sembrar più giovani: far le stelle artificiali col ferro infuocato in fronte per apparigliarli ec.

» *La morva*;

» *Il farcino*;

» *La tisichezza polmonare o cronica infiammazione dei polmoni* (*detta pure dai Francesi* vicille courbaturé);

» *L'immobilità*:

» *La bolsagine*;

» *Il ratolo cronico* (cornage chronique);

» *Il ticchio senza che i denti siano logori per l'uso* (sans usure des dents);

» *Le ernie inguinali intermittenti*,

» *Lo zoppicamento*(1) *intermittente per cagione antica* (par cause de vieux mal).

Per la specie bovina. (2)

» *La tisichezza polmonare*, *o cronica infiammazione de' polmoni*: *volgarmente polmonea* (la pommeliére *de' Francesi*);

(1) In quanto al zoppicamento difficilmente potrà esser tratto in inganno chi avrà letto l'utile Memoria su'le zoppagini per distrazione, o altro motivo, di Ferd. Palasciano di Capua, valente Chirurgo del 1. Battaglione Cacciatori. Egli con precisione e chiarezza ha esposto tutto ciò che riguarda i sintomi, la diagnosi e la cura di tai malori.

(2) Di altra erudita Memoria ci ha fatto dono il testè citato Dott. Sannicola su le malattie de' buoi, con nuovo metodo di curarle. Inserita questa dotta Memoria negli atti della Società Economica di Caserta, e stampata anche separatamente, ne raccomandiamo a tutti la lettura.

Ripetiamo dalla specie Bovina un antidoto salutare per l'uomo contro il vajuolo arabo mediante lo innesto del vajuolo vaccino. È per esso che l'umanità si ristora dall'antico arabo flagello, il quale mieteva le vite di molti, o li lasciava deformi e mostruosi. Se l'antichità innalzò are ed obelischi ad Esculapio, con quanta ragione non dovrebbe l'età nostra porgere la civica corona ad Odoardo Jenner, il primo a propagare un sì benefico ritrovato!

» *Le conseguenze della non espulsione od uscita delle secondine, o secondo parto, come dicesi*, de la non délivrance (*dopo il parto presso il venditore*);

» *Il rovesciamento della vagina, o dell' utero* (id.);

» *L' epilessia, o male caduco.*

Per la specie pecorina

» *Il vaiuolo, questa malattia riconosciuta in un solo animale dà luogo alla redibizione di tutta la greggia.*

» *Il male di milza o male sanguigno* (mal de rate); *questa malattia non darà luogo alla redibizione della greggia, se non quando nel termine della guarentigia, la sua perdita ascenderà al decimoquinto almeno degli animali comprati.*

» *In questi due casi la redibizione non avrà luogo se la greggia non porta il marchio del venditore.*

Pe' maiali.

» *La grandine o gragnuola cellulo-muscolare* (ladrerie).

» *Art. 2. Il termine per promuovere l' azione redibitoria sarà, non compreso il giorno della cosegnazione.*

» *Di trenta giorni pei casi di flussione periodica degli occhi e di epilessia o male caduco*;

»Di nove giorni poi per ogni altro caso.

» Art. 3. Se nei termini sopra indicati l' animale è stato condotto fuori del luogo del domicilio del venditore, i termini saranno aumentati d' un giorno per tre miriametri di distanza dal domicilio del venditore al luogo ove trovasi l' animale. In tutti i casi il compratore, sotto pena di non essere più ammissibile la sua dimanda, sarà obbligato di richiedere, nel termine dell' art. 2, la nominazione de' periti: la domanda sarà presentata al giudice di pace del luogo ove trovasi l' animale.

» Art. 4. Se nella durata dei termini fissati dall' art. 2. avviene che l' animale muoia, il venditore non sarà obbligato alla guarentigia, qualora il compratore non provi legalmente che la perdita dell'animale derivi da una delle malattie indicate nell'art. 1.

» Art. 5. Il venditore sarà dispensato dalla guarentigia risultante da una malattia riputata contagiosa, se prova che l' animale dopo la consegnazione, è stato messo in comunicazione con animali affetti da questa malattia.

» Sono riputate malattie contagiose;

» La morva ed il farcino pel cavallo, l' asino ed il mulo.

» *Il vaiuolo per la specie pecorina.* » (1)
Ripigliamo intanto il filo delle nostre idee.

399. È regola incontrastabile e sicura, che quando gli animali comprati non servono, o servono male all' oggetto cui eran destinati, vi è luogo all'azione redibitoria, o a quella *quanti minoris*, a scelta del compratore. Se il difetto è di un solo o di più animali, sempre il valore è di norma per poter adire o il conciliatore, o il giudice di circondario, o il tribunale civile.

400. Non sono redibitorî que'difetti, i quali, o gravi o lievi posson con facıltà esser dal compratore a prima giunta conosciuti. Per un cavallo zoppo o cieco; per un bue calcitroso e che cozzi colle corna, non v' è azione. Potendo i difetti di tal fatta esser agevolmente conosciuti, evvi presunzione a credere che il compratore li avesse nel momento dell'acquisto nell' animale osservati, e ciò non ostante abbia voluto acquistarlo co' difetti medesimi. Dee il compratore imputare a propria colpa il danno,

---

(1) Vi ha d' uopo di rimedî pronti efficaci per guarire gli animali dai morbi, da quali vengono assaliti. Convien dipendere da Chirurgi Veterinari che ne professano la utile scienza, per far adattare alle date malattie i corrispondenti rimedî, specialmente oggi che un buon numero di tali professori è distribuito nelle provincie, mercè le cure del nostro provvido Governo. Riprovevole è l' uso di farli medicare da idioti, da empirici con mezzi d' impostura, in onta del testo scritturale: *Altissimus creavit de terra medicamenta, et vir prudens non abhorrebit illa.*

se danno ne risenta. *Qui damnum sua culpa sentit, damnum sentire non intelligitur.*

401. È tenuto il venditore pe' vizî occulti, quando anche non gli fossero noti, eccetto che se avesse stipulato di non essere in tal caso tenuto ad alcuna garantia. Tanto rileviamo dall' articolo 1489 delle nostre Leggi civili. La legge in questo caso giustamente presume che il venditore conoscer doveva i difetti della cosa venduta. Inevitabile è la di lui risponsabilità, la quale vien portata da Ulpiano sino al segno di esser dovuta per intera. Il compratore non è a vedere se sia stato ingannato dalla ignoranza, o dalla malizia del venditore. *Non interest emptori cur fallatur ignorantia venditoris, an calliditate. L. 1. §. 2. Dig. de Ædil. Edicto.*

402. Essendosi proposta da Delvincourt la questione se alla intentata azione redibitoria spetti al compratore il provare che il vizio esisteva nell' epoca della vendita, o al venditore, che tale vizio in quel tempo non esisteva? Egli fa la seguente distinzione. Se si tratta di vizio, riguardo a cui la legge, o l' uso abbia stabilito un breve termine, solo perchè l'azione fu intentata entro questo termine, vi è presunzione legale che il vizio esisteva nel tempo anteriore al contratto. Se poi il vizio è del numero di quelli, riguardo ai quali non vi è termine fisso e stabilito, la stessa presunzione non ha luogo. Apparterrà al compratore il pro-

vare che il vizio esisteva quando ebbe luogo la vendita; e la pruova contraria sarà di dritto.

403. Può talvolta l'animale esser assalito dal male in un modo subitaneo: e rapidi possono esserne i progressi. Ma i fatti messi alla pruova possono smentire la probabilità. È alla pruova, alla certezza che deve cedere ogni presunzione.

404. Si ha dall' articolo 1491 delle nostre leggi civili, che se il venditore conosceva i vizï della cosa venduta, è tenuto, oltre alla restituzione del prezzo ricevuto, a tutti i danni ed interessi verso il compratore. Nulla veramente di più giusto, poichè si verifica in lui un tratto di mala fede.

È uniforme a questo articolo di legge il rescritto dell' Imperatore Antonino, scolpito nella legge 1. *cod. de Ædilitiis actionibus*.

405. Chi venduto avesse una greggia di pecore, e sapendo di essere infettata da un male contagioso, non lo avesse dichiarato, sarà tenuto alla perdita dell' altro bestiame del compratore, che da questo male contagioso fosse stato infettato. Caso previsto dalla *Leg.* 45. *Dig. de contrah. emptione*. In questo caso la reticenza, il silenzio del venditore è un dolo che ha commesso verso il compratore, il quale può costringerlo alla riparazione di tutti i danni, che ne risultano.

406. Così se Tizio vende a Cajo un animale ch'egli sapeva venire da un paese infetto di

male contagioso, quantunque non abbia la certezza, che questo animale fosse effettivamente colpito dal male, (1) dev' esser condannato del pari come se il pericolo fosse certo. Sempre risponsabile egli è verso il compratore di tutti i danni ed interessi che avrà potuto cagionargli l'animale, comunicando agli altri il contagio di cui era infetto.

407. Le nostre leggi civili non fissano il tempo preciso dal quale incominciar debba la prescrizione per intentare l' azione redibitoria. Quindi è quistione di sapere, se debba correre tal prescrizione dal giorno in cui il vizio si è negli animali scoverto, o dal dì della vendita di essi, o da quello della consegna?

In mancanza di disposizione di legge al riguardo vi sono gravi autori *Duvergier* (2) e *Maleville* (3), i quali opinano che la prescrizione debba cominciar a decorrere dal giorno della vendita. Così dicono pure le Romane leggi. Ma noi riflettiamo che non sempre nel giorno in cui si vende un animale o un oggetto qualunque, fà questo immantinente passaggio nelle mani del compratore. Noi quindi siam di avviso che correr debba la prescrizione dal dì della effettiva consegna del-

(1) *Si pastor habet oves scabiosas, et per has vicinis damnum sit illatum, amissione earum punitur..... Immo si ejusmodi oves scabiosae aut jecoris morbosi pro sanis venditae fuerint, redhiberi possunt. Leg.* 38. §. 5. *Dig. de aedil. edicto.*

(2) Vol. 1. pag. 357.

(3) Osservazioni su l' articolo 1648 Cod. civ.

l'animale venduto. È allora che il compratore è nel caso di poter fare su di esso le necessarie ed assidue osservazioni. Se d'altronde incominciasse la prescrizione dal giorno in cui il compratore ha scoverto il vizio, si darebbe a costui il mezzo di prolungar senza limiti la durata dell'azione contro il disposto della legge, la quale prescrive di doversi in breve termine esercitare. (1)

408. L'azione risultante da vizî redibitorî non ha luogo nelle vendite giudiziarie. Nemmeno nelle vendite de' mobili che si fanno nelle fiere e nei pubblici mercati, purchè una convenzione particolare non vi sia. A giusta ragione così prescrive l'art. 1495 delle leg. civ.

Infatti la vendita che si fa coll'autorità del magistrato allontana ogni sospetto di sorpresa e di frode, e rende più sicuro nel proprio interesse il compratore, il quale licita su di una cosa tal quale essa è pubblicamente esposta in faccia ad altri concorrenti, nel calore dell'incanto.

---

(1) Evvi in Napoli la consuetudine nella compra-vendita dei cavalli fuori mercato o fiera, quando non vi sia stata convenzione alcuna di garantìa fra i contraenti. In forza di essa il venditore è obbligato a garentire per otto giorni dal dì della consegna l'animale venduto, da quattro malattie, *bolsagine*, *morva*, *capostorno*, *e ticchio* o tiro alla mangiatoja. Vi ha la *prova e notte* alla stalla, ossia l'uso di far passare l'animale in una notte nella stalla destinata dal compratore coll'assistenza di due persone che rappresentano i contraenti, e che invigilano se mangia i foraggi, se stercora regolarmente, e se dà segni di qualche malattia. L'indomani poi si passa a provarlo al tiro, o alla sella secondo il genere di servizio, cui è addetto.

409. Nei pubblici mercati e nelle fiere, che con permission del Governo si celebrano in diverse Comuni di ciascuna provincia del nostro Regno, corrono venditori e compratori in folla ad esporre fra l'altro in vendita numerosissimi animali di ogni specie. Folto stuolo di nazionali e di stranieri ne accresce il traffico; animato e fiorente diviene il loro commercio (1), di cui la buona fede è l'anima e 'l sostegno. Di buona fede appunto vengon ivi riputati i contraenti, poichè tali li presume la legge. Se il venditore non fosse di buona fede, eviterebbe di esporsi pubblicamente al rischio di pagare il fio di sua malvagità, se gli animali da esso menati in vendita fosser ruba-

---

(1) I mercati e le fiere sono luoghi pubblici, ove se alcuno per ira o per oltraggio da altri ricevuto eruttasse la bestemmia, ossia l'empia esecrazione del nome di Dio e de'Santi, sarebbe il bestemmiatore punito colla relegazione in un' Isola, per un tempo da sei a dieci anni. *Real Decreto de'*5 *Maggio* 1827—Salutare è l'oggetto di questa sanzione penale, mentre è inteso a punire lo scandalo pubblico, quando molte persone avessero udito profferire la bestemmia. Luogbi pubblici, dice la Legge, son le strade pubbliche, i caffè, le osterie, le cantine, le spezierie, ed altri luogbi di abituali riunioni aperti nelle strade pubbliche, e nelle pubbliche piazze.

Questione —— Il solo atto materiale della bestemmia basta per renderla punibile, o pur vi bisogna nel delinquente la intenzione di far onta alla nostra sacrosanta Religione? — A scioglier la questione sorge un Sovrano Rescritto del 26 Gennajo 1835, dal quale risulta che S. M. ordinò di non esservi luogo ad elevare questione intenzionale nei giudizï per reati di bestemmie; e che l' ebbrezza nei reati stessi non sia cagione legale di scusa.

Le parole che costituiscono la bestemmia sono varie presso gli stranieri. Tra noi o son voci obbrobbriose ed oscene dirette follemente contro Dio ed i Santi, o son comprese nel *mal si abbia*, che nel nostro dialetto vale *mannaggia*.

*

ti, o da morbo contagioso affetti. La pubblica buona fede, il commercio interessano tutti nel generale. I reati che li attaccano possono fare il danno di un solo, ma offendono la pubblica ragione, che li ha sotto la sua garantia. (1) Del rimanente anche in fiera, e nei pubblici mercati ove si fanno celeri contratti per guadagnare il tempo prezioso al commercio, vi è d'uopo sempre di accorgimento. Ivi il compratore sagace ha tutto l'agio di osservare la qualità buona o cattiva degli animali che compra (2). Può stipulare se voglia, un atto privato o pubblico con cui si stabilisca di doversi dar luogo alla redibizione, anche nel caso che in un determinato tempo più vicino o più lontano sviluppassero de' difetti occulti.

410. Suole ne'nostri mercati e nelle fiere per la celerità de'contratti farsi la promessa di ven-

(1) Nel caso di reati commessi nel Regno dai forestieri, sono costoro sottoposti come i nazionali alle stesse pene. Questo principio parte dall'art. 5. delle nostre leggi civili.

(2) Pel mercato degli animali vaccini, e bufalini nella Città di Napoli veggansi le disposizioni scritte nel tit. 9 del Regolam. de'9 Gennajo 1827. In forza del Real Dec. 4 Giugno 1830 il mercato de' suddetti animali è trasferito nel luogo detto *i Gigli* al di là de' granili del Ponte della Maddalena.

Dall'antico Dritto patrio e consuetudinario Napolitano si ha, che nel 10 Luglio 1564 il Vicerè Perafan proibì di comprarsi bestiame di alcuna sorta, nè vendersi senza la bolletta de' Deputati al reggimento del luogo donde si portavano, attestante la proprietà dell'animale, suo numero e segno, e la buona fama e qualità del conduttore, sotto pena al venditore di perdere il prezzo. – La bolletta doveva darsi *gratis* sotto pena ai deputati di once 25.

dere con *caparra* (1). In tal caso ciascun de' contraenti è in libertà di recedere dal contratto; quegli che l'ha data perdendola, e quegli che l'ha ricevuta restituendo il doppio. Art. 1435 delle nostre leggi civili, uniforme alla *L. 35. Dig. de contrah. emp.* Serve ancora la caparra a comprovare che la vendita è stabilita, come del pari per compensare i danni ed interessi, se il contratto non ha il suo effetto.

411. Competente è il Giudice di circondario per le quistioni che insorgono su' i contratti seguiti nelle fiere e nei mercati, durante il loro corso, purchè versino sopra oggetti trasportati e contrattati in esse fiere e mercati. Questo magistrato giudica inappellabilmente sino al valore di ducati 20, ed appellabilmente qualunque sia il valore delle cose controverse. *Art.* 22. §. 16 *della legge* 29 *Maggio* 1817, *ed art.* 609 *delle leggi di commercio* — Il Legislatore nel presente caso ha voluto render prontaneo e spedito l'effetto della giustizia in grazia del commercio, delegando al Giudice locale la cognizione di que' contratti, le di cui quistioni se fossero risolute con ritardo porterebbero inceppamento e disguido alle operazioni de' commercianti.

(1) Le caparre nell'antico dritto Romano eran più una testimonianza della vendita che altro. Facevan fede che il prezzo era ancor da pagarsi, e che il compratore ne doveva una residua somma. Ciò si desume altresì dalla parola *arrha*, che si vuol tratta dal greco, e che in greco significa *reliquum*.

Son competenti poi i Tribunali di commercio per que' semplici contratti seguiti nelle fiere e mercati, fuori del caso previsto dal citato art. 22 §. 16; come lo sono ancora per le operazioni di comprare per rivendere, e per tutti gli affari dipendenti da atti di commercio, non solo fra negozianti, che fra ogni sorta di persone. Tanto è prescritto dagli articoli 65 *e* 69 *della detta legge* 29 *Maggio*; *e degli art.* 609 *e* 610 *delle leggi di commercio.*

412. Ma quì è d'uopo distinguere quali siено operazioni di commercio, e quali no—Non vi ha dubbio che la operazione di comprare per rivendere è un atto di commercio, secondo l'art. 612 delle leggi di eccezione. Ma quell'agricoltore che va in fiera a comprare animali magri colla intenzione di ingrassarli e poi rivenderli, sarà mai considerato commerciante? Noi sosteniamo la negativa per doppia ragione. In primo luogo ciò ch' egli fa non è atto di commercio: in secondo luogo l'agricoltura è l'unica sua professione. Che se poi lo stesso agricoltore speculasse abitualmente sulla compra di animali per rivenderli ingrassati, bisognerebbe allora dichiarar queste compre atti di commercio. In quest' ultimo caso il compratore sul riflesso del traffico positivo di bestiame sarebbe commerciante. Della stessa opinione è pure Pardessus nel *suo Corso di dritto commerciale* ; e noi ne tragghiamo le ragioni

anche dagli art.3. 4. 610, e 618 delle cennate leggi.

413. L' atto di *comprare per rivendere le derrate* il grano il vino è operazione di commercio, dice lo stesso citato art. 612 delle leggi di eccezione. Ma il proprietario, il coltivatore non fanno atti di commercio, se vendono le derrate il vino ed i frutti de' proprî fondi, soggiunge il seguente articolo 617.

414. Nè anche può considerarsi atto di commercio la compra di animali affin di venderne i frutti. Il proprietario che vende la sua lana, il suo latte, il suo concime, la sua cera il suo mele, le sue uova, i suoi pollami, i suoi poledri, vende i prodotti del suo fondo, come colui che smaltisce il grano, i frutti ed i legumi che ha raccolti dal suo territorio. Si vegga sul proposito Locrè nel suo *Esprit du Cod. de Comm.*

415. Coloro che versati nelle speculazioni di utili contratti si occupano frequentemente delle compre-vendite de' bestiami per la prosperità delle loro campagne, e pel progresso maggiore della loro industria, sieno nelle contrattazioni guidati dall' onore e non dal vile interesse. Il vincolo delle convenzioni è nella buona fede de' contraenti, in quel sentimento di ordine e di giustizia che parla nel nostro cuore, e che come il primo anello della catena delle obbligazioni influisce su le più importanti azioni della vita. Infelice chi soffoca la

voce di questo sentimento che è la voce stessa della ragione! Se l'uomo che compra profitta del momento di necessità in cui è a trovarsi il venditor bisognoso nel vendere i proprï animali, ed egli li compra a vil prezzo: se poi quando vende trae in inganno il compratore vendendogli animali con difetti occulti ed a prezzo alterato, essi tradiscono la fiducia che altri avevan riposta nella loro parola, e si rendono colpevoli innanzi a Dio, innanzi agli uomini. Sbandita che è la morale dalle contrattazioni, la è ben presto pure dalla società. Ah! non ci lasciamo sedurre dal basso desìo di un illecito profitto che ci degrada. La morale e non la perfidia, la buona fede e non il rigiro intervengano nelle nostre convenzioni. La ingenuità ed il pudore ne sieno i garanti. Allora noi non degeneri dagli antichi nostri progenitori continueremo a serbare inviolata quella opinione di onoratezza, quell'oprar candido e retto, quel costante carattere di lealtà, che formano il distintivo di un popolo colto e civilizzato.

CAPITOLO XII.

DELLA PASTORIZIA.

La pastorizia, cura prediletta de' primi nostri padri (1), oggetto non meno interessante de' tempi nostri, appellata comunemente la germana dell' agricoltura, può dirsi esser la madre feconda di tutte le arti, e di queste la più utile; poichè riunendo alla industria degli animali la coltura de' terreni, assicura gli oggetti di prima necessità, la cotidiana nostra sussistenza. Queste due industrie riunite si danno a vicenda la mano, e par che l' una non prosperi meglio che col soccorso dell' altra. Mutue leggi di corrispondenza: rapporti strettis-

(1) È tanto antica che veggiamo nel cap. 4 della Genesi distinte le cure dell' agricoltura e della pastorizia tra Caino ed Abele. Fu data l'agricoltura a Caino: la pastorizia ad Abele. *Fuit autem Abel pastor ovium, et Cain agricola.*

Dafni rinomato pastore presso Virgilio in tal pregio tenne la pastorizia, che per serbarne alla posterità un' eterna memoria, volle che su la sua tomba s' incidesse di esser egli stato pastore.

Daphnis ego in sylvis hinc usque ad sydera notus,
Et tumulum facito, et tumulo superaddite carmen:
Formosi pecoris custos formosior ipse. Eclog. 5.

Si pregiaron tanto i Romani dell' agricoltura, che dalle fave, dalle lenti, dai ceci, e da altre specie de' legumi trassero i lor cognomi i Fabii, i Lentuli, i Ciceroni. Onorarono la pastorizia con trarre i cognomi di Tauri dai Tori, di Vitellii dai vitelli, di Equizii dai cavalli, di Bubulci dai buoi, di Porzii dai porci. — Vedi Sigon. de cognom. Roman., et Tiraquel. *de nobilit.* cap. 32. 1.

simi ha la natura stabiliti tra gli esseri, che compongono il regno vegetabile ed il regno animale. Ed in vero mentre l'agricoltura ci è prodiga di ogni specie de' prodotti della terra, la pastorizia appresta i suoi mezzi per fecondare la terra stessa donde trae alimento, e ci arricchisce così di maggiori prodotti.

A spinger con utilità questa combinata industria giova esser possessore di molti animali (1); ma convien farne giudizioso acquisto dalle migliori razze, come notammo a pag. 272, proporzionandone il numero alla estensione de' terreni; ma utili esser denno ai terreni stessi, de' quali formano il capitale maggiore e il più interessante. L'Essere Supremo li creò per nostro uso e vantaggio: li soggettò al nostro potere (2); e noi arbitri di essi ne facciamo degli schiavi domestici: li addiciamo al lavoro

---

(1) Per lo naturalista gli animali si dividono in quadrupedi, in cetacei, in uccelli, in rettili, in pesci, in insetti, in vermi.

Per l'agricoltore dividonsi in due serie: animali *domestici* ed animali *selvatici*.

Noi ci limitiamo a parlare di animali domestici. Sotto questa denominazione son compresi tutti i quadrupedi che servono al nutrimento dell'uomo, alla coltura delle terre, ed al trasporto delle derrate, come il toro, la vacca, il bufalo, l'ariete, la pecora, il becco, la capra, il cavallo e la giumenta, l'asino e l'asina, il mulo e la mula, il verro e la troja, i conigli ec.

(2) *Dominamini piscibus maris, volatilibus caeli, et universis animantibus quæ moventur super terram.* Genesi cap. 8.

Omnia subjecisti sub pedibus ejus, oves et boves universas insuper et pecora campi. Salm. 18.

delle terre ed a dividere co' coltivatori il travaglio. Coll' aumentarne di anno in anno gli allievi, e coll' acquistar de' nuovi ne facciamo delle numerose greggi, e ne componiamo gli armenti. L' assidua cura di farli nutrire e ristorare nei prati e ne' ruscelli, di farli custodire garantiti così dall' adusta che dalla rigida stagione, par che ci abbia fatto acquistare il dritto di presceglier quelli, le di cui carni allettano il nostro gusto, il di cui latte ci nutrisce, le di cui lane ci rivestono, le di cui ossa e cuoi suscettibili di molti lavori servono agli usi della vita(2), il di cui concime fertilizza le nostre campagne. Docili alla nostra voce si prestano a facilitarci i trasporti de' generi, ed a farci eseguire, quando ci aggrada, o sul loro dorso, o col mezzo del loro tiro i viaggi così di negoziato che di lusso e di diporto. Troviamo finalmente in essi i mezzi di

---

(2) *Carne juvat, pelle, vellere, lacte, fimo.* Ugo.

Fra gl' immensi lavori di ossa di animali, che sarebbe noja enumerarli tutti, vi sono i pettini e pettinesse di unghia di bue, di cavallo, e simili, ovvero di guscio delle testugini. Abbiamo degli eccellenti pettini di unghie tinte col nitrato di argento per imitare il colore di quelli di tartaruga, che escono da una delle fabbriche più fiorenti della Capitale.

Siam lieti di vedere nel nostro paese menati a perfezione gli svariati lavori de' cuoi e delle pelli, le manifatture de' guanti con gradazione di colori. Bello il vedere le conce delle pelli di cavallo preparate in colore scarlatto: quelle di agnello e di becco colorate alla foggia di Marocco, e di Francia: le aurate pelli, e del color di porpora di cui menan vanto le fabbriche di Castel'amare, di Benevento, delle Calabrie, e

sussistenza e di risorsa, facendone delle vendite nei pubblici mercati e nelle fiere.

Non vi è parte del Regno delle due Sicilie, ove da tempi i più remoti, sotto un clima naturalmente buono non siensi mantenuti in fiore la pastorizia e l' agricoltura; e dove più che in ogni altra lontana terra le greggi e gli armenti abbian meglio contribuito alla ricchezza nazionale. Ed incominciando dalle feconde regioni de' nostri Abruzzi, di cui le storie ci ricordano tante care ed illustri memorie, veggiamo che i popoli dell' antica Roma avidi di gloria, quando nel calore delle battaglie venivano a mancare di viveri e di foraggi, ed era loro intercettato il soccorso de' cereali dall' Affrica, dalla Sicilia e dall' Egitto, n' eran provvisti ad esuberanza dagli Abruzzi, e dai popoli convicini. I Cincinnati ed i Fabj, allorchè vennero ad espugnare gli Equicoli (og-

---

di Terra d'Otranto. In fine le tavolette impermeabili per suole, al pari di quelle d' Irlanda.

Sono oggetti di squisito lavoro le pelli di agnello e di montone presso i Comuni di Solofra, Arpino, Piedimonte, ed Isernia per le fabbriche delle pergamene di cui essi forniscono le città del nostro Regno, e quelle dell' estero.

Può ben superbire la Provincia di Chieti della fabbrica di corde armoniche da lontanissima epoca istituita in Salle, in Mosellaro, ed in Bolognano ex Feudo del nostro illustre concittadino Barone Durini. Gl' industri antichi abitatori di queste Comuni furono i primi a portarne l' arte in Roma, in Lione, in Parigi. Arte mirabile, intesa a convertire in corde sonore le intestina, e le budella del montone e dell' agnello. Le chitarre, i violini, i violoncelli armati di tali corde c' inebbriano di soave armonia, e c' invitano alla danza, ed al canto.

gi popoli del Cicolano nel 2.° Abruzzo ultra), emuli per valore e per fama ai Romani, rinvennero in 41 Castelli ivi distrutti un ricco bottino con tanta copia di viveri da alimentarne un numeroso esercito; nè soltanto in questa ma in altra campagna nell'accordare agli stessi Equicoli una tregua si resero tributarï di tal quantità di generi che bastasse a nutrirne per due mesi ogni soldato, a rivestirli con dei tessuti di lana, ed a somministrare ogni altro bisognevole al mantenimento de' fanti e de' cavalli. Livio e Silio Italico ci attestano che Claudio Nerone non altrimenti si decise di far marciare le sue truppe contro Asdrubale che coll' unirsi ai Frentani, ai Marrucini, ai Pretuziani ed ai Sanniti, già confederati co' Romani fin dall' anno di Roma 449; e ciò nel doppio fine di avere e uomini bellicosi e mezzi di viveri e di foraggi, tal che coronata di vittoria la pugna, brillò la decisiva giornata del Metauro. Con quel detto del cantor Mantovano di « *armati terram exercent* » rifulse negli Abruzzesi non solo, ma in tutti i popoli onde il nostro Regno si pregia, il doppio carattere di guerrieri e di agricoli, destri in un tempo nel maneggio delle armi, e solerti nel lavoro delle terre natie (1). Lo stesso Virgilio coll' altro motto « *Rosea*

---

(1) *Ex agricolis et viri fortissimi et milites strenuissimi gignuntur.* M. P. Cato *de re rustica.*

rura Velini » intender volle i fertili e fioriti campi irrigati dal fiume Velino: campi che fino a dì nostri miransi rigogliosi di vigorose messi dalle bocche di Antrodoco alla opposta estremità del Regno. Si legge in Marziale (1) in quanto pregio erano il cacio e le ricotte de' Vestini, i verdeggianti prati de' Marruccini, gli ubertosi pascoli Pennesi, le lattaginose greggi Atriane.

Non ultima delle pruove della floridezza della pastorizia nelle nostre contrade fia alcerto l'antico stabilimento de' tintori di porpora in Truento, nel confine della Teramana provincia presso lo Stato del Papa (2), del che Plinio ci conserva la storia. Ciò mostra quanto esser dovettero i Truentini doviziosi di lane, e perciò di greggi; dapoichè ivi si erigono officine manifatturiere, ove abbondano materie prime che le alimentano, ed acque sorgive che le costeggiano. Dovettero ben superbire i

---

(1) *Si sine carne voles jentacula sumere frugi,*
Hæc tibi Vestino de grege massa venit. Martial.

(2) *Truentum cum amne, quod solum Liburnorum in Italia reliquum est, flumen Albula, Tervium, quo finitur Prætutiana regio et Picentium incipit* — Plinio, Lib. III. Cap. 18.

Una iscrizione scolpita su di una lapide scavata nel 1833 dal Sig. de Paulis, archeologo e naturalista di Logo presso il monte *Prandone* nel convicino Stato Pontificio, mostra che i Truentini nostri possedessero un tempo l'arte profittevolissima di tingere in porpora.

Vedi F. Mozzetti, delle Officine porporarie di Truento, antica Città de' Pretuziani.

nostri pròtavi, quando per effetto di loro industria erano al caso di somministrare la porpora agli ornamenti trionfali de' conquistatori della terra.

I giureconsulti Romani tennero in sì alto pregio il color di porpora, che Ulpiano e Callistrato nella Leg. Tit. *ad exhibendum*, e nel §. 26 Instit. *de adquir. rerum domin.* ragionano della preziosità della porpora in rapporto ai litigi per l' accessione della medesima su i tessuti di lana, di seta, e di altre robe (1).

Facendo quindi passaggio dagli Abruzzi alle altre Provincie osserviamo che Varrone (2) ci decanta la naturale industria delle pecore nelle fertili provincie di Bari, di Lecce e di Capitanata, famose già un tempo e celebri tuttavia nella storia patria per la istituzione del Tavoliere di Puglia, oggetto di bella economìa georgica e pastorale. Lo stesso Marziale chiamò nobile e rinomata pe' lanificî la provincia di Lecce, egualmente che pei vini (3); ed altri scrittori antichi e moderni lodano a cielo

---

(1) Nell' anno 1479 introdotta e propagata in Napoli l' arte di lavorar la seta, premî e privilegi ne ottennero gli Artieri. Migliorata nel seguente anno 1480 l' arte di lavorare la lana fina, altri privilegi forono ai lavoratori accordati. — *Vedi l' utile Opera, Elementi di Cronologia matematica e storica dell' Arcid. Cav. Cagnazzi.*

(2) *De re rustica* Lib. II. cap. 1.

(3) *Nobilis et lanis et felix vitibus Aulon*
Det prætiosa tibi vellera, vina mihi.

le lane di Taranto e di Canosa, il prosciutto di Chio, il formaggio di Sicilia. Ed Orazio(1) fin dai tempi suoi ci encomia come celebri le lane, onde l'antica città di Lucera è stata sempre abbondante. Arti ed industrie rimaste perenni ed attive, non mai degenerate col correr de' secoli, ed anzi notabilmente progredite ove lo stato antico di fertilità e d'industria collo stato presente si paragoni. Sono indici dell'avanzamento della pastorizia i lanificï dovunque aumentati con bella gara da provincia a provincia. Risalgono ad epoca antica quelli onde ora hanno rinomanza gli Abruzzi. Palena, Fara S. Martino, Lama, Torricella del Chietino, e Penne del Teramano si distinguono nell'arte di formare per eccellenza suppellettili leggiadre, e di arricchirci di panni fini tessuti ed apparecchiati a foggia di castoro, di coverte a tutta lana colorate a disegno ed a fiorami. Nobili tappeti all'inglese ed alla turca, a riccione o a lungo pelo, frangiati, ad una o doppia faccia, che prima avevamo a caro prezzo da Oriente, da Inghilterra o da Francia, oggi ce ne forniscono a prezzo discreto i grandiosi lanificï del Reale Albergo de' poveri, di Salerno, di Giovinazzo, di Sora, di Atina, di Bari, di Catanzaro — Uguaglian-

(1) *Te lanæ prope nobilem*
Tonsæ Luceriam..... decent.
Carm. Lib. III. Od. XV.

za di tessuto, eleganza di disegni, ed armonia di colori ne formano i singolari pregi.

Scorrendo la storia patria antica e nuova veggiamo che da tempo in tempo Principi saggi si son rivolti, non meno alle altre cure di Stato che a quella dell'interessante ramo della pastorizia, così negli estesi campi della Daunia, che nelle altre Provincie del nostro Regno, ove han cercato di notabilmente estenderla, e di tempo in tempo migliorarla.

Alfonso I. di Aragona, che dal 1441 resse per molti anni lo scettro di Napoli, introdusse un miglior sistema nei pascoli delle Puglie: diè leggi certe: migliorò le lane con introdurre le pecore di razza gentile; e riordinò l'amministrazione già preesistente di questo cespite fiscale. A tale effetto per accrescerne le rendite istituì la Dogana di Puglia, creò un Doganiere per lo governo della industria ed esazione delle fide (1); e gli conferì piena giurisdizione su tutti i possessori degli animali doganali, col privilegio di decidere sommariamente qualunque controversia che vi avesse rapporto. Provvedè al comodo transito delle mandre col mezzo de' *Tratturi*, strada della larghezza di passi 60, distinta in tre lunghe diramazioni

(1) *Fida*, *affidatura*. Prezzo de'pascoli difesi. Ne abbiam parlato a pag. 124, e 125. Si prende anche per terreno venduto e assicurato per pascolo del bestiame.

per poter immettere tali mandre nei pascoli delle Puglie dai punti più lontani (1).

Carlo III. dall'anno 1734 elevò questo Regno dallo stato di squallore in cui era, all'apice della grandezza e della prosperità, di cui splendidi monumenti ancor ci rimangono. Operò grandi cose in tutti i rami di pubblica amministrazione e d'industria: non lasciò di mira l'agricoltura e la pastorizia: protesse i pastori: accordò privilegi ed immunità ai locati ed a' massari: e garantì questa gente laboriosa dalle antiche vessazioni de' potenti e de' feudatarî. Memorabile è il Real Dispaccio del 20 Maggio 1747, che racchiude all'oggetto i più saggi ed importanti provvedimenti.

Ferdinando IV. succeduto al trono delle Sicilie, emulo delle virtù del Genitore, corresse gli abusi col volger del tempo insinuati su la economìa del Tavoliere. Vegliò che i locati ed i massari fosser mantenuti nei lor privilegî: facilitò e fece più amplo il commercio interno ed esterno per lo smercio de' prodotti,

(1) I Tratturi hanno tre principali direzioni.

La prima comincia da Aquila, passa per Civitanova, Manoppello, Bucchianico, Montenegro, Larino, S. Marco e Saccione.

La seconda comincia da Celano: passa per Rocca di mezzo, Popoli, Solmona, Pettorano, Pacentro, Palena, Gambatesa, Celenza, Venafro, Castelluccio, e Lucera.

La terza comincia da Pescasseroli, passa per Alfedena, Castel di Sangro, Isernia, Cantalupo, S. Marco, Crepacore, Orsara, Bovino, Deliceto ed Ascoli.

persuaso che il commercio, mercè la sua operosa attività, combatte e disperge l'ozio corruttore dei costumi, ed influisce sulla prosperità de' popoli, sulla ricchezza, e potenza degli Stati. Rese più agevole la via de' Tratturi per la facile discesa delle pecore dalle montagne degli Abruzzi alle Puglie, e pel ritorno da queste a quelle: censì a mitissimo prezzo tutte le terre degli espulsi Gesuiti devolute al Fisco; ed ardente del desìo di giovare a' suoi sudditi, col Real Dispaccio de' 29 Novembre 1789 ordinò che si fosse conchiuso co' Locati un fitto di sei anni, nel termine del quale si sarebbe questo rinnovato, ove la sperienza e le ragioni di evidente utilità avesser consigliato di sostituirsi un nuovo metodo all'antico. Magnanimo e generoso egli disse « *che questo sarebbe stato lo sperimento di un contratto più stabile, cioè di un affitto molto più lungo ed anche di una censuazione perpetua, ove la prosperità de' pastori e degli agricoltori incardinati al Tavoliere lo avesse richiesto* » Memorabili parole degne di un principe saggio nato per benificare. Fanno quì a gara nel di lui animo la economia e la previdenza, la giustizia e la saggezza.

FRANCESCO I. non meno fautore della pastorizia e dell'agricoltura, mostrasi qual novello Cincinnato, che per sollevarsi dalle gravi fatiche dello Stato si proccura gl' innocenti piaceri delle cure campestri. Nel divenire sposo

in Ottobre 1802 della infante di Spagna ISABELLA, fà acquisto in quel Regno di una moltitudine di pecore chiamate *Merini*, i maschi delle quali egli distribuisce a'grandi censuarï del Tavoliere, onde migliorare di anno in anno le razze del gregge lanuto. Generosità e disinteresse sono i pregi del suo Real Rescritto de' 12 Giugno 1825, con cui rilascia a pro de' censuarï del Tavoliere la rilevante somma di annui ducati 100 mila. Ordina col Real Decreto de' 9 Ottobre 1826 la reintegra de'Regj Tratturi esposti alle usurpazioni de' proprietarï confinanti, onde tutelare e non far rimanere degradata la pastorizia. Coll' altro Decreto de' 28 Settembre 1829 procura il ben essere de' sudditi: eccita il loro amor proprio incoraggiandoli ad utili imprese; ed offre loro de' mezzi a ben meritare, onde a gara si distinguano su di ogni genere tanto d'industria che di scienze, e ne conseguano premï ed onorificenze.

FERDINANDO II. immagine vivente dell' augusto suo Genitore: centro luminoso che riunisce in se tutte le virtù de' suoi grandi Avi, proteggitore egualmente delle lettere e delle arti, non lascia nel tempo stesso di dar anima e sviluppo all'agricoltura ed alla pastorizia, a questi due germi di nostra ricchezza. Richiama a maggiore attività le Società Economiche: questa bella istituzione diretta a promuovere la economia pubblica e privata, la

quale diffusa in tutte le provincie del Regno è utilmente intesa a far tesoro di ogni sperimento e di ogni scoverta in fatto di agricoltura di pastorizia e di arti. Le incoraggia ad esporre progetti, a fare delle felici applicazioni delle ricerche fisiche e chimiche all'agronomia, a creare o render migliori gli strumenti aratorî: ad introdurre nuove o migliori razze di animali: ad esaminare in fine se i metodi finora usati per la coltura de' terreni e degli animali sieno conformi ai progressi dell'attual civiltà e de' lumi del secolo. Diffonde per le provincie la Veterinaria già stabilita in Napoli; istituzione pregevole anch'essa, utile scienza ed arte intesa a preservare da morbi i cavalli ed altri animali, e a dar mezzi pronti per curarli (1), resa ancor più pregevole per le diverse scuole di anatomia, di fisiologia, d'igiene degli animali utili, della lor patologìa, della terapeutica, della materia medica, della teorica e pratica delle operazioni. Ridona all'agricoltura ed alla pastorizia grandi estensioni di terre di patrimonio della Corona riservate anticamente all'uso delle Reali cacce (2); ed è marcabile

(1) Connoitre, élever, et conserver les animaux les plus utiles à l'économie domestique, tel est l'objet de la Vétérinaire. Girard.

(2) Reali Rescritti de' 13 e 19 Novembre, 1. 3. Dicembre 1830.

che mentre questo giovane Principe colla vastità della mente si occupa degli alti affari di Stato, e mantiene in fiore gli eserciti, se a far parte di essi chiama la gioventù, soggetta alla coscrizion militare, non altrimenti vuole che ogni recluta presti nel periodo di cinque anni il servizio, che nel fine di far tornare dopo sì breve tempo i giovani alle occupazioni dell'agricoltura e delle arti (1). Così mentre eleva sempre più la monarchia al più alto grado di forza facendo addestrare essa gioventù al maneggio delle armi, non lascia egli di dar vigore alla industria nazionale, permettendo che la gioventù stessa, esaurito il militare servizio, a coltivarla ritorni. Che più? Ciò che diceva Virgilio particolarmente de' nostri bravi Abruzzesi » *armati terram exercent* « noi ora diciamo de' popoli di un Regno intero.

A' così segnalati favori che il provvido Governo ci comparte; a' tanti mezzi, e facilitazioni che generoso ci accorda nei beati ozii di pace, ci gode veramente l'animo in vedere come la industria agricola e pastorale di giorno in giorno si aumenta ed a gran passi si avanza. Se da una parte però siam lieti di questi eminenti vantaggi, tacer non possiamo dall'altra, che non da per tutto son secondate del Governo le mire. Invecchiati pregiu-

(1) Real Decreto de' 19 Marzo 1834.

dizï ingombrano tuttora le menti di taluni pochi proprietarï e coltivatori. Un sistema erroneo dalla infanzia contratto e da antichi esempi avvalorato non sì presto si abbandona; o piuttosto per effetto di negligenza o d' inerzia trascurano taluni di operare. Non è sì rigido il nostro clima da render vana una florida coltura; nè il suolo ci niega produzioni di ogni genere anche per gli animali. I nostri terreni sono anzi ospitali alle straniere piante che ci vengono spesso sì dalle calde che dalle gelide regioni. Le nostre montagne non sono come quelle delle Alpi, della Germania e della Scozia. Sorgono primarï tra i nostri Appennini il Montecorno e la Majella, nelle di cui alte cime soltanto son durevoli le nevi per più mesi dell' anno: nei secondarï meno elevati la neve non suol cadere nel verno con frequenza, ed è di breve durata: non si sofferma che per pochi giorni nelle pendìci e nei piani: non cade che rarissima nelle maremme.

Ove si guardi la topografica conformazione del nostro Regno si scorge che la prodigiosa natura non poteva meglio coordinare la benefica influenza de' monti su' i sottoposti piani. Ed infatti la lunga schiena degli Appennini che si erge e prolunga verso il mezzo del nostro Regno, e che in tanti balzi e burroni divisa presenta allo sguardo un aspetto bizzarro e maestoso, si dirama nei fianchi in valli ed in col-

li, chi più chi meno elevati, di selve vestiti e di folte erbe coverti. Si suddividono i colli in tante diramazioni diverse sovrastanti ad ampï bacini ed estese pianure nella triplice pendenza verso la cerulea fascia dell'Adriatico e gli opposti mari Tirreno e Jonio. E quì nella dolce prospettiva variati campi intersegati da fiumi in tortuosi giri, ed irrigati da ruscelli, le di cui acque zampillanti or si mostrano ed or si celano tra fronde e fronde, vengon rallegrati dalla più vaga e vigorosa vegetazione. Ovunque si volga lo sguardo fra le romantiche campestri scene, veggonsi da un lato rusticani tugurï e signorili edifizï, presso a cui giovani pastori menando a pascolo gli armenti alternano un armonioso canto: mirasi dall'altro occhi-modesta pastorella che anche del suo gregge è guida, appressarsi al fonte vicino. Le sue rosee guance, ornamento al verginale pudore, fan contrasto col candore del giglio: la sua bocca è una socchiusa granata; e i suoi biondi capelli luccicano come l'oro finissimo, ch' esce di man dell' artefice. Finezza di lineamenti, modestia di colori, purità d' innocenza, aria vivace e gentile son le grazie che alla sua venustà dan risalto e pregio maggiore. Torri e villaggi fra belle praterìe e vigneti rompono colle lor varie e chiare tinte la monotonìa del verdeggiare: quà fiori e frutta, preziosi doni di Pomona e Bacco: là odorosi cedri ed aranci che si

succedono a vicenda nel fiorire e nel maturarsi. Bianchi ligustri far vaga mostra accanto le rose porporine... (1) Tanta varietà e bellezza che la natura d'ogn'intorno a larga mano ci spande, forma nel tutto insieme un complesso animato delizioso e gradevole, che attira con magico incanto lo sguardo, e che bene spesso il pennello del pittore tenta in vano d'imitare (2). Favorevoli circostanze per le quali la nostra pastorizia ed agricoltura sono per se stesse ubertose; e che meglio combinate insieme dalla industre mano dell'uomo possono esser produttrici di più estesi vantaggi.

Inoltre se presso le sommità de' monti la rigidezza del clima è sensibile, viene a sperimentarsi gradatamente più mite nelle coste inferiori e nei piani. Dalla distanza di un miglio all' altro è notevole la dolce temperatura di aria che si respira. Ben possono a lor grado i proprietari ed i pastori prescegliere i siti opportuni, meno esposti e meno rigidi per costruirvi degli ovili, ove questi non esistono,

---

(1) Les fleurs . . . .
Hôte aimable des champs, ce peuple quelquefois
Vient vivre parmi nous, et se plait sous nos toits.
Fleurs charmantes, par vous la nature est plus belle!
Delille, chant. VI.

(2) Ciò ch' io vedeva mi sembrava un riso
Dell' Universo . . . .
Dante.

e dove sarebbe mestieri che si costruissero, facendovi stazionare per l'abbondanza de' foraggi un competente numero di greggi e di armenti. A spingere questo genere d'industria nei luoghi nostri nulla dee sgomentarci, non il rigore del verno, non l'ardenza della state.

Gli animali tosto che sono assicurati della lor sussistenza, e provveduti di ovili e di ricoveri nel corso del verno, posson benissimo stazionare in qualunque sito delle nostre contrade abbondanti di prati e nelle pendici e ne' monti. Inoltre di quanta utilità non sono i boschi alla pastorizia? Ivi rinvengono gli animali nelle frutta selvane, nei germogli e nelle fronde il pascolo più nutritivo ed abbondante. Trovano ivi sotto i fronzuti alberi quà e là aggruppati spazioso ed eccellente ricovero, ancorchè lungi dall' ovile fosser sorpresi improvvisamente dalle scosse degli aquiloni e dalle piogge. Vengon riparati nel verno dalle nevi che in gran parte restan sospese e trattenute nei rami de' folti alberi: vengon difesi nella state dai cocenti raggi del sole.

Nel generale poi abbian la cura i proprietarî ed i pastori (lo ripetiamo pur una volta) di proporzionare alla estensione di ciascun podere il numero degli animali, onde non ecceda i mezzi di mantenimento: giudiziosi essi veggano se possan tutti agiatamente allogarsi, assegnando loro i siti opportuni per

un ricovero sicuro dagli artigli de' lupi e de' ladri nelle ore della notte (1), e pel vicino pascolo nel corso del giorno, quando la rugiada nociva alle pecore è di già scomparsa, e sciegliendo que'luoghi di terreni alquanto secchi ed asciutti, ove crescono erbe fine ed aromatiche provvenienti da prati artificiali. Rivolgano la loro attenzione a preparare i lor campi in modo da non far mancare il nutrimento sufficiente agli armenti, e da prolungare il tempo della pastura, senza pregiudicar punto le altre colture. Provveggano a riserbare una quantità di foraggio necessario pel tempo in cui la terra è coverta di raccolte, o che le piogge e le nevi non permettono il pascolo dell'erba, quando è forza restringer gli armenti nelle stalle, o sotto le tettoje. Sono allora i fieni, i navoni, le rape, i trifogli secchi cibo squisito per essi.

È dell'arte del pastore, è della diligenza de' proprietarî il somministrare quel nutrimento più confacente alla natura ed alle specie degli animali, a seconda dell'uso cui son destinati. Le bestie da latte vogliono esser nu-

(1) *Nec tibi cura canum fuerit postrema sed una*
Veloces Spartae catulos, acremque Molossum
Pasce sero pingui; nunquam custodibus illis
Nocturnum stabulis furem, incursusque luporum
A tergo horrebis . . . .

Virg. Georg. Lib. III.

trite con alimenti sostanziosi ed acquosi, buoni strami, rape, radici. Quelle da tiro con foraggio del pari sostanzioso e fortificante, orzo, fieno, vena e fave. Quelle finalmente destinate all'ingrasso richieggono patate, radici, semi farinacei e simili. Di quì la utilità, che nel prepararsi, come sopra, i terreni, si dividan questi in tante sezioni. La segala, e le biade di diverse specie saran seminate in una sezione: la vena, l'orzo, la lupinella in un' altra; e dove nell' anno scorso si seminarono le prime piante, nell'anno corrente convien che si seminino le seconde; e così di anno in anno far succedere al ricolto di queste ultime le prime. Lo stesso per la semina de' cereali, de' legumi e di tutt' altro. Ecco il lodevole sistema che costituisce la coltura alterna. Ecco la rotazione agraria; in altri termini l' avvicendamento, unico mezzo di mantenere il terreno in istato di produzione continua. È un fatto che i nostri terreni non istanno mai in ozio, ove l'agricoltore v' istituisca una ben intesa e perenne coltura.

Costruire spaziosi gli ovili, mantenerli ventilati ed asciutti, nettarli spesso da sozzure ed insetti, purgarli da escrementi, farvi de'profumi secondo chiede il bisogno, accendervi l'odoroso cedro, garantirli da rettili, da serpenti velenosi e di latte ingordi, son tutte operazioni indispensabili, utili oltremodo al ben essere degli animali, che impegnar deb-

bono il proprietario ed il pastore a frequente attività (1).

Così non meno interessante è il prescegliere e adattare alla natura de' terreni o secchi o umidi, o un po' magri o fertili quelle specie di animali che il proprietario crede i più utili alla propria industria, alla maggior concimazione del fondo, onde immancabili sieno i frutti da percepirne, pronto e sicuro il guadagno da ritrarne. Ma di esse cure la prima fia quella di possedere un capitale per provvedersi di scelte razze giusta i dettami di Columella, come a pag. 272. E di capitale in vero abbisogna ove si voglia estender lo acquisto di tali razze per migliorare il gregge lanuto. (2) I *Merini* di origine Spagnuola producono la lana sopraffina de' panni; ma colle altre lane di razze forti provvenienti da Inghilterra da Francia e da Sassonia ottengonsi delle stoffe rase e fine. Di capitali è d' uopo, onde provvedersi nel tempo stesso degli attrezzi e

---

(1) *Disce et odoratam stabulis accendere cedrum,*
Galbaneoque agitare graves nidore chelydros.
Sæpe sub immotis præsepibus, aut mala tactu
Vipera delituit, cælumque exterrita fugit:
Aut tecto assuetus coluber succedere et umbræ,
Pestis acerba boum, pecorique aspergere virus
Fovit humum: cape saxa manu, cape robora, pastor.
Virgil. Georg Lib. III. v. 414.

(2) *Respiciendum autem est patrifamilias ut ad faetificandum meliores oves sibi eligat, juxta illud Horatii.*
Fortes creantur fortibus et bonis.
Leiserus.

strumenti agrarî di nuova foggia, non che di buone sementi senza mancare del bisognevole per le anticipazioni, per le spese, per la ricolta, pel buon trattamento degli operai: capitali che i ricchi animati dal proprio interesse e pieni di volontà possono aumentare, ed i men doviziosi provvedersene gradatamente a via d'industria e di giudiziosa economia. Sieno costoro persuasi che da una saggia economia, da un'operosa industria emana ogni ricchezza.

La felice propagazione de' prati artificiali a' dì nostri (1) è uno de' mezzi immancabili all'avanzamento della pastorizia, poichè evidente è la utilità che se ne ritrae. Quanti terreni si lasciavano per lo innanzi incolti sul vano principio di essere aridi ed infruttiferi! Oggi un moto animatore s' insinua da per tutto, si propaga, e si estende. Ove prima erano terreni infecondi, acque insalubri stagnanti verdeggiano già vigorosi prati artificiali. Bello il vedere come la Sulla, e la Luzerna oggi rivestono di un

(1) È omai troppo conosciuto che senza le praterie artificiali non può esservi buona agricoltura nè buona pastorizia, nemmeno nei paesi più abbondanti in praterie naturali. Diventano esse il fondamento di un assicurata fortuna. Possono esservi due fatte di prati artificiali: una perenne, e l'altra annuale. Prati perenni son quei seminati a *Sulla*, ed a *Luzerna*. Possono aversi ottimi prati artificiali annuali colle seguenti erbe, cioè le *Crocette* volgarmente *sano fieno o lupinella*, *le carote*, *la cicoria selvaggia*, *i cavoli comuni*, *il cavolo cesareo* per le vacche di Waterloo, come lo chiamano in Inghilterra, *il grano d' india*, *il panico alto*, o la *gran pimpinella*, *i trifogli violetti e incarnati*, *le rape*, *l' avena ec.*

bel verde tapezzato di vario-pinti fiori le sterili balze.(1) Generalizzate queste due piante in tutte le provincie del Regno: introdotte quelle del trifoglio incarnato, della cedrangola o crocette che prosperano ove più ove meno, secondo la natura de'terreni, offrono agli armenti un cibo nuovo, nutritivo, abbondante. Sparsi i semi di tali elette piante, e specialmente delle crocette nei siti i più arenosi tanto de' nostri monti che delle marine, rimaniamo tocchi da maraviglia in vedere le sabbie più aride, le balze più sterili divenir feconde, rivestite di novella verzura e de' germogli di tali piante produttrici di eccellente fieno, risorte quasi a novella vita.

Il Tavoliere di Puglia (2), quella vasta

---

(1) La Sulla volgarmente detta grampa-lupina.
La Luzerna, altrimenti detta erba medica, poichè i Medi ne recarono a noi i semi.

Su i vantaggi del prato di *Sulla* veggasi la dotta Memoria economica-rurale del ch. professore G. Sannicola da Venafro inserita negli atti della società Economica di Caserta.

(2) Alfonso di Aragona nel riordinare ed estendere il sistema de' pascoli in Puglia l'anno 1441, si servì della denominazione di *Tavoliere*, quasi fosse questo Tavoliere una ben imbandita mensa. Fè pubblico solenne generale invito a tutte le pecore gentili del Regno, perchè ivi venissero a godere del preparato convito e dell' opportuno riposo, pagando però ciascuna il proprio scotto per quella Tavola Reale. Si tracciarono amplissime strade (oggi dette Tratturi), perchè le greggi andassero agiatamente: furon tutelate le vie, onde garantirle dai ladri; e si dispose che per più miglia lontano personaggi distinti andassero ad incontrarle, e confortassero i pastori e massari ad accettare l' invito.

estensione di paese di circa 74 miglia di lunghezza, e 30 di larghezza, nel di cui perimetro sorge altera la città di Foggia: estensione che abbraccia le provincie di Capitanata, di Lecce e di Bari, di patrimonio della Corona, fu addetto fin dai primi tempi di oscurità e di barbarie unicamente alla pastorizia. Par che ivi la pastorizia avesse avuta la prisca sua sede, il vero suo centro. Offre il Tavoliere l' immagine dell' antica istituzione patria, onde venne regolato nel nostro Regno il pascolo degli armenti con periodiche di costoro trasmigrazioni dalle montagne degli Abruzzi e del Sannio alle pianure del Tavoliere, coll' alternativa de' pascoli estivi negli Abruzzi, e de' vernali nelle Puglie, per ragione della diversità del clima, e garantirli così dalla soverchia rigidezza che dal soverchio calore. Gli estremi del caldo e del freddo sono ugualmente contrarî allo sviluppo degli animali. Il freddo specialmente eccessivo diminuisce il prodotto del latte, questo dolce presente della natura.

Ben merita questo Tavoliere che c' intratteniamo alquanto a ragionar su di esso, e su le leggi che han regolato e regolano tuttavia quella sterminata proprietà della Corona. Varrone il più antico Scrittore che ci tramanda la memoria di tale usanza di pascolo, ci attesta che pel passaggio che faceva il bestiame dal Sannio nella Puglia, ogni proprietario pagava un *vettigale* in

ragione del numero degli animali ch' era costretto rivelare agli ufiziali della repubblica: istituzione che gli Svevi, ed i Normanni conservaron di seguito nel nostro Regno. L'antico nostro Dritto nazionale, e specialmente una Costituzione del Re Ruggiero, ed un'altra dell' Imperator Federico, che risalgono al-l'epoca del 1250, ci fan conoscere di essere stati gli Abruzzesi e gli abitanti della Marca fin d' allora soliti di condurre nel Tavoliere i loro animali colle reti ed utensili corrispondenti (1). Questi fatti ci dimostrano che da epoca remotissima i nostri primi padri non so-

(1) *Contra illae in saltibus quae pascuntur, et a tectis absunt longe portant secum crates, aut retia, quibus cohortes in solitudine faciunt, caeterumque utensilia. Longe enim et late in diversis locis pasci solent, ut multa millia absint saepe hibernae pastiones ab aestivis. Ego vero scio; nam mihi greges in Apulia hibernabant, qui in Reatinis montibus aestivabant.*

Varr. de re rustica.

I pastori che dagli Abruzzi o da altre provincie vanno alle Puglie debbono esser muniti della *Carta di passaggio*, come in generale tutti coloro che si conducono da un luogo all'altro per l'interno del Regno, a differenza di chi và nell' Estero, il quale ha bisogno di *passaporto*, pagando i dritti. Ciò in forza del Regolamento de' 12 Febbrajo 1836—Ma i pastori hanno il privilegio di non pagare dritto alcuno all'Autorità municipale che loro spedisce la carta di passaggio col visto dell' Intendente—*Vedi il Comentario del Sig. Giaccari, su le leg. pen. Vol. 2. pag. 262.*

Gli stessi pastori che muovono colle loro greggi da luoghi lontani sino alle Puglie, hanno l' altro privilegio di asportare colle reti ed utensili gli strumenti rurali taglienti incidenti e pungenti; ciò che sarebbe vietato a chiunque altro, sotto pena della detenzione, o dell' ammenda di polizia—Non van compresi allora nella classe delle armi vietate i suddetti strumenti, poi-

lo si distinguevano nel mestiere della pastorizia, ma che i confinanti popoli Marchegiani oggi industriosissimi, eran allora dietro ad essi in tale industria, tosto che ebbero una volta bisogno di menare da lungi sino alla nostra Puglia i loro armenti per farli nutrire in un pascolo più ameno ed abbondante di quello che ottener non potevano nel loro clima. Da ciò è da conchiudersi che forse a que' tempi il suolo Marchegiano era men coltivato del nostro, non potendo al presente dirsi lo stesso.

Fioriva il sistema del nostro Tavoliere in epoche felici sotto le dominazioni di CARLO e di FERDINANDO. Siccome dimostrammo, più utili e saggi esser non potettero i provvedimenti da essi dati di tempo in tempo in rapporto al Tavoliere, comecchè adatti alle circostanze di quelle epoche. Ma le politiche turbolenze sconvolsero Europa, e ne risentì con essa le scosse anche il nostro florido Regno che invaso rimase dalle armi Francesi. Leggi straniere e nuove non in tutto adatte ai costumi de' nostri paesi furono allora sostituite alle antiche; ogni ordine politico ed economico rovesciato, i privilegi de' Locati distrutti, i terreni del Tavoliere censiti. Fra i primi

---

chè i pastori li asportano per unico uso del loro mestiere—*Vedi la Ordinanza di Polizia sanzionata da S. M. nell' ordinario Consiglio di Stato de' 9 Ottobre* 1822—Delle armi vietate ad asportarsi abbiamo fatta menzione distinta alla pag. 118.

cangiamenti che operarono i Francesi, vi fu anche quello della censuazione di esso Tavoliere, che spacciarono come un'idea affatto nuova, ma che già precedentemente era stata meditata da FERDINANDO (1), pria della innovazione repubblicana del 1799. Siffatta censuazione fu allora eseguita, ma con pochi felici auspici. Non andò guari, ed incominciarono le dissenzioni fra i Censuarî. Non poche furon le doglianze de' proprietarî de' bestiami su gli abusi e novità commesse contro i patti stabiliti nella censuazione, e su i nuovi pesi onde erano stati gravati.

Restituito dalla Provvidenza ai voti de' Napolitani il legittimo Sovrano nel 1815, dopo due lustri di permanenza nella ulteriore Sicilia, udì i clamori degli antichi Locati, che sostennero di essere stati lesi nei loro dritti,

(1) Non vi è cosa di amministrazione che eseguita in tempo dell' Occupazion Militare non fosse stata già pensata precedentemente nel nostro Regno. Senza enumerarle tutte ci fermiamo sul sistema ipotecario. Questo si è spacciato come invenzione Francese; ma desso era già in gran parte raffigurato 30 anni prima nell' Archivio Regio dal nostro Re FERDINANDO— Utilissima delle istituzioni fu il Regio Archivio, di che il primo Ferdinando di Aragona sin dal 1474 ebbe il pensiero. L' ebbero ancora Carlo V. nel 1533, e Filippo III. nel 1609; ma la circostanza di principî o le contrarietà di fortuna impediron l' effetto sino al suddetto nostro Re FERDINANDO, il quale nel 1786 compì l' opera, emanando la Real Prammatica de' 30 Luglio. Egli comandò che gli atti generanti azione ipotecaria serbassero nell' Archivio memoria e registro, resa chiara la proprietà, certa la ipoteca. Con ciò assicurò i Creditori, e costriuse i debitori a rispondere del promesso pagamento.

nei loro interessi, e di esser rimasti privi degli antichi privilegi: che inoltre si erano con abuso messi a coltura molti terreni addetti al pascolo col rovescio totale del sistema di pastorizia. Vide che la eseguita censuazione delle terre di Puglia ch'egli già volgeva in mente di adottare pria della militare invasione, nel modo come i Francesi l'avevano effettuita, non era conforme ai principî di economia agricola e pastorale, pregiudizievole agl'interessi del Fisco, inalterabile nelle circostanze locali, ed all'antichissimo sistema della pastorizia patria, rimasta in fiore per tanti secoli, la quale potevasi solo modificare e non distruggere.

Colla legge de' 13 gennajo 1817 diè in parte riparo a' tanti mali. Riordinò il rovesciato sistema; e librando coll'alta sua mente non solo il pubblico, che il privato interesse de' sudditi, da un canto volse il suo Real animo a migliorare il lor ben essere a seconda della moderna civiltà, e dall'altro prese in considerazione le abitudini, i costumi ed i rapporti commerciali colle altre nazioni, in modo che riuscì a conciliare l'agricoltura e la pastorizia da farne in un tempo risultare grandi vantaggi agli Abruzzi ed alle Puglie per le località e posizioni rispettive, col minor possibile sacrificio agl'interessi loro ed a quelli del Fisco. Magnanimo confermò in buona parte le già seguite censuazioni: apportò modifica alle altre: rivestì de' dritti e privilegi coloro che

n' eran rimasti spogliati. Pieno di generosità e di disinteresse alleviò i pesi ai Censuarï, sgravandoli di altri annui ducati 100 mila, ed a' taluni altri accordò dilazioni pel pagamento degli arretrati. Permise che si mettesse a coltura il quinto delle terre a pascolo. Credè che fosse per allora sufficiente la coltura del solo quinto, nella veduta di non distruggere o diminuire la pastorizia delle convicine provincie, e sul motivo che gli estesi piani della Puglia non potevan tutti coltivarsi per mancanza di popolazione; ma come già femmo conoscere, egli dichiarò di voler attendere dal tempo e dalla sperienza maestra delle umane cose un miglior consiglio per determinarsi a concedere una dissodazione maggiore. Ben sapeva che il sale è gradito, ed è di preservativo alle pecore ed ai buoi da morbi epizootici, corregge i vizii di un foraggio umido, e facilita la digestione degli alimenti, sana la scabie, e rende morbida la lana. (1) Quindi accordò a tutti i pastori godenti il pascolo nel Tavoliere o come locati o come censuaï il dritto alla distribuzione del sale alla metà del prezzo di Regia privativa. Diè effi-

(1) Ci avverte Plinio nel Lib. 31 cap. 9, che *totis corporibus nihil esse utilius sale*; ed altrove nello stesso libro dice — *Pecorum quoque scabiem sanant, lanasque emolliunt.*

Ci osserva Aristotele nel Lib. 6, cap. 35, che il sale desta nelle pecore non solo la fame, ma altresi la sete, onde son tratte a bere abboudevolmente; quindi sane e grasse addivengono.

caci disposizioni per lo ristabilimento de' Tratturi, e de' riposi laterali su le terre Comunali, onde il passaggio delle greggi e degli armenti de' Locati fosse seguito con ispeditezza e comodità nel giugno di ciascun anno. Ordinò che obbligati fossero gli usurpatori a rilasciare ciò che a fianco di tali *Tratturi* avevano usurpato. (1) Prese in somma tali e tanti espedienti da migliorare le condizioni della pastorizia.

(1) Il Real Decreto de' 8 Agosto 1832 contiene la determinazione Sovrana col corrispondente Regolamento per la conservazione de' Regj Tratturi del Tavoliere di Puglia, bracci di essi e riposi laterali. Per la usurpazione di essi il procedimento è regolato dalla Legge de' 25 marzo 1817 sulla procedura del contenzioso amministrativo; ma può esservi anche luogo ad azion penale, giusta i seguenti articoli del su citato Regolamento.

Art. 1. Ogni occupazione de' Regj Tratturi, de' loro bracci e riposi laterali sarà punita con una multa di ducati 100. a versura (ogni versura corrisponde a moggia 4.), oltre le pene stabilite nel Tit. VIII. cap. 2. Codice parte 2, e l' occupatore sarà tenuto al rilascio della parte occupata, alla perdita de' materiali immessi, del pari che delle piantagioni e seminagioni fatte, ed al ristoro de' danni interessi, e delle spese. *Vedi l' art. 426 e seg. del detto Cod. Leggi penali.*

Art. 4. Ove dal processo verbale risulti uno o più contravenzioni, il Sindaco ne dara partecipazione al 1 Eletto, ed in di costui mancanza al 2, che assumerà le funzioni di Pub. Ministero. Quindi a giorno ed ora fissa, non al di là di giorni sei farà venire in sua presenza gl' imputati, ed i testimoni; ed a norma degli articoli 4 e 14 della Legge de' 25 marzo 1817 sulla procedura del contenzioso amministrativo, pronunzierà sull' applicazione delle pene, e delle rifazioni stabilite nell' Art. 1.

L' azione penale sarà esperibile avanti le autorità giudiziarie, secondo le disposizioni che potrà dare l' Intendente di Capitanata — Vedi *la Circol. Ministeriale de'* 28 *giugno* 1833, che dà all' oggetto delle dilucidazioni.

Mentre era in Foggia il centro dell' amministrazione del Tavoliere, dava il benefico Sovrano nuove norme e leggi, onde dirigerne meglio l' andamento. Dal Real Decreto de' 15 Febrajo 1820 rifulge la paterna sollecitudine del di lui Real Animo. Una Direzione finanziera composta di un direttore, di un capo di corrispondenza e di ufiziali subalterni ebbe le seguenti attribuzioni.

Di ripartire i terreni dati in locazione alle collettive de' pastori, ogni volta che questa debba rinnovarsi ai termini della sudetta Legge 13 Gennajo 1817, salva l' approvazione da darsi dall'Intendente di Capitanata.

2. *Di distribuire in ciascun anno il sale che è dovuto ai Locati e Censuari del Tavoliere.*

3. *Di spedir le passate per gli animali e per le lane che debbono uscire dal Tavoliere dopo gli adempimenti prescritti dalla Legge.*

4. *Del contenzioso relativo alla economia del Tavoliere con la legge dello stesso giorno 25 Febrajo 1820 fu incaricata la 2. Camera del Consiglio d' Intendenza di Capitanata. In forza di tal Legge furon concesse all' Intendente nella qualità di Presidente di essa 2. Camera le seguenti.*

Attribuzioni Amministrative

1. *Di fissare, previo il parere del direttore e della 2. Camera le voci della lana, de' formaggi e del pane.*

2. *Di presedere le riunioni de' censuarï pastori.*

3. *Dietro le terne che gli son presentate dai Deputati generali, di nominare i pesatori delle lane, che non possono essere nè più nè meno di dodici.*

4. *Di presedere tutti gl' incanti che interessano il Fisco.*

5. *Di proporre al Governo tutti i miglioramenti della pastorizia, delle lane, de' formaggi e delle razze, prendendo i lumi di fatto dai Deputati generali.*

6. *Di dare sotto la dipendenza del Real Ministero dell' Interno tutte le disposizioni necessarie onde prevenire e spegnere le epizootie* (1).

Coll' emanarsi la cennata legge de' 13 Gennajo 1817, onde portossi riforma alla cen-

---

(1) Per effetto dell' art. 12 della Legge organica della Gran Corte de' Conti data il 29 maggio 1817 appartiene alla Camera del contenzioso amministrativo di essa G. Corte l'esame de' gravami che si producono avverso le decisioni della 2 Camera del Consiglio d' Intendenza di Capitanata relative alle questioni tra il Fisco ed i particolari nella esecuzione de' Censuarï, i Comuni, i Corpi morali, il Fisco ed i privati così su le censuazioni fatte, che su quelle da farsi.

esazione eseguita da' Francesi, non si giunse a ristabilire appieno il sistema del Tavoliere, comecchè turbato da una scossa rapida e violenta del militare Governo, e susseguita dal turbine costituzionale del 1820. Sogliono spesso le rapide e frequenti innovazioni politiche disquilibrare qualunque ben ordinato sistema specialmente in fatto di industriale economia. Quindi al decadimento de' Censuarî successe un disordine ed un arretrato enorme nella percezione delle rendite che ha costato non pochi sccrifizî al Regio Erario. Fin da quelle epoche fatali è da ripetersi l'abuso che taluni degli Abruzzesi proprietarî delle grandi mandre cominciarono a deviare dal Tavoliere, e menare i loro armenti all'Agro Romano, quasi mendicando una nuova pastura. Da questo esempio avvenne che i Romani allettati dal doppio profitto della esazione della fida e dell'ingrasso del concime in quelle terre, avessero di poi con buone condizioni attirato i pastori Abruzzesi a svernare ivi colle lor mandre. Ma questo abuso di pochi, che tuttavia è persistente, merita di esser represso. E fia possibile che quel che noi dicevamo una volta de' popoli confinanti, costretti dal bisogno o dalla inerzia a trarre anticamente il pascolo nel nostro Regno, essi ora abbiano a dirlo in onta nostra? Donde mai il bisogno per gli Abruzzesi di menare i bestiami fuori Regno, quando di ubertosi pascoli ogni nostra Provincia abbonda? Sieno

ricchi o meschini i proprietari; sieno estese o ristrette le di costoro mandre; sia grande o piccola la estension delle terre, non vi è angolo del Regno che ad una corrispondente pastura non si presti. Hanno le grandi e numerose mandre de' Locati e di altri proprietari il vantaggio dell' esteso pascolo della Puglia. Aperte e comode sono le diramate vie de' Regj Tratturi, che ne agevolano l' accesso. Oltre degli spazi addetti al riposo che incontransi di tratto in tratto su le terre Comunali, evvi pure il benefizio che le pecore viaggiatrici lungo la via posson fermarsi momentaneamente a pascere su le siepi e su le erbe degli altrui fondi laterali, colla risponsabilità ai pastori di non toccare o far toccare i frutti, nè d'involarli. Una delle antiche Costituzioni del Regno (1) emanata dall' Imperator Federico, non mai abolita, tanto prescriveva. D' altronde se scarse le mandre o pur numerose comunque, trovansi al caso di essere anche nel verno allogate dai proprietarî nell' ambito de' proprî poderi non mancanti di ovili, e forniti di irrigui prati artificiali, fia tanto meglio. Esercitata la industria pastorale sotto i proprî occhi, non v' ha chi nieghi esser di gran lunga maggiore il

---

(1) *Permittitur itinerantibus animalia faticata immittere in agrum et in segetes alienas, ita tamen quod pedes posteriores animalis sint in via, vel in loco non laborato, dum tamen quod de frugibus nihil asportent.* Imperator Fridericus.

profitto che se ne ritrae. Noi facciamo voti che il provvido Governo ponga freno all' introdotto abuso di far uscire nell' Estero le mandre cornute e lanute ad oggetto di pascolo. La Prammatica 60 *de extractione animalium prohibita*, la quale vietava di estrarsi dal Regno i bestiami, util sarebbe di richiamarsi in istretta osservanza. Sol potrebbe concedersi a' negozianti la libertà della estrazione de' nostri animali per oggetto di commercio o di vendita nelle fiere e mercati delle convicine Marche. Intanto si osserva che lo Stato Pontificio assoggetta ad un dazio i nostri animali che colà si trasportano, nel mentre che entrano spesso in Regno quelli di detto Stato senza dazio alcuno. Grave torto taluni de' nostri proprietari fanno a loro stessi ed al nostro paese, allorchè senza oggetto di migliorar le razze, acquistano dall' Estero animali, nel mentre che ne abbondiamo di ogni specie. Alla pigrizia di pochi si unisce il riprovato genio di fare acquisto di tutto ciò che è straniero ed oltramontano, credendosi migliore del nostro. Ah! questo è un inganno. Nel nostro paese tutto è buono, tutto è abbondante, tutto è suscettivo di miglioramento.

Si condoni questa breve digressione al nostro amor patrio.

Intanto l' arretrato del Tavoliere di che abbiam fatto testè menzione rendevasi sempre più crescente di anno in anno. Ad impedirne

l'aumento conveniva prendere efficaci e pronti espedienti. La importanza dell'oggetto consigliò di dover destinare un Commissario Civile con ampli poteri in persona dell'egregio Cavalier D. Nicola Santangelo (oggi eccellentissimo Ministro degli affari interni), che da Intendente reggeva allora la provincia di Capitanata. Prescelto a compiere lo straordinario incarico, dietro le indicazioni ricevute dal rispettabile consesso de' Ministri, si volse questo personaggio a conoscer da prima l'arretrato, ad investigarne le origini, quindi ad escogitare i mezzi onde assicurarne la percezione, ripartire fra i debitori il modo di esazione, adattando con proporzione a ciascuno di essi i favori Sovrani, e facendone indegni coloro che ne abusassero: adottare in fine le misure per una riduzione di canoni relativi a contratti esistenti, qualora giudicato avessero che fosser gravosi, e la sua prudenza gli suggerisse plausibili motivi a poterli ridurre. Ciò sul riflesso di esser lecito talvolta adattare ai contratti alcune modificazioni che senza offesa della legge scostino per poco dalla loro indole, quando vi è d'uopo di speciali condizioni riclamate dalle circostanze in cui si trovano i contraenti. Egli il Commissario Civile pieno di energia, e colle ispirazioni di Sully (1), e di

(1) Massimiliano Maury Duca di Sully celebre ministro sotto Arrigo IV. morto a' 21 dicembre 1641 in Villebon. Scrittore esimio dell'opera intitolata « *Economia reale*.

Colbert (1) si accinge all'impresa, malagevole per ogni altro, ma di facile e glorioso risultato per Lui. In faccia a molti discordi pareri, che eran d'intralcio, anzicchè di facilitazione a' rimedï, onde restituire al Tavoliere la prisca floridezza, è chiamato a spianare astruse difficoltà, a rimuovere gl'introdotti abusi, ed a svolgere ogn' intrigo, simile al complicato nodo gordiano. Ei però non fece come Alessandro che con la spada recise il nodo in un colpo col farlo in pezzi; ma la sua mano sagace prese a rallentarne destramente le complicate opposte pieghe, e con facilità a discioglierlo giunse.

Ed ecco che per Lui gli affari del Tavoliere prendono più lieto aspetto. È per Lui, che Sua Maestà ridona all'amministrazione il suo regolare andamento, consegnandone le fila in mani più oneste ed energiche. Assicurati si rendono gl' interessi della Corona, garantiti quelli de'privati, repressa l'altrui mala fede, smascherate le frodi, rimossi gli abusi, scomparsi gl'intrighi.

Uomini sommi, (2) fin da quando lo enorme arretrato conseguenza delle scorse oscillazioni politiche, minacciò di rovina il Tavo-

---

(1) Gio. Battista Colbert gran Ministro di Francia amante delle lettere e delle arti sotto il Regno di Luigi XIV. Morì il dì 6 settembre 1683.

(2) I ch. Duca di Ventignano, D. Matteo de Augustinis, D. Giacomo Savarese, Arcidiac. Cav. Cagnazzi.

liere, sorsero con degli Scritti ricchi di molto sapere a sottoporre agli occhi del Sovrano le proprie opinioni. Le questioni di che occuparonsi gli Scrittori, furon molte; ma le opinioni divergenti ed opposte. Chi sostenne doversi permettere l'affrancazione de' canoni; chi propose la libertà di coltura in quelle terre; chi fu di avviso ammetterla con cautele; chi di niegarla affatto; chi finalmente opinò di doversi accordare il dissodamento, salvando o assicurando gl'interessi del Fisco.

Non vi è produzione d'ingegno, che il Sovrano colla sua innata clemenza non accolga, specialmente quando si versi su di oggetti di economia politica, e di gloria patria. Mette Egli in disamina e criba cogli alti suoi lumi i pareri de' saggi: ne profitta ove giudiziosi li rinvenga, consoni alla giustizia, non discordi dalla verità, conducenti al pubblico bene ed alla prosperità dello Stato. Con quella stessa sollecitudine, onde è intento a mantenere in fiore l'agricoltura e le arti nei due Regni fin dove si estendono, spinge lo sguardo alle tre Provincie, nelle quali il Tavoliere ha l'antica sua sede. Amoroso penetra quasi nel cuore e nei pensieri di quegli abitanti per conoscerne la volontà, i bisogni. Non v'è cosa che come giusta s'implori da Lui, e non si ottenga.

Ma osserviamo con pena che esistono tuttavia taluni pregiudizi. Fa gran torto il dire che nella estensione del Tavoliere non alligna-

no gli alberi; che que' terreni si negano nel generale ai prati artificiali: che l'aria sia malsana per le paludi e pe' ristagni: che nei mesi estivi la penuria di acqua è sensibile: che ivi l'agricoltura non può associarsi alla pastorizia. Ma su quali dati si osa dir tutto questo, quando fatti evidenti ci mostrano il contrario? Sol perchè in taluni tratti del Tavoliere non si veggono alberi, o piuttosto non si è mai curato di piantarli, si dirà che quel suolo generalmente si niega ad alimentarli? Intanto è un fatto che la Daunia nei tempi andati aveva de' boschi. Orazio chiamolla nudrice di estesi boschi di ghiandiferi esculeti (1). Nò; la Daunia non è sotto una di quelle zone inamabili accennate dal Venosino (2); e se quel suolo 18 secoli dietro era atto a produrre, come non esserlo ne' tempi nostri? Diletta lo sguardo la florida piantagione di alberi di diverse specie fatta eseguire presso le mura di Foggia ed in altri siti dal Cavalier Santangelo, quando da Intendente reggeva quella Provincia. Si dirà che ai prati artificiali quel

(1) *Quale portentum neque militaris*
Daunia latis alit aesculetis.
Carm. Lib. 1. Ode 22.

(2) . . . . *Pigris ubi nulla campis*
Arbor aestiva recreatur aura;
Quod latus mundi nebulae, malusque
Juppiter urget.
Horat. L. eod. Ode 22.

terreno non si presta, quando di bionda messe e di verdeggianti prati naturali in ogni anno si riveste? (1) Può dirsi esservi penuria di acqua in quel suolo, che cavato dovunque nella profondità di 15 o 20 palmi vi si rinviene ricca sorgente? (2) Si dirà in fine che l'aria malsana, effetto dalle acque stagnanti non permetta di farvi stabilmente rimanere una popolazione per combinare in quelle terre la pastorizia all' agricoltura? Ma il Tavoliere non è certamente tutto ingombro da laghi, e da nocive esalazioni. Posson dirsi solo terre mal sane quelle presso i laghi di Salpi, Pantanosalso, Lesina, e Varano, e desse non vanno al di là della centesima parte di tutta la estensione del Tavoliere. Sarà misera dunque la

---

(1) È un fatto che nella Capitanata si aumenta di giorno in giorno la coltivazion de'foraggi, come di ogni altra produzione. La Lupinella, l' orobo, la sarchia e la barbabietola son divenuti materia di felici sperimenti.

Hic segetes, illic veniunt felicius uvæ.
Arborei fætus alibi, atque injussa virescunt
Gramina. Virgil. georg. Lib. 1.

(2) La natura è mirabile pei diversi mezzi di cui ella si serve per somministrare dell' acqua anche in que' luoghi ove notabilmente ne scarseggia. Nel basso Egitto ove ben di rado piove, il Nilo per la sua vasta estensione irriga tutto quel paese, lasciando nelle campagne allorchè si ritira nel suo letto, una specie di limo, che conferisce molto alla loro fertilità. Trovansi in taluni luoghi, come nelle isole del mare atlantico, degli alberi di altezza considerevole, dai quali distilla continuamente dell'acqua che inaffia i circostanti terreni, e porge da bere a' quegli abitanti. Veggonsi continuamente delle nuvole sopra tali alberi che ne vengono umettati.

sorte della intera Puglia, sol perchè un centesimo di essa si rende malsano? E fia poi tanto malagevole il purgarlo da ristagni a fronte di tanti mezzi che l'umana filosofia ed industria suggeriscono? In quei piani dolcemente inclinati verso la marina, saranno dunque ineseguibili le arginazioni ai fiumi, gli acquedotti ai ristagni? Eppure difficili non sono stati i prosciugamanti delle acque stagnanti in Terra di Lavoro, della palude detta Salina grande di S. Giorgio, di quella di Rosano eseguiti per conto de' privati, de' Comuni, e del Governo, nel modo stesso che la umana industria ha rese coltive le dume dell' Olanda. Dalle prosciugate terre posson ritrarsi con usura le spese occorrenti; può risultare il gran vantaggio di una florida coltura: contribuire la rinnovata salubrità allo stabilimento di nuovi villaggi e di una popolazione crescente, allettata dalla fertilità della vergine terra da molti anni non dissodata (1).

L'uomo, sì l'uomo cui provvida na-

(1) Ci è sommamente grato il sentire, che in Provincia di Capitanata progrediscono i lavori delle opere pubbliche, mercè le assidue cure di quell'ottimo Intendente. Si attende a far canali per dare scolo alle piene del Vulgano e del Celano, torrenti sinora non mai raffrenati. Le riparazioni occorse per le escrescenze del Pantanosalso veggonsi già mandate ad effetto. Così degli altri orgogliosi torrenti e di quello che attraversa la via delle Reali Saline.—Possano questi belli esempi esser di sprone alle altre provincie!

tura diè ragione intelligenza ed attitudine alla industria, può egli solo cangiare gli squallidi deserti in fioriti giardini, come può i giardini ridurre a deserti. Che non può l'uomo, quando al buon volere l'attività accoppia? Col lavoro, collo studio e colla perseveranza ei vince i più duri ostacoli della stessa natura.

Popoli delle due Sicilie! Se brilla ancor trasfusa nel vostro sangue l'avita gloria de'Marrucini, de'Sanniti, de'Dauni, de'Campani, degli Ausonii, de'Volsci. Se discendenti di un Licinio (1), di un Onorati (2), di un Quartapelle (3), di un Gagliardi (4), di un Chefalo (5), nomi cari alla patria, ambite di seguirne le orme; e se questa eletta terra è il tempio ove arde il fuoco sacro delle arti ingenue, deh! ridestate quell'entusiasmo che un dì v' incoraggiò alle utili e grandi imprese,

---

(1) Licinio respirò le prime aure di vita in Venafro, antica città di Terra di Lavoro, che Orazio ricorda nella Ode 5 come luogo di diporto e di delizie. Fu Licinio che introdusse colà delle piante di Ulivo, le quali furono dette Liciniane, e decantate da Plinio e da Columella per l'olio eccellente che somministrano. I suoi concittadini affin di eternare la sua memoria gl'innalzarono un monumento con dotta e lusinghiera iscrizione. Il benemerito Dott. Giovanni Sannicola per far conoscere una siffatta eroica azione de' suoi compaesani, ha resa di ragion pubblica la iscrizione in un suo articolo *Monumento a Licinio in Venafro* inserita nel Giornale Abruzzese n. 33, Sett. 1839.

(2) Di Salerno. Insigne è la sua Opera su la economia rurale.

(3) Di Teramo. Si è segnalato per le sue lezioni di agricoltura.

(4) Di Taranto. Celebre pel suo Vocabolario agronomo.

(5) Di Rossano. Fè rivivere l'agricoltura nelle Calabrie.

e che tanto in pace, che in guerra fra gli altri popoli vi distinse. Innestate alle foglie del pacifico albero di Minerva quelle dell'albero grandioso di Giove; ed il vostro merito istesso v'intreccerà sul crine la doppia corona. Tutto annunzia un'Era novella per l'agricoltura, per la pastorizia, e per le arti. È dell'amministrazion pubblica l'eccitare, il promuovere: è de'privati l'agire, l'operare. Fortunati noi, se vedrem dare un altro passo al miglioramento di questa combinata industria, gareggiando ciascuna provincia coll'altra. Attonito lo straniero verrà a rimirare con invidia i prodigi di queste novelle terre promesse. Maggiore invidia nel vedere fatti più lieti i destini delle due Sicilie sotto gli auspìci di FERDINANDO II., di cui possiam dire ciò che Orazio cantava di Augusto

> , ... ordinem
> Rectum, et vaganti fræna licentiæ
> Injecit, amovitque culpas,
> Et veteres revocavit artes.
>
> *Carm. Lib. 4, Ode 15.*

CONCHIUSIONE DELL'OPERA.

Riassumiamo le nostre idee. È nell'amministrazion pubblica del nostro Regno; è nella sanzion legislativa il gran vantaggio di veder concentrati come tanti raggi in un punto, il ben essere del corpo sociale, la sicurezza tanto nostra che delle nostre proprietà, la ga-

rentia degl' interessi privati, l' armonia di questi con quelli nel generale.

Le vere fonti, dalle quali la società trae gli elementi per soddisfare ai primi bisogni ed ai piaceri della vita sono, non v' è dubbio, l' agricoltura la pastorizia le arti e il commercio. Su tali basi fonda la stessa amministrazion pubblica le indefesse sue cure. Non vi è parte di legislazione cui affidate non sieno la custodia e la protezione delle nostre sostanze, non altrimenti che sotto l' egida di essa esistono inviolati i nostri dritti, assicurato il nostro onore, tutelata la nostra vita. Quell' armonica unità che si ammira nelle leggi fisiche dell' universo segnate dalla mano dell' Eterno, è l' immagine di quell' istessa che ci offre il ben ordinato complesso di tutte le leggi del nostro Codice.

Il sistema del mondo fisico, l' ordine dell' umana sussistenza, il bisogno che imperioso ci spinge rendono necessaria l' attività di lavoro, utile la personale industria nei vicendevoli rapporti. Ci è prodiga la natura de'suoi prodotti: ma d' ordinario *grezzi*, *dispersi* e qualche volta non *curati* nella superficie della terra, sono suscettibili di esser raccolti, dall' arte affinati, meglio disposti e adatti all'uso di nostra vita. Alle produzioni ond' essa terra è feconda, spesso l' uman genio si ridesta, e l' amor proprio eccita il desìo della ricerca, dell' industre attività, del proprio guadagno,

del legittimo acquisto, del pacifico possesso.

Quel principio di natura che ci fa solleciti a conservare la propria vita, ci rende operosi eziandìo ad investigare i mezzi onde provvedere alla sussistenza non solo propria che della prole da noi generata, a migliorare i nostri possedimenti, ad ingrandirli, ed aumentarne le rendite.

Savie leggi ci fan godere inviolata la proprietà de' nostri beni così mobiliari che immobiliari; come ci danno del pari il dritto di coltivare e di raccogliere tranquillamente i frutti del campo. È in forza delle stesse leggi che possessori legittimi delle nostre cose godiamo della libertà di disporne, e di vietare che altri venga ad esercitar dominio su di esse.

Originariamente libero il dritto di proprietà, libero e pieno il possesso, non può mai presumersi ad esso inerente un vincolo o un peso che il diminuisca, se non comandato da una legge espressa, o dalle parti stabilito in forza di una convenzione.

Si dirà che talune delle stabili proprietà soffrono *restrizioni*, e diminuzioni? Ma è la pubblica utilità, il bisogno pubblico che riclama dal proprietario la cessione di parte del di costui terreno, o ne ottenga, oppur no il consenso—Riputato necessario un passaggio: riconosciuta inevitabile una pubblica strada sur una parte dello stesso, la formazione di un canale, di un acquidotto, la costruzione di

un ponte, altro non gli è dovuto che una giusta indennizzazione, la quale glie ne rinfranchi la perdita. Provvida la legge pesa in giusta lance, equilibra e contempera tutto ciò che interessar può la pubblica amministrazione con i riguardi dovuti a lui, ed alle proprietà sue.

Si sosterrà che ristretta è la libertà del proprietario, mentre si costringe a non piantare alberi di alto fusto sul confine del suo podere se non in una data distanza? Ma questa modifica alla di lui libertà non vien dettata ancora che dal pubblico interesse, da quell' istesso dritto di natura che *vieta di farsi agli altri ciò che non si vuole per se*. La privazione dell' aria e della luce che i grandi alberi producono al terreno del contiguo proprietario; la dilatazione ed ingombro delle radici colle quali usurpan da esso gli umori, son pregiudizï che l'uno non dee recarli, e l' altro non dee soffrirli.

Illimitato è il desìo di un proprietario nel far uso delle acque che costeggiano il suo fondo? Le veglianti leggi al riguardo, le analoghe disposizioni giudiziarie ed amministrative ne raffrenan l' abuso.

Preservare da rovinose inondazioni e da guasti le proprietà confinanti: renderne immuni le pubbliche strade con dare alle acque un corso più regolare e meno incomodo: proccurare e ripartire a molti la irrigazione, per

innaffiare i seminati o animare macchine idrauliche: provvedere al diseccamento de' terreni paludosi, impedirne le usurpazioni: osservare le sagge prescrizioni sul governo de' boschi, che tanto contribuiscono al bene dello Stato: mettere finalmente in armonia l'agricoltura e la pastorizia, rendendo fertili da una via i terreni, e migliorando dall'altra le razze degli animali domestici. Oggetti son questi della più grande importanza, su i quali veglian le nostre leggi mettendo in vicendevole rapporto il pubblico ed il privato interesse. Leggi benefiche, le quali mentre promuovono l'abbondanza e la floridezza di questo fortunato Regno delle due Sicilie, spiegano la più alta protezione all'agricoltura al commercio alle arti; ci garantiscono nell'esercizio de' proprï dritti; quando non attentiamo ai dritti altrui; ci fanno esser tranquilli nel godimento delle nostre sostanze, e ci proccurano col minimo de' sacrifizï la maggior possibile felicità.

FINE.

SUPPLIMENTO

Che comprende nuovi interessanti articoli e quistioni dello stesso Autore, nuovi Arresti della Suprema Corte di Giustizia, e Decisioni della Gran Corte Civile di Napoli, relativi tutti a materie trattate nella presente Opera.

Con Note ed Osservazioni.

NUM. I.

PRESCRIZIONE IN MATERIA PENALE—POSSESSO—USURPAZIONE DI TERRENI—DANNI—USO PRIVATO DE' MEZZI DELLA PUBBLICA AUTORITÀ—

Nel momento di compiersi la impressione del presente Volume, nelle di cui pagine 58 a 60 abbiam parlato di *prescrizione in materia civile*, ci si offre allo sguardo un Arresto della Suprema Corte di Giustizia del dì 22 Luglio ultimo, che fissa delle Massime su la *prescrizione in materia penale*, e su gli altri articoli nella epigrafe notati. Noi crediamo far cosa grata ai nostri lettori di trascrivere per intero un Arresto di tanta importanza in questo Supplimento. Desso è concepito nei seguenti termini.

ARRESTO DE' 22 LUGLIO 1839.

Relatore il Commendatore Vice-Presidente Sig. Montone.
Pubblico Ministero l'Avvocato generale Sig. Nicolini.

Nella Causa a carico di Lucantonio, Gregorio e Donato padre e figlio di Giorgio, Pasquale Turiello e Nicola Montella risulta il seguente

FATTO.

» D. Crescenzo Corrado nel 1831 querelò di usurpazione qualificata D. Lucantonio di Giorgio, per aver costui distaccato molte moggia da un suo terreno, sito nel Comune di Montecorvino; e comunque tale usurpazione fosse commessa per l'opera di moltissimi individui, alla testa de' quali eravi il querelato, nulladimeno la G. Corte Criminale in Principato Citeriore avvisò trattarsi di semplice usurpazione; e perciò rinviò la causa al Giudice del Circondario di Montecorvino. »

»Questi il dì 5. Maggio dell'anzidetto anno condannò Lucantonio di Giorgio a mesi tre di prigionia ed al risarcimento de' danni ed interessi. »

»È notevole ne' fatti e nelle considerazioni di questa sentenza, la quale costituisce cosa giudicata, che l'imputato, nel fine di sostenere di esser proprio il terreno distaccato, produsse una scrittura di fitto, onde appariva di aver locato a Giuseppe della Corte moggia 36 di

terreno : che interrogato il conduttore , dichiarò non essere stato in possesso che di moggia 18 , poichè il rimanente delle moggia 36 apparteneva al suddetto Signor Corrado ; di aver pagato al Locatore la sola mercede corrispondente a moggia 18, e di aver fatto a costui su l'oggetto delle proteste legali, fol. 12 tergo, vol. 4.°

» Della indicata sentenza fu appello , e la mentovata G. C. dichiarò l'appellante decaduto dall'appello. »

» Si ricorse per annullamento ; ed il ricorso fu dichiarato irrecettibile. Ma siccome la C. S. trovò violata la legge in quanto a' termini della costituzione di parte Civile, annullò, nell'interesse della legge, la sentenza del Giudice di Montecorvino. »

» Il Condannato però , contento degli effetti della Sovrana indulgenza , non volle reintegrare il giudizio , a' termini dell'art. 337 LL. del rito penale. »

» Il ridetto Signor Corrado adì il Tribunale Civile di Salerno per la liquidazione de' danni ed interessi ; e ne ottenne sentenza condannatoria , la quale ha fatto passaggio in cosa giudicata. »

» Erano così le cose quando il predetto Signor Corrado nel fine di togliere ogni pretesto agli attentati del Signor di Giorgio , istituì il dì 21 Giugno 1835 azione per regolamento di confini ed apposizione di termini. Tale azione non ebbe seguito. »

»Intanto il mentovato Signor di Giorgio, dimentico del giudizio di sopra accennato, si permise di recar danni in quella parte stessa del fondo del Signor Corrado, la quale avea formato soggetto del giudizio di usurpazione.»

»Questa circostanza, perchè confessata giudiziariamente nell' ultimo dibattimento dallo stesso di Giorgio, è degna di tutta la considerazione.»

»Di quì l'accennato Signor Corrado il dì 9 di Agosto del 1836 querelò il ridetto D. Lucantonio e D. Gregorio e D. Donato di lui figli di uso privato de' mezzi della pubblica autorità e di danni, come anche Pasquale Turiello e Nicola Montella. Nell' eseguirsi la pubblica discussione gl' imputati eccepirono la incompetenza del Giudice di Circondario di Montecorvino, il quale deliberò non essere tale eccezione di ostacolo al proseguimento del giudizio.»

»Il succennato D. Lucantonio, siccome in pubblica udienza profferì delle ingiurie contro quel Giudice in esercizio delle sue funzioni, così per queste fu anche sottoposto a giudizio.»

»Gl' imputati ricorsero per annullamento avverso la deliberazione che dichiarava di non potersi arrestare il giudizio per la dedotta eccezione.»

»Quel Giudice per sentenza de' 7 Gennajo 1837 dichiarò costare di essere D. Lucantonio D. Gregorio e D. Donato padre e figli di

Giorgio colpevoli di uso privato de' mezzi della pubblica autorità e di danno nella proprietà di D. Crescenzo Corrado. »

»Di essere il suddetto D.Lucantonio colpevole d' ingiurie profferite contro un Magistrato dell'ordine giudiziario nell' esercizio delle sue funzioni e per effetto delle medesime. »

»Di essere Pasquale Turiello e Nicola Montella colpevoli soltanto di danno, in pregiudizio dello stesso Signor Corrado. »

»Quindi condannò D. Lucantonio de Giorgio alla pena di mesi 9 di prigionia; D. Gregorio e D. Donato de Giorgio a mesi due per ciascheduno della detta pena; e Pasquale Turiello e Nicola Montella a quella di giorni dieci di detenzione per ciascheduno. Tutti solidalmente al risarcimento de' danni in ducati 7, ed alle spese in ducati 25. 99.

»Di tale sentenza fu appello alla G. C. Criminale in Salerno. Siccome pendeva ricorso per annullamento, relativo alla dedotta eccezion di incompetenza, così gli atti furono rimessi alla C. Suprema di Giustizia, la quale per Arresto de' 6 Aprile 1838 lo dichiarò allo stato irrecettibile. »

»Il P. M. in data de' 22 Settembre dell'anzidetto anno chiese procedersi alla discussion dell'appello nell'interesse del solo D. Lucantonio de Giorgio pel reato d' ingiurie in persona di un Magistrato dell'ordine giudiziario nell'esercizio delle sue funzioni, reato escluso

per l' art. 7 della Reale indulgenza del dì primo di Agosto del 1838 ; e di dichiararsi abolita in virtù del citato decreto l'azione penale per gli altri reati. »

»Gli appellanti padre e figlio de Giorgio Montella e Turiello rinunziarono agli effetti della Sovrana indulgenza. »

»La predetta G. Corte, siccome un testimone nella pubblica discussione dinanzi al Giudice di Circondario di Montecorvino non prestò giuramento nelle forme del rito, così per decisione de' 2 Gennajo 1839, ordinò ripetersi alla di lei presenza la pubblica discussione, la quale fu aperta il dì 23 Febbrajo dell' anzidetto anno. »

»È osservabile nel corso di questa che dimandato opportunamente l'appellante D. Lucantonio de Giorgio, siccome si è di sopra accennato, dichiarò essere la recisione del mirteto eseguita in quella porzione di terreno che altra volta fu soggetto di giudizio tra lui ed il Signor Corrado, fol. 20 Vol. 5. »

»La mentovata G. C., per decisione de' 23 Febbrajo 1839 su motivi che dall' Arresto della C. S., pronunziato il dì 6 Aprile 1838 sino al primo atto di procedura avvenuto il 22 Settembre dell' anzidetto anno, eran decorsi sei mesi circa, invocando gli art. 616. 617. LL. del rito penale. »

A voti unanimi.

»Dichiarò prescritta l'azion penale per le in-

giurie profferite in persona di un Magistrato dell'ordine giudiziario nell'esercizio delle sue funzioni. »

»Sul proposito del reato nascente da danni osservò che dagli elementi raccolti dalla pubblica discussione, incerto era il possesso di quella parte di fondo su la quale i danni erano stati commessi: che pendeva un giudizio di proprietà: e che bisognava subordinare agli effetti di questo la discussione degli appelli. Quindi »

Alla stessa uniformità.

»Deliberò che sospeso il giudizio di appello relativamente a' carichi di uso privato e di danno, si rinviassero le parti innanzi al Giudice Civile per espletare il giudizio introdotto con la citazione de' 22 Giugno 1835, in esito del quale si riserbò di decidere sul merito della causa. »

»Di tale decisione è ricorso per annullamento sì dal lato del P. M., che da quello della parte civile. »

Motivi per annullamento prodotti dal P. M.

»1.° È fuori di dubbio che la sentenza profferita dal Giudice di Montecorvino nel 1831, con che D. Lucantonio e D. Gregorio di Giorgio furono condannati, come colpevoli di semplice usurpazione, costituisce cosa giudicata; perciocchè i condannati pagarono i danni ed interessi. »

«Il Signor Corrado nel 1836, per i danni cagionati dal Signor di Giorgio in quella parte del territorio che formò soggetto del giudizio anzidetto, querelò costoro. »

«Quindi in questo giudizio due estremi si doveano verificare, vale a dire se i danni eransi commessi nel fondo stesso una volta usurpato; e se la citata sentenza del 1831 costituiva cosa giudicata. »

»Non poteva dubitarsi del primo estremo, poichè confessato dal querelato medesimo; nè del secondo, giacchè la sentenza era stata eseguita.

»Ma la decisione dinunziata nel porre in dubbio il possesso, sostenuto dalla cosa giudicata, nel rimettere pregiudizialmente dinanzi a' Tribunali Civili l'esame di ciò che erasi fermato dal giudicato medesimo, presenta una diffinitiva, anzichè una interlocutoria, violando gli art. 1305 LL. Civili, 276. 288. LL. del rito penale. »

»2.° La G. C. ha snaturato l' atto di citazione de' 22 di Giugno 1825; imperocchè in esso non si trattava di giudizio di revindicazione, ma di regolamento di confini. Da questo fatto è surta la fallace conseguenza del dubbio sul possesso. Violati quindi gli art. 293. 377. LL. del rito penale. »

»3.° La G. C. nella certezza de' fatti non potea non pronunziare su l' azione di uso privato di mezzi della pubblica autorità. Quindi

ha sconosciuto la sua giurisdizione. Violato perciò l'art. 273. citate Leggi.

Ricorso della parte Civile.

I tre motivi in esso contenuti, come anche quello aggiunto in Corte Suprema, non sono che la ripetizione a un di presso di quelli presentati dal P. M.

Udito il rapporto: inteso il P. M., il quale ha di ufficio elevato i seguenti motivi, ed ha richiesto come appresso.

1.° La dichiarazione contenuta nella decisione denunziata, per la quale dichiarasi prescritta l'azion penale per le ingiurie profferite in persona di un Magistrato dell'ordine giudiziario nell'esercizio delle sue funzioni, viola tutti i principî regolatori della interruzione, contenuti negli art. 2148 e seguenti LL. CC.

E siccome contro tale dichiarazione non v'è ricorso del P. M., ed essa costituisce cosa giudicata, per transazione tra le parti, così ne ha chiesto l'annullamento sull'interesse della legge.

2. La dichiarazione di rimaner sospeso il giudizio di appello, relativamente a' reati di uso privato de' mezzi della pubblica autorità e di danni, sino all'esito del giudizio civile, contiene un eccesso di potere, un deviamento da' limiti prescritti dalle leggi per la regola delle giurisdizioni; e viola manifestamente gli art. 193.195.198. Leg. org, e 277. LL. del rito penale.

Ha chiesto quindi l' annullamento della impugnata decisione nell' interesse delle parti.

La Corte Suprema Regolatrice,

Visti gli atti la decisione i ricorsi e gli anzidetti motivi prodotti di uffizio.

Su' motivi elevati di uffizio dal P. M.

Sul primo

Considerando che nelle leggi penali il legislatore stabilisce soltanto i periodi bisognevoli per prescrivere l'azione o la pena: che delle cause che interrompono la prescrizione non ne parla di proposito, ma per i soli casi di recidiva: e che perciò per i principî che regolano tali cause, bisogna ricorrere a ciò che su la materia è sanzionato nella prima parte del Codice. (1)

Considerando che se non fosse così, quasi tutte le azioni penali per delitti rimarrebbero

(1) Troviamo ben fondato il principio, che la prescrizione in materie penali nei casi di azioni non proseguite e di condanne sospese durante il tempo atto a prescrivere, riconosce anch'esso degli atti e delle cause che la interrompono, come nelle materie civili, quantunque il Legislatore non ne parli di proposito nella procedura penale, art. 616, e 617 — Infatti ogni disposizion di legge non dee considerarsi isolatamente, ma nei suoi rapporti con le disposizioni precedenti e susseguenti. Noi in altri termini lo abbiamo pur detto a pag. 102. Sarebbe un assurdo, se le leggi penali e le civili, anzicchè serbare un nesso un' armonia, si trovassero tutt' affatto in contradizione o antinomia fra loro. Quando un articolo di una parte del Codice sembrasse oscuro, o non si spiegasse abbastanza, può esser da un altro articolo dell'altra parte meglio dilucidato. . . . *Priores leges ad posteriores trahantur. Leg.* 26, *et* 27. *Dig. de legibus.* È del giureconsulto filosofo il vederne l'analogia, il ravvicinarli, il concordarli.

prescritte pel necessario intervallo di tempo che scorre dall' epoca de' gravami, e specialmente de' ricorsi, sino alle decisioni agli Arresti all' invio ed all' arrivo de' processi.

Considerando che per principio inconcusso di diritto, la prescrizione è interrotta da una citazione giudiziale, Art. 2150 LL. CC.; e che non può mettersi in dubbio che citazione giudiziale sia un ricorso per annullamento (2).

Considerando che l' ordinario cammino per la discussione di tale gravame è quello dell' invio degli atti al Ministero di grazia e giustizia, onde sono rimessi alla C. S., de' preliminari per lo giudizio, del giudizio, della compilazione dell' Arresto, e del tempo bisognevole, perchè gli atti tornati al ministero, ritornino alle G. Corti.

Considerando che il trascorrimento di questo tempo necessario sino al ritorno degli atti nelle Cancellerie delle G. Corti non può es-

(1) La prescrizione appartiene al dritto in quanto al calcolo del tempo, ed a' suoi effetti legali: appartiene poi alla procedura in quanto al modo ed alle forme di dedurla, e giudicarne—Rileviamo da un Arresto della suprema Corte di giustizia del 29 Maggio 1839 *contro Francesco d' Ettore*, che se il trascorrimento del biennio sotto le condizioni degli art. 197 e 199 della Legge de' 20 Maggio 1808, o sotto le condizioni degli art. 163, e 282 della procedura penale del 1819, libera il reo da ogni obbligazione contratta pel reato, non altrimenti che ne libera il trascorrimento di 10, o di 20 anni per le leggi del 1808, del 1813, e del 1819; tutti questi articoli si risolvono in prescrizione—*Cav. Longobardi Relatore. L'Avvocato generale Nicolini P. M.*.

sere utile per la prescrizione ; imperocchè il P. M. in questo intervallo è costituito nella necessità di non poter agire.

Considerando che per tali principî la prescrizione non può ricominciare che dal momento che il Ministero pubblico è nella possibilità di agire.

Considerando nella specie che i giudici del merito, in manifesta violazione di principî di sopra enunciati han calcolato il tempo necessario per la prescrizione dal dì 6 Aprile del 1838; epoca dell'Arresto.

Che di quì falsa è l'applicazione degli art. 616. 617. LL. del rito penale, e manifesta è la violazione del citato art. 2150. LL. CC.

Sul secondo

Considerando in fatto che pei reati d'ingiurie, di uso privato de'mezzi della pubblica autorità e di danno, il giudice di Montecorvino, come di sopra si è accennato, profferì sentenza definitiva: che la G. C. stimò necessario, per la discussione degli appelli, di ripetere la pubblica discussione: che questa fu aperta: che tutti i mezzi furono esauriti per lo scovrimento della verità: e che in vece di derivare indi una decisione su le norme dell' art. 277, quella G. C. subordinò il merito della causa all'esito di un giudizio civile.

Considerando in diritto che la legge provvida nelle sue disposizioni ed intesa ad assicurare la sorte delle persone e delle cose, per

mezzo di giudizî certi da profferirsi nel minore spazio di tempo possibile, ha fissato limiti invariabili tra le giurisdizioni penale e civile, e forme distinte.

Considerando che ne' reati di uso privato de' mezzi della pubblica autorità e di danni, la principale norma de' Giudici è quella di conoscere presso di chi sta il possesso della cosa danneggiata e su la quale il privato in onta alle leggi, esercita privatamente un diritto.

Che questo principio salutare garentisce la tranquillità privata e pubblica; imperciocchè un contrario principio menerebbe alla guerra privata. (1)

Che le quistioni di proprietà non possono influire a cancellare gli anzidetti reati, che tutti dipendono dal possesso.

Che assolute le indagini all'uopo su le regole della legge, i Giudici penali sono nel dovere nella necessità di profferire le sentenze o le decisioni con una delle tre formole stabilite nell'art. 277. LL. del rito penale, cioè o condannando l'accusato o assolvendolo o dichiarando non sufficienti le prove.

---

(1) Il principio dominante de' possessi delle cose è la inviolabilità, la sicurezza il pacifico godimento. Egli è nell' ordine naturale delle cose, che colui che gode attualmente di un fondo si presume di esserne il proprietario, sino alla pruova opposta, chiara ed evidente. Ce lo insegna l'art. 2136 delle nostre leggi civili; e noi lo abbiam fatto rilevare nelle pag. 93, 94, e 95.

Il garantire questo possesso è inteso non solo a sostenere i dritti de' privati, *ne veniant ad arma*, ma a serbare in equilibrio la privata e la pubblica tranquillità.

Che ogni altra formola dopo la pubblica discussione, è lo stesso che deviare dalle norme della legge.

Che quindi, nella specie, il subordinare l'esercizio dell'azion penale all'esito di un giudizio civile, non è profferire una interlocutoria, ma infrangere gli esposti principî, cadere in un eccesso di potere, far rimanere indecisa un'azione per tempo indeterminato, strappare in certa guisa un reato alla pubblica vendetta.

Che di quì la denunziata decisione ha violato i succitati art. 193. 195. 198. LL. organica 277. LL. del rito penale.

Sul ricorso del P. M. e della parte civile.

Considerando che i motivi contenuti in questi sono diretti al merito della causa, anzichè a principî di sopra esposti: che perciò, annullandosi la decisione denunziata per le violazioni delle anzidette leggi, le quali riguardano alle regole di giurisdizione ed alle forme di giudizi, ragion vuole, che restino intatte le ragioni delle parti: e che per tali siano rimessi alla disamina della G.C. di rinvio.

Per tali motivi.

Visti gli Art. 2150. LL. CC. 193. 195. 198. LL. organica 277. LL. del rito penale, conceputi ne' seguenti termini.

Art. 2150. . . . .

Art. 193. 195. 198. 277. . . . .

Annulla nell'interesse della legge il capo della impugnata decisione, per cui si dichiara

prescritta l' azion penale per le ingiurie profferite in persona di un Magistrato dell' ordine giudiziario nell' esercizio delle sue funzioni.

Annulla nell'interesse delle parti il capo della decisione medesima, pel quale, sospeso il giudizio di appello relativamente a' reati di uso privato de' mezzi della pubblica autorità e di danno, si rimettono le parti innanzi al Giudice Civile, per espletare il giudizio introdotto con la citazione de' 22 Giugno 1833; per decidersi all' esito di questo il merito della causa.

Rinvia la causa insieme co' motivi contenuti ne' ricorsi prodotti dal Pubblico Ministero e della parte civile alla Gran Corte Criminale sedente in Napoli.

NUM. II.

ACQUA PIOVANA—TORRENTE—VIA INONDATA—DRITTO DE' CONFINANTI—AMMINISTRAZIONE COMUNALE—CONCESSIONE DI FITTO D'ACQUA—

Della sorgiva, e dell'acqua corrente abbiam ragionato abbastanza nei capitoli 3, e 4 della presente Opera, pag. 55 a 89. Crediamo nondimeno che qualche altra questione rimanga a sciogliersi, e qualche osservazione a farsi, onde non lasciare, per quanto è in noi, alcun vöto sull'uso di un elemento sì utile e necessario agli uomini ed agli animali.

Proponiamo quindi le seguenti quistioni.

I. QUISTIONE.

Le acque piovane estive formando de' torrenti, se nel loro corso naturale fluiscono per la via pubblica, sia di campagna, sia di città, sono o pur no suscettibili di una proprietà esclusiva?

Noi la risolviamo negativamente.

L'acqua, al pari dell'aria, elemento fluido fuggitivo per la sua costante mobilità, non và mai soggetta ad occupazione esclusiva, fino a tanto che una parte di essa non sia stata raccolta e divisa dal resto della massa corrente. Sembra che la natura l'abbia destinata all'uso non di un solo, ma degli uomini in generale, onde soddisfacciano ai bisogni della vita (1). Una via pubblica durante il tempo che le pioggie o le sciolte nevi la inondano, non è da considerarsi altrimenti che come il letto di un corso di acqua. I proprietarï limitrofi a misura ch'essa scorre a fianco delle lor case o terreni, han tutto il dritto a prenderla e servirsene secondo il bisogno d' irrigare i giardini se in città, i terreni se in campagna, nel modo stesso che nel passaggio de' piccoli fiumi han dritto pur di servirsene i limitrofi proprietarï de' fondi costeggianti, colla limitazione da noi espressa nelle pagine 70, 71, e 72. Il possessore, l'inquilino di una casa si gioverà del-

(1) La voce acqua derivatà da *a qua* de' Latini, può dirsi un composto di *aqua*, sostanza della quale viviamo, *a qua vivimus*.

l'acqua conforme passa, incanalandone un raggio col mezzo di un picciol solco al suo giardino. Ei si conformerà a quell'ordine onde la natura glie ne offre il dono. Il proprietario o inquilino che è al di sotto, o alla parte opposta farà altrettanto, e così i successivi possessori delle sottoposte proprietà, serbandosi ugual sistema per le pubbliche strade in campagna. Chè se uno de' proprietarî o inquilini suddetti, in tempo di siccità, arrestar volesse con via di fatto ed innovazioni su la strada il corso di acqua per introdurla interamente nel proprio fondo, privandone altri che restano a fianco o al di sotto, sarebbe mosso certamente dall' idea di profitto non solo, che da invidia e dispetto: capriccioso sconoscerebbe le leggi di civiltà, conculcherebbe i doveri sociali.

L'art. 573 delle leggi civili soggetta i proprietarî l'uno verso dell' altro a' differenti obbligazioni indipendentemente da qualunque convenzione, specialmente in fatto di polizia rurale.—Insorgendo disputa fra due o più proprietarî, è delle attribuzioni dell'Autorità amministrativa il ripartire tra essi l'uso dell' acqua che fluisce lungo la pubblica strada, come abbiam pure rilevato nella pagina 27, tranne se si trattasse di corso di acqua nelle strade vicinali tra i fondi rustici, di cui sarebbe la competenza del potere giudiziario, secondo i casi esposti nell' altra pagina 72.

Un buon Amministratore comunale che è nel caso di ripartire, come sopra, l' uso dell' acqua fra i suoi amministrati, è simile al padre di famiglia che ripartisce la sussistenza a' ciascuno de' figli. Ei fa in tal modo il bene comune che è il massimo de' beni, il massimo de' doveri sociali. Ei serba quella uguaglianza di dritto, che ha il suo fonte dalla giustizia distributiva. D' altronde quando il verno incrudelisce, e frequenti e dirotte son le piogge, spetta alla stessa Autorità amministrativa il rendere ben conformate, livellate e mantenute le strade pubbliche di città e di campagna, in modo da esser atte al facile e regolare scolo delle acque. È pur sua facoltà di prendere nel tempo stesso gli opportuni espedienti, acciò precipitose non discendano in pregiudizio delle limitrofe proprietà, come altresì impedire che qualcuno per effetto di canale manofatto ad un de' lati inferisca danni alle proprietà del lato opposto.

2. QUISTIONE

Trattandosi dello stesso corso di acqua piovana lungo le strade anzidette, può l' amministrazione Comunale riserbare a se il dritto esclusivo su dell' acqua medesima, e darne in fitto l' uso, il limo, l' ingrasso al maggiore offerente, in pregiudizio de' proprietarî limitrofi?

Noi la risolviamo del pari per la negativa. Sono le pubbliche strade tanto interne che

esterne addette all' uso comune ed al traffico continuo de' cittadini. L' Autorità amministrativa non vi ha altra cura che quella della loro manutenzione e nettezza; non altro che la vigilanza. *Art.* 278 *della Legge org.* 12 *Dicembre* 1816. Voler dare in fitto ciò che non è in sua proprietà; voler disporre di un' acqua avventizia che manda il Cielo a ristoro degli uomini e delle campagne specialmente nell' arida stagione, sol perchè si accoglie e passa sul suolo da lei tenuto in cura, e sovente riattato a spese del Comune, sarebbe alcerto un abuso, un eccesso di potere al di là della materiale vigilanza. Sarebbe lo stesso che giovare ad uno, ed esser crudele, per dir così, a tutti: dar da vivere ad un sol uomo e non curare che ne periscano cento. Non mai l'amministrazion Comunale può arrogarsi dritti che non ha, e che non gli vengono dalla legge. (1)

Fra i chiari autori che abbiamo consultato, evvi il Signor *Proudon*. Nel di costui *traitè du domaine public*, n. 1337, abbiamo osservato, ch'egli adduce su la quistione in esame argomenti *pro et contra*; ma finalmente questo dotto Autore conchiude che ove antica fosse la consuetudine di permettere al confinante la presa di tali acque, non con-

---

(1) Soltanto quando l'acqua è accolta in un lago, in un pozzo, in una peschiera, può allora il proprietario darla in ipoteca, in donazione, in fitto, come ogni altra proprietà.

venga privarnelo, tanto più quanto è vero, che per la sua qualità di *confinante* egli và esposto ai mali che l' acqua può arrecargli, onde è giusto che in bilateralità possa, ove questa a lui convenga e sia utile, prenderla, e profittarne — Vedi *l' Opera pregevole del Cav. Vaselli, Manuale del Giureconsulto, Vol.* 1 *pag.* 454, 455.

NUM. III.

FIUME — RIVIERA — CORSO D' ACQUA CHE TRAVERSA — FONDO COSTEGGIANTE, E NON COSTEGGIANTE — MOLINI —

Analogo ai principî da noi sviluppati nelle pag. 70 a 76 della presente Opera, sorge ora un Arresto recente della Corte di cassazione di Parigi, 11 Aprile 1837, in causa Blain, riportato nel testè citato Manuale del Giureconsulto, Vol. 2, pag. 573. — Fu discussa dalla Corte suddetta la seguente quistione sulla intelligenza dell' art. 644 c. c. (566 leg. civ.)

» Il proprietario di quel fondo che costeggia l' acqua corrente ha per disposizione di tale articolo il dritto di usar di quell' acqua mentre corre, di servirsene, sol che la renda poi all' ordinario suo corso dopo essersene servito — Ma potrà per ottenere quest' acqua, dopo ch' è entrata nel fondo di un altro proprietario che costeggia il fiume, far che l' acqua medesima

passi al vicino che era molto lontano dalla sponda del ruscello, e che non avea per lo suo fondo la qualità di *costeggiante l'acqua che corre?* »

» La ragione di dubitare veniva da ciò che un Molino animato dal volume dell' acqua fluente va soggetto a risentire il danno, allorchè il proprietario del fondo soprastante, costeggiato dal corso di acqua, si avvalga *per se dell' uso in quanto ne serva al proprio fondo*—Ma non è ugualmente chiaro che risentir debba un secondo danno, quando non pago il proprietario soprastante di prender l' acqua *necessaria* o *utile al fondo suo*, permetta all' altro vicino di praticar solchi divergenti pe' quali l' acqua s' incanalasse, ed a più lunga distanza la sua curva diffondesse, lasciando in sofferenza la opera del Molino ».

» Il Tribunal civile di Château-Chinon rispinse le pretensioni del proprietario del Molino, il quale attenendosi alla lettera dell'art. 644 c. c. (566 leg. civ.) diceva al proprietario innovatore » *abbiate pure il dritto di prendere, ma voi non potete trasmettere ad altri l' acqua presa* ».

» La corte di Bourges distinse la causa del *proprietario confinante* da quella del *proprietario non confinante* ».

» Per lo proprietario *confinante* ritenne, che se la ripa fosse molto elevata, può nondimeno per la qualità di *costeggiante il* cor-

so di acque il proprietario di questo fondo proccurarsi una via indiretta, praticando sul fondo del vicino un' opera che prolungata sino al suo fondo faccia godergli il beneficio della irrigazione ».

« In quanto poi a' proprietarî non confinanti, che profittavano del passaggio dell' acqua, poichè essi invocavano una prescrizione trentennale, la Corte di appello non dubitò di *ammetter pruova sul fatto* di tale possesso ».

» Ritenne inoltre la Corte che il proprietario del Molino, tranne i casi di grande siccità, non mancherebbe di acqua sufficiente, e che in tali epoche i costeggianti poderi mancavano dell' acqua loro bisognevole ».

» Per la Cassazione due motivi sostenevano il ricorso. In primo luogo si diceva, ha la Corte deciso contro l' art. 644, perchè questo comanda che dopo servita l' acqua al pro del fondo costeggiante *sia resa al libero corso del ruscello*; ma la decisione non dice così quando permette che l' acqua diverga, e dopo aver servito al fondo costeggiante, sia destinata a percorrere la gran curva, traversando le terre di quei, che non sono limitrofi al corso principale del ruscello (1). In secondo

(1) Gl' inconvenienti che risultano dalle altrui operazioni per divergere il corso di acqua fuori il limite del terreno costeggiante, in pregiudizio de' sottoposti terreni, si son fatti da noi rilevare nella pag. 71, §. 77, e segu. di ques' Opera.

luogo osservavasi che è un dritto di *semplice uso*, non è una *proprietà esclusiva* che l' articolo accorda al proprietario del fondo costeggiante—La decisione accoglie le voci di *trentennale*, quando apre adito a provar possesso: dunque suppone *prescrittibile la proprietà dell' acqua* ».

» La Corte di Cassazione su le uniformi conclusioni del Pubblico Ministero ha ragionato così »

» Attesocchè sul primo motivo la decisione impugnata ha ritenuto che i proprietarî costeggianti il corso di acque abbian diritto di usarne mentre fluiscono innanzi la loro proprietà, ed ha giudicato che per la irrigazione di questa proprietà istessa, quando si tratti di facilitare l'uso di tali acque, possano sormontare l' ostacolo che presenta la eccessiva elevazione di livello, la naturale altezza della loro ripa, praticando la presa di acqua così che dal fondo *costeggiante superiore* sia prolungato il corso del fosso fino al loro terreno, rendendo dopo ciò le acque al loro corso ordinario—Che giudicando così la Corte ha seguito le disposizioni dell'art. 644, penetrando nel vero spirito di quello, e combinandolo coll' art. 645 c. c. (567, leg. c.).

» Attesocchè sul secondo motivo la Corte non ha fatto che soprassedere a riguardo dei proprietarî non costeggianti: ed ha ordinato esibizione di titoli e pruova tesimoniale; per

la qual cosa non ha privato alcuno de' suoi diritti, gli ha riserbato anzi nella loro integrità, senza neppur qualificare interlocutoriamente la sua decisione—Rigetta ».

Noi qui aggiungiamo che principî siffatti, oltre di esser conformi alle disposizioni del Dritto Romano, son riconosciuti dalla maggior parte delle legislazioni antiche e moderne.

Sappiamo che in Inghilterra i corsi di acqua non navigabili appartengono per dritto comune all' uso de' proprietarî de' fondi che sono lungo le riviere. Basta leggere *Hale de jure maris, cap.* 1.—Lo stesso Dritto impera nella Spagna. Ce lo attesta *Fuero* 36, *rub. de servit.*

Gli antichi Editti de' Re di Francia nell' attribuire alla Corona la proprietà delle riviere navigabili, avevan trasandato di definire i diritti de' proprietarî, i di cui fondi erano traversati dai corsi di acqua non navigabili, nè atti ai trasporti. Ma tali Editti mentre annoverarono nella classe delle proprietà del Sovrano le sole riviere navigabili, dichiararono implicitamente e virtualmente che i corsi di acqua non navigabili, nè atti a trasporti facevano parte delle proprietà private. Così *Lyseau*, *nel cap.* 13, *num.* 120 —

Crediamo degno di quì riportare, come consentaneo agli stessi principî, ciò che si legge nel 2 capitolare di Dagoberto I. e propriamente nel titolo riguardante i Molini, e le

cataratte. (1) Ivi è detto che la sola condizione imposta a queste costruzioni è quella di non nuocere ai dritti altrui : condizione che essendo comune all' esercizio di qualunque specie di dritto, fà conoscere chiaramente che la proprietà de' corsi d' acqua non era sottoposta in quel tempo a veruna regola di eccezione. I. *Si quis mulinum aut qualemcumque clausuram in aqua facere voluerit, sic faciat ut nemini noceat. Si autem nocuerit, rumpatur usque dum noceat.* II. *Si ambae ripae suae sunt, licentiam habeat. Si autem una alterius est, aut roget, aut comparet.* — Dagoberti Regis, cap. 2, tit. 83— *De eo qui aliq. claus. in aqua fecerit.* — Balluz. edit. Venet., pag. 56.

NUM. IV.

COMPLICI NEI REATI—AUTORI PRINCIPALI—FURTI—RICETTATORI DI COSE FURTIVE—

Nella nota, a pag. 182, si è da noi osservato che un Guardia forestale commette furto, se fa commercio di legna del bosco di cui ha

(1) Dagoberto I, Re di Francia ascese sul Trono l' anno 622, dopo Gesù Cristo. Morì in Epinay l' anno 638. La sua collezione di leggi salì in fama, tal che fu poi in uso anche in Italia. Il Lindebrogio, ed il Balluzio la dettero alle stampe.—*Vedi il nuovo Dizion. Storico degli Uomini celebri.*

la custodia; e che colui che ne agevola lo smaltimento comprandole, è complice del furto.

Debbe però nell' ipotetico caso ritenersi che il compratore abbia piena scienza del furtivo commercio che fa il venditore, nel mentre ha la qualità di Guardia forestale, mostrando col fatto ch'egli pur vi concorra dalla sua parte; poichè a misura che costui gli consegna le legna, l'altro le compra o le rivende. In tal caso tra l'azione dell' uno e quella dell'altro vi si vede chiaro un legame di corrispondenza, un nesso. Son essi animati da una uniformità di pensiero, d'intenzione e di fine. Chè se il comprator delle legna ignori la qualità di Guardia forestale nel venditore, e che costui le abbia sottratte precisamente dal bosco che tiene in custodia, non può alcerto il compratore nè complice, nè ricettatore chiamarsi.

Le nostre leggi penali quanto sagge, altrettanto precise ne' loro concetti, volendo indicar più persone che prendon parte in uno stesso reato, non fanno uso de' nomi *rei*, *socii*, *agenti principali*, *coagenti*, *coadjutori*, ma si servono delle sole due voci, *autori principali*, e *complici*.

Gli atti di complicità o son precedenti al reato, o concomitanti, o susseguenti. Lo precedono il mandato, il concerto, il consiglio, la istigazione, la somministrazione dei mezzi. Lo accompagnano l'assistenza cooperativa, la facilitazione a consumarlo. Lo sieguono la ricet-

tazione dell' autor principale e degli oggetti furtivi, la compra de' medesimi.

Nel complice richiedesi di proposito la scienza del fatto, al quale concorre. Non col solo atto materiale egli anima e perfeziona il progetto dell' autor principale, ma unisce a quest' atto la moralità dell' azione, quella scienza piena che partecipa del dolo. *Non simpliciter sciens, sed particeps fraudis*, al dir della *Leg.* 10, *Dig. quae in fraudem cred.*— Elettra ed Oreste odiavano entrambi a morte Egisto, ma la prima non fu complice del secondo nell'atroce misfatto. Per l' opposto complice fu il sacerdote d' Iside nella violazione della Paolina nel tempio, perchè corrotto coadjuvò con l'opera Decio Mundo nell' audace attentato.

Misurare però e fissare con esattezza tutti i gradi di complicità, escluderli in tutto o in parte, appartiene al magistrato filosofo, il quale calcola in un tempo la volontà del complice, misura la quantità della influenza, bilancia la qualità de'suoi atti.

Ne sviluppiamo la proposizione colle seguenti quistioni ed esempî.

1. Se Tizio con promesse dia incarico a Cajo e Mevio di andar di notte a rubare degli agnelli; e non potendo costoro rubarli per la vigilanza del pastore, uccidano costui, sarà forse Tizio riputato complice dell' omicidio? Non mai. I mandatarî coll' agire in tal modo hanno

ecceduto i limiti del mandato e della convenzione. Tizio non comandò ad essi la uccisione del pastore (1).

2. Ma se Tizio dato avesse il mandato a percuotere il pastore, qualora costui uscisse a conclamare in atto del furto, potrebbe egli dirsi complice dello storpio (2), o dell'omicidio avvenuto per effetto delle percosse? Certo che si, poichè i colpi non si misurano, ed egli preveder ne doveva le sinistre conseguenze (3).

3. Non si metterà forse in lance uguale la reità del mandante e del mandatario, se l'uno con larghi doni ecciti l'altro a svenare una

---

(1) *Leg. 39 Dig. de furtis, et 27 Dig. ad Leg. Aquil.*

(2) Lo storpio e la mutilazione de' quali fan parola gli articoli 356, e 358 delle leggi penali, comprendono anche lo *sfregio*, per effetto dell'ultimo Real Decreto 5 Gennajo, corrente anno 1840— Le percosse e le ferite si reputano pur gravi quando sieno giudicate pericolose di sfregio. Decreto degno della filosofia del Legislatore!—Grave è l'oltraggio, che altrui si reca, quando con una ferita si produce lo sfregio sul volto, il cui nitido aspetto è il più bell' ornamento dell' uomo nella vita sociale. Alla gravezza dell' oltraggio era ben giusto che una peoa non lieve corrispondesse, come quella segnata nei cennati articoli.

Abbiamo nelle antiche Prammatiche del Regno la 3 *de injuriis*, che ai tempi del Vicerè Luigi Conte de Harrac, nel 1729 colpiva reati di tal fatta della pena capitale, per reprimerne; la frequenza, e l'abuso delle armi. Le Leggi Ateniesi poi punivano coll'esilio l'autore dello sfregio, affin di evitare i funesti cimenti, e le vendette suscitate alla memoria dell' oltraggio perennemente scolpito sul viso. Leggasi *Pastoret Histoire des Legislat. Tom. VI, pag.* 508.

(3) *Is qui mandat aliquem verberari.... Si mandatarius fines mandati excedens mutilet vel occidat, cum mandatario in culpa fuerit; et hóc evenire posse debuerit cogitare.* Sexti Decret. Lib. 5, tit. 4 de homicidio.

vittima al suo furore; e costui pronto e di piena volontà esegua il malvagio disegno? Chi non vede che un disegno così manifestato ed accolto, una determinazione assoluta e cospirante allo stesso fine, fan tutta propria del mandatario la volontà del mandante? Così Milone che voleva la morte di Clodio, non lordò le proprie mani nel sangue di costui, ma ordinò a' suoi sicarï di trucidarlo — *Nil interest*, diceva la Legge Romana, *occidat quis an causam mortis praebeat.*

4. Chi non dirà di esser complice quell' altro che costruisce per uso di furto la chiave falsa, e la consegna al compagno onde se ne valga per aprire un forziere, e rubarvi gli ori e gli argenti?

5. Potrà mai dirsi di non esser complice di furto colui che per mezzo di artifizï o allo sventolar improvviso di un rosso panno proccuri la fuga del bestiame, perchè cada in potere de' ladri? (1).

6. Un figlio sottrae i grani e le biade dai fondaci della casa paterna, e furtivamente nelle ore notturne ne fa eseguire il trasporto per venderli. A che sarà tenuto questo figlio? Andrà forse soggetto a pena? Nò. Trova il figlio

---

(1) *Cum eo qui pannum rubrum ostendit, fugavitque pecus ut in fures incideret, si quidem dolo malo fecit, furti actio est.* Leg. 51 §. penult. Dig. de furtis.

Tauros et boves rubicundi coloris adspectu excitari et furorem eis acui, scribit Seneca Lib. 3 de ira, cap. 30.

de' riguardi nella legge. Soggiacerà tutt' al più a sole riparazioni civili. Ma i suoi complici? La legge nell'art. 455 li punisce come rei di furto. I riguardi personali del figlio non si estendono all' estraneo.

7. D' altronde se un figlio snaturato si fà complice dell'estraneo uccisore del padre: se un marito concorre alla uccision della moglie subiranno pena maggiore di quella dovuta a' persone estranee? L'affermativa non incontra alcun dubbio.

8. Viceversa un minore di diciotto anni che come complice delinque con un maggiore, è condannato rispettivamente a quest' ultimo, a' pena più mite.

Così una Legge giusta ed umana come la nostra, che porta la impronta della civiltà del secolo, ora diminuisce, ora accresce al reo principale ed all' accessorio i gradi di pena. Essa ode or la voce della natura, or quella dell'interesse della società, secondo le qualità personali, secondo le età, e lo stato morale delle persone (1).

9. Chi compra animali o oggetti furtivi, non può, è vero, chiamarsi complice, poichè la sua azione si limita a ricettarli, a nasconderli, o perchè non concorse, o perchè

(1) Osserviamo nella specie, che in giurisprudenza penale l'accessorio non sempre siegue la natura del suo principale, come si avvera nella civile.

non cooperò nel furto. Sarà in tal caso ricettatore sciente, se gli sia stata nota la sopravvenienza furtiva. Ma se egli fosse un di coloro che in abituale corrispondenza co' ladri agguantasse, sia nascondendo, sia comprando a vil prezzo, si tarderebbe forse a definirlo complice? (1)

I fatti improvvisi di reità fra più persone, come le risse, escludono la complicità. Manca la scienza: manca l'accordo precedente. Tutto è opera del momento. Vaghi ed indeterminati d'ordinario gli avvenimenti in rissa sogliono offrire varietà e combinazioni tali nella mischia, che alcuno può trascendere nei colpi, e rendersi colpevole dell'altrui morte, anche senza volerlo. Nell'impeto dell'ira da ingiurie suscitata *furor arma ministrat.* Ciascuno de' rissanti è tenuto per quella parte di azione che ha avuta nel fatto; e spetta al magistrato di diciferarla, di valutarla — *Veggasi ciò che è notato in piè della pag.* 43.— Ciò non ostante ove avvenga che in una rissa improvvisa abbia il rissante a richiedere istantaneamente l'ajuto e cooperazione di un amico che accorre, o ivi si trovi per azzardo; e costui veggendo di che si tratta, concorra allo stesso fine e partecipi dell'azion criminosa di

(1) *Non tantum autem qui rapuit, verum is quoque qui recepit tenetur, quia receptatores non minus delinquunt, quam aggressores, si dolo malo recipiunt.* Leg. 3, Dig. de incend. rov. et naufr.

chi lo ha richiesto, in questo caso noi opiniamo che la complicità anche si avveri, e che di complicità sia tenuto l'amico cooperatore, specialmente in fatto di percosse. È allora che l'amico per l'amico acquista nel momento la scienza del reato che commette, coopera col fatto ed afforza le di lui operazioni (1)

I complici son puniti colle pene degli autori principali, ma con uno a due gradi meno quelli designati nei num. 3 e 4 dell'art. 74 delle nostre leggi penali, sol quando la lor cooperazione non sia stata tale, che senza di essa il reato non sarebbe stato commesso— Vedi *l' art. 75 dette leggi*(2)

A buon conto il Legislatore ha distinto la complicità in due gradi. Presenta il primo i caratteri di un'influenza così efficace, che senza di esso il reato non sarebbe avvenuto. Offre il secondo nel fatto la inutilità del concorso a segno da ritenersi che pur senza di esso il reato si sarebbe consumato.

Stimiamo utile riunire su la specie le seguenti Massime della nostra Suprema Corte di Giustizia.

» In un omicidio commesso in concorren-

(1) Due son più forti. Uom solo
È metà di se stesso: un lume all'altro
Chiarore addoppia, e l'uom dall'uomo ha forza.
Cesarotti Iliade, vol. 2. pag. 40.

(2) Pel giudizio dei complici vedi l'art. 480 a 484, delle leggi di procedura penale.

za col furto a colpo di arma bianca ed attribuito a' più individui, de' quali un solo sia portatore dell'arma istessa, non possono esser tutti dichiarati autori materiali del misfatto, ma bensì uno autore, e gli altri complici; e quando non sia certo chi fosse il portatore dell' arma, tutti posson essere ritenuti come complici corrispettivi dell' omicidio, ma non mai come autori principali del medesimo »— *Arresto del* 22 *Febrajo* 1833.

» Gli ajuti posteriori per nascondere il reato, non costituiscono la complicità Gli stessi possono calcolarsi come elementi nella scienza per la precedente cooperazione ne' reati premeditati, nei quali l' ajuto posteriore promosso o convenuto forma parte dell' azione del principale delinquente. Sono applicabili specialmente ai furti, ed alle falsità; il ricettamento della roba furtiva, lo spendere scientemente la falsa moneta sono quelli ajuti posteriori, senza i quali i reati non si sarebbero commessi, o la fiducia per la speranza dei medesimi ha animato ed incoraggiato i delinquenti a commetterli ».

» Colui però che dopo commesso un omicidio usa atti d' inumanità sul cadavere, o coopera a nasconderlo, per queste sole azioni può definirsi complice dell'omicidio stesso »—*Arresto del* 26 *Settembre* 1812, *nella causa di Desiderio*, *Demi*, *ed altri*.

Crediamo del pari opportuno di rammentare

il Real Rescritto de' 29 Ottobre 1834, da cui si ha che annullata una decisione di Gran Corte criminale, e rinviata la Causa ad altra Gran Corte, quest'ultima è competente al giudizio di ogn' imputato, correo o complice nella causa stessa — *Trovasi questo Real Rescritto riportato per intero nel Commentario del Sig. Giaccari su le Leggi proc.pen., Vol.3.p.56.*

NUM. V.

LOCAZIONE DI FONDO RUSTICO — ESAZIONE DI ESTAGLIO—DRITTO SU' GLI ANIMALI IMMESSI NEL PASCOLO — PRIVILEGIO DEL LOCATORE—

Noi femmo avvertire nella pag. 248 del presente volume, che volendosi conchiudere la locazione a soccio col fittuario altrui, anzicchè conchiuderlo verbalmente, era miglior consiglio rivestirsi il contratto della formalità della Scrittura per la fermezza maggiore del medesimo, per la inviolabilità de' patti, e nel fine altresì di prevenir dei sequestri ad istanza de' terzi presso il conduttore. Soggiungemmo nella Nota, che quando la stessa locazione avevasi a conchiudere col fittuario altrui, era mestieri darsene legale notizia al proprietario de' terreni, poichè altrimenti poteva costui far sequestrare e far vendere il bestiame

per rimborsarsi di quanto il fittuario gli fosse per avventura debitore. Credemmo esser necessarie queste cautele.

Ma tali avvertenze non escludono delle eccezioni, le quali in un caso quasi identico noi veggiamo motivate in una dotta Decisione della Gran corte civile di Napoli, del 6 Giugno 1832, che abbiamo estratta dall'Opera egregia del Cav. Agresti Procurator generale del Re presso la G. Corte suddetta, nel Vol. 4 delle Decisioni, pag. 390; e che crediamo utile di trascrivere per intera. Dessa è concepita ne' seguenti termini

---

1. Camera — 6 Giugno 1832

» Nella Causa tra Piane e Muro—Num. 1923.

» 1. *Quistione* — Il locatore pel pagamento dell' estaglio ha o pur nò dritto sopra gli animali immessi per pascolo dai terzi non debitori, sul fondo destinato a quest'uso? »

» 2. *Quistione* — Il proprietario di animali dati a soccio ad un conduttore, ha o pur nò l'obbligo di notificare il proprietario del fondo locato, anche quando abbia questi scienza che gli animali appartengano a lui, e non al conduttore? »

Il valente Proccurator generale ha conchiuso per la negativa sù l'una e l'altra questione

La Gran Corte avendo ordinato di verificarsi la specie degli animali immessi sul fon-

do del locatore, sembra aver escluso la pretesa generalità del di lui privilegio.

Su la prima Quistione.

» Il locatore non solo ha un dritto sul prezzo di ciò che serva alla coltivazione ed alla istruzione del fondo locato, ma esercita anche in ciò un privilegio nel concorso di altri creditori del conduttore, giusta l'art. 1971 n. 1 delle Leggi civili ».

» L'uno e l'altro dritto del locatore è però limitato sù gli oggetti che appatengono al conduttore, o che appariscano di appartenergli ».

» Su i beni del conduttore; ed in ciò il diritto del locatore è simile al dritto di ogni altro creditore con pegno, per ogni altra causa qualunque ».

» Su gli oggetti anche altrui, ma inservienti al fondo; ed è così stabilito, onde il locatore non sia tratto in inganno, ove altri possa reclamar tali oggetti, mentre aveva egli motivo da credere di essere cautelato pel fitto sul loro prezzo. Il proprietario de' beni, che conosce la legge, non deve esporsi volontariamente ad un simile danno ».

» Ben diverso è il caso per gli animali immessi da terzi per pascolo. Il dritto del locatore è ristretto a ciò che serve ad istruire il fondo locato ed a coltivarlo: gli animali che s'immettono per pascolare non servono alla cultura del fondo. I terzi immettono i loro animali nel fine di nutrirli con gli erbaggi,

non per istruire il fondo, oggetto che riguarda unicamente il conduttore, ed al quale i terzi sono del tutto stranieri ».

» Niuna legge obbliga alcuno a pagare su i beni proprii i debiti altrui, salvo i casi di garantia, o d' indennità.

» Coloro che consentano, che il conduttore introduca nel fondo locato oggetti di loro proprietà inservienti alla coltura, sono tenuti in linea d' indennità, onde il locatore non soffra un pregiudizio per loro colpa; ma per gli animali introdotti, ma per l' istruzione del fondo, ma potentemente per uso di pascolo vien meno un simile motivo; poichè il locatore non deve ignorare che gli animali che pascolano sul fondo addetto a quest' uso di pascolo sono comunemente gli animali che v' immettono i terzi, pagando al conduttore la fida, cioè il prezzo del pascolo ».

» Non solo quì il locatore non è tratto in inganno, ma per l' opposto ammettendosi una diversa legge, non troverebbe egli a locare il fondo pel pascolo ».

» Nessuno vorrebbe esporre i suoi animali al rischio di servir di pegno al locatore pel debito del conduttore: e mancherebbe così il prodotto del fondo locato, che sta tutto nella fida che esige il conduttore pel pascolo ».

» Se il proprietario di un lago avesse ragione di pegno su le barche che v' immettano i pescatori, mercè il pagamento di un di-

ritto al conduttore, nessuno o pochi esporrebbero le loro barche ad un simile evento; ed il conduttore che non avesse mezzi egli solo per esercitare la pesca, nulla esigerebbe, nulla potrebbe pagare al locatore: non vi sarebbe affitto ».

» La legge ha manifestato in più luoghi il principio di ragione, che il diritto del locatore non si estenda sopra oggetti che appartengano manifestamente ad altri ».

» Nello stesso articolo 1971, num. 1. è stabilito che il locatore non ha dritto sopra le cose del subaffittatore, se non per le quantità che questi debba in nome proprio ».

» Nel num. 4 dell'articolo medesimo vien determinato che il locatore non ha dritto sulle cose che il fittajuolo abbia comprate da altri senza averne pagato il prezzo, se non dopo soddisfatto il venditore, sempre che sia noto al locatore che il fittajuolo non aveva ancora pagato il prezzo de' mobili ».

» Nell'art. 1659 delle stesse leggi il locatore non ha dritto sul bestiame dato a soccio, quando colla notificazione di questo atto gli si sia data scienza che il bestiame apparteneva in proprietà al conduttore ».

» Nè potrebbe fondarsi sul detto articolo l'argomento che i proprietarï di animali immessi per pascolo debbano notificare anch'essi il proprietario del fondo »

» Il soccio non suppone sempre un fondo

destinato al pascolo. Questo contratto sta nella cura che prende il fittajuolo di nutrire comunque, e di custodire il bestiame che gli si affida. *Art.* 1650 *Leggi Civili* ».

» Il proprietario può ragionevolmente supporre che una simile cura il conduttore la prenda per animali proprï; ma per fondi affittati per uso di pascolo, si sa che il prodotto sta nella fida che si esige da' terzi; salvo il caso che il conduttore sia egli possessore di animali, e che prenda l' affitto per servirsi dell' erbaggio pel loro pascolo ».

» Ma ciò avviene in casi particolari: l'uso più generale è che i pascoli si prendono in affitto per esigere la fida da terzi; e quando sia provato che gli animali appartengano ad altri che al conduttore, ciò solo mostra di essersi seguito un simile uso ».

Su la seconda Quistione.

» L' articolo 1659 esige letteralmente l'obbligo della notificazione del soccio. In mancanza dà al locatore un dritto sul bestiame immesso ne' suoi fondi «.

» Però, per chi ragioni sul fine delle leggi, anzi che sulla lettera, è evidente che la notificazione serve onde darsi al locatore quella scienza, senza la quale potrebbe restare ingannato. Nulla di più vano di render noto ciò che sia già manifesto ».

» Il citato art. 1971 num. 4 compie la dimostrazione. Senza obbligo alcunò di notifi-

carsi il locatore da parte del venditore di mobili al conduttore, il venditore è preferito al locatore, purchè questi sia informato della seguita vendita senza pagamento. Il locatore non può pretendere di esser pagato sopra gli oggetti immessi nel suo fondo, quando sappia che altri vi abbia dritto: non può vantar privilegio sulla cosa altrui: nè può cautelarsi con l' altrui danno ».

»Sia il venditore che abbia diritto su i mobili venduti, sia il terzo che abbia diritto di proprietà sul bestiame, quando concorra la scienza del locatore, il principio è sempre lo stesso. L'incoerenza non è nello spirito delle leggi »

NUM. VI.

SCUSE E GIUSTIFICAZIONI NEI REATI—PROVOCAZIONI—PASSIONI UMANE—ATTACCO ALLE PERSONE—DANNI NELLE PROPRIETA'—RIMOZIONI DI TERMINI—USURPAZIONI DI TERRENI—

. . . . Adsit
Regula peccatis quae paenas irroget aequas
Horat. Sat. L. 1.

Le nostre Leggi penali, le quali con sana filosofia calcolano su la natura del cuore umano, traggono dalle passioni, quando son giuste, tanti motivi di scusa per gli omicidï, per le ferite per le percosse. Lo abbiamo pur detto nella Nota a pag. 110.

L'uomo non è un Essere impassibile. Nato appena, la natura gl' inspira *l'amor di sè*,

principio animatore onde emanano gli affetti. Adulto poi diviene misero giuoco delle passioni. Ragione, è vero, gli dà il suo lume; onde dirigerne la forza; ma egli nel suo libero arbitrio e nel suo capriccio talor desìa e talor rifiuta questo lume sovrano. Quindi or generose or vili le passioni si manifestano in lui: ora gli elevano l' animo a' nobili azioni, ora ai delitti l' abbassano. L' uomo avveduto, l' uom saggio ne fa solo delle passioni una virtù. Ma la Legge non è formata sol per gli eroi: ella impera indistintamente su gli uomini in massa nei lor sociali rapporti.

D' ordinario agitati gli uomini dalle passioni, chi per benignità di natura le comprime, chi per educazione le raffrena, chi per religione come mezzi alla virtù le riguarda, chi sconsigliato finalmente al loro prestigio s' illude e si abbandona. È in quest' ultimo caso che si passa agevolmente dal vizio al misfatto, da questo a quello (1). È allora, che l'*amore* e l'*odio*, queste due molle principali del cuore umano somministrano materia estesa ai reati. Invaso l' uomo dall' amore degenerato dalla na-

(1) Fatalmente nei delitti una caduta ne trascina d' ordinario un' altra.

Dans le crime il suffit qu' une fois on debûte;
Une chûte toujours attire une autre chûte.

Boileau Sat. 10.

Ad scelus facillime ab ejus volo transitur —— Si prohibita impune trascenderis, neque metus ultra, neque pudor est.

Tacit. Ann. III. 54, Hist. 1, 22

tia purità, perde la bella impronta dell'innocenza; avido appetisce ciò che è d' altrui: con audacia o con rigiri se ne rende possessore; e cerca soddisfare con qualunque mezzo le malnate sue brame. Occecato dall' odio non si nutre che di vendetta e di sangue: o che di proposito delinqua o per impeto agisca, sormonta ogni ostacolo, spezza ogni freno. Sono i desiderî e l' audacia i suoi instigatori: suoi ministri la violenza le armi: suoi trofei i danni, la morte.

Le sensazioni dolorose che l' altrui percossa o ferita ci produce nel corpo: quelle che risentiam vive nell' animo sono impellenti cagioni ad eccitare il nostro sdegno, ad armarci contro l' aggressore. È la nostra natura che ci detta di respinger la forza colla forza, quando alcuno ingiustamente ci attacca. Tanto sacro è il dritto che ha l' uomo alla conservazion di se stesso! Ma nel reagire, nel respinger l' aggressore non sempre l' uom serba una giusta misura di reazione. Egli reagendo sorpassa d'ordinario i limiti del giusto per quell'impeto d'ira che l' improvviso attentato altrui gli risveglia. Quindi è che si fà reo di un delitto o di un misfatto, la di cui intensità è uguale all' eccesso che commette. Avviene allora che dagli estremi di provocazione e di reazione, dalla causa motrice onde traluce lo stato morale di chi provoca e quello di colui che reagisce, dal mezzo più o meno violento che l' uno adopera, e da

quello onde l' altro si difende, dalla urgenza del pericolo e dalla prontezza di vendicarlo emanano que' motivi atti a far meritare le scuse, quelle riputate soltanto legittime dalle nostre leggi penali, e classificate nell' articolo 377. Il presidio legale della giustificazione lungi adunque di riguardare quel fatto criminoso che ammette la discolpa in tutto per la necessaria difesa del proprio individuo, riguarda solo quel reato che può esser scusato in parte, quando è eccitato dall' urto d' ingiusta provocazione: quel reato in somma da cui resta esclusa o diminuita la pienezza del dolo per l' impulso d' ira e di giusto dolore.

Fissato per canone dall' art. 63 delle Leggi suddette che niun reato può essere scusato che nel caso in cui la Legge dichiari il fatto scusabile, ne segue che non è punto lasciato ai giudici l' arbitrio di alterare menomamente e diminuire nè il grado, nè la specie delle pene (1). Dal solo fonte della legge si attingono i motivi ch' essa sola determina capaci a fissare le scuse. Motivi tanto più giusti, quanto violente sono le cagioni, da cui scaturiscono.

Tra i gravi motivi che ci si offrono è alcerto quello che sorge dall' *amor di se*. Ce ne presenta il caso l' art. medesimo 377, n. 3.

(1) Quella legislazione penale è la migliore, nella quale il Giudice ha il minimo potere.

Bacone *de augm. scientiar.—Aphoris.*

A renderne sensibile l'applicazione proponiamo l'esempio di Cajo e Mevio, due proprietarî di fondi contigui. Audace l'uno rimuove i termini di confine, e con de' pretesti usurpa violentemente buona parte de' terreni dell'altro. Questi nel giusto risentimento alta minaccia fa all'usurpatore di voler esporre una querela innanzi il giudice, e farlo arrestare. S'ingiuriano e si percuotono con mani a vicenda. La mediazione degli amici può calmarli appena. Ma Cajo nel corso della notte riflette su la querela di Mevio e 'l minacciato arresto, e l'indomani al far del giorno, di sdegno acceso si arma di lungo stile, ed associato da due suoi figli và e penetra nel fondo di Mevio, sormonta la siepe dell'orto contiguo al rustico abituro di costui. Coll'ira nel volto e le minacce nelle parole giura di ucciderlo: il passo inoltra, violenta ed effrange la porta d'ingresso, ed è quasi nel punto d'introdurvisi. Mevio scosso dall'improvviso attentato ondeggia palpitante fra l'ira e 'l timore: mira da un canto la moglie intimidita, dall'altro i figli piangenti. Nella idea di un periglio imminente afferra un'arma da fuoco, ne scarica l'infallibil colpo sull'aggressore, e il fà cadere estinto sul suolo (1).

(1) Se l'aggressione di Cajo in vece del mattino fosse seguita nel tempo della notte, Mevio andrebbe impunito. L'articolo 374 non rinviene reato in colui che uccide l'assalitore nell'atto di respinger di notte tempo la scalata, la rottura dei recinti, de' muri. Le ore notturne accrescono in tai casi l'or-

Potrà mai dirsi che quest' omicidio commesso in tal modo sia pienamente giustificato? Nò; può soltanto ritenersi scusabile, perchè Mevio poteva ben evitare lo incontro di Cajo, conclamare, nascondersi, o in ultimo caso fuggire per altra porta, e nol fece. Nè può dirsi di essere stato egli colto in un mal punto da essergli affatto impossibile di salvarsi in uno degl' indicati modi; nè di essersi trovato in tale urgenza che senza la uccisione dell' ingiusto aggressore sarebbe rimasto egli ucciso: estremi che potrebbero render pienamente giustificato l' omicidio suddetto. Ma il legale presidio della scusa non può essergli negata. Le lagrime della moglie e de' piccioli figli.... il modo dell' aggressione, gli antecedenti, la qualità dell' arma, la minaccia di morte, la violenza alla porta d' ingresso, l' essersi giunto quasi ad aprirla, son delle circostanze troppo imperiose, degne da meritare la scusa in grado massimo a senso della Legge (1).

---

rore e lo spavento. La Legge vede nell' uomo quello stato violento di un animo compreso agli urti di viva immaginazione, e giustamento lo giustifica, lo assolve.—Al suddetto art. 374. delle nostre leggi penali fanno eco non solo il Dritto di natura e le leggi Romane, ma quelle de Visigoti, le Costituzioni Federiciane, le Leggi Inglesi fin dai tempi di Bracton: e lo Statuto 24 di Enrico VIII, nel cap. 5.

(1) È un dritto di natura il respinger colle armi chi viene colle armi ad affrontarci; ma salvar l'uomo, quando si possa, di da una uccisione non necessaria, è per l' uomo anche un dover natura. *Iugulare civem ne jure quidem quisquam bonus vult: mavult enim commemorare, se, quum posset perdere pepercisse, quam quum parcere potuerit, perdidisse.* Cicero pro Quintio c. 5.

L' ira che nasce da giusto dolore ci somministra anch' essa un altro non men forte motivo di scusa. Ne troviamo la ragione nello stesso art. 377 n. 1, e 2 — Tale quel pacifico agricoltore che mentre coltiva il suo terreno ne vede d'improvviso la rovina allo sbocco di gonfio torrente che gl' inonda e gli devasta i seminati e le tenere piante: effetto dell'opera di un maligno Vicino, che colla zappa sta innovando su la strada vicinale facendo solchi, alzando ripari. L'agricoltore danneggiato corre ansante da lui, e lo scongiura perchè riduca la innovazione allo stato primiero: gli mostra invano i danni che riceve, la perdita che soffre per cagion sua. Dalle preghiere passa alle ingiurie, da queste alle minacce. Il Vicino prorompe in più insultanti parole, temerario lo affronta, e con mani gli dà reiterate percosse sul volto. Quegli, simile a calcata serpe che col velenoso morso addenta il piè di colui che l'offende, adirato innalza la scure che inosservata tien pendente nel fianco, e gli vibra tali e tanti colpi, che il fa cadere grondante sangue dalle ferite, prossimo ad esalare l'ultimo respiro. (1).

(1) Anima non potea d'infamia schiva
Voci sentir di scorno ingiuriose,
E non farne repulsa ove l'udiva;
E se l'oltraggiatore a morte ei pose
Chi è che meta a giusta ira prescriva?
Chi conta i colpi, e la dovuta offesa
Mentr' arde la tenzon misura o pesa?

Così il Tasso nella Gerusalemme liberata, Canto 5, fa dire al suo Guelfo in iscusa della morte data a Rinaldo.

Chi non vede quanto fervente sia l'ira nell'animo dell' uccisore, e come gradatamente essa si aumenti, pria per li danni dall'estinto cagionati alla sua proprietà, indi per le immediate percosse che ha da costui ricevute?... È quell'ira soverchiamente stimolata, che ben giusta nella sua origine addiviene scusabile agli occhi della legge, se un misfatto ne segue. *Non tam ira, quam causa irae excusat*, ci dice il dotto Mattei nel suo Lib. de criminibus 48.

Non è a vedersi nella specie se l' uccisore suddetto sia stato o pur nò il primo a muover briga con ingiurie e minacce. La nostra Suprema Corte di Giustizia con Arresto de'9 Luglio 1832 ha fissato in massima, che la stessa scusa si rende applicabile a colui che uccide dietro percosse ricevute, comunque con indecenti parole abbia dato egli principio alla rissa. Fa onore alla Suprema Corte la massima di valutare la causa ultima delle percosse che unica diè luogo all' omicidio, e non già quella che animò la contesa.

Le cagioni ammesse come scusanti (dice l'art. 378 delle Leggi penali) son comuni ai genitori, ai figli, ai fratelli e sorelle in secondo grado, ai conjugi ed agli affini negli stessi gradi, de' quali gli uni vendicassero le offese degli altri— È ben giusto che di scusa sieno degni que'parenti che vendicano le offese de'parenti al momento di vederli sopraffatti, percossi o feriti. Il Legislatore nel su citato articolo ha voluto

valutare quel sensibile ligame di affezione naturale che li stringe, e che fa risentire come fatta a se stesso la offesa del proprio congionto. E fia possibile che quel figlio che vede da lungi percuotere il proprio padre, resister possa agli slanci dell'amor filiale, e non corra tosto a salvarlo, e non si scagli contro l'assalitore?. Qual più sensibile dolore nell'anima di un padre in veder trafitto da colpo letale il figlio?... Il germano sentir gemere fra gli strazii di morte l'aggredito germano?... Dolci sentimenti di natura! Quanto penetrante ed espressivo è il vostro linguaggio! Chi è di cuor sì feroce che non ne resti tocco e commosso? Chi può reprimere o affiocare la vostra voce possente?.. Una Legge giusta ed umana vi rispetta, vi onora. Essa mantieu saldi per voi que' vincoli di tenerezza, che un atto di barbarie potrebbe solo spezzare o disciogliere.

Non restano le scuse circoscritte alle sole violenze su la persona, alle ferite, e percosse. Esse si estendono agli oltraggi ed all'onore, a quel vivo sentimento che ci è caro al pari della vita (1). Quai riguardi non ha la Legge per un padre, per un marito nei casi di sorpresa della figlia o della moglie nello stupro e nell'adulterio! Alla vista dolente de' loro torti, che sono acuti dardi nel

---

(1) *Quia hoc impatientia justi doloris admisit*. Paul. sent. Lib. 2. tit. 27 – *Cum sit difficillimum justum dolorem temperare*. *Leg*. 38. §. 8. *Dig. ad L. Jul. de adulteriis*.

cuore, se l'ira li spinge a lavarli col sangue, l'omicidio è del pari scusabile. Tanto più scusabile, quanto più il momento della sorpresa si attacca o si avvicina a quello dell' atto criminoso in modo che quasi dir si possa un atto solo. Un omicidio che si commette nel fremito di tanta ira ricade meno nella sanzione dell' art. 388, che nella necessità della legittima difesa di se stesso e di chi gli appartiene; nè è incongruo il dire ch' esso afforzi la ragione alla scusa per provocazione di delitto o misfatto contro le persone.

In questo genere di reati però non sempre si richiede come parte essenziale la flagranza, ossia quel coglier nel fatto il reato, mentre si consuma. Basta anche il perseguitare i rei nel momento che sottraggonsi colla fuga *e loco patrati delicti*, per poter accordare la scusa in caso di omicidio. Lo studio delle passioni umane ben ci mostra che non sì presto l'ira di un padre, di un marito si lenisce e si calma. È quella effervescenza d' ira che pari a violenta oscillazione, perdura durante lo inseguimento, e che non si considera cessata che ad un dato intervallo di un' ora, o di due al più. L'art. 388 delle nostre leggi penali parla di flagranza, e questa nel senso dell' art. 50 di proc. pen. vien considerata duratura anche dopo sorpresi i rei sul fatto, sino a che vengan nell'inseguimento raggiunti.

Ma che si dirà mai, se mentre il ladro sta

rubando le derrate nel campo, o mentre un estraneo pastore v' introduce gli animali per farli pascolare nei seminati, il proprietario li insegua, li percuota, li ferisca, li uccida? Saran forse le percosse, le ferite, e l' omicidio scusabili? Non vi ha dubbio, quegli che vede devastare sotto i suoi occhi i proprï terreni dagli animali altrui, o rubare i frutti che gli appartengono, non può ristarsi nella indifferenza. Ma i misfatti per i danni contro la sola proprietà non han forza legale di scusa, poichè l'art.377 ha limitata la influenza delle scuse ai soli reati contro la sicurezza personale. Qual paragone fra i danni che commettonsi su la roba, con quelli che compromettono la vita!.. I primi possono esser repressi o riparati in ogni tempo dal giudice. Non così i secondi, perchè il momento del pericolo personale non soffre ritardo; è troppo imperioso ed urgente (1).

(1) Troviamo riportati nella utilissima Opera del Cav. Nicolini, Quist. di Dritto, Vol. 3, pag. 286, e 287 i seguenti Arresti della nostra Suprema Corte di Giustizia.

Paolo Talia intromise i suoi animali in un fondo altrui per pascolo, al quale non aveva dritto. Se ne avvede il padrone, e giunge sul luogo. *Talia* lo brava e minaccia. Ingiurie allora e minacce del padrone danneggiato. *Talia* nella rissa lo uccide. Dichiarato colpevole di omicidio volontario inescusabile ne produsse ricorso, sostenendo che il cominciamento della rissa fu da un reato contro la proprietà; ma il ricorso fu rigettato. *Arresto del 27 Agosto* 1832.

Angelo Fiorito in atto che involava alcune fave da un fondo, vi fu incolto dal padrone. Questi se ne risente: quegli ne lo ingiuria, e lo minaccia. Da ciò la rissa, nella quale il dan-

Ciò non ostante non è men provvida la Legge nell' apprezzare i giusti risentimenti di chi soffre i danni nelle proprietà. Ella nella impossibilità di preveder tutti i casi delle azioni imputabili, e della moltiplice graduazione di dolo nella immensa varietà degli avvenimenti umani, ha voluto esser generosa nel dividere le pene temporanee in gradi, onde avessero i giudici il potere di scegliere fra essi alcuna delle pene segnate nella latitudine fra il minimo e 'l massimo grado, in proporzione della maggiore o minore intensità de' reati. Ha dato in pari tempo la facoltà ai giudici di diminuire le stesse pene ne' casi di modicità di delitti contro le proprietà; e con ciò essa ha inteso di mitigar solo la pena, e di non iscusare il delitto, di accordar un arbitrio limitato meno ai giudici, che alla lor prudenza. Parla la Legge con norme e principî generali. È opera del giudice di penetrare nel suo spirito, conoscerne la forza, vederne la estensione ed il fine. *Scire leges non est hoc verba earum tenere, sed vim ac potestatem*. Leg. 17 Dig. 1.3 de Legibus.

Discendono da queste teorie le seguenti quistioni.

I. Nei casi di circostanze attenuanti di do-

---

neggiatore uccide il padrone. Dichiarato omicida inescusabile sosteneva in Corte suprema, che s'egli era stato autor della rissa, lo era stato con un offesa alla proprietà, non alla persona. Ma il ricorso fu rigettato. Arresto de' 29 Giugno 1834.

lo prevedute dall' art. 453 delle Leggi penali possono i giudici applicare nella latitudine de' gradi tra il massimo ed il minimo una delle pene, secondo loro più aggrada?

Facoltativo, è vero, e non imperativo è il potere che si accorda ai giudici col cennato articolo. Ma è dato alla lor prudenza, alla lor sagacità di valutare le circostanze di dolo, e di valersi della latitudine de' gradi per adattare con proporzione e misura le pene al reato corrispondenti. Trovansi essi talora nel caso di dover abbassare le pene nella periferia del grado, e talora di elevarle. Mevio che và in campagna a rubare picciola quantità di grano per alimentare la sua miserabil famiglia, soggiacerà alla pena nello stesso grado di diminuzione, tanto se sia gravato di altri reati, quanto se nol sia? Ove i giudici conoscano che Mevio non è macchiato di altre condanne, e ch' ei non commise il primo furto che per sovvenire alla fame, son essi in dovere d'infligger la pena nel minimo. Ma a colui che è abituato ne' reati, sarebbero alcerto ingiusti, se non infliggessero la pena nel massimo. Diremo che l'eccesso della gelosia, che non è noverato fra le scuse, (1) sia

(1) Nè l'eccesso della gelosia, nè quello della ebbrezza sono noverate fra le scuse o fra le minoranti; dunque non iscusano. Troviamo registrato nella prelodata Opera del Cav. Nicolini Quist. di Dritto, un Arresto della nostra suprema Corte di giustizia, del 28 Aprile 1838, su la causa di *Giustino Cavallo* di Chieti.

lo stesso nel cuor di un giovane fidanzato, che in quello che alimenta impura fiamma per una donna impudica? Peseremo dunque egualmente nella bilancia della giustizia le gelose furie di Medea e di Atreo, e quelle di Dejanira e d'Ippomene, le une abominevoli ed orrorose, le altre degne di pietà e di commiserazione? Ah! nò. I calcoli de' giudizï esser denno da una giusta misura guidati.—*Respiciendum est ne quis aut durius aut remissius constituatur quam causa deposcit.* Leg. 11. de paenis.

L'altezza del danno e delle sue conseguenze, la lunga e studiata premeditazione, le qualifiche del mezzo, del tempo e luogo, lo spavento recato, la gratitudine offesa, l'abituata malvagità, la reiterazione, la recidiva non vanno in lance uguale colla modicità del danno, colla passione innocente, coll'età tenera o senile, col sesso imbelle, colla mancanza di discernimento, colla cecità o altra sventura dell'imputato, colla spontanea pre-

---

Costui preso da furie gelose trafisse in pubblica piazza la sua bella, la quale in un dì festivo egli vide accompagnata da chi credea suo rivale, e poi rivolse il ferro medesimo al proprio petto, causandosi ferite pericolosissime. Egli sopravvisse, e fu condannato a 25 anni di ferri. La Corte Suprema rigettò il suo ricorso, benchè fondato sul motivo d'una gelosia furente ch'ei diceva avergli tolta la ragione; ma raccomandò il colpevole alla commiserazione Sovrana — Diversi esempï di grazia rammentiamo per cause simili.

Su l'eccesso dell'ubbriachezza rinviamo il lettore a quanto abbiamo osservato a pag. 110, della citata nostra Opera—*Le leggi* ec.

sentazione in giudizio, colla sua ingenua confessione, colla lunga sofferenza nel carcere.

II. Se un giudice correzionale per un reato meritevole del minimo del grado penale fissasse il massimo nella sua sentenza, potrebbe il magistrato superiore dichiararla nulla? Potrebbe almeno modificarla?

Non può negarsi che quando il giudice correzionale si attiene ad uno de' gradi compresi nella latitudine fissata dal Legislatore, non viola i precetti della Legge; ma è anche vero, che sarebb' egli tacciato di poca esattezza di calcolo ne' suoi giudizî. Non è dato al magistrato superiore annullarla, ma di modificarla soltanto, quando fondata ragione a tanto il persuada.

Non debbe il giudice esser l' arbitro assoluto della latitudine. La fiducia che la Legge ripone nel magistrato obbliga costui a maggiore esattezza. Uomo morale, magistrato filosofo, come il considera la Legge, trova sempre nel fatto la ragione onde proporzionare giustamente i gradi di pena alla maggiore o minore intensità del reato. La natura dell' uomo, la influenza dell' età, la vita abituale, le circostanze del tempo, del luogo, del bisogno entrano tutti nel calcolo della sua mente.

NUM. VII.

SERVITU' PREDIALI—CONTINUE ED APPARENTI—DISCONTINUE—TITOLO—DESTINAZIONE DI PADRE DI FAMIGLIA—

Jus praediis inhaerens, quod unius utilitatem respicit, alterius libertatem minuit.

Duareno.

Delle servitù prediali abbiam discorso abbastanza in diversi luoghi della presente Opera, specialmente nei Cap. 2, 3, 4, 5 e 6, a' quali rinviamo il lettore, trovandosi ivi da noi proposte e risolute non poche quistioni di dritto.

Per far cosa grata ai nostri lettori crediamo degno di qui riportare ciò che con molta dottrina legale si sostiene dal Cav. Agresti in qualità di Pub. Min. in una decisione della G. Corte Civile di Napoli, del 9 Gennajo 1826, in causa *Cervo* e *de Turris*, estratto dalla pregevolissima di lui Opera, le Decis., Vol. 1, pag. 5—Eccone il ragionamento.

QUISTIONE.

,, Allorchè il proprietario di due fondi, fra i quali esista una *servitù apparente*, ma discontinua, aliena uno di questi fondi, una tal servitù continuerà o pur nò ad esistere tra due fondi divisi? ,,

La Gran Corte ha deciso per l'affermativa.

,, L' art. 615 delle Leggi civili, sul quale

sorge l'enunciata quistione è concepita così— *Se il proprietario di due fondi, tra i quali esista un segno apparente di servitù, dispone di uno di essi senza che il contratto contenga veruna convenzione relativa alla servitù, questa continua ad esistere attivamente o passivamente in favore del fondo alienato o sul fondo inalienato?* »

,, Il trascritto articolo richiede soltanto che esista tra due fondi un segno apparente di servitù, senza che vi enuncï che la servitù debba esser anche continua.

,, Il dubbio nasce solo da ciò che è precedentemente espresso sotto lo stesso titolo. ,,

,, Negli art. 611, e 612 è detto che le servitù anche apparenti ma discontinue non possono stabilirsi se non per mezzo di un titolo; nel mentre che le servitù continue ed apparenti possono acquistarsi anche col possesso di 30 anni. ,,

,, Negli art. 613, 614 e 615 non si devia da questa regola. ,,

Nell' art. 613 si spiega che la destinazione del padre di famiglia, o sia del proprietario tiene luogo di titolo. ,,

,, Negli art. 614 e 615 si spiega donde risulta questa destinazione, e quali ne sieno gli effetti. ,,

,, Quindi il dubbio, se dopo di essersi detto che le servitù apparenti ma discontinue non possono stabilirsi, se non per mezzo di un

titolo, dopo di essersi soggiunto che la destinazione pel proprietario tiene luogo di titolo limitatamente però per le sole servitù continue ed apparenti, si sia poi deviato da queste disposizioni nell' art. 615, il quale è certamente relativo a servitù stabilite dal proprietario.

,, Il dubbio diviene anche maggiore nella circostanza che l' art. 615 è scritto immediatamente dopo gli altri enunciati articoli, cosicchè potrebbe dirsi che debba intendersi secondo quelle disposizioni; che parlandovisi di servitù apparenti si sia inteso parlare delle servitù apparenti continue, a riguardo delle quali la destinazione del proprietario tien luogo di titolo, non delle servitù discontinue, per le quali l' additata destinazione non forma titolo. ,,

,, Può aggiungersi che non si presenta una ragione sufficiente, perchè la servitù apparente ma discontinua debba dirsi stabilita nel caso dell' articolo 615, mentre nel caso dell' articolo precedente non è punto riconosciuta. ,,

,, Questo argomento sembra ricevere una forza maggiore dal motivo della legge, che riguarda come titolo la destinazione del proprietario, cioè che nel silenzio degl' interessati, niente prova che siasi voluto immutare lo stato delle cose preesistenti alla divisione, e dimostrato da segno apparente. ,,

,,Or questo motivo sussiste, sia che il proprietario stacchi uno de' due fondi in favore di

un terzo acquirente, e ritenga l'altro per se; sia che il distacco avvenga tra due terzi che gli succedano ne' due fondi, e che la divisione avvenga tra di loro, come nei casi di successione, di espropria, e simili. „

„ Quindi se nel caso della divisione fra due terzi evidentemente la servitù non si stabilisce se non quando sia apparente e continua, deve dirsi lo stesso, quando la divisione avvenga fra il proprietario, ed un terzo. „

„ Malgrado questi argomenti l'opinione spiegata dalla Corte è la più fondata. „

„ L'art. 612 stabilisce, è vero, che le servitù anche apparenti, se non sieno continue, non possono stabilirsi senza titolo. „

„ Vero è altresì che l'art.613 non eleva a titolo la destinazione del proprietario se non per le sole servitù apparenti e continue; ma nell'art. 615 si devia da questa regola, poichè la legge stabilisce la servitù su la circostanza unica di esservene un segno apparente. Quindi la disposizione dell'art. 615 che non si conforma in tutto alla regola precedentemente stabilita, deve considerarsi come una eccezione alla regola. „

„ Rileva poco che l'art. 615 sia scritto in continuazione degli altri sopra citati articoli, subito che ne diversifica la disposizione; anzi nella prossimità degli enunciati articoli, il contrasto che forma l'eccezione alla regola, è anche più sensibile. „

,, Si aggiunge che la destinazione del proprietario porta seco la pruova di un vantaggio nello stabilimento della servitù : idea che meglio si spiega con un esempio. ,,

,, Tizio è possessore di una casa e di un terreno adjacente : in questo vi è una sorgiva, le cui acque abbondanti possono utilmente servire al doppio uso del terreno e della casa. Costruisce egli un pozzo nella sottoposta sorgiva, per attingere l'acqua dagli appartamenti superiori della casa. La servitù apparente, ma discontinua di attingere l'acqua diminuisce di poco il valore del terreno che ne soffre la soggezione ; aumenta però molto di più il valore della casa ; cosicchè i due fondi, nell' esistenza della servitù, offrono un valore maggiore, che nella sua inesistenza. ,,

,, Non è presumibile che, nel silenzio, si sia inteso di diminuire questo valore nascente dall' esistenza della servitù ; ciò che sarebbe sempre in danno del proprietario. ,,

,, Ritenendo per se il terreno sgombro da servitù, questo vantaggio non lo compenserebbe della perdita assai maggiore sul minor valore della vendita della casa depreziata. Ritenendo per se la causa, al danno del suo depreziamento non troverebbe un compenso sufficiente sul prezzo di poco maggiore della vendita del terreno. ,,

,, Una spiega del contratto in questo senso non è ammisibile, dapoichè niuno stipula volontariamente a proprio danno.,,

,, Che se si opponga che ciò avviene anche nel caso degli art. 613, e 614, non vi è che una risposta a dare. ,,

,, Deve forse desiderarsi che la provvida cura della legge riformi l' art. 613 nel senso dell' art. 615; ma se de' due articoli, nei casi che vi sono rispettivamente preveduti, il primo si trova meno conforme del secondo all' utile, come alla volontà presunta degl' interessati, bisogna seguire la disposizione letterale del detto art. 615; non bisogna punto alterarla con aggiungervi un estremo, che nè l'articolo, nè il bene de'privati richiede.,,

---

Noi riflettendo su la specie, e tenendo presenti nel tempo stesso le opinioni de' migliori Scrittori, troviamo che desse sono discordi su la interpetrazione e combinazione de' due su citati art. 613, e 615.

Il Pardessus tra l'uno e l'altro articolo mette in campo una distinzione, e dice che se per effetto di un atto di ultima volontà o di una divisione i due immobili passano nel dominio di più persone, la destinazione precedente dell' unico proprietario allora solo è sufficiente a costituir la servitù, quando vi esistono le continue ed apparenti; ma se la destinazione di servitù si fà per disposizione tra vivi del proprietario, è bastevole soltanto ch' essa sia apparente, ancorchè discontinua.

Il Favard ed il Delvincourt rigettano tale distinzione, e riconoscono soltanto come titolo la destinazione del padre di famiglia nelle servitù continue ed apparenti.

Il Toullier dopo una lunga confutazione si ferma a considerare che il proprietario il quale aliena uno de' predii senza essersi spiegato intorno la servitù, è in colpa (art. 1460) per non essersi a chiarezza spiegato: ch'egli deve consegnar la cosa co' suoi accessorî, e tutto ciò che fu destinato al perpetuo uso di essa, (art. 1461), e che queste ragioni unite alla conseguenza che si desume dalla diversa compilazione de' due cennati articoli possono prevalere in favore della suddetta distinzione; e conchiude che fa mestieri attendere per tale oggetto la giurisprudenza de' Tribunali.

Il Duraton và ad altre vedute, cioè che quando la riunione de' due fondi nelle stesse mani venga a cessare per effetto di vendita, di permuta o di un atto di divisione, e siavi tra li fondi medesimi un *segno apparente di servitù* ai termini dell'art. 615, è rimesso a' magistrati l'interpetrare la volontà tacita del proprietario, e la intenzione de' contraenti, e decidere se debba mantenersi la servitù, ancorchè discontinua. Così, per esempio il passaggio aperto tra due case ed indicato da una porta non dovrebbesi dopo l'alienazione di una di esse conservare, perchè deve supporsi che fu stabilito per comodità del proprietario che possedeva

l'una e l'altra casa: che per contrario supponendosi un passaggio necessario alla coltivazione di uno de'due fondi, allora benchè si tratti di un segno di servitù soltanto apparente, dovrassi dire essere stata idea de'contraenti, che questo passaggio fosse mantenuto, sol perchè non dissero cosa alcuna nell'atto per sopprimerlo.

Da ultimo il Maleville opina, che in forza dell'art.692 e degli altri due che seguono, basta che il padrone de'due poderi li abbia messi rispettivamente in uno stato di servitù continua ed apparente, perchè questa servitù sussista nel caso di divisione o di vendita dell'uno de'due, senza che vi abbia bisogno di fare della servitù medesima un'espressa riserva.

Noi apprezzando le opinioni di celebri Scrittori, dietro la loro scorta ci facciamo anche ad esporre talune idee su la specie.

Riconosciamo da prima il principio che Mevio padre di famiglia, il quale possiede uno o più fondi, possa istituire su di essi talune opere per l'uso più vantaggioso di tali fondi o di uno di essi, o delle diverse parti di quello che possiede, ove ne abbia un solo; come per esempio, se di una sorgiva egli formato avesse un acquidotto ad uso d'irrigazione, riuscente al fondo laterale anche suo. Fino a che Mevio rimarrà unico proprietario di ambidue i fondi, non vi sarà alcuna servitù, poichè *res sua nemini servit* (art. 559 Leg. civ.); ma se egli aliena uno di tali fondi, è allora che comincia

la servitù, la quale è l'effetto dell'ordine che Mevio aveva dato alla sua proprietà per la miglior coltivazione. Dalle cose così poste da lui noi veggiamo esser chiara la sua volontà, che continuassero esse a rimanere nello stesso stato.

Riconosciamo l'altro principio, che è nella natura delle servitù di esser perpetue, o almeno di non estinguersi che nei casi dalla legge previsti (1). Essendo la servitù un dritto inerente al fondo in modo, che gli resta tenacemente impresso in qualunque mano faccia passaggio, e che gli s'indossa come una divisa perchè debba seguirlo da per tutto, non rimane in alcun modo pregiudicata dalla divisione de' fondi, o dalla vendita di uno di essi. La servitù *Una intellectu et jure* sussiste su ciascuno de' fondi che ne sono affetti, e su di ogni parte de' medesimi.

Ora le servitù, quando son negative, ovvero non apparenti, non hanno per se stesse verun segno di loro esistenza, poichè si riducono al divieto di non fabbricare in un tal sito, o di non alzare il muro oltre una data altezza, e cose simili; ma le servitù positive, come le *apparenti*, si manifestano agli occhi con opere e-

---

(1) I modi generali onde si estinguono le servitù, sono il *non uso* per anni trenta, la *rimessione* che si fa dal proprietario capace di disporre de' suoi dritti, i *cangiamenti* che avvengono nello stato de' fondi, la *confusione* di due fondi riuniti a vantaggio di una medesima persona, la *risoluzione* del dritto di chi la concesse, *l'arrivo del giorno* in cui per effetto di convenzione cessa la servitù.

steriori, si ravvisano all'aspetto di un'apertura, di una porta, di una finestra, di un acquidotto, e sussistono per se stesse, senza novelli fatti dopo che una volta si son costruite.

Le servitù apparenti hanno una certa affinità colle continue, e poco differiscono da queste ultime in quanto al fine per cui furon stabilite, ed all'effetto che producono. Se si manifestano le prime con opere esteriori e visibili, le seconde si appalesano coll'esercizio e coll'attività in cui son poste le opere medesime, senza che sia uopo di un fatto attuale dell'uomo a far continuare siffatto esercizio. Per lo più le une sono di una conseguenza necessaria delle altre. In fatti la esistenza di una porta in un dato sito del muro indicherà ch'essa non altrimenti fu aperta che per la creazione della servitù di uscita per passare dal fondo superiore a coltivare l'inferiore; creazione avverata o in tempo che i due fondi erano di un istesso padrone, o quando essi furon divisi. Così per lo prospetto dee supporsi che la finestra fosse stata aperta per la veduta e pel bisogno dell'aria, la gronda per lo stillicidio e pel bisogno dello scolo. Quando si costituisce una servitù ben si presume che si accordino nel tempo stesso i mezzi per usarne.

La regola generale risultante dall'art. 613 delle nostre leggi civili debb'estendersi agli articoli susseguenti; e tanto più ci confermiamo in questa idea, in quanto che le parole,

ond'è concepito l'art. 615, non annunziano affatto che il Legislatore avesse voluto fare una eccezione alla regola generale. Debbe dirsi anzi ch'esse servono di sviluppo all'art. 613, come si esprime Maleville.

Se dunque le servitù continue ed apparenti fissate dal padre di famiglia valgono a stabilire un titolo, non è incongruo il dire, che valgano del pari a stabilirlo le sole *apparenti*, quando queste sufficientemente dimostrino la tacita volontà del disponente intesa a farle esistere a vantaggio del fondo, e quando per effetto di esse si riconosca una lodevole ripartizione di coltura. La servitù allora si appalesa di per se stessa indispensabile e necessaria tanto che faccia conoscere la tacita volontà del disponente.

Chè se si mettesse in dubbio che i due fondi attualmente dominante e serviente fossero state una volta riunite nelle mani di un sol proprietario: se alcuno venisse a negare che costui mentre ne aveva l'esclusivo possesso, li avesse posti nello stato attuale di servitù, non dovrebbe punto vietarsi la pruova per far costare che il proprietario suddetto ebbe de' due fondi il simultaneo possesso, e che vi fece de' cangiamenti ed opere tali da metterli nello stato di servitù. Sono de' fatti che nella lor natura non escludono la pruova testimoniale, sia qualunque il valore de' fondi. Un padre di famiglia arbitro assoluto di far ciò che meglio

crede su la sua proprietà, non ha bisogno di autenticare colla scrittura le proprie operazioni.

Può talvolta avvenire che Tizio proprietario, o padre di famiglia conceda a Cajo suo vicino di passare giornalmente sul suo fondo per andar più sollecito ad attinger l'acqua nella fontana sita nella sottoposta strada; chè altrimenti percorrer dovrebbe più lunga via. Potrà mai dirsi, che con questa concessione Tizio abbia imposta la servitù di passaggio sul suo fondo? Non mai. È di principio che esister non ponno le servitù che in favore del fondo dominante, in sofferenza del fondo serviente. Consiste in questo il vero carattere delle servitù. Esse riguardano non già il servizio della persona, ma quello della cosa. *Labeo scribit servitutem non hominem debere, sed rem*. Leg. 6 §. 2 *in fin. si servit. vindic.*, uniforme all'art. 607 delle nostre leggi civili. Or nella specie osserviamo che la concessione stipulata da Tizio non è che in favore della persona di Cajo. Costui unicamente per se ritrae il vantaggio di andare nella fontana pubblica ad attinger l'acqua che gli bisogna, e di accorciare la via in passando sul fondo di Tizio, ove fontana non esiste. Avverrebbe lo stesso, se accordato fosse a Cajo di recarsi giornalmente nel giardino di Tizio a coglier de' fiori, a passeggiare nei viali, a cenarvi nelle sere estive.

Ben diverso sarebbe il caso, se a Cajo si

fosse concesso il dritto di passare abitualmente sul fondo di Mevio per attinger l'acqua nella fontana di costui, onde inaffiarne i suoi sottoposti terreni. Un dritto di tal fatta non sarebbe forse accordato pel servigio ed utilità del fondo di Cajo? Certamente che sì. Rimarrebbe allora la servitù prediale avverata.

NUM. VIII.

VIOLENZA PUBBLICA — COMITIVA ARMATA — COMPETENZA — PENE — CASI D'IMPUNITA' —

Non vi è malvagità che più si opponga alla giustizia, quanto la unione di uomini armati nel pravo disegno di delinquere. Nulla di più contrario al dritto, quanto la violenza. Lo disse il grande Oratore di Roma. (1)

Infesta alla società ne sconvolge l'ordine: ribelle alla legge ne conculca i precetti. Più infesta, se una comitiva armata la spinge. Ovunque il passo avanza, la precede il terrore e lo spavento: formidabile per armi e per compagni si apre il sentiero ad ogni sorta di reati. La circondano e la sieguono la rapina i furti, i saccheggi, l'assassino, la strage. Indelebili e funeste ne rimangon le tracce.

---

(1) *Nihil est aequitati tam contrarium atque infestum, quam convocati armatique homines. Nihil juri tam inimicum, quam vis.* Cicero.

Impeto di forza maggiore da non potersi respingere fu appellata la violenza dalle Romane leggi (1).

Le nostre leggi civili la riguardano come urto imponente o fisico o morale che inspira altrui il timore di perdere la vita o i beni. (2)

Di violenza ancor parla l'art. 408 delle nostre leggi penali, di quella che compromette in un tempo e la persona e la proprietà. Si enumerano in esso i casi di furto accompagnato da omicidio, da percosse o ferite commesse da più di due, ancorchè non armati, e d'impugnazione di arma per commetter furto per garantire gli oggetti furtivi, per agevolarne la consumazione o l'impunità, per aprirsi l'adito alla fuga. Casi ch'esprimono tutta l'audacia congiunta alla minaccia tacita o espressa che costringe l'assalito a tacere, a porsi di faccia a terra, a comprimere ogni risentimento, e lasciarsi spogliare. In ciascuno di tai casi si arma la Legge di una giusta severità; e più severa accresce di un grado la pena al reato, se la violenza pubblica l'accompagna.(3)

Ma qual'è mai questa violenza pubblica a senso della legge? Essa è più imponente della privata, e dovunque si affaccia lascia un im-

---

(1) *Vis est maioris rei impetus qui repelli non potest* — Leg. 2, Dig. de eo quod metus causa.
(2) Art. 1066 delle nostre leggi civili.
(3) Art. 149 delle nostre leggi penali.

pressione più durevole, più forte. Vien costituita dal concorso di più persone riunite nel reo fine di delinquere coll' uso e col terrore delle armi. Si aumenta di forza, a misura del numero delle persone. Quale spavento, e quale scossa non recan questi uomini perversi al primo loro apparire!.. Per l'art. 147 delle nostre leggi penali è sufficiente anche il numero non minore di tre individui riuniti a fine di delinquere, de' quali due almeno sieno portatori di armi proprie, perchè possa dirsi accompagnato da violenza pubblica il reato che commettono. Tanto è viva nel cuore di un pacifico cittadino la impressione che d'improvviso produce il balenar di un acciaio, l'inarcar di un fucile!..

Alla qualità di violenza pubblica, colla quale ogni reato si commette, il Legislatore ha giustamente unito un *aggravante*. Ha voluto in tal circostanza dare un peso maggiore al reato sì che incontri nel sistema delle pene un grado di più di quella punizione ordinariamente fissata. Mezzo quanto salutare altrettanto efficace ad atterrire i malvagi, a troncare i lor criminosi progetti, ad assicurare il privato ed il pubblico riposo.

Atrocità maggiore acquistan le ferite, l'omicidio, il furto, se con violenza pubblica commessi: d'indole men grave si considerano i reati stessi se dalla di lei influenza staccati. Lo stesso Legislatore mettendo di accordo la

giustizia colla umanità ha esclusa la pena di morte quando per accrescimento di grado avvenisse doversi applicare. Ha egli nella sua giustizia riserbata la pena dell'ultimo supplizio a que' casi soltanto, a' quali ha creduto più espediente d' infligerlo.

Intanto i reati, i quali riuniscono le qualità della pubblica violenza sono giudicati con rito diverso dall'ordinario. Ne veggiamo la ragione nell' art. 426 di procedura penale, dove si comprende fra i reati più gravi quello della pubblica violenza, alla competenza speciale soggetto. Misura rigorosa di procedimento riclamata dal bisogno di reprimere con un giudizio rapido ed inappellabile la pervicacia de' perversi. Un breve intervallo tra l' accusa e 'l giudizio, tra la condanna e la pena viene a produrre il gran vantaggio del pubblico esempio: la sicurezza de' buoni, lo spavento de' malvagi.

Se infesta alla società è la violenza pubblica, la è tanto maggiormente la comitiva armata, che compromette la vita e le sostanze non di un solo, ma di quanti ne incontra nelle sue scorrerie. Coloro che la compongono non si scelsero che per simiglianza d' indole e di carattere, per conformità di voleri e di operazioni (1). Ciascuno di essi concentra le pro-

(1) *Hoc evenit inter malos ut et similes sint.*
Tacit. Hist.
Vulpes mutuantur fel.
Antico adagio Greco

prie forze con quelle degli altri in un istesso punto di energia, e sotto la dipendenza di un capo. Incoraggiati dalle armi, spinti dal desio di attentare alla vita de' ricchi per toglier loro le sostanze, e trionfar con impero su i proprî eccessi, lasciano tracce di terrore ovunque passano. Inflessibili ai gemiti dell' umanità or mettono a saccheggio l'abituro di un tranquillo contadino, cui non lasciano altro che gli occhi per piangere: ora strappano dal materno fianco caste donzelle per renderle preda infelice di lor sfrenata libidine: ora insidiosi mettonsi al varco per attender che passino sul pubblico cammino facoltosi viandanti, per assaltarli ferirli e spogliarli. Così rapace stuolo di avoltoi che adocchiando dall'alto le innocenti colombe, a farne preda in un baleno lor piomba addosso, e le divora. Si sparge tantosto il grido di sì atroci misfatti: il commercio è turbato, interrotto il traffico: la sicurezza individuale di tutti è compromessa, è minacciata..... Orda nefanda di malfattori, che se avesse agio e tempo ad aumentarsi di numero, e non fosse perseguitata e distrutta, come avviene in tai casi, dalla Forza del vigile Governo, diverrebbe il vero flagello dell' umanità! Numerosa o pur diminuita de' suoi componenti è sempre la stessa agli occhi della legge. Per l'articolo 154 basta a formarla anche quella di tre individui, de' quali due almeno portatori di armi, vadan scorrendo le

pubbliche strade e le campagne con animo di andar commettendo misfatti o delitti. La comitiva armata è tra i misfatti il peggiore, poichè è di fomento e di sprone a tutto lo stuolo degli altri misfatti.

Odiosa agli uomini ed alla legge la comitiva armata, è considerata misfatto al momento stesso ch'è organizzata, comunque non susseguita, nè accompagnata da altro reato. Se non si dà *violenza pubblica* senza la coesistenza di un reato; la comitiva armata pel solo fatto che la costituisce è già per se stessa un misfatto. Gli sciagurati che la compongono, per questo solo fatto son puniti di reclusione; ed i loro capi e comandanti van soggetti a pena più forte del primo grado de'ferri.

D'altronde se divenuti sediziosi a segno da eccitare la guerra civile tra popolazione e popolazione, o tra gli abitanti di essa, armandoli o inducendoli ad armarsi gli uni contro degli altri: se detestevoli mostri generati dall'avidità e dall'ambizione portassero la devastazione, la strage o il saccheggio in uno o più comuni, o contro una classe di persone, sarebbero colpiti dalla pena di morte. Una funesta esperienza ha fatto sentire di questa pena la necessità (1).

---

(1) Art. 129, e 130 delle nostre leggi penali.

Auctores seditionis et tumultus, populo ad seditionem convocato, pro qualitate dignitatis aut in furcam tolluntur, aut bestiis objiciuntur, aut in insulam deportantur. Leg. 28, Dig. de poenis.

Liberam resistendi ac occidendi cunctis tribuimus facultatem Leg. 1. Cod. quando liceat unicuique sine judice se vindicare.

Pena uguale è dovuta a coloro che volontariamente e scientemente dian ricovero a questa classe di malfattori, o che con essi stessi mantengano corrispondenza (1). Chi non vede che questa pessima genìa di ricettatori, coll' offrire spontaneamente tali mezzi, incoraggia ai reati che la comitiva armata commette, e mostra con ciò l' interesse di partecipare de' furti e trarne profitto?

Le comitive armate, contagio della società, richiamano giustamente l'attenzione del Governo e provocano il di lui giusto rigore, a motivo delle pericolose conseguenze che possono derivarne. La privata e la pubblica sicurezza possono rimanere alterate. Le comitive tendono a favorire le cospirazioni.

Ciò non ostante vi son de' casi che il semplice fatto della unione di comitiva non soggiace a veruna pena, quando gl' individui che la compongono siensi disciolti spontaneamente o in seguito dell' avvertimento delle autorità civili o militari, col presentarsi alle medesime. Possono in tal caso esser sottoposti a malleveria (2). Provvida legge, che concilia gl' interessi di politica colla morale, e colla pubblica quiete! Essa apprezza il pentimento di que' colpevoli, che non per anco macchiati di reità, ritraggono il primo lor passo dal sen-

(1) Reali Decreti de' 30 Agosto 1821, de' 24 Maggio 1826, e de' 7 Dicembre 1832

(2) Art. 156 delle nostre leggi penali.

tier della colpa. Essa ben valuta il volontario abbandono del reo progetto, il pronto ritorno all' ubbidienza, lo scioglimento di un' orda armata, germe di mali infiniti e di orrorosi misfatti. Essa in somma trova utile al ben pubblico che si spegna questo fatal germe nel nascere. A garantire il lor pentimento è giusto che sieno sottoposti ad una malleveria presso la stessa Autorità, cui si presentano (1).

Della comitiva armata abbiam detto abbastanza.

In quanto alla violenza pubblica, noi a pag. 32 della presente nostra Opera proponemmo il dubbio, se questa violenza si verifica o pur no, quando persone nel numero di tre o maggiore vanno con armi proprie (2) a rubare in campagna o frutta o altri oggetti senza incontrarsi col padrone? Una tal quistione è stata da noi risoluta negativamente sull' appoggio dell'art. 1066 delle nostre leggi civili, poichè la violenza si fa alla persona, e non alla cosa.

Così la nostra suprema Corte di giustizia col recente Arresto del 1 Marzo 1839 contro *Giuseppe Dragoni*, saggiamente ha fissato in massima, che il furto non include la qualifica della violenza se il dirubato non vi è presente,

(1) E ben naturale, che la Reale indulgenza è intesa a covrire il solo fatto di associazione in comitive, ed in bande. Gli altri misfatti staccati da esse saran puniti colle pene ordinarie della loro specie.

(2) Delle armi abbiam fatta distinta enumerazione a pag. 118 della nostra Opera » Le Leggi ec.—Ediz. Nap. 1840.

ovvero se costui se la dorme, e non si accorge del furto.

Ma un' altra quistione si presenta—Un furto include o pur nò le qualifiche della notte e del numero, quando esse non sono state nè scelte, nè proccurate dai rei? — Noi abbiam risoluta tal quistione per la negativa, a pag. 32, appoggiando la nostra opinione al seguente fatto.

Un drappello di Urbani armati marciando in una notte estiva per incarico superiore, passa lateralmente ad un orto di melloni. Mosso il primo dalla sete vi entra, ne coglie e se ne ciba. Gli altri al di costui esempio fan lo stesso, mangiandone molta quantità. Una Corte pronunziò condanna contro tutti colle qualifiche della *notte* e del *numero*. Ma i saggi della Corte Suprema da filosofia guidati ne cassarono la condanna, poichè le aggiunte qualifiche della notte e del numero non erano state nè scelte, nè proccurate dai rei.

D' altronde coloro che si presentano armati per espellere alcuno dal proprio fondo, e riescono a cacciarnelo via, sono o pur nò rei di violenza a mano armata, quando anche non abbiano adoperato a tal' effetto le armi, di cui eran portatori? L' affermativa non incontra dubbio. *Sufficit enim terror armorum, ut videantur armis dejecisse.*

Alla sola vista delle armi in mano di aggressori, qual volto non impallidisce, qual cuor non trema? !...

NUM. IX.

AZIONE CIVILE, ED AZIONE PENALE—LORO CUMULAZIONE—LORO EFFETTI—PRUOVA TESTIMONIALE AMMISIBILE E NON AMMISIBILE—CONTRADDIZIONE DI GIUDICATI—

Quistioni.

I. Promossa che si è per un dato fatto l'azione civile, ha o nò più luogo l'azione penale pel fatto medesimo?

Rispondiamo per la negativa. Si vedrebbero altrimenti cumulati due giudizī, e confusi gli effetti civili e penali con manifesta assurdità, e con conseguenze dannevoli al sistema di giudicare. Apprendiamo dalla Romana giurisprudenza, che *quoties concurrunt plures actiones ejusdem rei nomine, una quis experiri debet.* Leg. 43 Dig. de reg. juris.

Se, per esempio, Tizio creditore di Sempronio per una somma al di là di ducati cinquanta incominciasse da prima ad agire civilmente innanzi il Giudice di circondario, e questi nella negativa di Sempronio gli ricusasse la pruova testimoniale per la mancanza del titolo creditorio, potrebbe egli mai variare dalla dedotta azione, ed agire criminalmente per ottenere indirettamente in via penale quella pruova che prima gli è stata negata in linea civi-

le? Alcerto che nò. Le sanzioni contenute nelle leggi civili non deggiono mai trovarsi in opposizione con quelle segnate nelle leggi penali. Chè se il giudice penale potesse dar luogo a pruova testimoniale nei casi ne' quali vi ha divieto per dritto civile, sarebbe un tal divieto ben ozioso; ed il Legislatore non ha mai oziosamente parlato. Affin di ovviare a contraddizione di regola tra le due parti del Codice, è d' uopo distinguere due casi per ricorrere anche nella linea penale alla eccezione contenuta nel n. 1 dell'art. 1302 Leg. civ. Se l'azione incomincia dal reato: se la pruova tende a dimostrarlo, merita essa di essere dal magistrato penale accolta. Ma se trattasi di azione che trae origine da un fatto lecito, e che prendendo l'aspetto di un reato, voglia per reato caratterizzarsi quando nol sia, la pruova testimoniale non è ammisibile certamente nel caso ipotizzato.

Oltre a ciò Tizio nella qualità di attore in un giudizio civile non potrebbe variar dimanda, contro il disposto delle leggi di proced. civ., e della *L.* 43 *Dig. de reg. juris*; nè potrebbe rinunziarvi, senza che la rinunzia venisse dal convenuto accettata. perchè *in judiciis quasi contrahitur*. Evvi tra i contendenti un contratto giudiziario, da cui non può una delle parti recedere senza che vi sia il consen- dell' altra parte, *ne ad imparia judicetur.*

Veggasi la *Leg.* 5, *Cod. de obligationibus*; *et actionibus*. (1)

II. Ma ove s'intentasse da prima l'azion penale, si può o nò deviare, e scegliere per lo stesso fatto l'azion civile?

Rispondiamo per l'affermativa, quando l'azion penale non fosse essenzialmente pubblica, e non potesse esercitarsi senza l'istanza privata; e quando nei giudizî correzionali e di polizia non fosse inoltrato il procedimento a segno da non esser la sentenza divenuta irrevocabile, o nei giudizî penali non si fosse chiuso il termine delle ore 24. Art. 47 proc. pen. (1) È ben lecito allora a chi intenta azione di tal fatta rinunziare al proprio dritto, e contentarsi della via civile, quando con questa venga ad ottenere lo stesso fine, come a cagion di esempio, la reintegra nel fondo, del di cui possesso sia stato spogliato con via di fatto. Così pure nel caso della escolpazione per le offese, e percosse. *Unicuique licet juri in favorem suum introducto renunciare*. L. 46. Dig. de pactis. La giustizia non ne rimane lesa, anzi secondata ne' suoi voti; e la Legge stessa ve-

(1) Rinunziare alla lite non è lo stesso che rinunziare al proprio dritto. La rinunzia alla lite è aggnagliata alla perenzione d'istanza, e come questa non estingue la istanza da cui sorge l'azione, ma la sola procedura. Art. 494 e 495 cod. p. 3.

(1) I casi nei quali l'azione penale non può esercitarsi senza l'istanza della parte privata, sono indicati negli articoli 38, 39, e 40 Leg. di proced. pen.

de con occhio di compiacimento il ritorno ai principî di moderazione.

Diverso è il caso, quando l'azione penale istituita debba portarsi al suo termine, per darsi luogo all'azione civile, come conseguenza della suddetta azione istituita.

Di ciò noi riserbiamo parlare altrove sotto altra quistione.

LEGGI ROMANE

APPLICATE O COMENTATE NEL CORSO DELL'OPERA.

Colla indicazione delle rispettive pagine.

Le Leggi Romane preesistenti presso noi all' epoca del 1 Settembre 1819, contengono le più giuste e scelte regole del dritto positivo. I loro dettami che son quelli della ragione, della morale e della più sana giustizia, incivilirono l' Europa. Son esse le stelle polari che illuminano ne' casi dubbi. In forza della Legge de' 21 Maggio 1819. convien ricorrere ad esse per regolare dritti acquistati sotto il loro impero, e giudicare su materie che la nostra nuova legislazione non ha discorse nè regolate. Quindi necessità di studiarle e conoscerle.

INDICE
ALFABETICO ANALITICO.

I numeri arabi indicano le pagine.